

RASSEGNA
DEGLI
ARCHIVI DI STATO

anno LX - n. 3

roma, sett./dic. 2000

Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, Servizio documentazione e pubblicazioni archivistiche, Roma.

Direttore generale per gli archivi: Salvatore Italia, direttore responsabile.

Direttore del Servizio documentazione e pubblicazioni archivistiche: Antonio Dentoni-Litta.

Comitato di redazione: il direttore generale per gli archivi, *presidente*, Paola Carucci, Antonio Dentoni-Litta, Ferruccio Ferruzzi, Cosimo Damiano Fonseca, Guido Melis, Claudio Pavone, Leopoldo Puncuh, Isabella Ricci, Antonio Romiti, Isidoro Soffiotti, Giuseppe Talamo.

Segretaria di redazione: Ludovica de Courten.

Redazione: Antonella Mulè De Luigi, Mauro Tosti-Croce.

La corrispondenza va indirizzata a *Rassegna degli Archivi di Stato*, Ministero per i beni e le attività culturali, Direzione generale per gli archivi, Servizio documentazione e pubblicazioni archivistiche, via Gaeta, 8/a, 00185 Roma, tel. 06/492251-4746404 - fax 4742177.

Sito Internet: http://www.archivi.beniculturali.it/Divisione_V

Posta elettronica: studi@archivi.beniculturali.it

I manoscritti, anche se non pubblicati, non si restituiscono. È vietata la riproduzione, totale o parziale, degli articoli pubblicati, senza citarne la fonte. Gli articoli firmati rispecchiano le opinioni degli autori: la pubblicazione non implica adesione, da parte della rivista, alle tesi sostenute.

Vendite e abbonamenti: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, Funzione editoria, Libreria dello Stato, piazza G. Verdi 10, 00198 Roma, tel. 85081 - fax 85084117 (versamenti in c/c postale 387001, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato o richiesta contrassegno). Un fascicolo L. 55.000 (€ 28,41), abbonamento annuo L. 125.000 (€ 64,56); estero: L. 80.000 (€ 41,31) e L. 180.000 (€ 92,96). Fascicolo doppio o arretrato, prezzo doppio.

LA LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI (1998-2001)

COMMENTI: Paola Carucci, *Nota introduttiva*, p. 601; Maria Grazia Pastura, *Il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali*, p. 611; Linda Giuva, *Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa*, p. 620; Rosalia Manno Tolu, *Gli archivi dello Stato contemporaneo. Sorveglianza e tutela: il nuovo assetto normativo*, p. 632.

TESTI NORMATIVI

L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI: D.Lg. 20 ottobre 1998, n. 368: « Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali », p. 645; D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441: « Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali », p. 667; Decreto 11 maggio 2001: « Articolazione della struttura centrale del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali », p. 704; D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307: « Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero per i beni e le attività culturali », p. 713.

I TESTI UNICI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA: D.Lg. 29 ottobre 1999, n. 490: « Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali », p. 733; D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa », p. 819.

LE COMMISSIONI DI SORVEGLIANZA: D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 37: « Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato », p. 881.

LE REGOLE TECNICHE PER IL PROTOCOLLO E I DOCUMENTI INFORMATICI: D.P.C.M. 31 ottobre 2000: « Regole tecniche per il protocollo informatico », p. 893; Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione, Deliberazione 23 novembre 2000: « Regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni », p. 904; Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione, Deliberazione 13 dicembre 2001: « Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali », p. 909.

Disposizioni normative citate nei testi e già pubblicate nella « Rassegna degli Archivi di Stato », p. 920.

NOTE E COMMENTI

La nuova rivista del Consiglio internazionale degli archivi: « Comma: International journal on archives » (A. Mulè) 922

VERSAMENTI, TRASFERIMENTI, DEPOSITI, DONI E ACQUISTI: 1999 934

NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO

A. Corbo, *Cantori, artisti e condottieri alla corte dei papi nel secolo XV* (p. 971); *Il « liber » di S. Agata di Padova (1304)*, a cura di G. Carraro (p. 972); E. Lombardi, *I frati bianchi di Gussago. L'eremo di san Bernardo dei Camaldolesi di Monte Corona* (p. 980).

LIBRI RICEVUTI 983

INDICI DELL'ANNATA 985

Notiziario bibliografico

Opere segnalate 989

Collaboratori 990

LA LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI (1998-2001)

In un momento di grande trasformazione del Ministero per i beni e le attività culturali e di evoluzione della legislazione relativa alle competenze da esso esercitate, il periodico dell'Amministrazione archivistica ha ritenuto utile raccogliere e pubblicare la più recente normativa in materia, al fine di offrire nello stesso tempo un utile strumento di aggiornamento e consultazione e una base concreta per sviluppare una riflessione e un dibattito sugli aspetti più attuali della tutela, della conservazione e della consultabilità.

Precedono i testi di legge una nota introduttiva e tre commenti su alcuni aspetti specifici della nuova normativa.

COMMENTI

NOTA INTRODUTTIVA

1. *Premessa.* — È sicuramente opportuna l'iniziativa del Servizio V - Documentazione e pubblicazioni archivistiche di raccogliere in un fascicolo della « Rassegna degli Archivi di Stato » le norme di legge e regolamentari più rilevanti relative al Ministero per i beni e le attività culturali e, più in particolare, all'Amministrazione archivistica, emanate nell'ultimo quadriennio.

L'iniziativa segue di poco la pubblicazione di un Quaderno¹ dedicato alla normativa sulla tutela dei dati personali nel quale, oltre ai testi del d. lg. 30 luglio 1999, n. 281, della raccomandazione del Consiglio d'Europa n. R. (2000) 13 e del codice deontologico, figurano gli atti di un convegno, organizzato presso l'Archivio centrale dello Stato in collaborazione con la Fondazione Bianchi Bandinelli dopo l'approvazione del testo legislativo e prima dell'elaborazione del codice, e un lungo saggio che tratta in maniera problematica il delicato e complesso tema della *privacy*.

Anche la normativa presentata in questo fascicolo richiederebbe un'analisi critica dei testi e puntuali considerazioni specifiche nel merito dei singoli provvedimenti volte a evidenziarne gli aspetti positivi e quelli che, invece, sembrano rappresentare un passo indietro rispetto alle disposizioni precedenti o si pongono in termini problematici. Si segnalano in questa breve nota introduttiva alcuni punti rilevanti su cui può essere utile aprire un dibattito.

Le norme qui pubblicate si riferiscono a tre temi principali: riorganizzazione del Ministero, tutela con riferimento particolare ai beni archivistici, documentazione amministrativa e archivi elettronici.

2. *La riorganizzazione del Ministero.* — Per quanto attiene alla riorganizzazione del Ministero (d. lg. 20 ottobre 1998, n. 368; regolamento approvato con d.p.r. 29 dicembre 2000, n. 441; organizzazione del Segretariato generale, d.m. 11 maggio 2001; organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro, d.p.r. 6 luglio 2001, n. 307) sarebbe opportuno far conoscere il dibattito verificatosi in seno al Consiglio nazionale ove si è manifestata ripetutamente la preoccupazione per una riorganizzazione che, lungi dall'attuare un decentramento burocratico che finalmente potesse rafforzare il ruolo del personale scientifico dell'Amministrazione e dare autentica

¹ ASSOCIAZIONE BIANCHI BANDINELLI - ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *La storia e la privacy. Dal dibattito alla pubblicazione del codice deontologico. Atti del seminario di Roma, 30 novembre 1999, e testi normativi*, Roma, DGA, 2001 (Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 96).

voce ai direttori d'istituto che operano sul campo, ha creato un duplice ulteriore accentramento burocratico. Uno a livello centrale, il Segretariato generale, l'altro a livello territoriale con i sovrintendenti regionali. L'istituzione di una struttura centrale organizzata con un Segretariato generale e varie direzioni generali oppure con direzioni generali riunite in dipartimenti è prevista dalla legge, ma ovviamente dipende dal livello di apparato conferito al Segretariato generale, organo amministrativo, e, parallelamente, al Gabinetto, organo politico, la possibilità di rendere agile e funzionale il nuovo sistema. L'attuale organizzazione rende ora più difficile il ruolo delle direzioni generali che vengono a trovarsi a mezzo tra il Segretariato generale e i sovrintendenti regionali i quali, a loro volta, hanno come referenti tutti gli istituti del territorio, ognuno con i suoi specifici problemi, e tutti i direttori generali da cui, a seconda delle funzioni, quegli istituti dipendono. Il mutato rapporto tra Stato e Regioni richiedeva oggettivamente un ripensamento, anche tenendo conto dei non soddisfacenti risultati conseguiti con le conferenze regionali e i comitati paritetici istituiti nel 1975. La soluzione adottata però rende più complessa e non priva di ambiguità l'articolazione delle funzioni e l'attribuzione delle competenze tra gli organismi sia in ambito territoriale sia a livello di dirigenze generali centrali e regionali, da cui può derivare una più farraginoso azione dello Stato, senza alcuna certezza che il nuovo sistema si riveli efficace nei rapporti con le Regioni. In Consiglio nazionale erano emerse alcune proposte volte a rendere più snello il sistema, ma non sono state tenute in gran conto.

Sono stati emanati i decreti sull'organizzazione del Segretariato e degli uffici di diretta collaborazione con il ministro, punti nodali per l'attuazione della riforma, mentre non ci si è preoccupati di dare esecuzione alle disposizioni relative agli Istituti centrali, uno dei quali è previsto anche per l'Amministrazione archivistica, né a quelle sull'autonomia di alcuni istituti. Il tema dell'autonomia si presenta comunque in termini problematici, soprattutto per quanto attiene all'assegnazione delle quote di bilancio. L'istituzione effettiva dell'Istituto centrale per i beni archivistici, con funzioni specifiche in materia di criteri metodologici per il trattamento scientifico delle fonti, avrebbe invece potuto bilanciare alcuni problemi di conservazione, gestione, tutela e valorizzazione non risolti dal Testo unico.

3. *Tutela dei beni archivistici.* — Non meno articolato e deciso è stato il dibattito in seno al Consiglio nazionale sul Testo unico relativo alla tutela. La redazione di tale provvedimento, approvato con d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490, ha posto sicuramente problemi particolarmente complessi e rivela uno sforzo notevole per identificare e uniformare temi nodali della tutela per beni che sono oggettivamente diversi e richiedono quindi per la loro salvaguardia e valorizzazione interventi e trattamenti diversi. È inevitabile chiedersi se, invece del TU che riunisce in sostanza due leggi organiche, una del 1939 e l'altra del 1963, oltre ad alcuni provvedimenti più recenti, non sarebbe stato più opportuno procedere a un nuovo testo normativo, peraltro già previsto nel

1975 quando fu istituito il Ministero per i beni culturali. Tale impresa potrebbe infatti avere senso come base per una rielaborazione delle norme di tutela che tenga conto dell'esperienza acquisita dall'applicazione che se ne viene facendo al fine di recuperare disposizioni precedenti non adeguatamente rifeuse nel TU e di intervenire con nuove disposizioni in un contesto istituzionale che vede la realizzazione dell'ordinamento regionale e un più incisivo ruolo dei Comuni, oltre a una decisa apertura all'intervento privato.

Per i nuovi rapporti che si sarebbero venuti a creare tra pubblico e privato sarebbe risultato fondamentale definire con chiarezza i concetti di conservazione, di gestione, di tutela e di valorizzazione, come si evince dal dibattito sulla legge finanziaria riguardo alla gestione dei servizi dei beni culturali². Si sarebbero inoltre dovuti saldamente collegare al concetto di tutela affidata allo Stato, quelli di formazione professionale, di selezione del personale scientifico e dei criteri metodologici per la salvaguardia fisica e il trattamento dei beni, indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto istituzionale preposto alla loro conservazione e gestione. Temi, questi ultimi, delineati nel d. lg. 31 marzo 1998, n. 112³, e accennati nella legge di riorganizzazione del Ministero, ma di tale importanza da dover costituire il punto centrale della legge di tutela.

Sarebbe stato anche necessario affidarsi a una concezione di bene culturale che tenesse conto dell'elaborazione teorica delle diverse discipline e non risultasse rigidamente ancorata a logiche elencatorie tipiche della legge del 1939 sul patrimonio storico-artistico e già superate dalla legge archivistica del 1963, che, inevitabilmente, lasciano fuori alcuni beni o imbrigliano surrettiziamente in categorie precostituite situazioni complesse e variamente articolabili.

Così il TU richiama in vita l'ambiguità — che si poteva considerare superata dalla legge archivistica del 1963 che, riordinando l'intera materia, abrogava le disposizioni precedenti — di includere nella tipologia delle « cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico o demo-etno-antropologico » (art. 2, comma 1, lettera a) i manoscritti, gli autografi, i carteggi e documenti notevoli, oltre alle carte geografiche e agli spartiti musicali, nonché le fotografie con relativi negativi e matrici che abbiano carattere di rarità e di pregio artistico o storico.

Questi beni, ad eccezione delle fotografie, sono considerati beni librari: manoscritti e autografi, ma, in certa misura, anche le carte geografiche e gli spartiti musicali, sono beni che in origine sono parte integrante di archivi, e, a seconda delle vicende che ne hanno determinato la destinazione, possono essere inclusi in fondi archivistici o afferire ai beni librari o a raccolte e

² L. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 33, *Servizi dei beni culturali*.

³ Il decreto ha per oggetto il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni e agli Enti locali e dedica in particolare il Capo V, artt. 148-155, ai beni e alle attività culturali.

collezioni di diversa natura e richiedere diverse metodologie di intervento. I carteggi e l'obsoleto concetto di «documenti notevoli» sono soltanto beni archivistici e vanno dunque trattati sempre secondo una metodologia archivistica, ovunque siano conservati.

Inspiegabilmente vengono distinte le fotografie rare e di pregio artistico o storico che sono considerate «beni culturali» da fotografie, pellicole cinematografiche, audiovisivi e registrazioni di qualsiasi tipo che, se risalenti a oltre 25 anni diventano «categorie speciali di beni culturali». Anche in questo caso il TU sembra ignorare il dibattito storiografico e l'acquisizione a pieno titolo, al pari delle fonti testuali, di queste fonti ormai non più nuove. Storici e archivisti si confrontano sui problemi di conservazione, descrizione e fruizione di queste fonti, in particolare di quelle che per il processo di formazione sono parte integrante degli archivi di istituzioni e di persone. Nel già ricordato codice deontologico si fa esplicitamente menzione delle fonti orali, che in gran parte si conservano in forma di documento sonoro o audiovisivo, ai fini della tutela dei dati personali. Fotografie, film e audiovisivi che — a seconda della loro origine e finalità — possono far capo agli archivi, alle biblioteche, alla Cineteca nazionale, alla Discoteca di Stato, a varie istituzioni pubbliche e private, tutte comunque esistenti da tempo; essendo considerati «categorie speciali di beni» sono collocati nello stesso articolo in cui si parla di «mezzi di trasporto», i quali però acquistano valore storico dopo 75 anni, e di strumenti di interesse per la scienza e per la tecnica che invece diventano storici dopo 50 anni. Si tratta in realtà di beni culturali non speciali che, prescindendo dal carattere di rarità e di pregio artistico, ovunque siano conservati richiedono di essere trattati secondo criteri metodologici propri della specifica tipologia, ancorché rapportati al contesto cui afferiscono.

Il comma 6 dell'art. 2 del TU dice infine tassativamente che non costituiscono oggetto di tutela in quel Titolo, a norma del comma 1, lettera a), «le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquant'anni». In campo archivistico il limite cronologico che segna il passaggio dall'archivio amministrativo, per il quale sono previste certe forme di tutela, all'archivio storico in cui la tutela prevede specifici obblighi di conservazione, è di 40 anni dall'esaurimento degli affari, termine peraltro oggi troppo lungo che sarebbe opportuno ridurre a 30 anni, anche in analogia a quanto avviene in quasi tutta Europa. Il manoscritto di un autore vivente, datato tra gli ultimi 50 e 40 anni e che abbia interesse storico non dovrebbe dunque essere tutelato? O, più ragionevolmente, l'archivio in cui quel manoscritto è conservato fa rientrare la tutela del singolo pezzo nel concetto di tutela che si applica all'insieme dei documenti? E se il manoscritto è l'unico documento superstite dell'archivio da cui proviene? La legge archivistica inoltre consente e favorisce l'acquisizione all'archivio storico anche di documenti di data più recente del quarantennio, ove sussista il pericolo di dispersione e di danneggiamento. Peraltro le norme incluse nel TU relative al trasferimento all'estero dei beni sono molto chiare nel richiedere l'autorizzazione della Soprintendenza archivi-

stica anche per archivi privati non dichiarati di notevole interesse storico, prescindendo da ogni riferimento alle date, e la tutela sui dati personali è parimenti estesa agli archivi privati non dichiarati senza alcun riferimento alle date.

Includere gli archivi e singoli documenti dello Stato e degli enti pubblici in una elencazione di beni culturali che, riproponendo — come si è già rilevato — un'impostazione culturale superata presente nella legge del 1939 sui beni storico-artistici, introduce il rischio di una interpretazione non unitaria del concetto di archivio, rischio che non esisteva nella legge archivistica del 1963 ove opportunamente si trattava la materia senza distinzione, se non organizzativa e funzionale, tra archivi correnti e di deposito e archivi storici. È un principio acquisito dalla teoria archivistica che per garantire l'esistenza e la salvaguardia degli archivi storici, la tutela deve investire gli archivi in formazione sia per quanto attiene ai criteri di organizzazione e gestione sia per quanto attiene alle valutazioni per lo scarto o la conservazione permanente. Questione tanto più rilevante nella fase di transizione dagli archivi cartacei a quelli elettronici. Proprio per l'unitarietà del concetto di archivio, che trovava supporto nella normativa del 1963, ogni tentativo di applicare agli archivi una definizione di bene culturale risulta inadeguata, specie se si fa derivare la funzione di tutela dall'identificazione del bene.

Per questa ragione si era chiesto in Consiglio nazionale di dedicare una trattazione in articoli distinti per gli archivi dello Stato e degli enti pubblici che ne riproponesse la specificità, mentre si riconoscevano sostanziali punti di convergenza per gli archivi privati con gli altri beni che richiedono una dichiarazione di interesse storico o comunque un vincolo che ne definisca l'interesse pubblico.

La Sezione II del Capo I parla di « individuazione » dei beni culturali. Di qui inizia, dunque, per gli archivi una serie di ambiguità che poi si riscontrano nell'intero testo e che invano si è cercato di eliminare o di ridurre nelle lunghe e frustranti discussioni verificatesi nel Consiglio nazionale. Ambiguità che rendono ora molto difficile l'illustrazione e l'insegnamento della legislazione archivistica.

Il TU, partendo dalla articolazione in categorie dei beni da tutelare e non dalle funzioni di tutela con l'indicazione degli organi dello Stato preposti alle diverse forme di tutela, non riporta l'art. 1 della legge archivistica del 1963 che, senza possibilità di equivoco, così individua i compiti dell'Amministrazione archivistica: « conservazione » degli archivi e dei singoli documenti degli Stati preunitari e dello Stato italiano e di quelli comunque posseduti in proprietà o in deposito dallo Stato; « vigilanza » sugli archivi degli enti pubblici e su quelli di notevole interesse storico di cui siano proprietari, detentori o possessori, a qualsiasi titolo, i privati. Saltando l'art. 2 che istituiva la Direzione generale degli archivi nell'ambito del Ministero dell'interno, i successivi artt. 3 e 4 indicano nell'Archivio centrale dello Stato e negli Archivi di Stato gli organi preposti alla conservazione e nelle Soprintendenze archivisti-

che gli organi preposti alla vigilanza; gli artt. 25 e 27 stabiliscono i compiti di sorveglianza dell'Amministrazione archivistica sugli archivi amministrativi e l'art. 22 estende a questi ultimi, sia dello Stato che degli enti pubblici, le disposizioni sulla consultabilità, previste per gli archivi storici, salvo il caso di regolamenti particolari.

Per quanto attiene agli archivi, gli articoli del TU che riguardano l'«individuazione dei beni» si riferiscono ai beni privati, alla dichiarazione di notevole interesse storico e al procedimento della dichiarazione, dal quale risulta che l'organo competente non è la Soprintendenza archivistica ma il Ministero. Solo dopo un lungo confronto in Consiglio nazionale si è riusciti a restituire tale competenza alle Soprintendenze archivistiche, ma ciò risulta dall'art. 14, comma 5 del citato regolamento di organizzazione del Ministero (d.p.r. 29 dicembre 2000, n. 441).

Manca invece ogni riferimento al fatto che per l'Amministrazione archivistica le due fondamentali tipologie di beni da tutelare, ovvero i documenti degli Stati preunitari e dello Stato italiano e i documenti degli enti pubblici, non sono beni da individuare, ma beni che per legge debbono essere conservati e tutelati, in quanto parte essenziale e infungibile del patrimonio culturale e, più specificamente, in quanto beni demaniali o inalienabili. Lo si deduce solo indirettamente, ad esempio, dal comma 4 dell'art. 2, o dal comma 4 dell'art. 22. L'art. 2 correttamente definisce come beni archivistici gli archivi e i singoli documenti dello Stato e degli enti pubblici, senza alcun riferimento a date o all'interesse storico. L'art. 22, al comma 4, esclude per gli archivi correnti degli enti pubblici e degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato gli obblighi previsti per la collocazione o rimozione dei beni culturali. Sussiste tuttavia una certa ambiguità che si sarebbe potuta evitare se, come è stato fatto nel Titolo II dedicato ai beni paesaggistici e ambientali in cui si distinguono correttamente i beni ambientali in «Beni soggetti a tutela» (art. 139) e «Beni tutelati per legge» (art. 146), si fosse proceduto ad analoga partizione anche per gli archivi. Le proposte in tal senso emerse in seno al Consiglio nazionale sono state invece ignorate senza fornire alcuna spiegazione. La funzione prioritaria di conservazione dei documenti preunitari presso gli Archivi di Stato non è resa evidente neanche al Capo II dedicato alla «conservazione». Tutto ciò deve dedursi, oltre che dai superstiti artt. 1 e 3 della legge archivistica, anche dall'art. 15 del citato regolamento di organizzazione del Ministero. È vero che gli artt. 1, 3 e 4 della legge archivistica non risultano abrogati, ma, essendo stati abrogati gli artt. 18, 21-25, 27-28, 30, 32-43 e 45, rimangono brandelli di un testo, originariamente organico e chiaro, da combinare con la normativa sull'organizzazione e con il TU in cui questi articoli abrogati non sono rifusi integralmente, ma disaggregati spesso a livello di comma e variamente riaggregati con commi di articoli provenienti da altre leggi, dando luogo a un testo normativo difficilissimo da consultare e pieno di incongruenze.

Nel TU risultano concentrati in un unico articolo, il 30, le funzioni di sorveglianza e l'obbligo di versamento all'Archivio centrale dello Stato e agli Archivi di Stato, dopo un quarantennio dall'esaurimento degli affari, dei documenti degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato, centrali e periferici. Si usa l'espressione «vigilanza», che la legge del 1963 utilizzava per la tutela degli archivi degli enti pubblici e di quelli privati, e non «sorveglianza», riservata dalla stessa legge agli archivi correnti e di deposito degli organi centrali e periferici dello Stato e che implicava compiti ben più incisivi di quelli affidati alle Soprintendenze archivistiche in relazione agli archivi correnti e di deposito di enti pubblici e di soggetti privati. Al comma 5 si dice che delle commissioni fanno parte rappresentanti del Ministero e non, come recitava correttamente l'art. 25 della legge archivistica, il soprintendente all'Archivio centrale dello Stato e i direttori degli Archivi di Stato o loro delegati. È servito un nuovo regolamento sulle commissioni di sorveglianza per recuperare questa funzione (d.p.r. 8 gennaio 2001, n. 37).

L'art. 40 sugli «obblighi di conservazione» recita: «gli enti pubblici hanno l'obbligo di ordinare i propri archivi e di inventariare i propri archivi storici». Cade così il punto fondamentale dell'art. 30 della legge archivistica, quello cioè dell'obbligo di provvedere alla conservazione e di istituire a tal fine la separata sezione di archivio per i documenti anteriori agli ultimi 40 anni. Compito questo che ha implicazioni più complesse e impegnative dell'ordinamento e dell'inventariazione. Stesso obbligo di ordinamento e di inventariazione è esteso ai proprietari, possessori o detentori di archivi privati dichiarati di notevole interesse storico. Il TU in sostanza sembra non cogliere la duplice accezione del termine archivio che, come insieme di documenti, richiede ordinamento e inventariazione, ma, come sede istituzionale in cui si conservano documenti, richiede una struttura organizzativa, personale e mezzi per rendere fruibili le carte. Tutto ciò era incluso nel concetto di «separata sezione di archivio».

Si tratta dunque di interventi che introducono modifiche sostanziali, giustificate solo se vanno a migliorare la disciplina.

In realtà il TU, estendendo indirettamente agli archivi disposizioni previste per altri beni e includendo ad esempio disposizioni sulle procedure, sulla circolazione e esportazione dei beni, sulle sanzioni apposta dei vantaggi per la tutela degli archivi privati, mentre costituisce un grave passo indietro per le fonti statali e non risolve i più complessi problemi relativi alla tutela degli archivi degli enti pubblici. Nulla prevede inoltre, e non poteva essere diversamente, sulla fase di transizione nella tutela degli archivi di uffici dello Stato trasformati in aziende o degli enti pubblici privatizzati. Settori questi che richiederebbero, al pari degli archivi delle Regioni, forme di tutela affidate a commissioni miste simili a quelle di sorveglianza che operano negli uffici statali.

Un ulteriore punto critico del TU è rappresentato dagli artt. 107-110 dedicati all'accesso. Il d.lg. 30 luglio 1999, n. 281, sulla tutela dei dati personali

modifica gli artt. 21 e 22 della legge archivistica del 1963, sopprimendo alcune parole e introducendo nuovi commi. Il TU, emanato il 29 ottobre del 1999, quindi dopo questo decreto legislativo, ha proceduto a una rielaborazione degli artt. 21 e 22, di cui ha disposto l'abrogazione, senza tenere conto del fatto che quei due articoli erano stati modificati dal citato decreto 281. In effetti il TU poteva includere solo norme esistenti alla data della legge di delega, 8 ottobre 1997 (n. 352), o entrate in vigore entro sei mesi successivi poi portati a 12, e ulteriormente estesi di altri 6 mesi limitatamente agli artt. 2 e 3. Ma, essendo noto che era in corso di elaborazione la normativa sui dati personali, sarebbe stato più prudente non abrogare gli artt. 21-22 della legge archivistica. Ne consegue ora una seria difficoltà per leggere correttamente le norme sui dati personali ed è dunque necessario intervenire per sanare questa incongruenza.

Si è prima accennato all'art. 30 del TU che altera nella sostanza l'art. 25 della legge archivistica sulla sorveglianza e non tiene conto dell'art. 27. Nel quadro della semplificazione dei procedimenti amministrativi prevista dalla l. 8 marzo 1999, n. 50, è stato emanato un regolamento, d.p.r. 8 gennaio 2001, n. 37, che recupera le funzioni specifiche e introduce una procedura semplificata, trasferendo all'Archivio centrale dello Stato e agli Archivi di Stato il compito di dare il nulla osta per lo scarto, nel caso in cui sia stato elaborato il piano di conservazione previsto dall'art. 19 del regolamento sul protocollo elettronico approvato con d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 428, e ora rifiuto nel TU sul documento amministrativo. Per un evidente errore materiale, che non si è riusciti a correggere in tempo utile, risulta incomprensibile e al tempo stesso di ambigua interpretazione il comma 3 dell'art. 4 relativo al rinnovo delle commissioni. Tale articolo riproduce esattamente il testo dell'art. 4, comma 3 del precedente regolamento sulle commissioni di sorveglianza, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 344, ma un curioso scambio di parole ha dato luogo a una formulazione che può far sorgere dubbi sull'esercizio delle competenze delle commissioni, piuttosto che sulla procedura di nomina⁴.

4. *Documentazione amministrativa e archivi elettronici.* — Un discorso diverso richiede il TU sul documento amministrativo, approvato con d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445. In questo caso l'esigenza di riunire vari provvedimenti emanati nell'ultimo decennio in materia sia di riordinamento dell'amministrazione e semplificazione burocratica che di documenti elettronici e firma

⁴ Mentre infatti il testo dell'art. 4 (*Proroga e rinnovo*), comma 3 del d.p.r. 344/1994 recita: «Se la commissione non è rinnovata entro il periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita all'amministrazione da cui dipende l'ufficio stesso che nomina la commissione entro il termine massimo di novanta giorni dalla data di scadenza», il d.p.r. 37/2001, art. 4, comma 3 dispone che: «Se la commissione non è rinnovata entro il periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita, entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza, all'amministrazione da cui dipende l'ufficio che nomina la commissione».

digitale era fortemente sentita. Il TU costituisce un utile sforzo di razionalizzazione e risistemazione organica della materia — come si evince dal sommario — e viene ad includere anche la legge fondamentale 4 gennaio 1968, n. 15, sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione della firma.

È stata opportunamente adottata la definizione di documento amministrativo fornita dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, più chiara e corretta rispetto a definizioni reperibili in provvedimenti successivi, mentre per il documento elettronico si assume la definizione del d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513, che fa riferimento ad «atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti». Tenendo conto che all'art. 53 del TU è riportato quanto risultava dal regolamento del protocollo informatico, d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 428, e cioè l'esclusione dalla registrazione di protocollo degli atti preparatori interni, non risulta adeguata la disciplina dei documenti elettronici nella complessità dell'iter procedurale che richiede la combinata registrazione del numero di protocollo e dell'indice di classificazione. È dunque particolarmente importante la definizione di documento elettronico contenuto nella delibera AIPA 23 novembre 2000, n. 51, in base alla quale si intende per documento elettronico «la rappresentazione informatica di atti, fatti e dati formati dalle amministrazioni pubbliche o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività istituzionale e amministrativa». La stessa delibera mantiene invece la curiosa definizione di archivio elettronico inteso come «insieme organizzato e gestito in modo unitario per aree omogenee, costituito da uno o più supporti di memorizzazione, univocamente identificati, contenenti i documenti registrati», mentre sarebbe stato opportuno capovolgere i termini indicando l'archivio come l'insieme dei documenti registrati su supporti di memorizzazione univocamente identificati e organizzati e gestiti in modo unitario per aree omogenee. Nella delibera AIPA 13 dicembre 2001, n. 42, si trovano definizioni di documento, documento analogico, documento analogico originale, documento digitale, documento informatico che, in un tentativo di maggiore precisione, introducono invece elementi di nuove ambiguità concettuali determinate da una permanente interferenza tra gli aspetti tecnologici, giuridico-formali e teorici.

Problemi ulteriori emergono dalla lettura puntuale del testo. Va rilevato tuttavia con soddisfazione che sono incluse nel TU, alla Sezione V del Capo IV, disposizioni sugli archivi per il trasferimento dei documenti all'archivio di deposito, per la conservazione, per il versamento agli archivi storici, ove si fa riferimento sia agli Archivi di Stato, per la documentazione statale, che alle separate sezioni d'archivio, per la documentazione degli enti pubblici, scomparse invece nel TU sulla tutela dei beni culturali.

Il TU sul documento amministrativo tocca dunque temi cruciali per la diplomazia del documento elettronico, a partire dalle definizioni concettuali, che non trovano soluzioni soddisfacenti, ma contribuiscono, nell'ordinata sequenza delle disposizioni, a far emergere in maniera più circoscritta i nodi

problematici che riguardano essenzialmente il valore di prova in giudizio, l'appartenenza certa di un documento all'archivio di un determinato ente e l'inalterabilità del documento ai fini della conservazione permanente.

Va riconosciuto comunque all'AIPA uno sforzo progressivo di chiarezza espositiva e di compenetrazione tra gli aspetti informatici e quelli più specificamente diplomatistici e archivistici dei documenti per la cui validità si pongono come requisiti essenziali l'identificabilità del soggetto produttore, la firma digitale, l'idoneità ad essere registrati sul protocollo informatico (art. 3 della delibera AIPA n. 51 del 2000), la non alterabilità del documento durante le fasi di accesso e conservazione e l'immutabilità nel tempo del contenuto e della sua struttura (art. 4 della stessa delibera). Stupisce quindi trovare nella citata delibera, all'art. 7 dedicato a un tema fondamentale come la conservazione dei documenti informatici un testo di sette righe il cui contenuto si ricava solo indirettamente da quattro diversi provvedimenti, i quali, per di più, sono in parte rifusi nel TU e quindi reperibili con richiami ad articoli che hanno ora una diversa numerazione.

Le perplessità maggiori riguardano, nell'ambito dell'intera normativa, le definizioni concettuali, il valore giuridico conferito essenzialmente dalla firma digitale, peraltro con requisiti differenziati, la cui durata è limitata nel tempo, e tutte le difficoltà di natura tecnica, non ancora risolte né in Italia né in altri paesi, per garantire la permanenza nel tempo dei requisiti indicati agli artt. 3 e 4.

Il d.p.r. 31 ottobre 2000 fissa gli obiettivi di adeguamento organizzativo e funzionale delle pubbliche amministrazioni e stabilisce i compiti del responsabile del Servizio per la tenuta del protocollo informatico e per la gestione dei flussi documentali, questione complessa di cui si parla nel TU, anche se presenta vari problemi tuttora aperti.

Con la disciplina determinata dall'introduzione dei documenti elettronici viene finalmente riconosciuto il ruolo chiave della gestione del protocollo e dell'archivio per il corretto funzionamento dell'amministrazione.

PAOLA CARUCCI
Sovrintendente
all'Archivio centrale dello Stato

IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI

L'art. 1 della l. 8 ottobre 1997, n. 352, ha delegato il governo della Repubblica ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della legge, un decreto legislativo recante il Testo unico di tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) nel Testo unico dovevano essere inserite le disposizioni legislative vigenti alla data di entrata in vigore della legge, nonché quelle che sarebbero entrate in vigore nei sei mesi successivi (termine prorogato da successive disposizioni di legge)¹

b) alle disposizioni dovevano essere apportate esclusivamente le modificazioni necessarie per il loro coordinamento formale e sostanziale, nonché per assicurare il riordino e la semplificazione dei procedimenti.

L'elaborazione del Testo unico è intervenuta, tuttavia, in un momento di dibattito e di innovazioni normative, che hanno riguardato l'assetto istituzionale della tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali sia sotto il profilo della ripartizione delle competenze tra Stato, Regioni ed Enti locali che sotto il profilo della riorganizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali. Si rammenta che alcuni mesi dopo la pubblicazione della legge di delega 352/1997, veniva emanato il d.lg. 31 marzo 1998, n. 112, recante il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59, seguito a breve distanza temporale dal d.lg. 20 ottobre 1998, n. 368, che ha istituito il

¹ I termini di cui al comma 1, al comma 2, lett. a) e al comma 3 della l. 352/1997 sono stati prorogati di sei mesi dall'art. 12, comma 6-bis, l. 15 maggio 1997, n. 127, nel testo integrato dall'art. 2, l. 16 giugno 1998, n. 191. Un'ulteriore proroga di sei mesi è stata disposta dall'art. 1, l. 5 maggio 1999, n. 122, per i soli commi 2 e 3. Per effetto delle citate norme è stato possibile inserire nel Testo unico soltanto le disposizioni di legge entrate in vigore entro il 31 ottobre 1998. In conseguenza non sono state recepite nel Testo le disposizioni del d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 428 «Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche» e della l. 8 marzo 1999, n. 50, recante disposizioni su delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi, se non nei limiti che saranno indicati *infra*, né la disciplina recata dal d.lg. 281 del 30 luglio 1999, di attuazione della l. 31 dicembre 1996, n. 676, che ha delegato il Governo ad emanare nuove norme per armonizzare la disciplina del trattamento dei dati a fini storici, di ricerca e di statistica con i principi introdotti dalla l. 31 dicembre 1996, n. 675, in materia di protezione dei dati personali. Nell'aggiornamento del Testo unico, che dovrà essere emanato entro i tre anni dalla sua entrata in vigore, si dovrà tener conto delle predette disposizioni, che costituiscono, rispetto al Testo unico, *ius superveniens*.

Ministero per i beni e le attività culturali, attribuendogli nuove funzioni e disciplinandone diversamente l'articolazione interna.

La commissione incaricata dal ministro di elaborare il nuovo testo normativo si è trovata dunque ad operare in una situazione in continuo divenire, e in una materia per molti aspetti ipotecata da riflessioni che si tenevano in altri ambiti. Un esito della complessità degli incastri normativi tra esercizio dei poteri di delega per la formazione del Testo unico ed esercizio dei poteri di delega discendenti dalla legge 59/1997 per la determinazione del nuovo assetto di competenze e la riorganizzazione del Ministero ha determinato l'impossibilità di tener conto, nella formazione del Testo, delle disposizioni sulla nuova struttura del Ministero, per i limiti temporali stabiliti dalla legge 352/1997 e dalle disposizioni normative che ne hanno prorogato i termini; limite questo più volte e diffusamente commentato, che ha determinato, in linea di massima, uno scollamento tra la definizione dei compiti della tutela e l'indicazione dell'autorità preposta a svolgerli.

D'altra parte, l'indirizzo di onnicomprensività contenuto nella legge di delega imponeva un'appropriata delimitazione della nozione di « materia » alla cui stregua selezionare le disposizioni da introdurre nel nuovo corpo normativo, per assicurargli quei requisiti di organicità e di sistematicità che sono le ragioni stesse che presiedono alla formazione di un Testo unico. L'esigenza si poneva in modo particolare in questo caso, se si considera che il riferimento ai beni culturali e ambientali è largamente diffuso nei testi legislativi, a causa della grande rilevanza che nel nostro paese assumono i problemi attinenti alla gestione di un patrimonio culturale e ambientale di grande estensione ed importanza.

Si è perciò considerato che per qualificare una disposizione legislativa come attinente alla materia dei beni culturali o dei beni ambientali deve riscontrarsi nel dato normativo un carattere di « realtà » nel senso più ampio del termine: il bene nella sua materialità deve costituire l'elemento centrale della fattispecie regolata dalla norma; ed il suo valore culturale o ambientale deve improntare la *ratio* del contenuto dispositivo².

Anche alla luce di questo criterio sono state dunque escluse dall'area investita dal nuovo testo le normative riguardanti l'organizzazione del Ministero e le attività di natura essenzialmente amministrativa, finanziaria e contabile. Si è fatta eccezione per le disposizioni che disciplinano le attività di valorizzazione, nell'assunto che tali attività, in quanto si esercitano sul bene, sono sostenute dalle stesse valutazioni che indirizzano l'azione di tutela.

Sotto il profilo della costruzione del tessuto normativo, nella stesura del nuovo Testo si è scelto di escludere dalla sua *vis* attrattiva quelle disposizioni che, pur soddisfacendo al criterio sopra enunciato, appartengono a sistemi « compatti » dai quali non possono essere enucleate senza menomare il sistema

² Cfr. *Relazione al Testo unico*, nella prima stesura inviata alla Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'approvazione.

di origine e senza rompere nessi inscindibili con la disciplina in cui sono organicamente inserite. Ci si riferisce in particolare alle norme codicistiche, alle norme fiscali ed alle norme urbanistiche. Si è preferito procedere, per queste disposizioni, con la tecnica della formulazione di norme di coordinamento. Ne è un esempio l'art. 54, che disciplina lo *status* giuridico dei beni del demanio storico, artistico e archivistico, rinviando all'art. 822 del codice civile.

Sono state infine escluse dal Testo unico le convenzioni internazionali in materia di beni culturali o ambientali, per la sostanziale disomogeneità delle norme in esse contenute con le disposizioni di diritto interno (ciò non vale ovviamente, per le norme comunitarie che si compenetrano con le discipline nazionali); le leggi recanti interventi a carattere contingente e temporaneo e le leggi speciali, che disciplinano particolari situazioni³.

Si è poi affrontato il tema del referente essenziale del Testo unico, cioè la nozione di bene culturale e di bene ambientale.

In una prima stesura del testo, valutata l'impossibilità di far capo ad una definizione di principio del tipo « testimonianza materiale avente valore di civiltà », che avrebbe comportato il rischio di ampliare l'area della tutela al di là dei dati normativi vigenti, si accolse una definizione di bene culturale che assume come suo nucleo centrale le « cose » regolate dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, senza però rinunciare ad includere nella nozione altre categorie di cose già disciplinate dalla normativa con finalità riconducibili alle aree della tutela e della valorizzazione (artt. 2 e 3, d.lg. 490/1999). Successivamente, su richiesta anche delle commissioni parlamentari, furono introdotte, con l'art. 4, le « nuove categorie di beni culturali », « individuati dalla legge (...) in quanto testimonianza avente valore di civiltà »⁴.

Gli artt. 2 e 3 pongono « le basi di riferimento per eseguire la direttiva della legge di delega di riunire in un unico corpo il materiale normativo riguardante i beni culturali »⁵.

La definizione recata dalle due disposizioni è infatti la premessa indispensabile per l'applicazione di una disciplina unitaria, compatibilmente con la natura del bene, a tutte le « cose » che vi sono comprese: cioè per il coordinamento sostanziale e formale delle norme.

In particolare nell'art. 2 gli archivi figurano con laendiadi « beni archivistici », mutuata dalla disciplina organizzativa del Ministero e precisamente dal d.p.r. 3 dicembre 1975, n. 805, che sancì il passaggio delle competenze sugli

³ Così la *Relazione al Testo unico*, citata. Sull'argomento cfr., in particolare, P. G. FERRI, *Il Testo unico dei beni culturali e ambientali*, in *La nuova tutela dei beni culturali e ambientali*, a cura di P. G. FERRI e M. PACINI, Roma, Il Sole 24 ore, 2001, pp. 3 e seguenti.

⁴ Sul dibattito che ha accompagnato l'elaborazione delle definizioni normative di bene culturale si rinvia al contributo di G. SEVERINI, *Il concetto di « bene culturale » nel Testo unico*, in *La nuova tutela...* cit., pp. 25 e seguenti.

⁵ P.G. FERRI, *Il Testo unico...* cit., p. 10.

archivi dal Ministero dell'interno al neonato Ministero per i beni culturali ed ambientali⁶.

Sono compresi nel concetto di «beni archivistici», come recita il successivo comma 4:

- a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato;
- b) gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici;
- c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse storico.

Si è sostanzialmente rispettata l'ampiezza dell'ambito di incidenza delle disposizioni del d.p.r. 1409/1963, nel momento in cui si è adottato un concetto ampio di archivio per quanto attiene a quelli dello Stato e degli enti pubblici, che sono tutelati fin dal loro nascere⁷; così come, per gli archivi privati, si è

⁶ La scelta di includere nel Testo unico la disciplina degli archivi è criticata da A. MANSI, *Il nuovo testo unico per i beni culturali e ambientali*, Padova, CEDAM, 2000, pp. 5-6. L'operazione è, a parere del Mansi «ardita e comunque non riuscita». Le argomentazioni addotte sembrano deboli, rispetto a quelle riportate dal Ferri nella premessa citata. Ferri infatti ricorda che la determinazione di unificare la disciplina dei beni archivistici con gli altri beni culturali è basata su scelte operate dal legislatore non solo con i provvedimenti di tipo ordinamentale citati dal Mansi, ma anche con norme di tutela, come quelle relative alla circolazione in ambito UE e all'exportazione verso paesi terzi, secondo indirizzi che scaturiscono anche dalla definizione di «patrimonio nazionale» recato Trattato della Comunità europea, «la cui portata semantica — dice Ferri — supera le categorizzazioni interne al campo dei beni culturali» (p. 11).

⁷ G. PITRUZZELLA [commento a] *Articolo 2: Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico, archeologico, archivistico, librario*, in *La nuova disciplina dei beni culturali e ambientali*, a cura di M. CAMELLI, Bologna, Il Mulino, 2000, p. 35, sostiene, al contrario, che il Testo unico «ha lasciato fuori dalla sua disciplina i documenti delle pubbliche amministrazioni ancora legati all'esercizio delle funzioni amministrative e gli archivi correnti», nel presupposto che le definizioni recate dall'art. 2 andrebbero lette alla luce degli indirizzi formulati dalla Commissione Franceschini, che individua «il momento costitutivo del bene culturale archivistico nella valutazione implicata dallo scarto»: indirizzi che sarebbero stati fatti propri dal legislatore delegato. Aggiunge poi che il criterio utilizzato ha un preciso fondamento nella legislazione vigente, «secondo cui mentre la consultabilità del bene archivistico ricade sotto le disposizioni del d.p.r. 1409/1963, l'accesso ai documenti correnti è sottoposto al regime di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241». Sul primo punto si rinvia alle considerazioni svolte da M. G. PASTURA, in *La nuova tutela...* cit., pp. 170-173. Si osserva d'altronde che la tesi del Pitruzzella confligge con un dato normativo che reca sostegno alla posizione contraria: infatti, quando il legislatore delegato ha voluto escludere l'applicazione delle disposizioni contenute nel Testo unico agli archivi correnti, lo ha fatto in maniera esplicita, ad esempio nell'art. 22, comma 4. D'altronde, anche la seconda argomentazione addotta dall'autore a sostegno della tesi in discussione, quella cioè dell'applicabilità agli archivi correnti, in via esclusiva, delle disposizioni della legge 241/1990, confligge con il dato normativo recato dall'art. 108, comma 2 del d. lg. 490/1999, a norma del quale «salvo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, è disciplinata con regolamento la consultazione a scopi storici degli archivi correnti e di deposito delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici». La norma, che recepisce d'altronde la disposizione già contenuta nell'art. 22, comma 2 del d.p.r. 1409/1963, risolve l'apparente conflitto tra detta disposizione e quelle della l. 7 agosto 1990, n. 241. L'affermazione sopra criticata è ripetuta, in termini lievemente diversi, da G. MANFREDI, in *La nuova disciplina...* cit., p. 346, a proposito dell'art. 107 del Testo unico. Sorprende l'affermazione: «Non è dunque casuale che nel T.U. in commento non sia stata riprodotta la previsione

definito il limite di rilevanza, ai fini della applicazione della normativa di tutela, nel notevole interesse storico delle carte.

Strutturalmente, il Testo si compone di due titoli. Il primo è dedicato ai «beni culturali», concetto sotto il quale sono stati assunti i beni che fanno parte del patrimonio storico, artistico, archeologico, demo-etno-antropologico, archivistico e librario, secondo la definizione dell'art. 148 del d. lg. 31 marzo 1998, n. 112; il secondo è dedicato al paesaggio.

Soprattutto nel primo settore, considerata anche la molteplicità degli interventi normativi che si sono succeduti dal 1939 ad oggi, e la particolare attenzione che dedica alla materia il d. lg. 112/1998, è stato possibile fare un uso incisivo dei poteri innovativi accordati dalla delega — pur nel rispetto della intangibilità dei precetti sostanziali che definiscono poteri pubblici e obblighi dei soggetti interessati — e dar vita ad alcune importanti novità, che hanno incontrato l'apprezzamento delle Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato.

Le novità di maggior rilievo, in coerenza con il mandato ricevuto dal Parlamento, riguardano il procedimento, che è stato modellato sulle disposizioni della l. 7 agosto 1990, n. 241, con soluzioni che coniugano l'esigenza della partecipazione e del contraddittorio con quelle della efficienza della funzione di tutela.

In attuazione dei principi del d. lg. 112/1998, e anche sulla scorta di un contributo di proposte e di idee della Conferenza Stato Regioni ed Enti locali, si è dato spazio alla partecipazione delle Regioni e degli Enti locali ad attività che afferiscono alla tutela e conservazione dei beni, secondo il principio di cooperazione che informa di sé la più recente normativa in materia di rapporti tra Stato ed Enti locali.

Per quanto riguarda gli archivi, il Testo unico registra alcune sostanziali innovazioni rispetto alla previgente disciplina, determinate dalla stessa compilazione normativa.

In conseguenza delle scelte che hanno presieduto alla formulazione del nuovo Testo, delle quali si è detto sopra, la legislazione in materia di archivi è confluita solo in parte nel Testo unico. Vi sono confluite, cioè, le disposizioni dei titoli II (*Documenti dello Stato e degli enti pubblici*), III (*Conservazione degli archivi e dei documenti*) e IV (*Vigilanza*) del d.p.r. 1409/1963, con le modifiche ed integrazioni apportate dalla legislazione successiva, in particolare dal d.p.r. 854/1975⁸.

dell'articolo 22 del d.p.r. 1409/1963, che estendeva le disposizioni dell'accesso agli archivi storici anche agli archivi correnti e di deposito: ai documenti conservati negli archivi amministrativi è ora integralmente applicabile la disciplina dell'accesso posta dalla l. 241/1990» (p. 347). I medesimi concetti sono naturalmente replicati dallo stesso autore, a commento dell'articolo 108 (pp. 348-349). C'è da chiedersi se la svista clamorosa sia stata determinata da un lavoro di analisi condotto su una bozza provvisoria del Testo, forse per ragioni legate ad esigenze editoriali.

⁸ Anche questo esito viene criticato da A. MANSI, *Il nuovo testo unico...* cit. Possiamo dire che le disposizioni del d.p.r. 1409/1963 non recepite nel Testo unico relative alla organizzazione

Si è necessariamente fatto, rispetto a queste disposizioni, un uso incisivo dei poteri innovativi accordati dalla delega. Esse sono state infatti inserite nel nuovo provvedimento, scritto seguendo il tracciato della legge 1089 del 1939, con un'operazione che spesso ha sacrificato il testo originario, senza tuttavia tradirne il contenuto dispositivo, d'altronde non lontano dalle disposizioni della legge fondamentale di tutela dei beni artistici e storici⁹.

Alcuni interessanti esiti della nuova disciplina del Testo unico sono il frutto di questa scelta compilativa.

In forza dell'estensione agli archivi degli istituti della legge 1089/1939, vengono rese certe le modalità attraverso le quali l'autorità preposta alla tutela esercita le proprie funzioni, al di là del generico riferimento al potere di vigilanza (o di sorveglianza, per gli archivi delle amministrazioni dello Stato) sull'osservanza degli obblighi di conservazione previsto dal d.p.r. 1409/1963, che ha creato incertezze interpretative e difficoltà pratiche di non poco momento¹⁰.

Il risultato di quest'operazione è stata, cioè, una omogeneizzazione della normativa di tutela, che ha messo a disposizione delle funzioni di « vigilanza » sugli archivi gli strumenti predisposti per la tutela di tutti gli altri beni culturali, con un potenziamento complessivo della funzione stessa, che qui sembra il caso di sottolineare. Si individuano i poteri autorizzativi o inibitori attribuiti al soprintendente per la conservazione e valorizzazione degli archivi vigilati (dove per conservazione si intende quella fisica dei materiali documentari, assicurata anche mediante il restauro e l'ordinamento delle carte, condizione indispensabile per la leggibilità dell'archivio, o meglio, per dirla con il Testo unico, « per assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori cultu-

dell'Amministrazione degli archivi, già in larga parte modificate dal d.lg. 805/1975, sono state di fatto sostituite dalle disposizioni del d.lg. 368/1998 di riforma del Ministero per i beni e le attività culturali e dal relativo regolamento di attuazione (d.lg. 441/2000), che hanno ridisegnato la struttura della Direzione generale e degli organi consultivi. Le altre disposizioni non recepite sono relative al personale: materia questa che è stata anch'essa in larga misura superata da numerose disposizioni successive, che qui sarebbe troppo lungo elencare (rimangono infatti in vigore unicamente gli artt. 44 (ispettori archivistici onorari) e 55 (volontariato). Resta altresì in vigore l'art. 31, relativo alla qualificazione tecnica del personale preposto agli archivi storici di alcuni enti pubblici, che non è entrato nel Testo Unico, in ragione dei criteri adottati per la sua compilazione.

⁹ Osserva FERRI, *Il testo unico...* cit., pp. 10-11, che « il d.p.r. n. 1409 del 1963 è per molti versi una riscrittura, ad un livello di qualità inferiore, di norme della legge n. 1089 ». Questa circostanza va d'altronde coniugata, aggiunge l'autore, con « approcci di unificazione normativa » quali la disciplina dell'esportazione, che fu unificata per tutti i beni culturali, inclusi gli archivi, dal d.l. 288 /1972, convertito in legge 487/1972, mediante una riformulazione dell'art. 35 della l. 1089/1939. « Il testo unico — conclude Ferri — ha ora portato ad una conclusione organica e razionale questo processo di unificazione, solo episodicamente accennato dal legislatore con riguardo ad un solo aspetto, anche se molto importante, della disciplina della tutela ».

¹⁰ Per una disamina puntuale delle novità introdotte dal Testo unico, con riferimento alla disciplina degli archivi, rinvio a M. G. PASTURA, *Gli archivi*, in *La nuova tutela...* cit., pp. 169-197.

rali », art. 34). Si ampliano anche gli strumenti per l'esercizio della funzione di tutela: per fare un esempio, viene introdotta la possibilità di interventi, da porre in tutto o in parte a carico del bilancio dello Stato, nei confronti di archivi di enti pubblici che versino in situazione di grave rischio: e non è il caso di sottolineare quanto questo strumento sia importante per tutelare un complesso di documenti fondanti i diritti dei cittadini, prima ancora che fonte per la ricerca storica. I procedimenti vengono precisati per gli archivi come per gli altri beni culturali, con vantaggio per la chiarezza dei rapporti tra cittadino e pubblica autorità. Con il recepimento delle disposizioni del d. lg. 31 marzo 1998, n. 112, che attribuisce a Regioni, Province e Comuni compiti di conservazione e valorizzazione dei beni culturali, viene elevata a principio normativo generale, anche per gli archivi, la collaborazione con gli enti territoriali: collaborazione che l'Amministrazione archivistica statale ha largamente sperimentato nella prassi, con effetti positivi¹¹.

Anche le funzioni di « sorveglianza » sugli archivi dello Stato (così definite nella previgente normativa, di « vigilanza » nella nuova (art. 30), per omogeneità con la dizione utilizzata per gli altri settori dei beni culturali), che spettano alle commissioni istituite presso gli uffici giudiziari ed amministrativi dello Stato, sono state precisate. C'è, a questo proposito da sottolineare che la l. 8 marzo 1999, n. 50, recante disposizioni su delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi, indica, tra i procedimenti da delegificare, quelli relativi allo scarto dei documenti degli uffici dello Stato¹². Pur essendo la legge fuori dei limiti della delega, si è tenuto conto della indicazione che ne scaturiva, d'altronde assai vicina a quella del Consiglio di Stato, secondo la quale dovevano essere stralciate dal Testo e affidate allo strumento regolamentare le disposizioni di dettaglio. L'art. 30 del Testo unico ribadisce la funzione, e precisa il contenuto di essa, interpretando la disposizione recata dall'art. 25 del d.p.r. 1409/1963 alla luce dei principi fissati dal d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 428 « Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche », anch'esso entrato in vigore fuori dei limiti della legge di delega. Coerentemente con le disposizioni della l. 50/1999, la quale, trattando di procedimenti, non ha un effetto abrogativo sul comma 5 dell'art. 30 del Testo unico, è stato successivamente emanato il d.p.r. 8 gennaio 2001, n. 37, recante il regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato, che ha riorganizzato la materia.

¹¹ Si rinvia alla pubblicazione degli atti della *Conferenza nazionale degli archivi*. Roma, *Archivio centrale dello Stato*, 1-3 luglio 1998, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali. Ufficio centrale per i beni archivistici, 1999 (Saggi, 50).

¹² L'allegato 1 alla legge indica esplicitamente le norme interessate nelle seguenti: d.p.r. 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 25 e 27; d.p.r. 30 dicembre 1975, n. 854, art. 3; d.p.r. 18 aprile 1994, n. 344.

Con queste innovazioni si coniuga anche l'esito indubbiamente più ardito, sotto il profilo dell'innovazione normativa: quello dell'estensione dell'apparato sanzionatorio della legge 1089/1939 agli illeciti compiuti sugli archivi.

Nella sistemazione della materia sanzionatoria, penale e amministrativa, si sono prospettati vari problemi, che, peraltro, per i limiti della delega, non hanno potuto ricevere tutti una adeguata soluzione.

Trattandosi di riunire in un testo unico disposizioni risalenti, in massima parte, ad un periodo precedente alla entrata in vigore della Costituzione, sarebbe stata opportuna una revisione che si ponesse nella prospettiva della verifica — basata sugli interessi di volta in volta in gioco — della opportunità di conservare la rilevanza penale a taluni fatti, prevederla *ex novo* per altri, escluderla, quanto meno tramite depenalizzazione, per altri ancora o, infine, della opportunità di prevedere *ex novo* la rilevanza, almeno a titolo di illecito amministrativo, di ulteriori fatti, prima leciti. Tutto ciò, tenendo conto dei principi, via via emersi dopo l'entrata in vigore della Costituzione, relativamente alla costruzione di un sistema sanzionatorio di carattere penale o, in alternativa, extrapenale (tramite il ricorso all'illecito amministrativo).

La mancanza, nella delega, di uno specifico riferimento al sistema sanzionatorio e della conseguente enunciazione di criteri direttivi specifici, maggiormente necessari in una materia coperta da riserva assoluta di legge (art. 25, comma 2, della Costituzione), ha tuttavia impedito di procedere con questa ampiezza.

In particolare, non si sono potute prevedere sanzioni specifiche — sinora inesistenti — in materia di archivi, rispetto ai quali — in virtù della loro inclusione nelle categorie dei beni culturali — si è operata la estensione delle norme penali concernenti gli altri beni culturali. E, d'altra parte, il compito di coordinamento sostanziale assegnato dalla legge delega, non poteva non comportare questo risultato. La disparità di trattamento che, altrimenti, sarebbe conseguita al regime separato, non era in alcun modo ragionevolmente giustificabile e avrebbe potuto prospettarsi, rispetto a questa scelta, un profilo di incostituzionalità della norma, per mancato rispetto dei principi informatori della legge di delega. Meno convincenti, alla luce delle considerazioni svolte, sembrano ipotesi di incostituzionalità discendenti dall'estensione ad altri beni culturali non tutelati dalla legge 1089/1939 (appunto gli archivi, ma anche le fotografie, le stampe e le incisioni, le carte geografiche) delle ipotesi di reato disciplinate dalla previgente normativa di tutela. In questo senso il Consiglio di Stato, nel parere reso sulla bozza di Testo unico, ha rilevato che tale conseguenza discende legittimamente dall'aver incluso la categoria dei beni archivistici nella più generale categoria dei «beni culturali» (secondo le indicazioni discendenti dalla legge di delega). Aggiunge il Consiglio che «una corretta interpretazione della legge n. 1409 del 1963, alla luce delle disposizioni della legge n. 1089 del 1939, avrebbe consentito l'applicazione delle sanzioni previste da quest'ultima legge anche ai beni archivistici, indubbiamente da

considerare tutelati ai sensi dell'articolo 1, lettera c) e articolo 2 della legge da ultimo citata»¹³.

La validità della scelta operata sarà verificata alla luce della giurisprudenza. Occorre tuttavia un nuovo intervento normativo che ridisegni l'assetto sanzionatorio per rendere la normativa adeguata alle nuove esigenze della tutela e ai nuovi indirizzi in materia di diritto penale. La Commissione di esperti incaricata di stendere un disegno di legge di riforma della disciplina sanzionatoria ha concluso i suoi lavori allo spirare della legislatura, consegnando nel marzo 2001 al Ministro *pro tempore* per i beni culturali un progetto di riforma. Del destino di questo lavoro deciderà il nuovo esecutivo.

MARIA GRAZIA PASTURA

*Dirigente del Servizio III - Archivi non statali
Direzione generale per gli archivi*

¹³ CONSIGLIO DI STATO, ADUNANZA GENERALE DELL'11 MARZO 1999, SEZIONE CONSULTIVA PER GLI ATTI NORMATIVI, *Parere: Ministero per i beni culturali e le attività culturali, Schema di decreto legislativo recante «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'articolo 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352»*, in *La nuova disciplina ... cit.*, p. 568.

IL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Il Testo unico sulla documentazione amministrativa raccoglie le disposizioni vigenti in tema di formazione, rilascio, tenuta e conservazione, gestione, trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione (art. 2)¹.

Esso, secondo studi recenti, si prefigge tre obiettivi: «trovare un punto di equilibrio tra il valore della certezza ed il principio di semplicità dell'azione amministrativa; semplificare le disposizioni in materia di documentazione amministrativa; semplificare infine gli adempimenti burocratici inerenti l'utilizzazione della documentazione amministrativa medesima»².

Negli anni precedenti si erano succedute diverse norme rivolte a disciplinare le modalità di gestione e di produzione della documentazione amministrativa, con l'intento di conseguire una maggiore semplicità nell'azione amministrativa senza intaccare il sistema delle certezze pubbliche, che rappresentano la base della convivenza civile negli ordinamenti giuridici moderni³.

Il primo intervento, caratterizzato da una certa completezza e coerenza, è stata la l. 4 gennaio 1968, n. 15, interamente abrogata e ripresa nel Testo unico, nota come legge sull'autocertificazione perché per la prima volta introduceva nel nostro sistema amministrativo, insieme alla possibilità offerta al cittadino di presentare l'autocertificazione per l'attestazione di alcuni atti, un insieme di strumenti di semplificazione relativamente alla produzione ed alla circolazione delle certezze pubbliche⁴. Nella vita quotidiana dei cittadini e nelle pratiche adottate dalle pubbliche amministrazioni, però, la legge 15/68 è stata ignorata non solo a causa di elementi di ambiguità ed incertezze interpretative presenti nel testo ma anche in relazione ad una cultura ammini-

¹ Lo stesso art. 2 sottolinea che «le norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale (...) si applicano anche nei rapporti tra privati come previsto dall'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59».

² G. ARENA, *Certezze pubbliche e semplificazione amministrativa*, in G. ARENA, M. BOMBARDELLI, M. P. GUERRA, A. MASUCCI, *La documentazione amministrativa. Certezze, semplificazione e informatizzazione nel d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445*, Rimini, Maggioli editore, 2001, p. 11.

³ «Gli uomini hanno bisogno, per la loro azione presente, di potere contare sulla loro azione futura, sulla portata della propria azione futura, e dunque anche sull'azione degli altri uomini (...) il diritto con la sua norma introduce la certezza nella vita sociale, garantendo la qualifica dei comportamenti possibili». F. LOPEZ DE OÑATE, *La certezza del diritto*, Milano 1968, p. 49.

⁴ Ulteriori disposizioni integrative alla l. 15/68 si trovano nella circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri 21 ottobre 1968, n. 778/8/8/1 e nella l. 11 maggio 1971, n. 390.

strativa «in cui la concezione del rapporto con i cittadini è ben lontana dalla logica della semplicità e della collaborazione»⁵.

Le problematiche della riforma della pubblica amministrazione sono state riprese nel corso degli anni Novanta anche in seguito a spinte rinnovatrici maturate in relazione al processo di integrazione europea e di adeguamento agli standard qualitativi dei servizi e delle strutture amministrative presenti in gran parte dei paesi dell'Unione europea ed in quelli che aderiscono all'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse). Un momento di svolta è costituito dalla l. 7 agosto 1990, n. 241, i cui principi disegnano un modello amministrativo nel quale il mandato istituzionale delle pubbliche amministrazioni si definisce non più in riferimento esclusivo al rispetto del formalismo giuridico e amministrativo ma in relazione alla qualità dei servizi erogati ai cittadini ed alle imprese. Gli strumenti della semplificazione amministrativa — autocertificazione, dichiarazione sostitutiva, accertamento di ufficio — già tutti presenti nella legislazione vigente, incominciano ad essere utilizzati dalle pubbliche amministrazioni grazie anche ad interventi normativi successivi rivolti a superare quelle incertezze e limiti che, per molti versi, ne avevano frenato l'applicazione negli anni precedenti⁶.

Il fattore che, in questi ultimi anni, ha contribuito a rendere più realistica la prospettiva, gli obiettivi e gli strumenti indicati dalle norme sopra citate è stata l'applicazione dell'informatica e lo sviluppo delle comunicazioni nell'ambito dei processi amministrativi. Il sistema informativo degli enti è considerato una risorsa strategica indispensabile per costruire un'amministrazione rinnovata nel rapporto con i cittadini e la società; all'interno del sistema informativo un ruolo fondamentale è svolto dal sistema documentario, che si definisce in relazione alla natura specifica degli oggetti del suo dominio e della funzione che assolve. In particolare, ciò che caratterizza il sistema documentario rispetto al sistema informativo nel suo complesso è la qualità dei documenti, comunque formati, che non memorizzano informazione generica ma rappresentano, memorizzano e trasmettono nel tempo e nello spazio atti che sono utilizzati o prodotti durante l'esercizio delle funzioni dell'ente produttore e che risultano determinanti ai fini dell'attività amministrativa.

⁵ M. BOMBARDELLI, *La semplificazione della documentazione amministrativa: strumenti e tecniche*, in G. ARENA, M. BOMBARDELLI, M. P. GUERRA, A. MASUCCI, *La documentazione amministrativa...* cit., p. 82.

⁶ Il d.p.r. 25 gennaio 1994, n. 130 che ha individuato i casi di utilizzo delle dichiarazioni sostitutive ed ha disciplinato altri aspetti sull'applicazione dell'autocertificazione; la l. 15 maggio 1997, n. 127 (parzialmente abrogata dal Testo unico); la l. 16 giugno 1998, n. 191 (parzialmente abrogata dal Testo unico); il d.p.r. 23 ottobre 1998, n. 403 (integralmente abrogato dal Testo unico) che hanno introdotto importanti modifiche quali l'abolizione dell'obbligo di autenticazione della firma nelle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà; la possibilità di presentare l'autocertificazione non personalmente; l'aumento dei casi in cui si può ricorrere alle autocertificazioni in via definitiva, senza, cioè, la presentazione dei certificati in un momento successivo; una maggiore praticabilità dell'accertamento di ufficio.

Pertanto, una parte importante dell'attività legislativa in materia di documentazione amministrativa è stata indirizzata alla creazione di requisiti giuridici che rendessero possibile da parte delle pubbliche amministrazioni l'utilizzazione delle tecnologie informatiche e della comunicazione in condizioni di sicurezza, affidabilità e garanzia della riservatezza. In questa direzione, vennero emanati due importanti regolamenti che fecero seguito alla disposizione fondamentale di validità giuridica del documento informatico contenuta nell'articolo 15, comma 2 della l. 15 marzo 1997, n. 59⁷: il d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513 (*Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59*) e il d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 428 (*Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle pubbliche amministrazioni*), entrambi integralmente abrogati e sostituiti dall'attuale Testo unico⁸.

Il Testo unico⁹ nasce, quindi, dalla necessità di raccordare i diversi interventi normativi, alcuni molto distanti nel tempo¹⁰, attraverso la raccolta e il coordinamento delle disposizioni, l'eliminazione delle ripetizioni e delle sovrapposizioni, l'abrogazione delle norme già superate al fine di favorire

⁷ A. MASUCCI, *Il documento amministrativo informatico*, Rimini, Maggioli editore, 2000.

⁸ Per quanto riguarda i documenti informatici e le procedure informatiche per la gestione e la conservazione di documenti, vi sono anche altre disposizioni che costituiscono un riferimento imprescindibile per le pubbliche amministrazioni e che non sono entrate a far parte del presente Testo unico a causa della loro preponderante rilevanza tecnica. Vanno comunque ricordati: d.p.c.m. 8 febbraio 1999, *Regole tecniche per la formazione, trasmissione, conservazione, duplicazione, riproduzione e validazione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513*, che prescrive i requisiti tecnici e certificativi per la firma digitale; d.p.c.m. 31 ottobre 2000, *Regole tecniche per il protocollo informatico di cui al d.p.r. 20 ottobre 1998, n. 428*; Deliberazione Aipa 23 novembre 2000, n. 51, *Regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 18, comma 3, del d.p.r. 10 novembre 1997, n. 513*; Circolare Aipa 7 maggio 2001, n. 28, *Standard, modalità di trasmissione, formato e definizione dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni e associate ai documenti protocollati*; Deliberazione Aipa 13 dicembre 2001, n. 42, *Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali*. Inoltre, la direttiva del presidente del consiglio dei ministri del 28 ottobre 1999 relativa alla *Gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni* contiene importanti dichiarazioni di indirizzo in materia di definizione delle aree organizzative omogenee, di principi di classificazione e fascicolazione dei documenti, di interventi formativi per le figure professionali coinvolte nel processo di gestione informatica dei documenti.

⁹ Il Testo unico è emanato ai sensi dell'art. 7 della l. 8 marzo 1999, n. 50 modificato dall'art. 1 della l. 24 novembre 2000, n. 340.

¹⁰ Sulle norme che, nel corso degli ultimi anni, hanno interessato la redazione dei documenti pubblici, cfr. E. GUSTAPANE, *Gli archivi*, in *Trattato di diritto amministrativo*, a cura di S. CASSESE, Milano, Giuffrè, 2000, pp. 948-951.

un'interpretazione coerente e di fornire alle pubbliche amministrazioni uno strumento per sostenere l'innovazione¹¹.

Le norme contenute sono tratte da disposizioni diversamente collocate nella gerarchia delle fonti; pertanto, sono stati elaborati tre testi: il testo A, che è il Testo unico che qui commentiamo e pubblichiamo, si riferisce alle disposizioni legislative e regolamentari indicate dalla lettera tra parentesi posta accanto ai numeri degli articoli o alla fine dei comma; il testo B contiene solo le norme legislative e il testo C quelle regolamentari.

Due sono stati gli obiettivi che hanno guidato il gruppo di lavoro per l'elaborazione del testo¹². Il primo è stato quello di armonizzare in tema di certezze giuridiche le disposizioni relative alla documentazione amministrativa « tradizionale » e a quella prodotta dall'introduzione dell'informatica nella pubblica amministrazione. Si è tentato di « costruire una sorta di ponte tra il vecchio e il nuovo sistema delle certezze pubbliche: esso quindi disciplina e semplifica sia i tradizionali strumenti di certezza, come i certificati e le autocertificazioni, sia quelli che oggi sono strumenti nuovi, come la firma digitale o il documento informatico »¹³. Il secondo obiettivo è stato quello di rendere evidente il nesso esistente tra semplificazione amministrativa e innovazione nel sistema documentario. Il tema della gestione elettronica dei documenti viene interpretato e collocato all'interno dei processi di modernizzazione dell'amministrazione pubblica quale risorsa strategica fondamentale per il miglioramento dei servizi e dell'azione amministrativa. L'innovazione del sistema documentario — che è un concetto più ampio rispetto a quello di archivio in quanto comprende l'insieme dei documenti prodotti e acquisiti dall'ente produttore durante la sua attività (archivio) nonché le procedure, gli strumenti e le risorse per la gestione dei documenti archivistici (sistema di gestione dei documenti) — costituisce l'ossatura per processi di integrazione di procedure con finalità diverse (documentali, amministrative, gestionali) e per la formazione di un sistema informativo elettronico che, nella disponibilità e circolazione di dati, informazioni e documenti garantiti nella loro affidabilità

¹¹ Un altro strumento importante in questa direzione è quello della semplificazione dei procedimenti amministrativi. Su circa 184 procedimenti previsti dalle leggi Bassanini, 54 sono stati semplificati attraverso altre leggi, 102 da regolamenti, 17 sono in istruttoria mentre 26 sono ancora fermi. PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, UFFICIO PER L'INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, *Semplifichiamo. Guida alle novità del Testo unico sulla documentazione amministrativa*, a cura di S. PAPARO, Soveria Mannelli (CZ), Rubbettino, 2001, p. 11.

¹² Il Testo unico è frutto del lavoro del Nucleo per la semplificazione delle norme e delle procedure istituito dalla legge n. 50 del 1999 ed operante presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e del Progetto « Semplifichiamo » del Dipartimento della funzione pubblica.

¹³ G. ARENA, *Vecchie e nuove certezze pubbliche*, in PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA, UFFICIO PER L'INNOVAZIONE DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, *Semplifichiamo...* cit., p. 50.

ed integrità, superi la frammentazione e la non collaborazione tra le amministrazioni all'insegna dell'interoperabilità e dell'integrazione.

Le norme contenute nel Testo unico investono, pertanto, alcuni aspetti che interessano molto da vicino gli archivisti di Stato i quali, per esercitare la funzione di tutela nei confronti degli archivi correnti¹⁴, hanno il compito di seguire, comprendere ed intervenire nei processi innovativi che riguardano il trattamento dei documenti al fine di assicurare le condizioni che rendono possibile la conservazione e l'utilizzazione permanente per la ricerca storica.

Vi sono disposizioni che rimandano a problematiche di natura diplomatica in quanto investono le attribuzioni più significative relative al documento e le modalità di redazione dei documenti. Innanzitutto, nel Testo unico, viene ribadita l'irrelevanza del supporto ai fini della individuazione del documento informatico che, pertanto, è definito come «rappresentazione» informatica. Inoltre i documenti informatici vengono equiparati ad una scrittura privata ed è pertanto sufficiente il requisito della firma digitale per assicurarne l'efficacia probatoria. La funzione dell'autenticazione della sottoscrizione¹⁵ viene molto limitata: per le dichiarazioni sostitutive di certificazione è sufficiente la sottoscrizione dell'interessato mentre per le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà è necessario che la sottoscrizione sia apposta dinanzi al dipendente addetto o trasmessa con fotocopia di un documento di identità¹⁶; è eliminato l'obbligo di autentica della sottoscrizione per le istanze¹⁷ che vengono presentate alla pubblica amministrazione o ai concessionari di pubblici servizi, a condizione che la sottoscrizione sia effettuata alla presenza del dipendente addetto o trasmessa con la fotocopia di un documento di identità. Acquistano invece rilevanza diplomatica tutti gli elementi che servono ad identificare la fonte di provenienza per quei documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax o con altro mezzo informatico o telematico, in quanto l'accertamento della provenienza soddisfa il requisito della forma

¹⁴ Secondo quanto previsto dal d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490 (artt. 30 e 40) e ribadito dal Testo unico sulla documentazione amministrativa (art. 6, comma 4)

¹⁵ Secondo Paola Carucci, l'autenticazione è un elemento costitutivo del documento: «È l'atto con cui si certifica l'autenticità delle firma di un documento (...). Nell'ambito del diritto pubblico l'autenticazione si collega soprattutto alla funzione di certificazione e all'uso che si fa a tale fine delle copie di atti della pubblica amministrazione conservati presso gli organi stessi che li hanno prodotti o presso i competenti Archivi di Stato. L'autenticazione di una copia garantisce non già la veridicità del contenuto dell'atto, bensì la conformità della copia all'originale (...)». P. CARUCCI, *Il documento contemporaneo. Diplomatica e criteri di edizione*, Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1987, p. 113.

¹⁶ Per il combinato disposto degli artt. 21, 38, 47 del Testo unico 445/2000.

¹⁷ In questo contesto «per istanza non deve intendersi esclusivamente la domanda rivolta dall'interessato all'amministrazione pubblica per ottenere l'emanazione di un provvedimento, ma in senso più generale qualsiasi atto che dia inizio ad un procedimento a iniziativa di parte, anche se non configurabile in senso stretto come domanda rivolta alla pubblica amministrazione». M. BOMBARDELLI, *La semplificazione della documentazione amministrativa...* cit., p. 147.

scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita dal documento originale (art. 43, comma 6)¹⁸.

Inoltre, vi sono interventi che sicuramente produrranno una positiva ricaduta sulla quantità di documentazione prodotta:

— l'istituto dell'autocertificazione che consente al cittadino di sostituire un atto amministrativo relativo a « stati, qualità personali e fatti » con una propria dichiarazione sostitutiva (artt. 46-48);

— l'obbligo delle amministrazioni pubbliche e dei gestori di pubblici servizi di acquisire d'ufficio informazioni in loro possesso senza rilascio ed acquisizione di certificati (artt. 43-44);

— il divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi di richiedere certificati per quelle istanze per le quali la legge prevede semplicemente l'esibizione dei documenti (art. 45).

Per l'attuazione di tali strumenti, è necessario, però, che la pubblica amministrazione funzioni come un sistema globale in grado di sviluppare al suo interno livelli di comunicazione e di interoperabilità al fine di produrre controlli (artt. 71-72) ma anche prodotti e servizi nuovi come la carta di identità elettronica (art. 36) e l'accertamento di ufficio che costituisce lo strumento con la maggiore potenzialità di semplificazione per il cittadino¹⁹. La possibilità da parte delle amministrazioni procedenti di attingere direttamente dati, informazioni e documenti necessari non solo per acquisire direttamente le certezze giuridiche, precedentemente veicolate dai certificati, ma anche per sviluppare l'integrazione sui procedimenti amministrativi complessi si fonda sulla capacità di costruire, attraverso regole e procedure certe e condivise, un sistema documentario che produca, trasmetta e conservi dati e documenti autentici e attendibili²⁰.

Il Testo unico pertanto recepisce e tenta di armonizzare tutte le disposizioni relative al documento elettronico e alla gestione informatica dei documenti.

Nel recepimento di tali disposizioni vi sono alcuni punti critici e molti aspetti innovativi.

Una criticità, a mio avviso, è rappresentata dalle definizioni di documento amministrativo e di documento informatico che troviamo accostate nell'art. 1.

Si intende per « *documento amministrativo* ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche ammini-

¹⁸ Il riconoscimento della validità agli effetti di legge delle comunicazioni via fax, a condizione che ne sia verificata la provenienza, era prevista già nella l. 30 dicembre 1991, n. 412, art. 6, comma 2.

¹⁹ M. BOMBARDELLI, *La semplificazione della documentazione amministrativa...* cit., p. 87.

²⁰ M. SAVOIA, *La produzione e conservazione di documenti elettronici: il punto di vista degli archivisti italiani*, in ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA, *Il futuro degli archivi. Gli archivi del futuro. Atti del seminario di studi, Cagliari, 29-31 ottobre 1998*, a cura di M. GUERCIO, « Archivi per la storia » (n. mon.), 1999, 1-2, pp. 217-244.

strazioni o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa». È questa la definizione tratta dalla legge 241/90, quando, in sintonia con l'obiettivo generale della normativa — quello della trasparenza amministrativa e di un maggiore potere di controllo da parte del cittadino sugli atti che lo riguardano — il legislatore tracciò un confine abbastanza ampio del concetto. La seconda definizione descrive il *documento informatico* come la «rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti», ed è tratta dal d.p.r. 513/97. In questo caso, il legislatore si è avvalso di un concetto più ristretto perché andava definito e circoscritto il campo di applicazione della firma digitale, cioè di quella procedura informatica, complessa e laboriosa, necessaria per la conservazione dell'integrità e quindi dell'autenticità del documento nei processi di trasmissione in ambiente digitale.

L'accostamento all'interno di uno stesso testo delle due definizioni mette in evidenza, però, un'ambiguità. Infatti, il documento informatico non risulta essere la riproduzione in ambiente digitale del documento amministrativo ma un determinato tipo di documento, quello che ha valore giuridico. L'ambiguità risiede nell'aver utilizzato un attributo di natura tecnologica, «informatico», per indicare la natura del documento, che è una questione che si definisce attraverso l'analisi del contenuto e della forma. Inoltre l'aver circoscritto il documento informatico ad una tipologia specifica di documenti potrebbe indurre le amministrazioni a restringere il territorio degli oggetti documentari su cui indirizzare risorse ed obiettivi, con il rischio di escludere dall'attenzione dei responsabili quella parte della documentazione in formato elettronico che si riferisce ad attività interlocutorie non immediatamente riconducibili ad atti giuridicamente rilevanti ma non per questo meno importanti sia per l'azione amministrativa, sia per i processi decisionali sia, infine, per la memoria storica dell'istituzione. Su questo tema, comunque, la situazione non è affatto definita. Nella deliberazione Aipa 23 novembre 2000 contenente le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, la definizione di documento informatico come «la rappresentazione informatica di atti, fatti e dati formati dalle amministrazioni pubbliche o comunque utilizzati ai fini dell'attività istituzionale ed amministrativa» si riferisce a tipologie più numerose di oggetti documentari anche se non risulta molto chiara l'identificazione di dati e documenti²¹. Una successiva circolare Aipa del 16 febbraio 2001, n. 27, facendo riferimento a disposizioni già presenti nella deliberazione Aipa 23 novembre 2000, sottolinea l'esistenza di una pluralità di documenti informatici: documenti informatici di rilevanza esterna, per i quali è da adottare la

²¹ Non condivisibile risulta, invece, la definizione di archivio presente nello stesso provvedimento all'art. 2, comma 1, lettera h («l'insieme, organizzato e gestito in modo unitario per aree omogenee, costituito da uno o più supporti di memorizzazione, univocamente identificati, contenenti i documenti registrati») per il rilievo costitutivo ed identificativo che in essa è dato ai supporti di memorizzazione.

firma digitale secondo le regole tecniche di cui al d.p.c.m. 8 febbraio 1999 (firma digitale pesante); documenti informatici di rilevanza interna con firme elettroniche certificate secondo regole tecniche diverse dal dpcm citato (firma digitale leggera); documenti informatici per i quali non è prevista la sottoscrizione. La circolare è sprovvista di un apparato di definizioni ma la lettura fa supporre che il concetto di documento informatico viene usato nella sua accezione più vasta e che la necessaria articolazione tra le varie tipologie di documenti viene raggiunta attraverso l'utilizzazione di diversi procedimenti di firma. L'applicazione della circolare, emanata in sintonia con le direttive europee, renderà necessaria una revisione di quanto stabilito nel Testo unico in riferimento alla firma digitale ed al suo uso da parte delle pubbliche amministrazioni nonché un'accezione più ampia di documento informatico rispetto a quella riportata nel testo in questione. Anche nella recente deliberazione Aipa 42/2001 sono elencate diverse definizioni di documento. Come già notato per il Testo unico, la giusta necessità di articolare le diverse tipologie di documenti per l'adozione diversificata di procedure di conservazione sostitutiva, è stata affrontata utilizzando attributi di natura tecnologica (documento analogico, digitale, informatico) laddove, invece, la differenza tra i diversi documenti si misura in relazione al contenuto e alla forma.

Particolarmente importante e significativa risulta essere l'assunzione all'interno del Testo unico delle disposizioni relative al sistema di gestione informatica dei documenti, precedentemente contenute nel d.p.r. 428/98, che viene così ad essere del tutto abrogato. In tal modo, il legislatore esprime il definitivo riconoscimento della centralità della gestione dei documenti ai fini del processo di modernizzazione della pubblica amministrazione²².

Le disposizioni relative alla tenuta ed alla organizzazione dei documenti in ambiente digitale occupano il Capo IV (Sistema di gestione informatica dei documenti) e si strutturano in sei sezioni²³:

1. *Disposizione sulla gestione informatica dei documenti.* Sono indicati gli impegni delle amministrazioni, anche di natura organizzativa, per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei e l'introduzione di sistemi informatici conformi alla normativa; gli obiettivi che il sistema di gestione informatica dei documenti deve raggiungere con particolare riferimento ai criteri ed alle condizioni dell'attività di registrazione (artt. 50-57).

²² L'attenzione nei confronti dell'organizzazione, tenuta e flusso documentale risale al biennio 1996-1997. È nello *Studio di prefattibilità sul sistema di gestione dei flussi documentali (Gedoc)*, febbraio 1997, consultabile in www.aipa.it, che l'Aipa mette a fuoco il ruolo strategico svolto dalla gestione documentaria sia ai fini dell'attuazione della trasparenza amministrativa sia ai fini della realizzazione delle applicazioni cooperative per la formazione della Rete unitaria della pubblica amministrazione (Rupa).

²³ Un'analisi precisa e commentata dell'attuale normativa italiana in materia di documento informatico, gestione informatica dei documenti e riproduzione sostitutiva si trova in M. GUERCIO, *Manuale di archivistica informatica*, Roma, Carocci, 2002, al capitolo 5: *La gestione informatica dei documenti nell'ordinamento giuridico italiano*.

2. *Accesso ai documenti e alle informazioni del sistema.* Sono regolate le funzioni e le modalità di ricerca e di accesso al sistema da parte di utenti esterni e di altre amministrazioni (artt. 58-60).

3. *Tenuta e conservazione del sistema di gestione dei documenti.* È definita la struttura, le responsabilità, il personale e i compiti del Servizio che si deve occupare della gestione dei documenti, le procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni, il registro di emergenza (artt. 61-63).

4. *Sistema di gestione dei flussi documentali.* Sono indicati i principi, gli obiettivi ed i requisiti per la gestione integrata dei documenti e dei procedimenti amministrativi (artt. 64-66).

5. *Disposizioni sugli archivi.* Si occupa delle modalità per il trasferimento ordinato dei documenti dall'archivio corrente a quello di deposito, per la gestione dell'archivio di deposito ed il passaggio a quello storico, per l'elaborazione ed aggiornamento del piano di conservazione integrato con il piano di classificazione (artt. 67-69).

6. *Attuazione ed aggiornamento dei sistemi.* Descrive i requisiti essenziali da osservare per l'aggiornamento del sistema (art. 70).

I soggetti destinatari della disciplina sulla gestione informatica dei documenti risultano essere «le pubbliche amministrazioni» senza alcun'altra specificazione, realizzando, così, un superamento dell'ambito di applicazione definito dal d.p.r. 428/98 che, facendo riferimento all'art. 1, comma 2 del d.lg. 3 febbraio 1993, n. 29, operava una distinzione tra amministrazioni statali ed enti autonomi territoriali introducendo per queste ultime, in considerazione della loro autonomia politica, forme di coordinamento da esercitare tramite raccomandazioni e atti di indirizzo del presidente del Consiglio dei ministri o attraverso protocolli di intesa tra il Governo e le associazioni rappresentative degli enti. Con la formulazione adottata dal Testo unico, che si riferisce direttamente alle «pubbliche amministrazioni» senza la citazione del d.lg. 29/93, viene a cadere il riferimento al raccordo con il principio di autonomia. È probabile che in tale scelta abbia pesato la convinzione che l'informatizzazione della gestione documentale, pur intersecando l'organizzazione degli uffici e dei servizi del singolo ente, sia un intervento trasversale necessario per la costruzione di un sistema informativo unico della pubblica amministrazione²⁴.

La norma indica i requisiti archivistici e tecnologici essenziali per una corretta gestione informatica dei documenti e delle fasi della archiviazione, rimandando ad ulteriori disposizioni le specifiche più tecniche e richiamando l'autonomia delle amministrazioni per quanto riguarda l'ampiezza dell'intervento innovativo.

²⁴ M. P. GUERRA, *Archivi delle pubbliche amministrazioni e gestione informatica dei documenti*, in G. ARENA, M. BOMBARDELLI, M. P. GUERRA, A. MASUCCI, *La documentazione amministrativa...* cit., pp. 246-249.

Tra le azioni più significative ed anche più impegnative in termini di investimento organizzativo da parte delle amministrazioni, previste dalla normativa, risulta la determinazione di aree organizzative omogenee che, per il mandato istituzionale, per la funzione amministrativa perseguita, per gli obiettivi e le attività svolte, presentano esigenze di gestione della documentazione tendenzialmente omogenee e che quindi hanno bisogno di criteri uniformi di classificazione e archiviazione nonché di comunicazione interna tra le aree stesse²⁵. Nelle aree così determinate è previsto l'altro intervento organizzativo di grande rilievo: l'istituzione del Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali e degli archivi, vale a dire di un ufficio ad alta centralità organizzativa, con personale qualificato per svolgere un lavoro impegnativo sia dal punto di vista organizzativo che tecnologico, con responsabilità di regolamentazione e coordinamento²⁶. Tale Servizio verrebbe a rappresentare l'interfaccia competente e qualificata nonché dotata della necessaria responsabilità, di cui l'Amministrazione archivistica ha bisogno per affrontare le problematiche archivistiche delle pubbliche amministrazioni.

Le attività definite con maggiore dettaglio nel Testo unico riguardano la registrazione di protocollo (gli elementi da registrare, i documenti da registrare, le modalità della registrazione, il trattamento delle informazioni annullate o modificate, il registro di emergenza) e la segnatura di protocollo. Queste attività, insieme alle operazioni di classificazione, costituiscono i requisiti minimi obbligatori per l'applicazione della presente normativa (art. 56). Sul tema della classificazione, la formulazione del testo si presenta, comunque, farraginoso e con elementi di ambiguità sia in merito alla necessità dell'operazione sia in merito al rapporto tra registrazione e classificazione²⁷. Tale incertezze sono da imputare alle resistenze incontrate nel fare accettare al legislatore ed agli informatici il tema della classificazione come attività indispensabile ai fini della corretta gestione degli archivi: probabilmente nel legislatore operava la preoccupazione di imporre alle amministrazioni pubbliche un impegno procedurale ed organizzativo oneroso anche in considerazione dello stato di abbandono che tale operazione aveva subito nella pratica archivistica degli uffici pubblici mentre nella comunità degli informatici l'operazione della classificazione veniva ridotta a funzionalità di semplice ricerca da

²⁵ AIPA, *Linee guida alla realizzazione dei sistemi di protocollo informatico e gestione dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni (Gedoc2)*, settembre 2000, consultabile in www.aipa.it

²⁶ I compiti del responsabile del Servizio sono specificati anche nelle regole tecniche approvate con d.p.c.m. 31 ottobre 2000.

²⁷ A. ROMITI, *Le disposizioni sul protocollo informatico: alcune osservazioni sulle valenze archivistiche*, in *Atti della seconda conferenza organizzativa degli archivi delle Università italiane, (11-12 novembre 1999)*, a cura di G. PENZO DORIA, Padova, CLEUP, 2001, pp. 345-359.

soddisfare attraverso altre *performances*²⁸. Una lettura attenta del testo, però, non lascia dubbi sul fatto che il sistema di gestione informatica dei documenti include tra le sue funzioni essenziali e minime anche la classificazione, su cui il testo torna nella parte relativa alla gestione dei flussi documentali (art. 64 comma 4)²⁹.

Con il Testo unico sono state corrette alcune incertezze presenti nel d.p.r. 428/1998. Mi riferisco, in particolare, ai termini di « sistema di protocollo informatico », utilizzati nell'abrogato regolamento. Tale espressione era decisamente inadeguata in quanto utilizzava in maniera ambigua e non coerente uno strumento — il registro di protocollo che serve a certificare i documenti ricevuti e spediti — per rappresentare processi articolati ed operazioni complesse che lo stesso d.p.r. regolamentava³⁰. Il Testo unico introduce i termini di « sistema di gestione informatica dei documenti » restituendo coerenza concettuale e terminologica alle funzioni descritte³¹.

Inoltre, sono state effettuate alcune precisazioni che servono a dissipare qualche incertezza presente nel precedente testo. Segnalo di seguito quelle ritenute, a mio avviso, più significative:

— Nell'art. 53, comma 5, a proposito della registrazione di protocollo, sono indicati come « oggetti di registrazione obbligatoria » i documenti ricevuti e spediti dalle amministrazioni e tutti i documenti informatici³². Si è cercato, in tal modo, di raggiungere due obiettivi: restringere il più possibile l'ambito di discrezionalità delle amministrazioni al fine di garantire la funzione certificatoria del registro di protocollo e fare della registrazione uno strumento per l'identificazione univoca dei documenti in ambiente digitale.

— È mutato in maniera significativa il titolo della sezione seconda del capo IV che si riferisce all'« accesso ai documenti e alle informazioni del sistema » laddove nel precedente testo si parlava genericamente e ambigualmente di « accesso alle informazioni ».

²⁸ Su questo tema si sofferma Mariella Guercio nel già citato *Manuale di archivistica informatica*.

²⁹ Sulla classificazione si sofferma ampiamente la già citata direttiva del presidente del consiglio dei ministri del 28 ottobre 1999 che dedica al tema il punto 6: *Principi base in materia di classificazione e fascicolazione dei documenti*.

³⁰ Tale inadeguatezza era avvertita dalla stessa Aipa. Cfr. G. LAZZI e A. MASSARI, *Protocollo e documento informatico*, in ASSOCIAZIONE NAZIONALE ARCHIVISTICA ITALIANA, *Il futuro degli archivi. Gli archivi del futuro...* cit., pp. 69-92.

³¹ La definizione di « sistema di gestione informatica dei documenti » (art. 1, comma 1, lettera r) riprende quella di « sistema di protocollo informatico » presente nell'abrogato d.p.r. 428/98. Continua a mancare, invece, la definizione di « sistema di gestione dei flussi documentali » le cui funzioni sono descritte nell'art. 64 e che si riferisce alla gestione integrata dei documenti e dei procedimenti amministrativi. Frutto di disattenzione è la permanenza dell'espressione « tenuta o sistema di protocollo informatico » in alcuni articoli (50, comma 1; 61, comma 1; 63, comma 1).

³² L'ex art. 4, comma 5 si limitava ad elencare i documenti esclusi dalla registrazione.

— Nel titolo dell'art. 62 si usa l'espressione più corretta di « conservazione delle informazioni del sistema » al posto di quella errata di « archiviazione dei dati » (ex art. 13).

— Sempre nell'art. 62, comma 4, si introduce il concetto di « conservazione sostitutiva » al posto di « archiviazione ottica sostitutiva » (ex art. 13) per evitare che in un testo normativo si faccia riferimento a tecnologie che possono essere superate.

— Vi sono delle modifiche, a proposito dell'uso del registro di emergenza in sostituzione della normale procedura informatica di protocollo, dei tempi e delle modalità del ripristino del sistema informatico ordinario (art. 63), che hanno accolto le preoccupazioni espresse dalle amministrazioni circa l'eccessiva rigidità delle disposizioni dell'ex art. 14. In particolare, si è prevista una maggiore flessibilità circa l'adozione di registri sostitutivi manuali o informatici ed è stata eliminata la regola, in quanto difficilmente applicabile, di adottare nel registro di emergenza il numero di protocollo successivo all'ultimo numero generato automaticamente prima dell'interruzione del sistema a favore di qualunque altra sequenza numerica che comunque garantisca l'identificazione univoca dei documenti.

— Al responsabile del Servizio per la gestione informatica dei documenti, dei flussi documentali, degli archivi viene richiesta in materia di trasferimento dei documenti dall'archivio corrente a quello di deposito, oltre agli obiettivi già indicati dalla precedente normativa (ex art. 18), la compilazione e conservazione dell'elenco dei fascicoli e delle serie trasferite (art. 67).

LINDA GIUVA

Archivio centrale dello Stato

GLI ARCHIVI DELLO STATO CONTEMPORANEO. SORVEGLIANZA E TUTELA:
IL NUOVO ASSETTO NORMATIVO

Prima di esaminare le innovazioni normative adottate dal legislatore nell'ultimo quinquennio, in riferimento all'attività di sorveglianza sugli archivi correnti e di deposito degli uffici amministrativi e giudiziari dello Stato, appare necessario ricordare brevemente, quali imprescindibili antefatti, le tappe fondamentali del percorso istituzionale compiuto in questo ambito dall'Amministrazione archivistica italiana, nel secolo da poco conclusosi¹.

È noto che il merito dell'istituzione di commissioni permanenti presso gli uffici dell'amministrazione statale, con il compito di esercitare la sorveglianza sugli archivi prodotti dagli organi centrali e periferici dello Stato, va all'art. 25 del decreto del presidente della Repubblica del 30 settembre 1963 n. 1409.

Prima di allora, il «Regolamento per gli uffici di registratura e di archivio delle Amministrazioni centrali», del 25 gennaio 1900, aveva previsto commissioni da nominarsi di volta in volta nei singoli uffici dell'apparato centrale dello Stato per valutare l'opportunità degli scarti da effettuare e aveva stabilito che di quelle commissioni facesse parte anche il direttore dell'Archivio del Regno². Il regolamento generale degli Archivi di Stato del 1902 confermò quella norma per gli organi centrali dei ministeri, mentre per gli uffici periferici ritenne sufficiente che il direttore dell'Archivio di Stato territorialmente competente esprimesse un parere sugli elenchi di scarto messi a punto e proposti dalle commissioni nominate dai ministri interessati³. Segnò un passo avanti il regolamento del 1911, che rese obbligatoria, sia al centro che in periferia, la presenza del rappresentante dell'Amministrazione archivistica nelle commissioni di scarto⁴.

La legge che, nel 1939, introdusse tante, importanti innovazioni per la tutela degli archivi privati, non fece altrettanto a vantaggio dei documenti prodotti dagli uffici statali⁵.

¹ Per una trattazione esaustiva d'insieme degli argomenti qui solo accennati, cfr. E. LODOLINI, *Organizzazione e legislazione archivistica italiana. Storia, normativa, prassi*, Bologna, Patron, 1998⁵ e *Aggiornamento sommario 1.1.1998-1.1.2000*, Bologna, Patron 2000, *passim*; I. ZANNI ROSIELLO, *Archivi e memoria storica*, Bologna, Il Mulino, 1987, *passim*. Cfr., inoltre, G. FIORAVANTI, *L'attività di sorveglianza: riflessioni e prospettive*, in «Archivi per la storia», XI (1998), pp. 15-22.

² R. d. 25 gennaio 1900, n. 35, art. 82.

³ R. d. 9 settembre 1902, n. 445, art. 66.

⁴ R. d. 2 ottobre 1911, n. 1163, art. 69.

⁵ L. 22 dicembre 1939, n. 2006 «Nuovo ordinamento degli Archivi del Regno».

È con l'art. 25 della legge del 1963 che le commissioni create, fin dall'inizio del secolo, con funzioni di controllo sulla selezione documentaria negli uffici statali divennero « permanenti ». Istituite « presso gli uffici centrali, interregionali, regionali, interprovinciali e provinciali delle amministrazioni dello Stato, esclusi i ministeri degli affari esteri e della difesa, e presso gli uffici giudiziari non inferiori ai tribunali »⁶, le commissioni videro allargate le proprie competenze alla « sorveglianza sulla conservazione e l'ordinamento degli archivi e sulla tenuta dei relativi inventari e degli altri strumenti di consultazione ». Esse avrebbero dovuto vigilare anche sull'applicazione delle norme dettate dalla neoistituita Commissione per la fotoreproduzione ed avrebbero curato la preparazione dei versamenti agli Archivi di Stato; alle commissioni istituite presso gli uffici centrali dei ministeri veniva infine demandata la predisposizione dei « massimari di scarto ». Per gli archivi degli uffici che avessero una competenza territoriale inferiore alla provincia erano previste commissioni da nominarsi, di volta in volta, in funzione delle operazioni di selezione documentaria⁷.

Le commissioni, costituite da tre persone — il capo dell'ufficio o un suo delegato, un funzionario dello stesso ufficio, che svolgeva anche compiti di segretario, un rappresentante dell'Archivio centrale dello Stato o dell'Archivio di Stato territorialmente competente —, erano nominate dal ministro da cui dipendeva l'ufficio interessato, avevano durata triennale e dovevano riunirsi almeno due volte all'anno.

Cambiamenti nella struttura e nelle funzioni delle commissioni di sorveglianza furono introdotti all'indomani dell'istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali, che segnò la fine della centenaria appartenenza dell'Amministrazione archivistica al Ministero dell'interno⁸.

Il 30 dicembre 1975 furono, infatti, regolate con decreto le « Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità »⁹. Un ispettorato centrale di quel dicastero avrebbe esercitato « la vigilanza, ai fini di assicurarne l'integrità e la riservatezza, sui documenti che costituiscono eccezione alla consultabilità ai sensi dell'articolo

⁶ D.p.r. n. 1409/1963, art. 25. Disposizioni legislative approvate successivamente alla legge ora citata hanno escluso dal versamento agli Archivi di Stato gli archivi della Camera, del Senato e della Presidenza della Repubblica, nei confronti dei quali non si esercita la sorveglianza dell'Amministrazione archivistica; anche la Corte costituzionale conserva i suoi atti in un proprio archivio storico (d. lg. 490/1999, art. 31).

⁷ Cfr. l'art. 27 del citato d.p.r. n. 1409/1963.

⁸ Poco prima di cedere l'amministrazione degli archivi al Ministero per i beni culturali e ambientali, la Direzione generale degli Archivi di Stato del Ministero dell'interno emanò una circolare molto dettagliata — la n. 25/74 del 2 maggio 1974 — sull'attività di sorveglianza demandata agli Archivi di Stato; se ne veda il testo in *Commissioni di sorveglianza e vigilanza. Raccolta di circolari, lettere e note emanate dall'Amministrazione archivistica, dal Ministero di grazia e giustizia e dalla Presidenza del Consiglio dei ministri*, a cura di M. I. VENZO, in « Archivi per la storia », XI (1998), pp. 286-289.

⁹ D.p.r. n. 854/1975.

21 » della legge del 1963, avrebbe autorizzato la consultazione dei documenti riservati, secondo le deroghe previste dalla stessa legge e avrebbe approvato le proposte di scarto inerenti ai documenti non consultabili; diretto da un prefetto, sul territorio nazionale l'ispettorato si sarebbe valso della collaborazione dei titolari della prefetture.

Ai tre membri delle commissioni di sorveglianza veniva ad aggiungersene un quarto, designato dal ministro dell'interno. Era demandato alle commissioni così modificate l'accertamento della presenza di atti riservati negli archivi prodotti dalle amministrazioni dello Stato. Com'era prevedibile, l'allargamento della composizione delle commissioni rese più difficoltoso il loro funzionamento, affidato alla compresenza di rappresentanti di tre uffici diversi e, per le autorizzazioni alla consultazione degli atti riservati, le nuove norme produssero procedure più lunghe e un uso delle possibilità di deroga spesso assai restrittivo.

Prescindendo, in questa sede, dal considerare l'evoluzione legislativa intervenuta nell'ultimo decennio del ventesimo secolo in materia di consultabilità degli archivi e dei documenti — dalla legge sul diritto di accesso ai documenti amministrativi¹⁰ al «Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici», approvato il 14 marzo 2001 —, ci limiteremo a vederne i riflessi sull'attività di sorveglianza.

Occorre però sottolineare che il problema dell'accesso agli archivi correnti ha assunto in questi anni un ruolo strategico, in rapporto alla necessità di promuovere un'efficace riforma della pubblica amministrazione, ispirata a principi di trasparenza, imparzialità ed economicità. Non è quindi casuale che le commissioni, a lungo neglette e considerate soprattutto in rapporto alla necessità della selezione documentaria, imposta dalla generalizzata mancanza di spazio degli uffici, siano state più volte oggetto dell'attenzione specifica del legislatore: nel 1994, un apposito regolamento ne disciplinò il procedimento di costituzione e rinnovo; nel gennaio 2001 un decreto del presidente della Repubblica è tornato sulla materia e ad esso ci riferiremo più dettagliatamente, dopo aver ricordato come la sua emanazione sia stata preceduta da modifiche sostanziali dell'ampio contesto normativo inerente ai beni culturali¹¹.

I mutamenti istituzionali cui alludiamo si iscrivono nel più generale disegno di riforma, avviato nel marzo 1997 con la «Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma

¹⁰ L. 7 agosto 1990, n. 241 «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

¹¹ Il «Regolamento recante disciplina del procedimento di costituzione e rinnovo delle commissioni di sorveglianza sugli archivi», approvato con d.p.r. 18 aprile 1994, n. 344, è stato abrogato dal d.p.r. 8 gennaio 2001, n. 37, «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato».

della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa»¹². Seguiva, di lì a poco, un'altra delega all'esecutivo per l'emanazione di un decreto legislativo « recante un testo unico nel quale siano riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali »¹³; il Testo unico sarebbe entrato in vigore nel gennaio 2000¹⁴, e avrebbe abrogato anche numerosi articoli della legge sugli archivi del 1963 e, tra questi, gli artt. 25 e 27, relativi alle commissioni di sorveglianza e di scarto, sostituiti dall'art. 30 del nuovo testo di legge.

D'altra parte, contemporaneamente ai lavori preparatori del *corpus* normativo in cui sono state unificate le leggi che, fino al 30 ottobre 1998, hanno regolato separatamente le diverse tipologie dei beni culturali, il processo di riforma della pubblica amministrazione produceva ulteriori, marcate innovazioni nell'apparato di governo dei beni culturali, le cui competenze venivano estese allo sport e allo spettacolo¹⁵.

In particolare, al termine dell'anno 2000, il « Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali » si riferiva in modo specifico alle commissioni di sorveglianza sugli archivi correnti e di deposito degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato, istituite ai sensi dell'art. 30 del Testo unico¹⁶, che veniva così integrato nei suoi contenuti. L'emanazione del nuovo « Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle commissioni », avvenuta l'8 gennaio 2001, avrebbe presto completato il quadro normativo inerente all'attività di « sorveglianza ».

Il già citato art. 30 del Testo unico porta il titolo: *Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni statali e versamenti agli Archivi di Stato*; ai primi tre commi esso recepisce, senza apportare modifiche, le disposizioni dell'art. 23 della legge del 1963, relative ai versamenti da effettuarsi agli Archivi di Stato, dopo le necessarie operazioni di scarto. Il quarto comma aggrega, con sorprendente disinvoltura, i contenuti degli artt. 24 e 32 della legge ora richiamata, e sembra estendere agli archivi degli uffici statali soppressi la possibilità, ove necessario, del trasferimento « ad altri enti » dell'intero archivio o di una sua parte; possibilità prima prevista soltanto per gli archivi degli enti pubblici estinti, le cui competenze passassero ad altri enti « pubblici »¹⁷; aggettivo,

¹² L. 15 marzo 1997, n. 59.

¹³ Ciò disponeva il primo articolo della l. 8 ottobre 1997, n. 352.

¹⁴ Emanato con il d.lg. 29 ottobre 1999, n. 490.

¹⁵ Nel Ministero per i beni e le attività culturali, istituito con d.lg. 20 ottobre 1998, n. 368, a norma dell'articolo 11 della l. 15 marzo 1997, n. 59.

¹⁶ L'art. 15 del « Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali » (d.p.r. 29 dicembre 2000, n. 441) è, infatti, dedicato alle funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario dello Stato, svolte dagli Archivi di Stato.

¹⁷ Cfr. il dettato dell'art. 24 del d.p.r. 1409/1963 e la circolare n. 71, emanata il 28 luglio 1971 dalla Direzione generale degli affari generali e del personale del Ministero dell'interno sul

questo, caduto nella nuova formulazione della norma. Espressamente dedicato alle commissioni di cui prima abbiamo ripercorso la genesi è il quinto comma, che ne sintetizza i compiti, rinviando, per la loro composizione e il loro funzionamento, al regolamento, che sarebbe stato emanato di lì a poco.

Il titolo dell'articolo che stiamo esaminando e i suoi contenuti presentano alcune ambiguità lessicali e dispositive, che sono state in parte corrette da norme successivamente approvate. Innanzitutto, esso sembra contraddire alla netta distinzione adottata dalla legge del 1963 tra l'azione di « sorveglianza », svolta dagli Archivi di Stato nei confronti della documentazione prodotta dagli organi amministrativi e giudiziari dello Stato e la « vigilanza » esercitata dalle Soprintendenze archivistiche sugli archivi degli enti pubblici non statali e dei privati. La diversa denominazione tra le due funzioni è stata però opportunamente ripristinata dai successivi provvedimenti legislativi, poco fa ricordati¹⁸.

Un ulteriore elemento di ambiguità, rispetto alla maggior chiarezza della precedente legge, emerge dalla lettura dell'articolo in esame che, a proposito delle commissioni di sorveglianza, lascia intendere che esse siano istituite presso tutti « gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato », a prescindere dall'ampiezza della competenza territoriale di questi. Ma il nuovo regolamento delle commissioni di sorveglianza conferma sia la competenza territoriale stabilita dalla legge del 1963 per gli uffici presso i quali esse devono essere istituite, che la soppressione delle commissioni di solo scarto operata dal Testo unico¹⁹.

Le numerose riforme che stanno progressivamente modificando la struttura dell'apparato amministrativo e giudiziario dello Stato, con cospicui accorpamenti di uffici, trasferimenti di competenze e funzioni agli organi del governo locale, soppressioni e trasformazioni giuridico-istituzionali di interi settori, stanno ricomponendo la mappa degli uffici centrali e periferici dello Stato, superando in un quadro più coeso la precedente frammentazione burocratica. In questo contesto, la sorveglianza sugli archivi degli uffici statali con

« Trasferimento alle Regioni di atti di archivio degli Uffici statali », in *Commissioni di sorveglianza...* cit., pp. 263-264. Le ambiguità e le contraddizioni del diritto positivo e della sua concreta applicazione in relazione alle « conseguenze sui documenti del trasferimento alle Regioni di funzioni amministrative già affidate ad organi dello Stato e del trasferimento di interi uffici statali » alle Regioni sono state analizzate da E. LODOLINI, *Organizzazione e legislazione...* cit., pp. 478-491.

¹⁸ Il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali — il d.p.r. 441 del 29 dicembre 2000 — specifica le funzioni svolte dalle Soprintendenze (art. 14) e dagli Archivi di Stato (art. 15), usando rispettivamente i termini di « vigilanza » e « sorveglianza », termine quest'ultimo adottato anche dal nuovo regolamento delle « Commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato », ricordato alla precedente nota 11.

¹⁹ L'art. 5 del d.p.r. 344 /1994 abrogava soltanto l'art. 25 della legge sugli archivi e non l'art. 27, relativo alle « commissioni di scarto ». La soppressione di quest'ultimo, sancita dall'art. 166 del Testo unico, è ribadita dall'art. 10 del nuovo regolamento.

competenza territoriale inferiore alla circoscrizione provinciale è affidata alle commissioni istituite negli organi ad essi sovraordinati; commissioni che, anche per quegli uffici, si dovranno far carico non soltanto di predisporre la selezione documentaria, ma dell'attività di sorveglianza nel suo complesso.

Le recenti innovazioni legislative hanno ampliato il profilo delle competenze istituzionali delle commissioni²⁰, soprattutto in rapporto al processo di progressiva informatizzazione che sta investendo gli archivi della pubblica amministrazione; oltre ai compiti «di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti (...), di curare i versamenti (...), di identificare gli atti di natura riservata»²¹, l'attività di sorveglianza deve comprendere la «gestione dei flussi documentali, qualunque ne sia il supporto, anche in base alla normativa vigente in materia di riproduzione sostitutiva di documenti digitali e gestione elettronica dei documenti»²².

La tutela della memoria dello Stato contemporaneo, prodotta dall'articolato reticolo degli uffici centrali e periferici dei ministeri, dovrebbe quindi iniziare ancor prima della formazione dei documenti e degli archivi; le nuove norme indicano in modo esplicito la necessità di intervenire quando gli atti vengono prodotti ed ordinati secondo quadri di classificazione definiti «per grandi aree organizzative omogenee»²³. Traggio questa espressione dal regolamento «per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche», le cui disposizioni finali abrogano quel «Regolamento per gli uffici di registratura e di archivio» cui mi sono riferita all'inizio di queste note e che, se pur ormai centenario, era ancora alla base del sistema di gestione degli archivi correnti e di deposito della pubblica amministrazione.

C'è da sperare che i ministeri diano tempestiva ed oculata attuazione a quelle trasformazioni organizzative indicate dalla legge, quali indispensabili premesse della gestione informatizzata degli archivi. Un ruolo strategico è demandato, in ciascuna amministrazione, agli «uffici da considerare ai fini della gestione unica e coordinata dei documenti per grandi aree organizzative omogenee»; essi devono assicurare «criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse»²⁴. Nell'af-

²⁰ Rispetto a quanto stabilito dall'art. 25 del d.p.r. 1409/1963.

²¹ Art. 30, comma 5 del Testo unico.

²² L'art. 15 del d.p.r. 441/2000, qui citato, fa specifico riferimento all'art. 18 del d.p.r. 513/1997 e al d.p.r. 428 del 20 ottobre 1998: «Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche», abrogato dal «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa» (d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445).

²³ Dall'art. 2 del regolamento citato nella nota precedente.

²⁴ D.p.r. 445/2000, art. 50. Appare calzante, in questo contesto, ricordare un'efficace definizione del «quadro di classificazione»: «L'insieme di tutte le astrazioni concettuali riferite ad uno stesso ente costituiscono il quadro di classificazione, una rete che viene costruita in modo da

frontare un lavoro che si presenta fondamentale ai fini della formazione, dello sviluppo e della conservazione duratura degli archivi statali contemporanei, si dovranno contemperare le implicazioni concettuali insite nelle tre idee di archivio indicate icasticamente da Filippo Valenti, venti anni fa: l'archivio « visto come *strumento di gestione e di autodocumentazione operativa*, (...) come *deposito di scritture comprovanti la certezza del diritto*, (...) come *patrimonio culturale* »²⁵.

Di fronte alla prospettiva dell'informatizzazione degli archivi della pubblica amministrazione, da portare a termine entro il 1° gennaio 2004 (art. 50, comma 3 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445) interrogativi, dubbi e cautele sono suggeriti dalla consapevolezza di come fino ad oggi, nonostante gli strumenti di tutela previsti dalle norme, gli archivi correnti e di deposito degli uffici pubblici hanno così poco aderito ai « titolari » e alla struttura da questi prefigurata, da necessitare, al momento del loro versamento all'Archivio di Stato o del loro passaggio all'archivio storico dell'ente, di un vero e proprio ordinamento, di cui — secondo le lucide e penetranti riflessioni di Augusto Antonietta — deve farsi protagonista l'archivista, « attraverso la rilettura dello schema della registrazione e attraverso lo scarto », ponendo in essere « un intervento che si colloca all'interno dello stesso processo evolutivo della documentazione così da conferirle un assetto ulteriore e definitivo, conforme alla nuova condizione di archivio storico o di archivio *tout-court* »²⁶.

Il Testo unico in materia di documentazione amministrativa prevede in ogni « area organizzativa omogenea » anche « un servizio per la tenuta del

rappresentare schematicamente la struttura dell'ente, la pluralità delle sue funzioni, l'articolazione delle sue competenze e del tipo di affari trattati », cfr. V. V. SPAGNUOLO, *Riflessioni al margine di un'esperienza archivistica: la stesura di un quadro di classificazione per l'archivio della Soprintendenza per i beni artistici e storici di Roma*, in « Rassegna degli Archivi di Stato », LIV (1994), p. 188. Se il quadro di classificazione consiste nel « reticolo di concetti » adombrato da Vera Vita Spagnuolo, assai complessa risulta la sua messa a punto, ma altrettanto impegnativa è la sua concreta applicazione. Molto spesso, infatti, la classificazione di un documento e la sua associazione ad atti pregressi risulta problematica ed ambigua. Da ciò la necessità, da parte di chi attribuisce la classifica, di una coerenza interpretativa tutt'altro che scontata.

²⁵ F. VALENTI, *Riflessioni sulla natura e struttura degli archivi*, in ID., *Scritti e lezioni di archivistica, diplomatica e storia istituzionale*, a cura di D. GRANA, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 2000 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi, 57), p. 99, già edito in « Rassegna degli Archivi di Stato », XLI (1981), pp. 9-37. Sulle complesse problematiche inerenti alla conservazione di documenti e archivi informatici cfr. M. GUERCIO, *I metodi per la conservazione dei documenti informatici: il ruolo dei metadati e XML*, in « Archivi e computer », XI (2001), 1, pp. 22-43.

²⁶ A. ANTONIETTA, *Archivi moderni e principi archivistici*, in *Studi in onore di Arnaldo d'Addario*, a cura di L. BORGIA, F. DE LUCA, P. VITI, R. M. ZACCARIA, I, Lecce, Conte Editore, 1995, pp. 36-38; su questi problemi cfr. anche ID., *Attualità degli strumenti dell'archivio e del protocollo*, in UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA. DIREZIONE AMMINISTRATIVA - ARCHIVIO GENERALE DI ATENEIO, *Titulus 97 verso la creazione di un sistema archivistico universitario nazionale. Atti della 1ª Conferenza organizzativa degli archivi delle Università italiane*, a cura di G. PENZO DORIA, Padova, CLEUP, 1999, pp. 69-76.

protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi»²⁷, al quale sono affidati l'elaborazione e l'aggiornamento del «piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti»²⁸, nel rispetto delle norme di tutela. Il servizio, diretto da un funzionario dotato di idonei requisiti professionali di carattere tecnico-archivistico, dovrà assolvere a compiti estremamente delicati in riferimento alla conservazione della memoria: la predisposizione di strumenti che determinino i criteri dello scarto dei documenti fin dal momento della loro formazione presso gli uffici centrali e periferici di quel settore amministrativo. I «piani di conservazione» sostituiscono i «massimari di scarto» di cui, spesso e a ragione, si è lamentata l'inadeguatezza o la totale assenza. In un prossimo futuro, le commissioni di sorveglianza sugli archivi dovranno perciò tener conto dei sistemi di classificazione — ovvero dei «titolari» — e dei piani di conservazione messi a punto, per i singoli comparti amministrativi, dalle suddette strutture ministeriali. Quanto mai necessario appare un uso oculato dei piani di conservazione, la cui applicazione non dovrà essere «né automatica né rigida»²⁹. Infatti, anche nei nuovi scenari disegnati dall'informatica, il ruolo critico e interpretativo degli archivisti resta fondamentale nelle valutazioni relative allo scarto.

Il funzionamento delle commissioni, che costituiscono lo strumento attraverso il quale si esercita la tutela sui documenti prodotti dagli uffici statali e non ancora versati agli Archivi di Stato, trova nella prima sezione del regolamento approvato nel gennaio 2001 una disciplina analoga a quella delineata dal precedente regolamento, d.p.r. 18 aprile 1994, n. 344³⁰. Permangono, quali fattori rivolti ad assicurare un efficace funzionamento: il decentramento delle nomine delle commissioni, demandate ai dirigenti degli uffici centrali e periferici interessati, e non più ai ministri da cui dipendono gli uffici³¹; l'attribuzione agli stessi dirigenti della «responsabilità della conservazione e della corretta gestione degli archivi, nonché della regolare tenuta degli inventari e degli altri strumenti necessari all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi»; i termini stabiliti per il rinnovo delle commissioni,

²⁷ D.p.r. 445/2000, art. 61.

²⁸ D.p.r. 445/2000, art. 68.

²⁹ L. DURANTI, *I documenti archivistici. La gestione dell'archivio da parte dell'ente produttore*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 1997 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 82), p. 88. Secondo la definizione di Luciana Duranti: «Il piano di conservazione è un documento legale debitamente autorizzato che stabilisce i tempi di attività, semiattività e inattività e il destino ultimo di ciascuna aggregazione di documenti. Nel fare ciò, esso permette la distruzione immediata dei documenti che hanno esaurito la loro utilità», *ibid.*, p. 87.

³⁰ I primi cinque articoli del nuovo regolamento, ricalcano, con poche varianti, gli artt. 2-4 del precedente.

³¹ Cfr. d.p.r. 37/2001, art. 2.

tali da assicurare la continuità operativa delle stesse; la periodicità quadrimestrale prevista per la loro convocazione³². È confermata anche la presenza nelle commissioni di un rappresentante del Ministero dell'interno, decretata nel 1975. Per il rinnovo delle commissioni è ribadita la possibilità di una proroga di un massimo di quarantacinque giorni dalla scadenza triennale, trascorsi inutilmente i quali, la competenza passa all'amministrazione da cui dipende l'ufficio che non ha provveduto nei tempi stabiliti. I testi degli artt. 4 dei due decreti — relativi a «proroga e rinnovo» —, identici nei commi 1, 2 e 4, differiscono in modo sostanziale al terzo comma: i novanta giorni dalla scadenza della commissione, previsti con chiarezza dal decreto del 1994 per la nomina disposta in via sostitutiva dall'amministrazione, diventano nella nuova formulazione il termine entro il quale avviene il passaggio di competenza tra l'ufficio inadempiente e l'amministrazione, senza che venga stabilita una scadenza precisa per il provvedimento che quest'ultima dovrà adottare. Se appare auspicabile che il termine entro cui le amministrazioni centrali devono provvedere alla nomina delle commissioni scadute venga precisato, nel silenzio attuale della norma i rappresentanti degli Archivi di Stato nelle Commissioni dovranno vigilare attivamente, affinché i dirigenti degli uffici provvedano al rinnovo entro i quarantacinque giorni di proroga previsti dal Regolamento.

Un elemento di novità riscontrabile nella prima sezione del decreto è la relazione annuale sull'attività delle commissioni, in cui i presidenti dovranno indicare i risultati ottenuti nell'ambito delle operazioni di scarto³³.

Le norme più innovative del nuovo regolamento sono quelle della Sezione seconda, dedicata alla selezione documentaria ai fini della conservazione e dello scarto, aspetti questi assai carenti nella legislazione anteriore, che si riferiva allo scarto con cenni affatto generici³⁴.

Adesso, modi e tempi sono stabiliti in dettaglio e tendono a favorire la periodicità della selezione, snellendo le procedure e introducendo l'istituto del

³² D.p.r. 37/2001, art. 3.

³³ Cfr. l'art. 3, comma 5, del d.p.r. 37/2001.

³⁴ Per quanto attiene alla procedura da seguire, ci si riferiva ancora all'art. 69 del regolamento per gli Archivi di Stato del 1911. Sulle complesse problematiche connesse con la selezione documentaria negli archivi contemporanei risulta assai interessante la panoramica delle recenti soluzioni adottate in ambito internazionale, tracciata da M. GUERCIO, *La selezione dei documenti archivistici nel recente dibattito internazionale: evoluzione e continuità nella metodologia e nella prassi*, in «Archivi per la storia», XI (1998), pp. 43-63; tuttora attuali risultano gli scritti di P. CARUCCI, *Lo scarto come elemento qualificante delle fonti per la storiografia*, in «Rassegna degli Archivi di Stato», XXXV (1975), pp. 250-264, e I. ZANNI ROSIELLO, *Spurghi e distruzioni di carte d'archivio*, in *L'archivista sul confine. Scritti di Isabella Zanni Rosiello*, a cura di C. BINCHI e T. DI ZIO, Roma, Ministero per i beni e le attività culturali, Ufficio centrale per i beni archivistici, 2000 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato. Saggi, 60), pp. 273-303, già edito in «Quaderni storici», 1983, 54, pp. 985-1017. Cfr., più in generale, la *Bibliografia sugli scarti d'archivio*, a cura di F. GEMINI, in «Archivi per la storia», XI (1998), pp. 393-397, che censisce ottantasette titoli.

silenzio-assenso per il rilascio del nulla osta all'esecutività delle proposte di scarto. Queste, formulate dalle commissioni tenendo conto, laddove esistano, dei « piani di conservazione », devono essere trasmesse per il rilascio del nulla osta alla Direzione generale per gli archivi del Ministero per i beni e le attività culturali³⁵, che dovrà decidere in merito entro centoventi giorni, trascorsi i quali senza una specifica risoluzione, la proposta si riterrà accolta e i documenti da scartare destinati al macero.

Il regolamento generalizza la possibilità di percorsi più snelli per lo scarto di alcune categorie di documenti, prima adottata — sulla base di circolari e decreti emanati da alcuni ministeri — soprattutto in riferimento alle proposte formulate dalle commissioni di solo scarto³⁶; prevede, infatti, una « procedura semplificata » per la selezione di categorie di atti, individuate con decreto adottato dai singoli ministeri, di concerto con le amministrazioni per i beni e le attività culturali e dell'interno, con periodicità triennale e tenendo conto del « piano di conservazione ». Nella « procedura semplificata », il rilascio del nulla osta allo scarto è delegato al sovrintendente all'Archivio centrale dello Stato per le amministrazioni centrali e al direttore dell'Archivio di Stato territorialmente competente per gli uffici periferici. In questi casi la decisione dovrà essere adottata entro trenta giorni, trascorsi i quali senza una risposta, la proposta si riterrà accolta. Per i documenti sottratti alla libera consultabilità in base alle « Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica »³⁷, le proposte di scarto dovranno essere trasmesse al Ministero dell'interno, che dovrà pronunciarsi entro novanta giorni e, anche in questo caso, il silenzio equivarrà all'assenso.

Il regolamento, infine, rende solo eventuale la privativa della cessione dei documenti scartati dalle amministrazioni dello Stato a favore della Croce Rossa Italiana, introdotta durante la prima guerra mondiale³⁸; adesso, per l'eliminazione dei documenti, si ipotizza anche la possibilità di un ritorno economico a favore del Tesoro dello Stato.

³⁵ Prima dell'entrata in vigore del nuovo regolamento le proposte di scarto formulate dalle commissioni venivano inviate all'organo centrale competente del Ministero di appartenenza dell'ufficio e da quello erano poi trasmesse all'Amministrazione archivistica; questa procedura era stata stabilita dalla circolare n. 3/64 della Direzione generale degli Archivi di Stato, emanata il 14 gennaio 1964, cfr. *Commissioni di sorveglianza...* cit., pp. 223-224.

³⁶ Cfr., ad esempio, la circolare n. 1/72, emanata il 3 gennaio 1972 dalla Direzione generale degli Archivi di Stato, d'intesa con il Dicastero della pubblica istruzione, sullo « Scarto elaborati d'esame conservati presso gli istituti scolastici », edita in *Commissioni di sorveglianza...* cit., pp. 265-266, e la circolare della Direzione generale delle dogane e imposte dirette del Ministero delle finanze, del 17 gennaio 1987, prot. n. 253, sul « D. M. 15 dic. 1986 concernente lo snellimento delle procedure di scarto di atti d'archivio », *ibid.*, pp. 341-343.

³⁷ Cfr. l'art. 8 del d.lg. 30 luglio 1999, n. 281.

³⁸ Nel periodo dell'emergenza bellica, il d.lgt. 30 gennaio 1916, n. 219, intese così attribuire alla Croce Rossa un aiuto economico, restato in vigore fino al gennaio 2001.

Le innovazioni normative di cui ci siamo occupati introdurranno sostanziali mutamenti positivi nella tutela e nella conservazione degli archivi contemporanei dello Stato? È evidente che parlare di « sistemi di classificazione » e di « piani di conservazione » invece che di « titolari » e di « massimari di scarto » non è sufficiente a cambiare una prassi amministrativa, le cui carenze vengono giustamente lamentate e deprecate da archivisti e storici dell'età contemporanea³⁹. Istituti giuridici per la tutela esistevano ancor prima delle recenti norme, ma fattori di varia natura — connessi con l'inadeguato funzionamento delle commissioni e con il pressoché totale disinteresse degli uffici produttori delle carte per la conservazione della memoria istituzionale in esse consolidatasi — hanno assai spesso condizionato negativamente l'attività di sorveglianza. Per facilitare l'accesso agli archivi correnti e di deposito ed assicurare un più ordinato passaggio dei documenti agli archivi storici, il legislatore ha previsto strumenti più agili e aggiornati; dalla loro reale e convinta applicazione dipende il futuro di una parte cospicua della memoria del nostro paese, ma rifuggendo da astratte illusioni, non ci nascondiamo che ciò sarà possibile nella misura in cui la riforma della pubblica amministrazione riuscirà a promuovere il superamento della profonda crisi di identità professionale, assai diffusa tra chi oggi opera negli uffici pubblici.

ROSALIA MANNO TOLU

Direttore dell'Archivio di Stato di Firenze

³⁹ Cfr. le significative e amare spigolature di R. ROMANELLI, *Il cassonetto di Venezia. Storia contemporanea e archivi pubblici nell'Italia di oggi*, in *Gli strumenti della ricerca*, a cura di D. TOCCAFONDI, Firenze, Edifir, 1997, pp. 119-126 (Archivio di Stato di Firenze. Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica, 6).

TESTI NORMATIVI

L'ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI

DECRETO LEGISLATIVO 20 OTTOBRE 1998, N. 368. ISTITUZIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, A NORMA DELL'ARTICOLO 11 DELLA LEGGE 15 MARZO 1997, N. 59*.

Il Presidente della Repubblica

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visto il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa, ed in particolare l'articolo 11, comma 1, lettera a), che conferisce delega al Governo per razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione dei Ministeri;

Ritenuto di dover procedere al riordino dell'organizzazione amministrativa statale nei settori dei beni culturali e delle attività culturali, al fine di conseguire l'accorpamento delle funzioni in atto esercitate dal Ministero per i beni culturali e ambientali, nonché dal Dipartimento dello spettacolo e dall'Ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 31 luglio 1998;

Acquisito il prescritto parere della commissione parlamentare bicamerale, istituita ai sensi dell'articolo 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 ottobre 1998;

* *Publicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 250 del 26 ottobre 1998.*

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni culturali e ambientali, delegato per lo spettacolo e lo sport, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e per la funzione pubblica e gli affari regionali;

Emana il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali

1. Nel quadro delle finalità indicate dall'articolo 9 della Costituzione e dall'articolo 128 del Trattato istitutivo della Comunità europea, è istituito il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato Ministero. Il Ministero provvede, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e dalle disposizioni del presente decreto, alla tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e ambientali e alla promozione delle attività culturali. Nell'esercizio di tali funzioni il Ministero privilegia il metodo della programmazione; favorisce la cooperazione con le regioni e gli enti locali, con le amministrazioni pubbliche, con i privati e con le organizzazioni di volontariato. Opera per la massima fruizione dei beni culturali e ambientali, per la più ampia promozione delle attività culturali garantendone il pluralismo e l'equilibrato sviluppo in relazione alle diverse aree territoriali e ai diversi settori.

2. Ai fini del presente decreto valgono le definizioni di cui all'articolo 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 2.

Attribuzioni del Ministero

1. Al Ministero sono devolute:

a) le attribuzioni spettanti al Ministero per i beni culturali e ambientali, salve quelle di competenza delle regioni anche a statuto speciale, delle province autonome e degli enti locali ai sensi della legislazione vigente;

b) le attribuzioni in materia di spettacolo, di sport e di impiantistica sportiva spettanti alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203, e di cui agli articoli 156 e 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il Ministero esercita, in particolare, le funzioni amministrative statali nelle seguenti materie:

a) tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali;

b) promozione delle attività culturali in tutte le loro manifestazioni con riferimento particolare alle attività teatrali, musicali, cinematografiche, alla danza e ad altre forme di spettacolo, inclusi i circhi e spettacoli viaggianti, alla fotografia, alle arti plastiche e figurative, al design industriale;

c) promozione del libro, della lettura e delle attività editoriali di elevato valore culturale; sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali;

d) promozione della cultura urbanistica e architettonica, inclusa l'ideazione e, d'intesa con le amministrazioni competenti, la progettazione di opere di rilevante interesse architettonico destinate ad attività culturali;

e) studio, ricerca, innovazione e alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno delle attività degli istituti culturali;

f) diffusione dell'arte e della cultura italiana all'estero, salve le attribuzioni del Ministero degli affari esteri e d'intesa con lo stesso;

g) vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo.

3. Sono trasferiti al Ministero:

a) gli uffici del Ministero per i beni culturali e ambientali;

b) il dipartimento dello spettacolo, l'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi, la ripartizione dell'impiantistica sportiva, tutti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

4. Sono attribuiti al Ministero i beni, le risorse finanziarie e il personale assegnati alle amministrazioni trasferite, fermo restando quanto previsto dall'articolo 11, commi 2 e 3. Sono soppressi il Ministero per i beni culturali e ambientali e, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il dipartimento e gli uffici di cui al comma 3, lettera b).

Art. 3.

Il Ministro

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: «Ministro», è l'organo di direzione politicoamministrativa del Ministero, ne determina gli indirizzi, gli obiettivi e i programmi e verifica la rispondenza a questi dei risultati conseguiti. Il Ministro è componente del CIPE.

2. Per l'esercizio delle funzioni di indirizzo costituiscono organi di consulenza del Ministro il Consiglio di cui all'articolo 4, il Comitato per i problemi dello spettacolo di cui all'articolo 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e la Conferenza dei presidenti delle commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che è presieduta dal segretario generale del Ministero.

3. Il Ministro, anche sulla base delle proposte delle commissioni di cui all'articolo 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, approva il programma triennale degli interventi nel settore dei beni culturali, sentito il Consiglio di cui all'articolo 4. Il programma è aggiornato annualmente con le medesime procedure.

4. Al Ministro risponde il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio artistico istituito dal decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali in data 5 marzo 1992, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992. Al Ministro risponde altresì il servizio di controllo interno.

Art. 4.

Il Consiglio per i beni culturali e ambientali e i Comitati tecnicospicifici

1. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato: «Consiglio», è presieduto dal Ministro e composto dai presidenti dei comitati tecnicospicifici-

fici di cui al comma 3 e da otto eminenti personalità della cultura nominate dal Ministro, di cui quattro su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché da tre rappresentanti del personale del Ministero eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. Il Consiglio elegge a maggioranza tra i propri componenti un vice presidente e adotta un regolamento interno.

2. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività previste dall'articolo 2195 del codice civile, né essere amministratori o far parte di consigli di amministrazione di società che esercitino le medesime attività. Essi inoltre non possono costituire rapporti di collaborazione professionale con il Ministero o, nelle materie di competenza del Consiglio, con altri soggetti pubblici e privati.

3. Presso gli uffici di cui all'articolo 6, comma 2, operano, in relazione alle materie di loro competenza, comitati tecnicospicifici con funzioni consultive, composti ciascuno da otto esperti, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il numero e la composizione dei comitati sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.

4. Al Consiglio e ai comitati tecnicospicifici sono attribuite le competenze spettanti, rispettivamente, al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e ai comitati di settore ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

5. Sino alla costituzione del Consiglio e dei comitati tecnicospicifici continuano ad operare il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e i comitati di settore, di cui agli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

6. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere rideterminati le funzioni e i compiti del Consiglio e dei comitati tecnicospicifici, anche in relazione a forme di interazione con il Comitato per i problemi dello spettacolo.

Art. 5.

Il segretario generale

1. Il segretario generale opera alle dirette dipendenze del Ministro. Assicura il mantenimento dell'unità dell'azione amministrativa; provvede all'istruttoria per l'elaborazione degli indirizzi e del programma di cui all'articolo 3; coordina gli uffici e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento e ne riferisce periodicamente al Ministro; partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Il segretario generale cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione attraverso uffici individuati con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1.

3. L'incarico di segretario generale è conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 6.

Organizzazione del Ministero

1. Il Ministero è organizzato secondo i principi di distinzione fra direzione politica e gestione amministrativa, di decentramento e autonomia delle strutture, di efficienza e semplificazione delle procedure.

2. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali con competenze nei seguenti settori: beni archeologici, demotnoantropologici, architettonici, storici e artistici, musei, arte e architettura contemporanee, beni paesaggistici, beni librari, editoria di elevato valore culturale, istituzioni culturali, beni archivistici, attività di spettacolo, e in materia di sport per quanto previsto dall'articolo 2, comma 2, lettera g), affari generali e personale. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1. Su base territoriale il Ministero si articola nelle soprintendenze regionali di cui all'articolo 7, nelle soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, in archivi di Stato. Sono altresì organi del Ministero le biblioteche pubbliche statali, nonché i musei dotati di autonomia ai sensi dell'articolo 8.

3. Restano in vigore le norme relative all'Archivio centrale dello Stato, alla Biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II e agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

4. Presso il Ministero è istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione degli standard per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 3 e possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnicoscintifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza.

Art. 7.

Il soprintendente regionale

1. In ogni regione a statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai dirigenti delle soprintendenze alle antichità e belle arti di cui alla tabella A, quadro I, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1997, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1997, è conferito, previa comunicazione al presidente della regione, con decreto del Ministro, l'incarico aggiuntivo di soprintendente regionale per i beni culturali e ambientali.

2. Il soprintendente regionale coordina le attività delle soprintendenze operanti nella regione di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. A tal fine provvede:

a) alla programmazione degli interventi delle spese ordinarie e straordinarie, individuando le priorità sulla base delle indicazioni delle soprintendenze e formulando le conseguenti proposte ai fini del programma di cui all'articolo 3, comma 3;

b) alla verifica dell'attuazione degli indirizzi del Ministro e degli interventi e delle spese programmate riferendo agli organi centrali;

c) all'analisi delle esigenze funzionali delle soprintendenze e alla conseguente distribuzione ottimale delle risorse umane.

3. Il soprintendente regionale formula agli organi centrali, sentite le soprintendenze competenti, le proposte per l'esercizio dei poteri di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, e di cui all'articolo 82, comma 2, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e segnala ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089.

4. Il soprintendente regionale è componente della commissione di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su designazione del Ministro nell'ambito di quelle a lui spettanti.

5. Per il periodo di svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 è attribuito al soprintendente regionale il trattamento economico di cui all'articolo 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Gli incarichi di soprintendente regionale possono essere conferiti, nel limite del cinque per cento degli stessi, con contratto a tempo determinato, a persone aventi i requisiti di cui all'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

Art. 8.

Soprintendenze e gestioni autonome

1. Con i provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 1, le soprintendenze di cui all'articolo 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento è allegato l'elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico previsto dall'articolo 7, comma 5.

2. Con i provvedimenti di cui al comma 1 l'autonomia può essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.

Art. 9.

Scuole di formazione e studio

1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.

2. Gli istituti di cui al comma 1 organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di università e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.

3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole già istituite.

4. Con regolamento adottato con le modalità di cui al comma 3 si provvede al riordino delle scuole di cui all'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica del 30 settembre 1963, n. 1409.

Art. 10.

Accordi e forme associative

1. Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può:

- a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;
- b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società.

2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle società il Ministero può partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle società debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.

3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1.

Art. 11.

Disposizioni transitorie e finali

1. L'organizzazione, la disciplina degli uffici e le dotazioni organiche del Ministero sono stabilite ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1 continuano ad applicarsi le norme sulla organizzazione degli uffici e relative funzioni stabilite con riferimento alle amministrazioni trasferite di cui all'articolo 2, comma 3. La gestione dei beni e dei singoli rapporti di lavoro continua ad essere svolta dagli organi competenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e comunque per non oltre un anno dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti di cui al comma 1.

3. Il personale di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), conserva il trattamento economico e accessorio, in godimento alla data di entrata in vigore del presente decreto, per un biennio decorrente dalla stessa data, con successivo riassorbimento con le modalità e le misure stabilite nei contratti collettivi.

4. Il personale inquadrato ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, è trasferito nei ruoli del Ministero, salvo che opti, entro il termine di tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per la permanenza nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Art. 12.

Abrogazioni

1. Sono abrogate tutte le disposizioni di legge incompatibili con il presente decreto.

2. Le definizioni: Ministero e Ministro per i beni culturali e ambientali, contenute in provvedimenti legislativi e regolamentari, sono sostituite con le definizioni: Ministero e Ministro per i beni e le attività culturali.

Omissis...

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 76 della Costituzione regola la delega al Governo dell'esercizio della funzione legislativa e stabilisce che essa non può avvenire se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

— L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, reca: « Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali ».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, reca: « Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 ».

— Il decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, reca: « Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport ».

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, reca: « Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

— Il testo vigente dell'art. 5 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è il seguente:

« Art. 5. — 1. È istituita una commissione parlamentare, composta da venti senatori e venti deputati, nominati rispettivamente dai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi parlamentari.

2. La commissione elegge tra i propri componenti un presidente, due vicepresidenti e due segretari che insieme con il presidente formano l'ufficio di presidenza. La commissione si riunisce per la sua prima seduta entro venti giorni dalla nomina dei suoi componenti, per l'elezione dell'ufficio di presidenza. Sino alla costituzione della commissione, il parere, ove occorra, viene espresso dalle competenti commissioni parlamentari.

3. Alle spese necessarie per il funzionamento della commissione si provvede, in parti uguali, a carico dei bilanci interni di ciascuna delle due Camere.

4. La commissione:

a) esprime i pareri previsti dalla presente legge;

b) verifica periodicamente lo stato di attuazione delle riforme previste dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle Camere ».

Note all'art. 1:

— L'art. 9 della Costituzione così recita:

« Art. 9. — La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione ».

— L'art. 128 del Trattato istitutivo della Comunità europea così recita:

« Art. 128. — 1. La Comunità contribuisce al pieno sviluppo delle culture degli Stati membri nel rispetto delle loro diversità nazionali e regionali, evidenziando nel contempo il retaggio culturale comune.

2. L'azione della Comunità è intesa ad incoraggiare la cooperazione tra Stati membri e, se necessario, ad appoggiare e ad integrare l'azione di questi ultimi nei seguenti settori:

— miglioramento della conoscenza e della diffusione della cultura e della storia dei popoli europei;

— conservazione e salvaguardia del patrimonio culturale di importanza europea;

— scambi culturali non commerciali;

— creazione artistica e letteraria, compreso il settore audiovisivo.

3. La Comunità e gli Stati membri favoriscono la cooperazione con i Paesi terzi e le organizzazioni internazionali competenti in materia di cultura, in particolare con il Consiglio d'Europa.

4. La Comunità tiene conto degli aspetti culturali nell'azione che svolge ai sensi di altre disposizioni del presente Trattato.

5. Per contribuire alla realizzazione degli obiettivi previsti dal presente articolo, il Consiglio adotta:

— deliberando in conformità della procedura di cui all'articolo 189B e previa consultazione del Comitato delle regioni, azioni di incentivazione, ad esclusione di qualsiasi armonizzazione delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri. Il Consiglio delibera all'unanimità durante tutta la procedura di cui all'articolo 189B;

— deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, raccomandazioni ».

— L'art. 148 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (per il titolo v., nelle note alle premesse), così recita:

« Art. 148 (*Definizioni*). — 1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

a) "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civiltà così individuati in base alla legge;

b) "beni ambientali", quelli individuati in base alla legge quale testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali o culturali;

c) "tutela", ogni attività diretta a riconoscere, conservare e proteggere i beni culturali e ambientali;

d) "gestione", ogni attività diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalità di tutela e di valorizzazione;

e) "valorizzazione", ogni attività diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;

f) "attività culturali", quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;

g) "promozione", ogni attività diretta a suscitare e a sostenere le attività culturali ».

Note all'art. 2:

— L'art. 2 del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 203 (Riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport), così recita:

« Art. 2 (*Funzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di turismo, spettacolo e sport*). — 1. In materia di turismo e spettacolo sono attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le seguenti funzioni, esercitate rispettivamente dal Dipartimento del turismo e dal Dipartimento dello spettacolo, istituiti e organizzati ai sensi dell'articolo 21, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

a) definizione, sulla base di una programmazione triennale, delle politiche di settore, al fine di fissare le linee strategiche di indirizzo, nel rispetto delle competenze regionali, anche ai fini della partecipazione dell'Italia alle organizzazioni multilaterali e alla realizzazione degli accordi internazionali, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri in materia di relazioni internazionali di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18;

b) svolgimento delle attività necessarie ad assicurare la partecipazione dell'Italia alla elaborazione delle politiche comunitarie;

c) predisposizione di atti e svolgimento di attività generali necessari all'attuazione degli atti adottati dalle istituzioni comunitarie, ivi comprese le sentenze della Corte di giustizia, fatte salve le competenze del Ministro per il coordinamento delle politiche dell'Unione europea;

d) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento nei confronti delle regioni, anche al fine della promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero, dello sviluppo del mercato turistico nazionale e della promozione del turismo sociale nel pieno rispetto delle autonomie regionali;

e) esercizio delle attività di indirizzo e coordinamento relative alla disciplina delle imprese turistiche di cui agli articoli 5 e 9 della legge 17 maggio 1983, n. 21, e successive modificazioni, e alla classificazione delle strutture ricettive di cui agli articoli 6 e 7 della legge medesima;

f) raccolta ed elaborazione di dati, anche attraverso sistemi informativi computerizzati avvalendosi, tra l'altro, delle notizie raccolte ed elaborate ai sensi dell'articolo 8 della legge 29 dicembre 1993, n. 580;

g) controllo sugli enti già sottoposti alla vigilanza del Ministero del turismo e dello spettacolo, per i quali la competenza sia rimasta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, e in base a quanto disposto dall'articolo 3, comma 1, lettera b);

h) funzioni di indirizzo, coordinamento, sostegno, promozione e vigilanza delle attività di spettacolo, ivi comprese quelle promozionali e di alta formazione artistica e tutte le funzioni in materia di spettacolo riservate allo Stato dai decreti legislativi di cui all'articolo 2 della legge di conversione del presente decreto ivi compresa la gestione del Fondo unico per lo spettacolo per la parte assegnata allo Stato;

i) sostegno e promozione del turismo in favore dei soggetti con ridotte capacità motorie e sensoriali.

2. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita altresì le competenze relative agli interventi di cui al decreto-legge 4 novembre 1988, n. 465, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1988, n. 556, agli interventi di competenza statale di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e al decreto-legge 2 febbraio 1988, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 marzo 1988, n. 92, nonché quelle statali già esercitate dal soppresso Ministero del turismo e dello spettacolo in materia di vigilanza sul CONI.

3. Nell'osservanza delle rispettive competenze dovrà essere assicurata alle regioni una piena informazione e partecipazione mediante la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in ordine all'adozione e all'attuazione degli atti delle istituzioni della Comunità europea.

4. Nell'ambito dell'intervento ordinario per le aree depresse del territorio nazionale di cui al decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, il Dipartimento del turismo esercita altresì le competenze statali nella materia delle agevolazioni alle attività turisticoalberghiere, ferme restando le competenze regionali. Con apposito regolamento governativo, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, verrà data attuazione al presente comma ».

— Gli articoli 156 e 157 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), così recitano:

« Art. 156 (*Compiti di rilievo nazionale in materia di spettacolo*). — 1. Lo Stato svolge i seguenti compiti:

a) definisce gli indirizzi generali per il sostegno delle attività teatrali, musicali e di danza, secondo principi idonei a valorizzare la qualità e la progettualità e in un'ottica di riequilibrio delle presenze e dei soggetti e delle attività teatrali sul territorio;

b) promuove la presenza della produzione nazionale di teatro, di musica e di danza all'estero, anche mediante iniziative di scambi e di ospitalità reciproche con altre nazioni;

- c) definisce, previa intesa con la Conferenza unificata, i requisiti della formazione del personale artistico e tecnico dei teatri;
- d) promuove la formazione di una videoteca, al fine di conservare la memoria visiva delle attività teatrali, musicali e di danza;
- e) garantisce il ruolo delle compagnie teatrali e di danza e delle istituzioni concertisticoorchestrali, favorendone, in collaborazione con le regioni e con gli enti locali, la promozione e la circolazione sul territorio;
- f) definisce e sostiene il ruolo delle istituzioni teatrali nazionali;
- g) definisce gli indirizzi per la presenza del teatro, della musica, della danza e del cinema nelle scuole e nelle università;
- h) concede sovvenzioni e ausili finanziari ai soggetti operanti nel settore della cinematografia, di cui alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, e successive modificazioni ed integrazioni;
- i) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;
- l) autorizza l'apertura delle sale cinematografiche, nei limiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;
- m) contribuisce al sostegno delle attività della Scuola nazionale di cinema, fermo quanto previsto dal decreto legislativo 18 novembre 1997, n. 426;
- n) programma e promuove, unitamente alle regioni e agli enti locali, la presenza delle attività teatrali, musicali e di danza sul territorio, perseguendo obiettivi di equilibrio e omogeneità della diffusione della fruizione teatrale, musicale e di danza, favorendone l'insediamento in località che ne sono sprovviste e favorendo la equilibrata circolazione delle rappresentazioni sul territorio nazionale, a questo fine e per gli altri fini di cui al presente articolo utilizzando gli ausili finanziari di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni ed integrazioni;
- o) contribuisce ad incentivare la produzione teatrale, musicale e di danza nazionale, con particolare riferimento alla produzione contemporanea;
- p) preserva ed incentiva la rappresentazione del repertorio classico del teatro greco-romano in coordinamento con la fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico";
- q) promuove le forme di ricerca e sperimentazione teatrale, musicale e di danza e di rinnovo dei linguaggi;
- r) contribuisce al sostegno degli enti lirici ed assimilati di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.

« Art. 157 (*Competenze in materia di sport*). — 1. L'elaborazione dei programmi, riservata alla commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1987, n. 65, e successive modificazioni, è trasferita alle regioni. I relativi criteri e parametri sono definiti dall'autorità di governo competente, acquisito il parere del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e della Conferenza unificata.

2. Il riparto dei fondi è effettuato dall'autorità di governo competente con le modalità di cui al comma 1. È soppressa la commissione tecnica di cui all'articolo 1, commi 4 e 5, del citato decreto-legge n. 2 del 1987.

3. Resta riservata allo Stato la vigilanza sul CONI di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426, e successive modificazioni e sull'Istituto per il credito sportivo di cui alla legge 24 dicembre 1957, n. 1295.

4. Con regolamento di cui all'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, si provvede al riordino dell'Istituto per il credito sportivo, anche garantendo una adeguata presenza nell'organo di amministrazione di rappresentanti delle regioni e delle autonomie locali ».

Note all'art. 3:

— L'art. 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, così recita: « 67. Contestualmente alla nomina delle commissioni di cui al comma 59, l'Autorità di Governo competente per lo spettacolo provvede alla costituzione di un comitato per i problemi dello spettacolo, diviso in cinque sezioni rispettivamente competenti per la musica, la danza, la prosa, il cinema, le attività circensi e lo spettacolo viaggiante. Al comitato per i problemi dello spettacolo sono attribuite funzioni di consulenza e di verifica in ordine alla elaborazione ed attuazione delle politiche di settore e in particolare in ordine alla predisposizione di indirizzi e di criteri generali relativi alla destinazione delle risorse pubbliche per il sostegno alle attività dello spettacolo ».

— L'art. 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), così recita:

« Art. 155 (*Funzioni della commissione*). — 1. Ciascuna commissione, ai fini della definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati.

2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:

a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma 1;

b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali ».

— Il decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali 5 marzo 1992 è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 64 del 17 marzo 1992.

Note all'art. 4:

— L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1977, n. 281, così recita:

« Art. 8 (*Conferenza Statocittà ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Statocittà ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Statoregioni.

2. La Conferenza Statocittà ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì il Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'articolo 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Statocittà ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno ».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721 (Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'articolo 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775), è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 275 dell'8 ottobre 1977.

— L'art. 2195 del codice civile così recita:

« Art. 2195 (*Imprenditori soggetti a registrazione*). — Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano ».

— Gli articoli 3, 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, così recitano:

« Art. 3. — È istituito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali con le seguenti attribuzioni:

a) pronunciarsi, per la tutela degli interessi concernenti i beni culturali e ambientali, sugli strumenti per la programmazione generale e settoriale dello Stato, nonché sull'attuazione dei medesimi;

b) esprimere parere sui programmi nazionali per i beni culturali e ambientali predisposti dall'amministrazione;

c) verificare in apposite relazioni al Ministro i rapporti annuali di attività e di attuazione dei programmi predisposti dagli uffici centrali e dagli istituti centrali;

d) esprimere pareri, a richiesta del Ministro, su schemi di atti normativi e amministrativi generali;

e) esprimere pareri sulle questioni di carattere generale relative ai beni culturali e ambientali, sui progetti delle convenzioni previste dall'art. 36 e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Ministro, anche a richiesta di regioni e di enti culturali;

f) pronunciarsi sulle questioni ad esso demandate da leggi o regolamenti ».

« Art. 7. — Sono costituiti i seguenti comitati di settore composti ciascuno di otto membri scelti tra quelli di cui alle lettere b), c), d), f), g), h) ed i) dell'art. 4:

- 1) comitato di settore per i beni ambientali e architettonici;
- 2) comitato di settore per i beni archeologici;
- 3) comitato di settore per i beni storici ed artistici;
- 4) comitato di settore per i beni archivistici;
- 5) comitato di settore per i beni librari;
- 6) comitato di settore per gli istituti culturali.

Ogni comitato elegge a maggioranza nel proprio seno un presidente e un vice presidente. La composizione di ciascun comitato è determinata con decreto del Ministro. Su richiesta del Ministro o dei presidenti dei singoli comitati e per materie di comune interesse nonché per l'esame dei programmi predisposti dalla conferenza regionale di cui all'art. 32 quando ciò sia richiesto dalla natura degli interventi previsti, più comitati di settore possono riunirsi in seduta comune ».

« Art. 8. — I comitati di settore, sulla base degli indirizzi di carattere generale indicati dal Consiglio nazionale:

- a) propongono, per la materia di propria competenza, programmi annuali o pluriennali redatti per obiettivi o comunque individuano obiettivi di intervento;
- b) coordinano metodologie e criteri di interventi;
- c) esprimono parere sugli acquisti e gli interventi, su e per i beni culturali, di particolare impegno. Il Ministro può, con propri decreti sentito il Consiglio nazionale, fissare misure, limiti e direttive;
- d) danno parere su questioni loro sottoposte dal Ministro;
- e) possono chiedere agli uffici ministeriali che siano loro sottoposte questioni di particolare rilevanza;
- f) si pronunciano sulle questioni ad essi demandate da leggi e da regolamenti ».

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così recita:

« Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e) l'organizzazione del lavoro ed i rapporti di lavoro dei pubblici dipendenti in base agli accordi sindacali.

2. Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali ».

Nota all'art. 5:

— L'art. 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così recita:

« Art. 19 (*Incarichi di funzioni dirigenziali*). — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio da incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103, primo comma, del codice civile in relazione all'equivalenza di mansioni.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Il trattamento economico è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, con decreto del dirigente generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenen-

ti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore ».

Nota all'art. 6:

— Gli articoli 12, 17, 23, 24, 27, 29 e 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, così recitano:

« Art. 12. — Gli istituti centrali sono riordinati come segue:

- a) istituto centrale per il catalogo e la documentazione;
- b) istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche;
- c) istituto centrale per la patologia del libro;
- d) istituto centrale per il restauro.

Gli istituti centrali sono dotati di autonomia amministrativa e contabile per quanto concerne le spese relative all'attività svolta e quelle di funzionamento con esclusione delle spese per il

personale; tengono collegamenti funzionali con gli organismi periferici; concordano, ove possibile, programmi comuni relativi alla ricerca concernente, rispettivamente, la catalogazione e la conservazione; corrispondono con organismi di ricerca italiani e internazionali. L'ordinamento interno di ciascun istituto, che deve comprendere uno o più laboratori di ricerca ed un ufficio amministrativo, è stabilito con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore ».

« Art. 17. — Restano in vigore le norme vigenti relative al Centro fotocoproduzione, legatoria e restauro degli archivi di Stato ed alle sue attribuzioni ».

« Art. 23. — Rimangono in vigore le norme attualmente vigenti relative all'Opificio delle pietre dure, al Museo delle arti e tradizioni popolari e al Museo nazionale d'arte orientale ».

« Art. 24. — Le soprintendenze speciali al museo delle antichità egizie, con sede in Torino, al museo preistorico ed etnografico e alla galleria nazionale d'arte moderna e contemporanea, con sede in Roma, sino a quando non saranno adottate nuove leggi sui beni culturali conservano le attribuzioni stabilite dalle norme vigenti ».

« Art. 27. — Rimane in vigore la normativa relativa ai servizi ed agli uffici, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 maggio 1973, trasferiti al Ministero con il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, nella legge 29 gennaio 1975, n. 5. Gli uffici relativi alla Discoteca di Stato sono posti alle dipendenze dell'ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali. La commissione prevista dall'art. 3 della legge 2 febbraio 1939, n. 467, è soppressa e le sue attribuzioni sono trasferite al comitato di settore per i beni librari e gli istituti culturali. Gli uffici relativi alla divisione editoria passano a far parte dell'ufficio studi ».

« Art. 29. — È istituito in Roma l'Istituto nazionale per la grafica, con compiti di salvaguardia, catalogazione e divulgazione di beni concernenti la produzione grafica e fotografica. In esso confluiscono il Gabinetto nazionale delle stampe e la Calcografia nazionale con le raccolte museali in essi esistenti. Con decreto del Ministro, di concerto col Ministro per il tesoro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali ed ambientali, si provvederà all'ordinamento interno ed alla regolamentazione dell'attività del museo ».

« Art. 30. — Sono organi periferici del Ministero, allo stato attuale della legislazione:

- a) le soprintendenze archeologiche;
- b) le soprintendenze per i beni artistici e storici;
- c) le soprintendenze per i beni ambientali e architettonici;
- d) le soprintendenze archivistiche;
- e) gli archivi di Stato.

Sono altresì organi del Ministero le biblioteche pubbliche statali. Il numero e la sede dei detti organi, ivi comprese le soprintendenze miste, quali attualmente esistenti, sono mantenuti. Il Ministro, con suo decreto, sentito il comitato regionale di cui all'art. 35, può modificare, ai sensi dell'art. 13 della legge 7 dicembre 1961, n. 1264, circoscrizioni e sedi ».

Note all'art. 7:

— Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 gennaio 1997 (Rideterminazione delle dotazioni organiche delle qualifiche dirigenziali, delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero per i beni culturali e ambientali) è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 153 del 3 luglio 1997.

— Per l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, si veda la nota all'art. 6.

— Gli articoli 3, 5 e 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, così recitano:

« Art. 3. — Il Ministro per l'educazione nazionale notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate all'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante. Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo precedente. L'elenco delle cose mobili, delle quali si è notificato l'interesse particolarmente importante, è conservato presso il Ministero dell'educazione nazionale e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del Regno. Chiunque abbia interesse può prendere visione ».

« Art. 5. — Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale della educazione, delle scienze e delle arti può procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico. Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale ».

« Art. 31. — Nel caso di alienazione a titolo oneroso, il Ministro per l'educazione nazionale ha facoltà di acquistare la cosa al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione. Qualora la cosa sia alienata con altre per un unico corrispettivo, il prezzo è determinato d'ufficio dal Ministro. Ove l'alienante non ritenga di accettare il prezzo determinato dal Ministro, il prezzo stesso sarà stabilito insindacabilmente e in modo irrevocabile da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministro, l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante. Nel caso in cui il Ministro eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto ».

— L'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, così recita:

« Art. 82 (*Beni ambientali*). — Sono delegate alle regioni le funzioni amministrative esercitate dagli organi centrali e periferici dello Stato per la protezione delle bellezze naturali per quanto attiene alla loro individuazione, alla loro tutela e alle relative sanzioni. La delega riguarda tra l'altro le funzioni amministrative concernenti:

- a) l'individuazione delle bellezze naturali, salvo il potere del Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, di integrare gli elenchi delle bellezze naturali approvate dalle regioni;
- b) la concessione delle autorizzazioni o nulla osta per le loro modificazioni;
- c) l'apertura di strade e cave;
- d) la posa in opera di cartelli o di altri mezzi di pubblicità;
- e) la adozione di provvedimenti cautelari anche indipendentemente dalla inclusione dei beni nei relativi elenchi;
- f) l'adozione dei provvedimenti di demolizione e la irrogazione delle sanzioni amministrative;
- g) le attribuzioni degli organi statali centrali e periferici inerenti alle commissioni provinciali previste dall'art. 2 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dell'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;
- h) l'autorizzazione prevista dalla legge 29 novembre 1971, n. 1097, per la tutela dei Colli Euganei.

Le notifiche di notevole interesse pubblico delle bellezze naturali e panoramiche eseguite in base alla legge 29 giugno 1939, n. 1497, non possono essere revocate o modificate se non previo parere del Consiglio nazionale per i beni culturali. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può inibire lavori o disporre la sospensione, quando essi rechino pregiudizio a beni qualificabili come bellezze naturali anche indipendentemente dalla loro inclusione negli elenchi. Sono sottoposti a vincolo paesaggistico ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497:

- a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;
- b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;
- c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi di cui al testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;
- d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;
- e) i ghiacciai e i circhi glaciali;
- f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;
- g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;
- h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;
- i) le zone umide incluse nell'elenco di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- l) i vulcani;
- m) le zone di interesse archeologico.

Il vincolo di cui al precedente comma non si applica alle zone A, B e — limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione — alle altre zone, come delimitate negli strumenti urbanistici ai sensi del decreto ministeriale 2 aprile 1968, e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ai centri edificati perimetrati ai sensi dell'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Sono peraltro sottoposti a vincolo paesaggistico, anche nelle zone di cui al comma precedente, i beni di cui al numero 2) dell'art. 1 della legge 29 giugno 1939, n. 1497. Nei boschi e nelle foreste di cui alla lettera g) del quinto comma del presente articolo sono consentiti il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia. L'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, deve essere rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni. Le regioni danno immediata comunicazione al Ministro per i beni culturali e ambientali delle autorizzazioni rilasciate e trasmettono contestualmente la relativa documentazione. Decorso inutilmente il predetto termine, gli interessati, entro trenta giorni, possono richiedere l'autorizzazione al Ministro per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia entro sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla relativa comunicazione. Qualora la richiesta di autorizzazione riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, il Ministro per i beni culturali e ambientali può in ogni caso rilasciare entro sessanta giorni l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, anche in difformità dalla decisione regionale. Per le attività di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali, prevista dal precedente nono comma, è rilasciata sentito il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Non è richiesta l'autorizzazione di cui all'art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, nonché per l'esercizio dell'attività agrosilvopastorale che non comporti alterazione permanente dello stato dei luoghi per costruzioni edilizie od altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio. Le funzioni di vigilanza sull'osservanza del vincolo di cui al quinto comma del presente articolo sono esercitate anche dagli organi del Ministero per i beni culturali e ambientali ».

— Per l'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda la nota all'art. 3.

— Per l'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, si veda la nota all'art. 5.

— L'art. 24 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così recita:

« Art. 24 (*Trattamento economico*). — 1. La retribuzione del personale con qualifica di dirigente è determinata dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, prevedendo che il trattamento economico accessorio sia correlato alle funzioni attribuite e alle connesse responsabilità. La graduazione delle funzioni e responsabilità ai fini del trattamento accessorio è definita, ai sensi dell'art. 3, con decreto ministeriale per le amministrazioni dello Stato e con provvedimenti dei rispettivi organi di governo per le altre amministrazioni o enti, ferma restando comunque l'osservanza dei criteri e dei limiti delle compatibilità finanziarie fissate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

2. Per i dirigenti incaricati di uffici dirigenziali di livello generale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 19, con contratto individuale è stabilito il trattamento economico fondamentale, assumendo come parametri di base i valori economici massimi contemplati dai contratti collettivi per le aree dirigenziali, e sono determinati gli istituti del trattamento economico accessorio, collegato al livello di responsabilità attribuito con l'incarico di funzione ed ai risultati conseguiti nell'attività amministrativa e di gestione, ed i relativi importi.

3. Il trattamento economico determinato ai sensi dei commi 1 e 2 remunera tutte le funzioni ed i compiti attribuiti ai dirigenti in base a quanto previsto dal presente decreto, nonché qualsiasi incarico ad essi conferito in ragione del loro ufficio o comunque conferito dall'amministrazione di appartenenza, presso cui prestano servizio o su designazione della stessa; i compensi dovuti dai terzi sono corrisposti direttamente all'amministrazione di appartenenza e confluiscono nelle risorse destinate al trattamento economico accessorio della dirigenza.

4. Per il restante personale con qualifica dirigenziale indicato dal comma 4 dell'art. 2, la retribuzione è determinata ai sensi dei commi 5 e 7 dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216.

5. Il bilancio triennale e le relative leggi finanziarie, nell'ambito delle risorse da destinare ai miglioramenti economici delle categorie di personale di cui all'art. 2, commi 4 e 5, indicano le somme da destinare, in caso di perequazione, al riequilibrio del trattamento economico del restante personale dirigente civile e militare non contrattualizzato con il trattamento previsto dai contratti collettivi nazionali per i dirigenti del comparto Ministeri, tenendo conto dei rispettivi trattamenti economici complessivi e degli incrementi comunque determinati a partire dal febbraio 1993, e secondo i criteri indicati nell'art. 1, comma 2, della legge 2 ottobre 1997, n. 334.

6. I fondi per la perequazione di cui all'art. 2 della legge 2 ottobre 1997, n. 334, destinati al personale di cui all'art. 2, comma 5, sono assegnati alle università e da queste utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con particolare riferimento al sostegno dell'innovazione didattica, delle attività di orientamento e tutorato, della diversificazione dell'offerta formativa. Le Università possono destinare allo stesso scopo propri fondi, utilizzando anche le somme attualmente stanziare per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti. L'incentivazione, a valere sui fondi di cui all'art. 2 della predetta legge n. 334 del 1997 è erogata come assegno aggiuntivo pensionabile ».

Note all'art. 8:

— Per l'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, si veda la nota all'art. 6.

— Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda la nota all'art. 4.

— L'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1961, n. 1409, così recita:

« Art. 14 (*Scuole presso gli Archivi di Stato e corsi per il personale*). — Presso gli Archivi di Stato indicati nella tabella B annessa al presente decreto sono istituite scuole di archivistica, paleografia e diplomatica. Le scuole rilasciano il diploma di archivistica, paleografia e diplomatica. Le norme per l'istituzione e l'ordinamento didattico delle scuole sono stabilite con regolamento da emanare su proposta del Ministro per l'interno, di concerto con i Ministri per la pubblica istruzione e per il tesoro. Per lo svolgimento dei corsi previsti dagli articoli 150 e 151 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'amministrazione degli Archivi di Stato si avvale, oltre che delle scuole di cui al presente articolo, della collaborazione delle scuole speciali per archivisti e bibliotecari istituite presso le Università degli studi, con l'osservanza delle norme contenute negli articoli 150 e 151 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ».

Nota all'art. 11:

— Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* 23 settembre 1988, n. 214, si veda la nota all'art. 4.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 DICEMBRE 2000, N. 441. REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI *.

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 52, 53 e 54, relativi al Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'articolo 10, commi 1, lettera *e*), e 2;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Sentite le organizzazioni sindacali, in data 11 dicembre 1999 e 14 giugno 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, espresso nell'adunanza del 3 aprile 2000;

Acquisito il parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 agosto 2000;

Viste le osservazioni al decreto del Presidente della Repubblica 5 settembre 2000, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, formulate dalla Corte dei conti con nota 17 ottobre 2000, n. 14/2000;

Ritenuto di dover aderire ai rilievi della Corte dei conti e conseguentemente di dover modificare il testo del predetto decreto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 22 dicembre 2000;

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana il seguente decreto legislativo:

* *Publicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 33 del 9 febbraio 2001.*

Capo I
Segretariato generale

Art. 1.
Segretariato generale

1. Il Segretario generale del Ministero per i beni e le attività culturali è nominato ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Il Segretario generale assicura il mantenimento dell'unità dell'azione amministrativa del medesimo Ministero; provvede, sentiti i direttori generali, ed anche su proposta dei medesimi, all'elaborazione del programma annuale e pluriennale degli interventi nel settore dei beni culturali e dei relativi piani di spesa, da sottoporre all'approvazione del Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministro»; formula proposte al Ministro ai fini dell'emanazione dei decreti di cui all'articolo 3, comma 1, lettere *b*) e *c*), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; cura la gestione dei servizi generali dell'amministrazione; coordina gli uffici con compiti gestionali e le attività del Ministero, vigila sulla loro efficienza e rendimento, anche attraverso un apposito servizio ispettivo, e ne riferisce periodicamente al Ministro; istruisce gli affari di competenza del Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) e la predisposizione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni e degli accordi di programma-quadro in materia di beni culturali; partecipa alle riunioni del Consiglio per i beni culturali e ambientali e del comitato per i problemi dello spettacolo; provvede alla vigilanza sul CONI e sull'Istituto per il credito sportivo; svolge i compiti in materia di proprietà letteraria e di diritto d'autore, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; è competente in materia di stato giuridico ed economico del personale, salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, nonché in materia di relazioni sindacali, concorsi, assunzioni e formazione del personale.

2. Il Segretario generale, inoltre, sulla base degli indirizzi del Ministro e sulla proposta del direttore generale di settore, dispone la costituzione di società da parte del Ministero, ovvero la partecipazione del medesimo a persone giuridiche, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di seguito indicato come «decreto legislativo».

3. Il Segretariato generale svolge altresì i seguenti compiti:

a) predisposizione di direttive in ordine a quanto previsto dal decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di seguito indicato come «testo unico», e dal decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, in materia di servizi di assistenza culturale e di ospitalità;

b) monitoraggio e revisione della carta dei servizi, ai sensi dell'articolo 11, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286;

c) esercizio dei diritti dell'azionista, sentiti i direttori generali, nelle società inter-settoriali partecipate;

d) predisposizione di criteri e coordinamento dell'attuazione degli strumenti di sicurezza del patrimonio culturale;

e) rilevazioni e elaborazioni statistiche pertinenti all'attività del Ministero, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322;

f) cura dei sistemi informativi del Ministero, ai sensi del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.

4. Il Segretariato generale costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279. Ad esso afferiscono le soprintendenze regionali.

5. Presso il Segretariato generale operano dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, in numero non superiore a quattro, nonché il nucleo di supporto tecnico alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici, previsto dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144. Presso il Segretariato generale operano altresì l'osservatorio dello spettacolo, istituito dalla legge 30 aprile 1985, n. 163, e l'ufficio studi già previsto dall'articolo 10, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

6. Con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla organizzazione del Segretariato generale ed alla definizione dei compiti delle unità dirigenziali di livello non generale ad esso assegnate per effetto della riassegnazione di tali unità ai centri di responsabilità, nell'ambito del loro numero complessivo.

Capo II

Amministrazione centrale

Art. 2.

Direzioni generali

1. Il Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato «Ministero» si articola nei seguenti uffici di livello dirigenziale generale:

- a) la direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demotnoantropologico;
- b) la direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio;
- c) la direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanea;
- d) la direzione generale per i beni archeologici;
- e) la direzione generale per gli archivi;
- f) la direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali;
- g) la direzione generale per il cinema;
- h) la direzione generale per lo spettacolo dal vivo.

2. Le direzioni generali costituiscono centri di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e a ciascuno di essi afferiscono le soprintendenze di settore, fatto salvo quanto previsto per le soprintendenze e le gestioni autonome. Nel caso di soprintendenze con compiti afferenti a più direzioni generali, il decreto di cui al comma 3, definisce il centro di responsabilità di riferimento.

3. L'articolazione degli uffici dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali, è definita con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Alla ripartizione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie tra gli uffici di livello dirigenziale generale si provvede ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

4. Le direzioni generali di cui al comma 1, provvedono, ciascuna nel proprio ambito, alla gestione del personale loro assegnato, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, fatte salve le competenze del Segretariato generale, di cui all'articolo 1.

Art. 3.

Direzione generale per il patrimonio storico artistico e demoetnoantropologico

1. La direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demoetnoantropologico svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni artistici, storici e demoetnoantropologici, previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia.

2. La direzione, in particolare, con riferimento al settore di competenza, impartisce direttive ai soprintendenti di settore nelle materie ad essi attribuite o delegate; esercita i diritti dell'azionista e cura la partecipazione alle persone giuridiche private di settore, di cui all'articolo 10 del decreto legislativo; verifica l'attuazione dei piani e dei programmi ed il raggiungimento degli obiettivi da parte degli organi periferici.

Art. 4.

Direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio

1. La direzione generale per i beni architettonici ed il paesaggio svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni architettonici e paesaggistici, previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2.

2. Nell'esercizio delle funzioni relative al settore dei beni ambientali, la direzione, in particolare:

- a) esprime il parere di competenza del Ministero nei procedimenti di valutazione di impatto ambientale, ai sensi della legge 8 luglio 1986, n. 349;
- b) autorizza, ai sensi dell'articolo 156 del testo unico, i progetti relativi alle opere pubbliche di rilevanza ultraregionale;
- c) propone gli interventi sostitutivi nella redazione dei piani territoriali paesistici.

Art. 5.

Direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee

1. La direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanee ha competenza in materia di promozione della cultura architettonica ed urbanistica e dell'arte contemporanea.

2. La direzione generale provvede, in particolare, alle seguenti attività:

a) promozione della qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica, anche mediante ideazione e, d'intesa con le amministrazioni interessate, consulenza alla progettazione di opere pubbliche di rilevante interesse architettonico, con particolare riguardo alle opere destinate ad attività culturali, ovvero che incidano in modo particolare sulla qualità del contesto storico-artistico e paesaggistico-ambientale;

b) dichiarazione di importante carattere artistico delle opere di architettura contemporanea, ai sensi dell'articolo 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633;

c) ammissione ai contributi economici delle opere architettoniche dichiarate di importante carattere artistico e degli interventi riconosciuti di particolare qualità architettonica o urbanistica;

d) promozione della formazione, in collaborazione con le università, le regioni e gli enti locali, in materia di conoscenza e tutela del paesaggio, della cultura e della qualità architettonica e urbanistica;

e) vigilanza sulla realizzazione delle opere d'arte negli edifici pubblici;

f) promozione della conoscenza dell'arte contemporanea italiana all'estero, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri e d'intesa con il medesimo;

g) diffusione della conoscenza dell'arte contemporanea, e valorizzazione, anche mediante concorsi, delle opere di giovani artisti.

3. La direzione generale vigila sulla società di cultura « La Biennale di Venezia », sulla fondazione « La Triennale di Milano » e sull'Ente Esposizione nazionale « La Quadriennale d'arte di Roma ».

4. Il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee ed il Museo della fotografia, istituiti dall'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, sono disciplinati dal regolamento di cui al comma 6 del medesimo articolo.

Art. 6.

Direzione generale per i beni archeologici

1. La direzione generale per i beni archeologici svolge le funzioni ed i compiti in materia di beni ed aree archeologici, come previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2.

Art. 7.

Direzione generale per gli archivi

1. La direzione generale per gli archivi svolge le funzioni e i compiti in materia di beni archivistici, previsti dal testo unico e da ogni altra disposizione in materia. In particolare, essa cura i rapporti con gli organi del Ministero dell'interno, in materia di documenti statali e non statali riservati. Svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2.

2. La direzione generale per gli archivi cura, in particolare, i rapporti con gli organismi nazionali e internazionali del settore; coordina l'attività delle scuole di archivi-

stica istituite presso gli archivi di Stato; approva i piani di conservazione e lo scarto degli archivi degli uffici dell'amministrazione statale; concede contributi per interventi sugli archivi vigilati.

Art. 8.

Direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali

1. La direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali svolge le funzioni e i compiti in materia di biblioteche pubbliche statali, di servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, di istituti culturali, di promozione del libro e della lettura, secondo le disposizioni del testo unico e delle altre leggi in materia.

2. La direzione svolge, in particolare, i compiti di cui all'articolo 3, comma 2. Essa provvede, inoltre, allo svolgimento dell'attività istruttoria per la concessione di contributi e alle conseguenti verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sui soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534.

3. Per l'esercizio dei compiti in materia di promozione del libro e della lettura, è costituito, nell'ambito della direzione, un apposito servizio di livello dirigenziale, il quale, in particolare:

a) incentiva l'ideazione, la progettazione e la realizzazione di programmi editoriali tematici, volti in particolare a valorizzare le opere di saggistica, di narrativa e di poesia di autori contemporanei, italiani e stranieri;

b) promuove, attraverso manifestazioni nazionali e internazionali, la lettura del libro ed eventuali scuole di lettura;

c) promuove, presso le scuole di ogni ordine e grado, la diffusione della letteratura e della saggistica attinente alle materie insegnate, attraverso programmi concordati con il Ministero della pubblica istruzione;

d) incentiva, anche attraverso iniziative promozionali, la diffusione di libri.

4. La Discoteca di Stato ed il Museo dell'audiovisivo, costituito ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, sono disciplinati dal regolamento previsto dal comma 5 del medesimo articolo.

Art. 9.

Direzione generale per il cinema

1. La direzione generale per il cinema ha competenza in materia di attività cinematografica.

2. La direzione, in particolare:

a) dispone interventi finanziari di sostegno e promozione della cultura cinematografica;

b) interviene con ausili finanziari in materia di produzione e di distribuzione cinematografica, nonché in favore dell'esercizio cinematografico;

c) autorizza l'apertura di sale cinematografiche nei casi previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3;

d) provvede alla revisione delle opere cinematografiche, di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161;

e) esercita i diritti dell'azionista nelle società operanti nel settore, nonché la vigilanza sulla Scuola nazionale di cinema;

f) svolge verifiche amministrative e contabili, ispezioni e controlli sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi del Ministero.

3. La direzione si avvale dell'attività della commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi, della commissione consultiva per il cinema e della commissione per il credito cinematografico, di cui agli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, ed utilizza le somme stanziare in favore delle attività cinematografiche dal fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

Art. 10.

Direzione generale per lo spettacolo dal vivo

1. La direzione generale per lo spettacolo dal vivo ha competenza in materia di attività di spettacolo dal vivo, con riferimento alla musica, alla danza, al teatro, ai circhi ed allo spettacolo viaggiante.

2. La direzione, in particolare:

a) adotta provvedimenti per interventi finanziari a favore dei soggetti operanti nei settori di cui al comma 1;

b) esercita la vigilanza sull'Ente teatrale italiano e sull'Istituto nazionale per il dramma antico;

c) esercita i diritti dell'azionista nelle società operanti nel settore;

d) dispone verifiche amministrative e contabili sugli enti sottoposti a vigilanza e sui soggetti beneficiari di contributi del Ministero.

3. La direzione si avvale dell'attività delle commissioni consultive per il teatro, per la musica, per la danza, per i circhi e lo spettacolo viaggiante, rispettivamente previste dagli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, ed utilizza le somme stanziare in favore delle attività di musica, danza, teatro e per i circhi e lo spettacolo viaggiante dal fondo unico dello spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163.

4. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492.

Capo III

Istituti centrali

Art. 11.

Istituti centrali

1. Gli istituti centrali svolgono in autonomia funzioni di ricerca, indirizzo e coordinamento tecnico nei settori della inventariazione, catalogazione, conservazione e

restauro. Ai fini della catalogazione essi possono agire in collaborazione con le regioni e gli enti locali, sulla base degli accordi generali stipulati in attuazione dell'articolo 16 del testo unico. Ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo, presso l'Istituto centrale del restauro, l'Opificio delle pietre dure e l'Istituto centrale per la patologia del libro operano scuole di alta formazione e di studio.

2. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinati l'Istituto centrale per gli archivi, l'Istituto centrale per il catalogo e la documentazione, l'Istituto centrale per il catalogo unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche, nonché gli altri istituti di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo, ivi compresa la Biblioteca nazionale centrale di Firenze. Con uno o più regolamenti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla disciplina dell'ordinamento didattico dell'Istituto centrale del restauro, dell'Opificio delle pietre dure e dell'Istituto centrale per la patologia del libro, nonché alla disciplina di quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo, nulla è innovato relativamente all'ordinamento dell'Archivio centrale dello Stato. Il soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato rappresenta il Ministero nella commissione consultiva per le questioni inerenti alla riservatezza, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281.

Capo IV

Amministrazione periferica

Art. 12.

Organi periferici del Ministero

1. Sono organi periferici del Ministero:

- a) le soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali;
- b) le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio;
- c) le soprintendenze per il patrimonio storico, artistico e demotnoantropologico;
- d) le soprintendenze per i beni archeologici;
- e) le soprintendenze archivistiche;
- f) gli archivi di Stato;
- g) le biblioteche statali;
- h) i musei e gli altri istituti di conservazione dotati di autonomia.

2. Gli organi indicati al comma 1 sono uffici di livello dirigenziale non generale, e, con riferimento a quelli di cui alle lettere b), c) e d) del comma 1, può essere prevista l'attribuzione di più competenze tra quelle indicate. L'incarico di direzione dei medesimi, ad eccezione delle soprintendenze regionali e di quanto previsto al comma 3, è affidato dai direttori generali competenti, ai sensi dell'articolo 19, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29.

3. Al fine di realizzare la più completa autonomia delle soprintendenze e delle gestioni autonome, attuando i principi e le modalità indicate dall'articolo 8 del decreto

legislativo, si provvede con decreto ministeriale, ai sensi dell'articolo 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, e l'individuazione avviene, sentito il comitato tecnico-scientifico competente per settore, sulla base di criteri oggettivi che tengono conto della qualità e quantità dei beni tutelati e dei servizi svolti, della rilevanza dei compiti e delle funzioni, con riferimento anche al bacino di utenza ed all'ambito territoriale, nonché dell'organico. Si applicano l'articolo 7, commi 1 e 5, del decreto legislativo e l'articolo 9, commi 2, 3 e 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352.

Art. 13.

Soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali

1. Le soprintendenze regionali per i beni e le attività culturali sono istituite ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo. Esse coordinano l'attività delle altre soprintendenze, degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali presenti nel territorio regionale, curano i rapporti del Ministero con le regioni, gli enti locali e con le altre istituzioni presenti nella regione, ed hanno sede nel capoluogo di regione.

2. Il soprintendente regionale è nominato ai sensi dell'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i dirigenti del ruolo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, inseriti nell'ambito delle professionalità tecnico-scientifiche dell'area dei beni culturali, sulla base di comprovati requisiti di professionalità ed esperienza nella materia dei beni culturali. Il soprintendente, in particolare:

a) propone gli interventi da inserire nei piani di spesa, individuando le priorità sulla base delle indicazioni delle soprintendenze di settore, dei direttori degli archivi di Stato e delle biblioteche e dei programmi di valorizzazione approvati dalla commissione regionale per i beni e le attività culturali;

b) adotta, su proposta dei soprintendenti di settore, i provvedimenti previsti dagli articoli 6 e 7 del testo unico e si esprime sui ricorsi proposti dagli interessati avverso i provvedimenti di annullamento adottati ai sensi dell'articolo 151 del medesimo testo unico;

c) può proporre l'intervento sostitutivo dello Stato per l'adozione dei piani paesistici;

d) comunica alla regione e agli enti locali le denunce di trasferimento a titolo oneroso di beni culturali; trasmette al direttore generale competente le proposte di prelazione da parte degli enti predetti e, sentite le soprintendenze di settore, propone l'esercizio del diritto di prelazione;

e) predisporre, d'intesa con le regioni, programmi e piani finalizzati all'attuazione degli interventi di riqualificazione, recupero e valorizzazione delle aree sottoposte alle disposizioni di tutela paesaggistico-ambientale;

f) collabora con le regioni al catalogo dei beni culturali regionali, secondo gli standard fissati dagli istituti centrali;

g) propone al segretario generale, sentiti i soprintendenti di settore, la distribuzione del personale ai fini dell'ottimizzazione dei servizi;

h) partecipa alle riunioni della commissione regionale per i beni e le attività culturali, nominata dal Ministro ai sensi dell'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Art. 14.

Compiti delle soprintendenze

1. Le soprintendenze per il patrimonio storico-artistico, le soprintendenze per i beni architettonici e per il paesaggio, le soprintendenze per i beni archeologici e quelle per i beni archivistici sono organi periferici dell'amministrazione e dipendono dalla competente direzione generale.

2. Il soprintendente, nell'ambito della autonomia gestionale riconosciuta dal presente regolamento ed in conformità dell'articolo 17 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, partecipa ai procedimenti di competenza della soprintendenza regionale, ai sensi dell'articolo 13, e in particolare:

a) attua gli indirizzi impartiti dal direttore generale competente per settore e gli interventi previsti dai piani di spesa;

b) approva i progetti per l'esecuzione degli interventi sui beni, entro il limite stabilito con decreto del direttore generale e, oltre tale somma, cura l'istruttoria relativa, ai fini dell'approvazione dei progetti da parte del soprintendente regionale;

c) provvede, nell'ambito delle proprie competenze di settore, alla tutela, conservazione e valorizzazione dei beni culturali, e vigila sull'osservanza degli obblighi imposti dalla legislazione di tutela ai soggetti pubblici e privati proprietari, possessori o detentori di tali beni, anche intervenendo in via sostitutiva;

d) si pronuncia sull'ammissione ai contributi statali degli interventi relativi ai beni di cui alla lettera c) e ne certifica il carattere necessario ai fini delle agevolazioni tributarie previste dalla legge;

e) cura l'attivazione dei servizi di assistenza culturale e di ospitalità;

f) promuove l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative culturali, anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca, in attuazione dell'articolo 152, comma 3, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

3. In particolare, il soprintendente per i beni architettonici e per il paesaggio autorizza ai sensi dell'articolo 156 del testo unico, i progetti relativi alle opere pubbliche ricadenti nel territorio di competenza e adotta i provvedimenti di annullamento di cui all'articolo 157 del testo unico.

4. Il soprintendente per i beni archeologici può sottoscrivere accordi con le università statali per l'esecuzione di scavi archeologici in regime di titolarità, nel quadro di programmi pluriennali di ricerca.

5. Il soprintendente per i beni archivistici, in deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 2, lettera b), adotta i provvedimenti di dichiarazione di notevole interesse storico di archivi e documenti di soggetti privati; cura l'istruttoria per l'acquisizione di archivi non statali; rivendica i beni archivistici demaniali ed esercita i compiti di ufficio esportazione per i beni archivistici.

6. Nell'esercizio delle funzioni di vigilanza, il soprintendente per i beni archivistici fornisce assistenza ai soggetti proprietari, possessori o detentori degli archivi nella formazione dei massimari di conservazione e di scarto e dei quadri di classificazione dei documenti, nonché nella definizione delle procedure di protocollazione e archiviazione, con particolare riferimento al protocollo informatico e informatizzato; fornisce,

altresì, assistenza alle regioni e agli enti locali, su richiesta degli stessi, nell'attività di formazione degli addetti agli archivi.

Art. 15.

Archivi di Stato

1. Gli archivi di Stato dipendono dalla direzione generale degli archivi e svolgono funzioni di tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio documentario dello Stato, secondo le disposizioni vigenti.

2. A tal fine, in particolare:

a) conservano, tutelano e valorizzano:

1) gli archivi degli Stati italiani preunitari;

2) i documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non più occorrenti alle ordinarie esigenze del servizio, acquisiti a norma dell'articolo 30 del testo unico;

3) tutti gli altri archivi e singoli documenti che lo Stato abbia in proprietà o in deposito per disposizione di legge o a qualsiasi titolo;

b) esercitano la sorveglianza, mediante la partecipazione alle commissioni istituite ai sensi dell'articolo 30 del testo unico, sugli archivi correnti e di deposito degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato e sulla gestione dei flussi documentali, qualunque ne sia il supporto, anche in base alla normativa vigente in materia di riproduzione sostitutiva di documenti digitali e gestione elettronica dei documenti a norma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428;

c) esplicano i compiti relativi al trattamento e alla comunicazione dei documenti riservati;

d) svolgono le attività di promozione, di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f);

e) curano lo studio, la ricerca, l'ordinamento, l'inventariazione, la riproduzione e la conservazione dei documenti conservati, e possono sottoscrivere, per tali fini e per quelli di didattica e valorizzazione, convenzioni con enti pubblici ed istituti di studio e ricerca.

Art. 16.

Biblioteche pubbliche statali

1. Le biblioteche pubbliche statali dipendono dalla competente direzione generale e svolgono funzioni di tutela e valorizzazione delle raccolte e degli altri beni librari che lo Stato ha in proprietà o in deposito per disposizione di legge o per altro titolo.

2. Tenuto conto della specificità delle raccolte, della tipologia degli utenti e del contesto territoriale in cui ciascuna è inserita, le biblioteche pubbliche statali svolgono, in particolare, i seguenti compiti:

a) acquisire, raccogliere e conservare la produzione editoriale italiana e straniera;

- b) conservare, accrescere e valorizzare le proprie raccolte;
- c) realizzare con altre biblioteche, con istituti ed enti, sistemi integrati di informazione e servizi;
- d) attività di promozione di cui all'articolo 14, comma 2, lettera f).

3. Le biblioteche universitarie, in particolare, svolgono le proprie funzioni in coordinamento con le università nelle forme ritenute più idonee sul piano dei servizi e delle acquisizioni.

4. Le biblioteche nazionali centrali di Firenze e di Roma, in attuazione dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali, assicurano altresì in autonomia la tutela, la conservazione, la gestione, la documentazione e la disponibilità della produzione editoriale italiana raccolta per deposito legale.

Art. 17.

Disposizioni transitorie e finali

1. Dall'attuazione del presente regolamento non possono derivare effetti di aumento della spesa del Ministero.

2. In relazione a quanto disposto dall'articolo 1 le dotazioni organiche dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero sono modificate in conformità all'allegato A. Al fine di assicurare l'invarianza della spesa a fronte dell'incremento di due posti di funzioni dirigenziali generali i posti di funzioni dirigenziali non generali sono conseguentemente ridotti di quattro unità a valere sui posti funzione resisi vacanti a seguito del collocamento a riposo di un pari numero di dirigenti nel corso dell'anno 1999 e del primo semestre dell'anno 2000 che, pertanto, non verranno sostituiti.

3. Al riordino delle soprintendenze di cui all'articolo 14 ed alla individuazione delle soprintendenze speciali si provvede, anche mediante distinti decreti, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente regolamento. Nella fase di prima applicazione del presente regolamento, e comunque non oltre il complessivo riordino delle soprintendenze di cui all'articolo 14, il soprintendente regionale può essere contemporaneamente titolare anche di una soprintendenza di settore nell'ambito della regione.

4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati il decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, ed il decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, fatti salvi gli articoli da 12 a 29 e 33, per ciascuno dei quali l'abrogazione decorre dalla data di entrata in vigore del corrispondente regolamento di organizzazione di ciascuno degli istituti ivi contemplati.

Omissis...

ALLEGATO A
(previsto dall'art. 17, comma 2)

DOTAZIONI ORGANICHE DEI DIRIGENTI DEL MINISTERO PER I BENI E
LE ATTIVITÀ CULTURALI

	D.P.C.M. 8 gennaio 1997 (G.U. n. 153 del 3 luglio 1997)	Ruolo unico	Nuove dotazioni
Dirigenti di prima fascia	6	11 *	17 *
Dirigenti di seconda fascia	251	267 **	259 **

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione così recita:

« Art. 87. — Il Presidente della Repubblica è il Capo dello Stato e rappresenta l'unità nazionale.

Può inviare messaggi alle Camere.

Indice le elezioni delle nuove Camere e ne fissa la prima riunione.

Autorizza la presentazione alle Camere dei disegni di legge di iniziativa del Governo.

Promulga le leggi ed emana i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

Indice il referendum popolare nei casi previsti dalla Costituzione.

* Compresi due dirigenti del Dipartimento dello spettacolo e dell'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi.

** Compresi sedici dirigenti del Dipartimento dello spettacolo e dell'ufficio per i rapporti con gli organismi sportivi.

Nomina, nei casi indicati dalla legge, i funzionari dello Stato.

Accredita e riceve i rappresentanti diplomatici, ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra, l'autorizzazione delle Camere.

Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara lo stato di guerra deliberato dalle Camere.

Presiede il Consiglio superiore della magistratura.

Può concedere grazia e commutare le pene.

Conferisce le onorificenze della Repubblica.

— L'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, così dispone:

« Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;

b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;

c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge;

d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;

e) (*soppressa*).

2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari.

3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*.

4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

- b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;
- c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;
- d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;
- e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali ».

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante « Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 ottobre 1998, n. 250 ».

— Gli articoli 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, così recitano:

« Art. 52 (*Attribuzioni*). — 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.

2. Al Ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali.

Art. 53 (*Aree funzionali*). — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo.

Art. 54 (*Ordinamento*). — 1. Il Ministero si articola in non più di dieci direzioni generali, coordinate da un segretario generale, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4.

2. L'organizzazione periferica del Ministero si articola nelle soprintendenze regionali, nelle soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, negli archivi di Stato e nelle biblioteche pubbliche statali. Si applicano gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

3. All'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) (*omissis*);

b) nel comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, può essere attribuito al soprintendente regionale il coordinamento di altre attività del Ministero nella regione»;

c) (*omissis*). ».

— L'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, così recita:

« Art. 10 (*Riordino dei compiti operativi e gestionali*). — 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:

- a) turismo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- b) italiani nel mondo al Ministero per gli affari esteri;
- c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonché commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;
- e) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, nonché promozione delle attività culturali, nell'ambito dell'attività del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.

2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilità a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilità decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire.

3. A decorrere dalla data di inizio della legislatura successiva a quella in cui il presente decreto entra in vigore, sono trasferiti al Ministero dell'interno, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane, i compiti svolti dagli uffici dei commissari di Governo nelle regioni.

4. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, secondo le disposizioni di cui all'art. 45 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, i compiti esercitati dal Dipartimento degli affari sociali della Presidenza. Al Ministero stesso sono contestualmente trasferite le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane.

5. A decorrere dalla data di cui al comma 3, sono trasferiti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'art. 41 del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, con le inerenti risorse finanziarie, materiali e umane, i compiti esercitati, nell'ambito del Dipartimento delle aree urbane della Presidenza, dall'ufficio per Roma capitale e grandi eventi.

6. A decorrere dalla data di cui al comma 3, o dalla diversa data indicata in sede di riordino dei Ministeri, sono rispettivamente trasferite, con le inerenti risorse finanziarie, materiali ed umane: all'Agenzia per la protezione civile, di cui agli articoli 79 e seguenti del decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni e i compiti attribuite al Dipartimento della protezione civile della Presidenza, nonché, nell'ambito del Dipartimento per i servizi tecnici nazionali, al Servizio sismico nazionale; all'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, di cui all'art. 38 del predetto decreto legislativo sul riordinamento dei Ministeri, le funzioni residue attribuite al Dipartimento per i servizi tecnici nazionali della Presidenza, fermo restando quanto previsto dall'art. 91 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

7. È istituita, nelle forme di cui agli articoli 8 e 9 del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri, l'Agenzia per il servizio civile, alla quale sono trasferiti, con le inerenti risorse

finanziarie, materiali ed umane, i compiti attribuiti all'Ufficio nazionale del servizio civile dalla legge 8 luglio 1998, n. 230. L'Agenzia svolge altresì i compiti relativi al servizio sostitutivo di quello di leva previsti dall'art. 46 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. L'Agenzia è soggetta alla vigilanza della struttura centrale che esercita attribuzioni nell'area funzionale dei diritti sociali.

8. L'Agenzia, in particolare, organizza, gestisce e verifica la chiamata e l'impiego degli obiettori di coscienza, promuovendone e curandone la formazione e l'addestramento, anche in vista della pianificazione degli eventuali richiami in caso di pubbliche calamità.

9. Lo statuto dell'Agenzia di cui al comma 7 è adottato con regolamento da emanarsi entro sessanta giorni, ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro vigilante, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Gli organi dell'Ufficio nazionale per il servizio civile operano sino alla data di nomina degli organi previsti dallo statuto dell'Agenzia.

10. La collocazione e l'organizzazione dell'ufficio di supporto alla cancelleria dell'ordine al merito della Repubblica e dell'ufficio di segreteria del Consiglio supremo della difesa sono stabilite da appositi protocolli d'intesa tra Segretariato generale della Presidenza della Repubblica e Segretariato generale della Presidenza.

11. Gli organi collegiali le cui strutture di supporto sono dal presente decreto trasferite ad altre amministrazioni, operano presso le amministrazioni medesime ».

— Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, recante: « Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421 », è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 6 febbraio 1993, n. 30, supplemento ordinario.

Note all'art. 1:

— L'art. 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, è il seguente:

« Art. 19 (*Incarichi di funzioni dirigenziali*). — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente, per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvi i casi di revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c).

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui al comma 2 dell'art. 24.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 2, comma 4, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore. ».

— L'art. 3 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, così dispone:

« Art. 3 (*Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità*). — 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i

programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
- g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche, i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro. ».

— Per l'art. 10 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, si veda le note alle premesse.

— L'art. 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, così recita:

« Art. 10 (*Accordi e forme associative*). — 1. Il Ministero ai fini del più efficace esercizio delle sue funzioni e, in particolare, per la valorizzazione dei beni culturali e ambientali può:

- a) stipulare accordi con amministrazioni pubbliche e con soggetti privati;
- b) costituire o partecipare ad associazioni, fondazioni o società.

2. Al patrimonio delle associazioni, delle fondazioni e delle società il Ministero può partecipare anche con il conferimento in uso di beni culturali che ha in consegna. L'atto costitutivo e lo statuto delle associazioni, delle fondazioni e delle società debbono prevedere che, in caso di estinzione o di scioglimento, i beni culturali ad esse conferiti in uso dal Ministero ritornano nella disponibilità di quest'ultimo.

3. Il Ministro presenta annualmente alle Camere una relazione sulle iniziative adottate ai sensi del comma 1. ».

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante: « Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 », è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario.

— Il testo del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, coordinato con la legge di conversione 14 gennaio 1993, n. 4, recante: « Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali », è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 gennaio 1993, n. 11.

— L'art. 11 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, così recita:

« Art. 11 (*Qualità dei servizi pubblici*). — 1. I servizi pubblici nazionali e locali sono erogati con modalità che promuovono il miglioramento della qualità e assicurano la tutela dei cittadini e degli utenti e la loro partecipazione, nelle forme, anche associative, riconosciute dalla legge, alle inerenti procedure di valutazione e definizione degli standard qualitativi.

2. Le modalità di definizione, adozione e pubblicizzazione degli standard di qualità, i casi e le modalità di adozione delle carte dei servizi, i criteri di misurazione della qualità dei servizi, le condizioni di tutela degli utenti, nonché i casi e le modalità di indennizzo automatico e forfettario all'utenza per mancato rispetto degli standard di qualità sono stabilite con direttive, aggiornabili annualmente, del Presidente del Consiglio dei Ministri. Per quanto riguarda i servizi erogati direttamente o indirettamente dalle regioni e dagli enti locali, si provvede con atti di indirizzo e coordinamento adottati d'intesa con la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

3. Le iniziative di coordinamento, supporto operativo alle amministrazioni interessate e monitoraggio sull'attuazione del presente articolo sono adottate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, supportato da apposita struttura della Presidenza del Consiglio dei Ministri. È ammesso il ricorso a un soggetto privato, da scegliersi con gara europea di assistenza tecnica, sulla base di criteri oggettivi e trasparenti.

4. Sono in ogni caso fatte salve le funzioni e i compiti legislativamente assegnati, per alcuni servizi pubblici, ad autorità indipendenti.

5. È abrogato l'art. 2 della legge 11 luglio 1995, n. 273. Restano applicabili, sino a diversa disposizione adottata ai sensi del comma 2, i decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri recanti gli schemi generali di riferimento già emanati ai sensi del suddetto articolo. ».

— L'art. 3 del decreto legislativo 6 ottobre 1989, n. 322, così recita:

« Art. 3 (*Uffici di statistica*). — 1. Presso le amministrazioni centrali dello Stato e presso le aziende autonome sono istituiti uffici di statistica, posti alle dipendenze funzionali dell'ISTAT.

2. Gli uffici di statistica sono ordinati anche secondo le esigenze di carattere tecnico indicate dall'ISTAT. Ad ogni ufficio è preposto un dirigente o funzionario designato dal Ministro competente, sentito il presidente dell'ISTAT.

3. Le attività e le funzioni degli uffici statistici delle province, dei comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura sono regolate dalla legge 16 novembre 1939, n. 1823, e dalle relative norme di attuazione, nonché dal presente decreto nella parte applicabile. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli enti locali, ivi comprese le unità sanitarie locali che non vi abbiano ancora provveduto istituiscono l'ufficio di statistica anche in forma associata o consortile. I comuni con più di 100.000 abitanti istituiscono con effetto immediato un ufficio di statistica che fa parte del Sistema statistico nazionale.

4. Gli uffici di statistica costituiti presso le prefetture assicurano, fatte salve le competenze a livello regionale del commissario del Governo previste dall'art. 13, comma 1, lettera c), della legge 23 agosto 1988, n. 400, anche il coordinamento, il collegamento e l'interconnessione a livello provinciale di tutte le fonti pubbliche preposte alla raccolta ed alla elaborazione dei dati statistici, come individuate dall'ISTAT.

5. Gli uffici di statistica di cui ai commi 2, 3 e 4 esercitano le proprie attività secondo le direttive e gli atti di indirizzo emanati dal comitato di cui all'art. 17. ».

— Il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, recante: « Norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 2, comma 1, lettera *mm*), della legge 23 ottobre 1992, n. 421 », è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 20 febbraio 1993, n. 42.

— L'art. 4, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, è il seguente:

« 2. I Ministeri che si avvalgono di propri sistemi informativi automatizzati sono tenuti ad assicurarne l'interconnessione con i sistemi informativi automatizzati delle altre amministrazioni centrali e locali per il tramite della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni. ».

— L'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, così dispone:

« Art. 3 (*Gestione del bilancio*). — 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti. ».

— L'art. 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, così recita:

« Art. 1 (*Costituzione di unità tecniche di supporto alla programmazione, alla valutazione e al monitoraggio degli investimenti pubblici*). — 1. Al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, le amministrazioni centrali e regionali, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, istituiscono e rendono operativi, entro il 31 ottobre 1999, propri nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici che, in raccordo fra loro e con il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, garantiscono il supporto tecnico

nelle fasi di programmazione, valutazione, attuazione e verifica di piani, programmi e politiche di intervento promossi e attuati da ogni singola amministrazione. È assicurata l'integrazione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici con il Sistema statistico nazionale, secondo quanto previsto dall'art. 6 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 operano all'interno delle rispettive amministrazioni, in collegamento con gli uffici di statistica costituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322, ed esprimono adeguati livelli di competenza tecnica ed operativa al fine di poter svolgere funzioni tecniche a forte contenuto di specializzazione, con particolare riferimento per:

a) l'assistenza e il supporto tecnico per le fasi di programmazione, formulazione e valutazione di documenti di programma, per le analisi di opportunità e fattibilità degli investimenti e per la valutazione ex ante di progetti e interventi, tenendo conto in particolare di criteri di qualità ambientale e di sostenibilità dello sviluppo ovvero dell'indicazione della compatibilità ecologica degli investimenti pubblici;

b) la gestione del sistema di monitoraggio di cui al comma 5, da realizzare congiuntamente con gli uffici di statistica delle rispettive amministrazioni;

c) l'attività volta alla graduale estensione delle tecniche proprie dei fondi strutturali all'insieme dei programmi e dei progetti attuati a livello territoriale, con riferimento alle fasi di programmazione, valutazione, monitoraggio e verifica.

3. Le attività volte alla costituzione dei nuclei di valutazione e verifica di cui al comma 1 sono attuate autonomamente sotto il profilo amministrativo, organizzativo e funzionale dalle singole amministrazioni tenendo conto delle strutture similari già esistenti e della necessità di evitare duplicazioni. Le amministrazioni provvedono a tal fine ad elaborare, anche sulla base di un'adeguata analisi organizzativa, un programma di attuazione comprensivo delle connesse attività di formazione e aggiornamento necessarie alla costituzione e all'avvio dei nuclei.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono indicate le caratteristiche organizzative comuni dei nuclei di cui al presente articolo, ivi compresa la spettanza di compensi agli eventuali componenti estranei alla pubblica amministrazione, nonché le modalità e i criteri per la formulazione e la realizzazione dei programmi di attuazione di cui al comma 3.

5. È istituito presso il Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) il "Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici" (MIP), con il compito di fornire tempestivamente informazioni sull'attuazione delle politiche di sviluppo, con particolare riferimento ai programmi cofinanziati con i Fondi strutturali europei, sulla base dell'attività di monitoraggio svolta dai nuclei di cui al comma 1. Tale attività concerne le modalità attuative dei programmi di investimento e l'avanzamento tecnico-procedurale, finanziario e fisico dei singoli interventi. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici è funzionale all'alimentazione di una banca dati tenuta nell'ambito dello stesso CIPE, anche con l'utilizzazione del Sistema informativo integrato del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il CIPE, con propria deliberazione, costituisce e definisce la strutturazione del Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici disciplina il suo funzionamento ed emana indirizzi per la sua attività, previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.

6. Il Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici deve essere flessibile ed integrabile in modo tale da essere funzionale al progetto "Rete unitaria della pubblica amministrazione", di cui alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 settembre 1995, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 272 del 21 novembre 1995. Le informazioni derivanti dall'attività di monitoraggio sono trasmesse dal CIPE alla Cabina di regia nazionale di cui all'art. 6 del decreto-

legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, alla sezione centrale dell'Osservatorio dei lavori pubblici e, in relazione alle rispettive competenze, a tutte le amministrazioni centrali e regionali. Il CIPE invia un rapporto semestrale al Parlamento.

7. Per le finalità di cui al presente articolo, ivi compreso il ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, è istituito un fondo da ripartire, previa deliberazione del CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per la dotazione del fondo è autorizzata la spesa di lire 8 miliardi per l'anno 1999 e di lire 10 miliardi annue a decorrere dall'anno 2000.

8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a 8 miliardi di lire per l'anno 1999 e 10 miliardi di lire per ciascuno degli anni 2000 e 2001, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1999, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Per le finalità di cui al comma 1, il CIPE, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari permanenti, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, indica i criteri ai quali dovranno attenersi le regioni e le province autonome al fine di suddividere il rispettivo territorio in sistemi locali del lavoro, individuando tra questi i distretti economico-produttivi sulla base di una metodologia e di indicatori elaborati dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), che ne curerà anche l'aggiornamento periodico. Tali indicatori considereranno fenomeni demografici, sociali, economici, nonché la dotazione infrastrutturale e la presenza di fattori di localizzazione, situazione orografica e condizione ambientale ai fini della programmazione delle politiche di sviluppo di cui al comma 1. Sono fatte salve le competenze in materia delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e degli enti locali. ».

— La legge 30 aprile 1985, n. 163, recante: « Nuova disciplina degli interventi dello Stato a favore dello spettacolo », è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 4 maggio 1985, n. 104.

— L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, così recita:

« Art. 10. — L'amministrazione centrale del Ministero per i beni culturali e ambientali è articolata nei seguenti uffici centrali:

- 1) ufficio centrale per i beni ambientali, architettonici, archeologici, artistici e storici;
- 2) ufficio centrale per i beni archivistici;
- 3) ufficio centrale per i beni librari e gli istituti culturali;
- 4) Direzione generale per gli affari generali amministrativi e del personale, cui è preposto un dirigente generale.

Nell'ambito della Direzione generale suddetta è costituito l'ufficio studi.

Gli uffici centrali coordinano le attività degli organi periferici e degli istituti centrali; predispongono quanto necessario per i lavori del Consiglio nazionale e dei comitati di settore; attuano le determinazioni del Ministro. Con decreto del Ministro è fissata, sentito il consiglio di amministrazione, la ripartizione interna degli uffici di cui ai numeri da 1) a 4) del primo comma e la loro competenza.

A ciascun ufficio centrale, di cui ai numeri da 1) a 3) del primo comma, è preposto un dirigente generale che è membro di diritto del corrispondente comitato di settore. ».

— Per l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda la nota alle premesse.

Note all'art. 2:

— Per l'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, si veda la nota all'art. 1.

— Per l'art. 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda la nota alle premesse.

— Per l'art. 3 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, si veda la nota all'art. 1.

Note all'art. 4:

— La legge 8 luglio 1986, n. 349, recante: « Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale », è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 15 luglio 1986, n. 162, supplemento ordinario.

— Per i riferimenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, si veda la nota all'art. 1. L'art. 156 del testo unico è il seguente:

« Art. 156 (*Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali*) (decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 10 e 11 aggiunti dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 24; legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 2, comma 1, lettera d) e art. 6). — 1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'art. 151 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, il Ministero può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione, anche in difformità della decisione regionale.

2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l'autorizzazione prescritta dal comma 1, è rilasciata secondo le procedure previste all'art. 26.

3. Per le attività minerarie di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero prevista dal comma 1, è rilasciata sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Restano ferme le competenze del Ministero dell'ambiente in materia di cave e torbiere ».

Note all'art. 5:

— L'art. 20 della legge 22 aprile 1941, n. 633, così dispone:

« Art. 20. — Indipendentemente dai diritti esclusivi di utilizzazione economica dell'opera, previsti nelle disposizioni della sezione precedente, ed anche dopo la cessione dei diritti stessi, l'autore conserva il diritto di rivendicare la paternità dell'opera e di opporsi a qualsiasi deformazione, mutilazione od altra modificazione, ed a ogni atto a danno dell'opera stessa, che possano essere di pregiudizio al suo onore o alla sua reputazione.

Tuttavia nelle opere dell'architettura l'autore non può opporsi alle modificazioni che si rendessero necessarie nel corso della realizzazione. Del pari non potrà opporsi a quelle altre modificazioni che si rendesse necessario apportare all'opera già realizzata. Però, se all'opera sia riconosciuto dalla competente autorità statale importante carattere artistico, spetteranno all'autore lo studio e l'attuazione di tali modificazioni ».

— L'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, così dispone:

« Art. 1 (*Istituzione del Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee e di nuovi musei*). — 1. È istituito in Roma il Centro per la documentazione e la valorizzazione delle arti contemporanee, di seguito denominato "Centro", con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre le testimonianze materiali della cultura visiva internazionale, favorire la ricerca, nonché svolgere manifestazioni e attività connesse. Il Centro è sede del museo delle arti contemporanee. Nell'ambito del Centro è istituito il museo dell'architettura con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre disegni, progetti, plastici, modelli ed ogni altro elemento significativo della cultura architettonica del novecento e contemporanea.

2. Il Centro collabora con il Ministero degli affari esteri ai fini della programmazione di mostre ed esposizioni all'estero.

3. È istituito, nell'ambito della discoteca di Stato, il museo dell'audiovisivo con il compito di raccogliere, conservare e assicurare la fruizione pubblica dei materiali sonori, audiovisivi, multimediali, realizzati con metodi tradizionali o con tecnologie avanzate.

4. È istituito il museo della fotografia con il compito di raccogliere, conservare, valorizzare ed esporre al pubblico materiale fotografico e tutto quanto attiene alla fotografia e con funzioni di ricerca nel campo delle attività di conservazione dei materiali e in quello delle tecnologie.

5. Il Centro, la discoteca di Stato e il museo della fotografia hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e finanziaria. L'autonomia finanziaria comprende la gestione dei proventi esterni che a qualsiasi titolo affluiscono al bilancio dei predetti istituti e delle somme ad essi assegnate a carico dello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali, ad eccezione delle spese relative al personale.

6. Con regolamento emanato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sono stabiliti l'ordinamento interno e le modalità di funzionamento degli istituti di cui al comma 5.

7. Agli istituti di cui al comma 5, sono assegnate le dotazioni di personale stabilite dal Ministero per i beni e le attività culturali, sentiti i rispettivi direttori o sovrintendenti.

8. Il Ministero per i beni e le attività culturali affida la progettazione degli interventi di ristrutturazione edilizia e di adeguamento strutturale e funzionale degli edifici sede del Centro e dei musei con le modalità di cui all'art. 26 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157.

9. Per le attività di progettazione connesse alla realizzazione delle opere del Centro e dei musei, nonché per gli interventi di adeguamento delle sedi degli stessi, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi nel 1998 e di lire 10 miliardi nel 1999.

10. Per la ristrutturazione edilizia del complesso sede del Centro è autorizzata la spesa di lire 40 miliardi nel 1998, lire 25 miliardi nel 1999 e lire 45 miliardi nel 2000, da parte del Ministero dei lavori pubblici.

11. Per l'organizzazione, ivi comprese le connesse attività propedeutiche, e per il funzionamento del Centro e dei musei è autorizzata la spesa di lire 6.200 milioni a decorrere dall'anno 2000.

12. È autorizzata la spesa di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, per l'acquisto, anche mediante mostre con premi, di opere e beni da esporre nei musei istituiti con la presente legge ».

Note all'art. 8:

— Per i riferimenti del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, si veda la nota all'art. 1.

— La legge 17 ottobre 1996, n. 534, recante « Nuove norme per l'erogazione di contributi statali alle istituzioni culturali », è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 22 ottobre 1996, n. 248.

— Per l'art. 1 della legge 12 luglio 1999, n. 237, si veda la nota all'art. 5.

Note all'art. 9:

— L'art. 5 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, così recita:

« Art. 5 (*Revisione dei film*). — 1. (*Omissis*).

2. Nel primo comma dell'art. 3 della legge 21 aprile 1962, n. 161, le parole: “di volta in volta dal Ministro del turismo e dello spettacolo” sono sostituite dalle seguenti: “ad inizio di ogni anno dall'autorità di Governo competente in materia di spettacolo”.

3. (*Omissis*).

4. Al fine di consentire il più efficiente lavoro della commissione di cui alla legge 21 aprile 1962, n. 161, il Dipartimento dello spettacolo può stipulare convenzioni per l'assistenza tecnica alle proiezioni, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163 ».

— La legge 21 aprile 1962, n. 161, recante « Revisione dei film e dei lavori teatrali », è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 28 aprile 1962, n. 109.

— Gli articoli 4, 5 e 6 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, così recitano:

« Art. 4 (*Commissione per i lungometraggi, i cortometraggi ed i film per ragazzi*). — 1. All'art. 48 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, come modificato dall'art. 3 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) (*omissis*);

b) al comma 2, le parole: “dell'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo” sono sostituite dalle seguenti: “del Ministro per i beni e le attività culturali, è composta dal capo del Dipartimento dello spettacolo, o da altro dirigente, ed”;

c) (*omissis*).

2. Alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) (*omissis*);

b) (*omissis*);

c) nel primo comma dell'art. 11, le parole: “in ciascun trimestre” sono sostituite dalle seguenti: “in ciascun semestre”;

d) *(omissis)*;

e) all'art. 18, primo comma, le parole: "sentito il parere di una delle commissioni di cui all'art. 46 se a lungometraggio, e della commissione di cui all'art. 49 se a cortometraggio," sono sostituite dalle seguenti: "sentito il parere della commissione di cui all'art. 48,"; al terzo comma, le parole: "commissione di cui all'art. 49", sono sostituite dalle seguenti: "commissione di cui all'art. 48";

f) *(omissis)*;

g) l'art. 46, come da ultimo modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3, è abrogato.

3. Resta ferma l'applicazione dell'art. 7 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nel testo precedente alla modifica di cui al comma 2, lettera d), fino alla data di entrata in vigore del regolamento ivi previsto, e per i film che abbiano avuto la prima proiezione in pubblico anteriormente a tale data.

« Art. 5 (*Commissione consultiva per il cinema*). — 1. La commissione consultiva per il cinema, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di cinema. In particolare, essa esprime parere:

a) in ordine al riconoscimento della qualifica di: "film di interesse culturale nazionale", ai sensi dell'art. 4, commi 4 e 7, della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

b) in ordine al riconoscimento dei premi per le sceneggiature, nonché alla selezione dei progetti di opere filmiche, di cui all'art. 28 della legge 4 novembre 1965, n. 1213;

c) in ordine alla erogazione del fondo di cui all'art. 45 della legge 4 novembre 1965, n. 1213, nei casi previsti dalla legge.

2. Alla legge 4 novembre 1965, n. 1213, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 3 dell'art. 4, le parole: "su conforme parere della sottocommissione di cui all'art. 30." sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimento del capo del Dipartimento dello spettacolo.";

b) *(omissis)*;

c) all'art. 19, quarto comma, le parole: "sentito il parere della sottocommissione istituita nell'ambito della commissione centrale per la cinematografia a norma dell'art. 3," sono sostituite dalle seguenti: "con provvedimenti del capo del Dipartimento dello spettacolo,";

d) al terzo comma dell'art. 28, le parole: "sentita la commissione centrale per la cinematografia" sono soppresse, ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I premi sono concessi su conforme parere della commissione consultiva per il cinema,"; all'ottavo comma del medesimo art. 28 le parole: "su proposta della commissione centrale per la cinematografia" sono soppresse";

e) *(omissis)*;

f) nel comma 1 dell'art. 44, le parole: "sentita la commissione centrale per la cinematografia," sono sostituite dalle seguenti: "sentita la commissione consultiva per il cinema,";

g) nel primo comma, lettera c), dell'art. 45, le parole: "delle iniziative promozionali, culturali e informative", sono soppresse ».

« Art. 6 (*Commissione per il credito cinematografico*). — 1. La commissione per il credito cinematografico, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine:

a) alla valutazione tecnico-finanziaria dei progetti di opere filmiche assistite dal Fondo di garanzia, di cui all'art. 16 del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° marzo 1994, n. 153;

b) alla definizione della misura del contributo in conto interessi sui mutui contratti con istituti bancari dalle imprese operanti nel settore della cinematografia.

2. (omissis).

3. (omissis). ».

— La legge 30 aprile 1985, n. 163, è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 4 maggio 1985, n. 104.

Note all'art. 10:

— Gli articoli 8, 9 e 10 del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, così recitano:

« Art. 8 (*Commissione consultiva per il teatro*). — 1. La commissione consultiva per la prosa, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, modifica la propria denominazione in: "commissione consultiva per il teatro". Essa ha funzioni consultive in ordine alla valutazione dei requisiti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di teatro. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:

a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale, ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito del teatro, con le somme a tal fine destinate dal Fondo unico per lo spettacolo, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) in ordine ai contributi all'Ente teatrale italiano, alla fondazione "Istituto nazionale per il dramma antico", alla "Società di cultura la Biennale di Venezia", relativamente al settore teatro, ed alla Accademia nazionale di arte drammatica "Silvio d'Amico";

c) in ordine alla concessione di ausili finanziari agli autori e soggetti teatrali impegnati nella produzione contemporanea, sulla base di criteri stabiliti con regolamento del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. ».

« Art. 9 (*Commissione consultiva per la musica*). — 1. La commissione consultiva per la musica, di cui all'art. 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di musica, nei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:

a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente, ai soggetti operanti nell'ambito dei settori disciplinati dalla legge 14 agosto 1967, n. 800, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) in ordine alla parte del contributo assegnato alle Fondazioni lirico-sinfoniche, in conseguenza della valutazione qualitativa del programma di attività;

c) in ordine alla concessione di ausili finanziari in favore delle composizioni operistiche e concertistiche, in favore di giovani musicisti, cantanti ed esecutori, nonché di orchestre giovanili e di istituzioni di alta formazione musicale, sulla base di criteri stabiliti con regolamento adottato dal Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. ».

« Art. 10 (*Commissione consultiva per la danza*). — 1. La commissione consultiva per la danza, di cui all'art. 1, comma 60, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con

modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, ha funzioni consultive in ordine alla valutazione degli aspetti qualitativi dei progetti e delle iniziative culturali in materia di danza. In particolare, essa esprime parere sugli aspetti qualitativi:

a) in ordine ai contributi, definiti con cadenza triennale ed erogati annualmente ai soggetti operanti nel campo della danza, sulla base di un regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

b) unitamente alla commissione consultiva per la musica, in ordine a quanto previsto dalla lettera b) dell'art. 9.

2. Anche al fine di definire la percentuale del Fondo unico per lo spettacolo destinata alle attività di danza, il Ministro per i beni e le attività culturali determina, con efficacia triennale, le percentuali di ripartizione del medesimo Fondo, sentito il comitato per i problemi dello spettacolo, con riferimento ai diversi settori dello spettacolo e valutato quanto previsto dall'art. 2, primo comma, della legge 30 aprile 1985, n. 163. ».

— Per i riferimenti della legge 30 aprile 1985, n. 163, si veda la nota all'art. 9.

— L'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 21 dicembre 1998, n. 492, così dispone:

« 2. Al fine della piena integrazione del Dipartimento dello spettacolo presso il Ministero per i beni e le attività culturali e per consentire il migliore funzionamento di quest'ultimo, il Ministro per i beni e le attività culturali può conferire ulteriori incarichi, comunque in numero non superiore a sette, presso il Gabinetto del Ministero per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'art. 5 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Ai consulenti nominati spetta, oltre al compenso, il rimborso delle spese nei limiti previsti per i casi di missione dei dipendenti del Ministero per i beni e le attività culturali ».

Nota all'art. 11:

— L'art. 16 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali così recita:

« Art. 16 (*Catalogazione*). (Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 4, lettera e) — 1. Il Ministero assicura la catalogazione dei beni culturali per il censimento del patrimonio storico ed artistico nazionale.

2. Le regioni, le province e i comuni curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, informatone il Ministero, degli altri beni culturali presenti sul proprio territorio. I dati affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali.

3. La catalogazione è effettuata secondo le procedure e con le modalità stabilite dal regolamento, previa definizione, con la cooperazione delle regioni, di metodologie comuni per la raccolta e l'elaborazione dei dati a livello nazionale e la integrazione in rete delle banche dati regionali o locali.

4. I dati concernenti le dichiarazioni a norma dell'art. 6 e gli elenchi previsti dall'art. 5, affluiscono nella catalogazione e sono trattati separatamente dagli altri; la loro consultabilità è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza ».

— Gli articoli 6 e 9, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono i seguenti:

« Art. 6 (*Organizzazione del Ministero*). — 1. Il Ministero è organizzato secondo i principi di distinzione fra direzione politica e gestione amministrativa, di decentramento e autonomia delle strutture, di efficienza e semplificazione delle procedure.

2. Il Ministero si articola in non più di dieci uffici dirigenziali generali con competenze nei seguenti settori: beni archeologici, demotnoantropologici, architettonici, storici e artistici, musei, arte e architettura contemporanee, beni paesaggistici, beni librari, editoria di elevato valore culturale, istituzioni culturali, beni archivistici, attività di spettacolo, e in materia di sport per quanto previsto dall'art. 2, comma 2, lettera g), affari generali e personale. L'individuazione e l'ordinamento degli uffici sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1. Su base territoriale il Ministero si articola nelle soprintendenze regionali di cui all'art. 7, nelle soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere a), b), c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, in archivi di Stato. Sono altresì organi del Ministero le biblioteche pubbliche statali, nonché i musei dotati di autonomia ai sensi dell'art. 8.

3. Restano in vigore le norme relative all'archivio centrale dello Stato, alla biblioteca nazionale Vittorio Emanuele II e agli istituti di cui agli articoli 12, 17, 23, 24, 27 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

4. Presso il Ministero è istituito l'Istituto centrale per gli archivi con compiti di definizione degli standard per l'inventariazione e la formazione degli archivi, di ricerca e studio, di applicazione di nuove tecnologie. L'organizzazione e le funzioni dell'istituto sono disciplinate con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1. Con i medesimi provvedimenti possono essere riordinati gli organi e gli istituti di cui al comma 3 e possono essere costituiti istituti speciali per lo svolgimento di compiti di studio, ricerca, sperimentazione e documentazione, consulenza tecnico-scientifica alle amministrazioni pubbliche e ai privati, elaborazione di norme e standard metodologici per il settore di appartenenza. ».

« Art. 9 (*Scuole di formazione e studio*). — 1. Presso i seguenti istituti operano scuole di alta formazione e di studio: Istituto centrale del restauro; Opificio delle pietre dure; Istituto centrale per la patologia del libro.

2. Gli istituti di cui al comma 1, organizzano corsi di formazione e di specializzazione anche con il concorso di università e altre istituzioni ed enti italiani e stranieri e possono, a loro volta, partecipare e contribuire alle iniziative di tali istituzioni ed enti.

3. L'ordinamento dei corsi delle scuole, i requisiti di ammissione e i criteri di selezione del personale docente sono stabiliti con regolamenti ministeriali adottati, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con decreto del Ministro, d'intesa con la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica e con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Con decreto del Ministro possono essere istituite sezioni distaccate delle scuole già istituite.

4. Con regolamento adottato con le modalità di cui al comma 3, si provvede al riordino delle scuole di cui all'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 ».

— Per l'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in note alle premesse.

— L'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, così dispone:

« Art. 8 (*Consultabilità di documenti*). — 1. (*omissis*).

2. All'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli archivi di Stato", sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo comma, le parole da: "e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e di quelli contenenti i dati di cui

agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che diventano liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Anteriormente al decorso dei termini di cui al presente comma, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi; sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito”;

b) *(omissis)*;

c) nel terzo comma, sono aggiunte in fine le parole: “nonché dell’art. 21-bis”.

Note all’art. 12:

— Per l’art. 19 del decreto legislativo 2 febbraio 1993, n. 29, si veda le note all’art. 1.

— L’art. 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 è il seguente:

« Art. 8 (*Soprintendenze e gestioni autonome*). — 1. Con i provvedimenti di cui all’art. 11, comma 1, le soprintendenze di cui all’art. 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, possono essere trasformate in soprintendenze dotate di autonomia scientifica, finanziaria, organizzativa e contabile qualora abbiano competenza su complessi di beni distinti da eccezionale valore archeologico, storico, artistico o architettonico. A ciascun provvedimento è allegato l’elenco delle soprintendenze già dotate di autonomia. Ai dirigenti preposti alle soprintendenze dotate di autonomia spetta il trattamento economico previsto dall’art. 7, comma 5.

2. *Con i provvedimenti di cui al comma 1, l’autonomia può essere attribuita anche a musei, a biblioteche pubbliche statali, ad archivi di Stato e a soprintendenze archivistiche.* ».

— Per l’art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in note alle premesse.

— L’art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, così recita:

« Art. 7 (*Il soprintendente regionale*). — 1. In ogni regione a statuto ordinario e nelle regioni Friuli-Venezia Giulia e Sardegna ai dirigenti individuati a norma dei provvedimenti di cui all’art. 11, comma 1, è conferito, previa comunicazione al presidente della regione, con decreto del Ministro, l’incarico di dirigente della soprintendenza regionale per i beni culturali e ambientali, d’ora indicato come soprintendente regionale.

2. Il soprintendente regionale coordina le attività delle soprintendenze operanti nella regione di cui all’art. 30, comma 1, lettere a), b) e c), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805. Con i provvedimenti di cui all’art. 11, comma 1, può essere attribuito al soprintendente regionale il coordinamento di altre attività del Ministero nella regione. A tal fine provvede:

a) alla programmazione degli interventi delle spese ordinarie e straordinarie, individuando le priorità sulla base delle indicazioni delle soprintendenze e formulando le conseguenti proposte ai fini del programma di cui all’art. 3, comma 3;

b) alla verifica dell’attuazione degli indirizzi del Ministro e degli interventi e delle spese programmate riferendo agli organi centrali;

c) all’analisi delle esigenze funzionali delle soprintendenze e alla conseguente distribuzione ottimale delle risorse umane.

3. Il soprintendente regionale esercita i poteri di cui agli articoli 3 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, su proposta dei soprintendenti di settore, i quali provvedono all’istruttoria dei

relativi procedimenti di iniziativa ovvero su impulso delle regioni e degli enti locali, e segnala agli organi centrali competenti ogni elemento utile ai fini dell'esercizio della facoltà di cui all'art. 31 della legge 1° giugno 1939, n. 1089. Esercita altresì i poteri di cui all'art. 82, comma 2, lettera a) del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e quelli a lui attribuiti dai provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1.

4. Il soprintendente regionale è componente della commissione di cui all'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, su designazione del Ministro nell'ambito di quelle a lui spettanti.

5. Per il periodo di svolgimento dell'incarico di cui al comma 1 è attribuito al soprintendente regionale il trattamento economico di cui all'art. 24, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Gli incarichi di soprintendente regionale possono essere conferiti, nel limite del cinque per cento degli stessi, con contratto a tempo determinato, a persone aventi i requisiti di cui all'art. 19, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. ».

— L'art. 9, commi 2, 3 e 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, è il seguente:

« 2. Presso la soprintendenza di Pompei è istituito il consiglio di amministrazione che delibera il programma, il bilancio di previsione, le relative variazioni, il conto consuntivo e si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal soprintendente. Il bilancio di previsione, le variazioni e il rendiconto sono trasmessi entro quindici giorni al Ministero per i beni culturali e ambientali e al Ministero del tesoro per l'approvazione.

3. Fanno parte del consiglio di amministrazione di cui al comma 2:

- a) il soprintendente, che lo presiede;
- b) il direttore amministrativo;
- c) il funzionario più elevato in grado, appartenente all'ex carriera direttiva, in servizio presso la soprintendenza.

4. È istituito il collegio dei revisori dei conti della soprintendenza, composto da due funzionari del Ministero per i beni culturali e ambientali e da un funzionario del Ministero del tesoro, con funzioni di presidente. ».

Note all'art. 13:

— Per l'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, si veda le note all'art. 12.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1999, n. 150, recante « Regolamento recante disciplina delle modalità di costituzione e tenuta del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e della banca dati informatica della dirigenza, nonché delle modalità di elezione del componente del Comitato di garanti » è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 maggio 1999, n. 121.

— Gli articoli 6, 7 e 151 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali così recitano:

« Art. 6 (*Dichiarazione*). — (Legge 1° giugno 1939, n. 1089, art. 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 36, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b) — 1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante

delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera *a*), appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'art. 5, comma 1.

2. Il Ministero dichiara altresì l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'art. 2, comma 1, lettera *b*), l'eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all'art. 2, comma 1, lettera *c*) e il notevole interesse storico dei beni indicati all'art. 2, comma 4, lettera *c*).

3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall'art. 10.

4. La regione competente per territorio dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate nell'art. 2, comma 2, lettera *c*) di proprietà privata. In caso di inerzia della regione, il Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3. ».

« Art. 7 (*Procedimento di dichiarazione*). — (Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 7, comma 1; 8) — 1. Il Ministero avvia il procedimento di dichiarazione previsto dell'art. 6 direttamente o su proposta formulata dal soprintendente, anche su richiesta della regione, della provincia o del comune, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore.

2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi identificativi del bene e la sua valutazione risultante dall'atto di iniziativa o dalla proposta, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4 nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

3. Allorché il procedimento riguarda complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al comune interessato.

4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I del capo II e dalla sezione I del capo III di questo titolo.

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione che il Ministero stabilisce a norma dell'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Le regioni applicano le disposizioni indicate ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni indicate all'art. 6, comma 4. ».

« Art. 151 (*Alterazione dello stato dei luoghi*). — (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1) — 1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell'art. 140 o dell'art. 144 o nelle categorie elencate all'art. 146 non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva autorizzazione.

3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.

5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla regione. ».

— L'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, così dispone:

« Art. 154 (*Commissione per i beni e le attività culturali*). — 1. È istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati:

- a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
- b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;
- c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;
- d) uno dalla conferenza episcopale regionale;
- e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.

3. Il presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti dal Presidente della Giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati. ».

Note all'art. 14:

— L'art. 17 della legge 3 febbraio 1993, n. 29, così dispone:

« Art. 17 (*Funzioni dei dirigenti*). — 1. I dirigenti, nell'ambito di quanto stabilito dall'art. 3, esercitano, fra gli altri, i seguenti compiti e poteri:

- a) formulano proposte ed esprimono pareri ai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
- b) curano l'attuazione dei progetti e delle gestioni ad essi assegnati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;
- c) svolgono tutti gli altri compiti ad essi delegati dai dirigenti degli uffici dirigenziali generali;
- d) dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;
- e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici ».

— L'art. 152 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è il seguente:

« Art. 152 (*La valorizzazione*). — 1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.

2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui al predetto art. 154.

3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attività concorrenti:

a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore;

b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;

c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;

d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca;

e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;

f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;

g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;

h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo ».

— Per il testo dell'art. 156 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, vedasi in note all'art. 4.

— Si riporta il testo dell'art. 157:

« Art. 157 (*Cartelli pubblicitari*). — (Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 1 e 2; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 3 e 4). — 1. Nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati nell'art. 138 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della regione.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'art. 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela ».

Note all'art. 15:

— L'art. 30 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali così recita:

« Art. 30 (*Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni statali e versamenti agli archivi di Stato*). (Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 23, 24, 25, 27, 32; decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, art. 47; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, articoli 1 e 3). — 1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.

2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.

3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarico. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.

4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.

5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con regolamento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo ».

— L'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, così recita:

« Art. 18 (*Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni*). — 1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, archiviazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.

3. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, d'intesa con l'amministrazione degli archivi di Stato e, per il materiale classificato, con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze, rispettivamente competenti ».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, « Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche », è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 14 dicembre 1998, n. 291.

Nota all'art. 17:

— Il testo del decreto-legge 14 dicembre 1974, n. 657, recante « Istituzione del Ministero per i beni culturali e ambientali », è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 19 dicembre 1974, n. 332, ed è stato convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 1975, n. 5, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 14 febbraio 1975, n. 43.

ERRATA-CORRIGE *

COMUNICATO RELATIVO AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 DICEMBRE 2000, N. 441, RELATIVO AL « REGOLAMENTO RECANTE NORME DI ORGANIZZAZIONE DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI » (Decreto pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 33 del 9 febbraio 2001*).

Nel decreto citato in epigrafe, pubblicato nella sopra indicata *Gazzetta Ufficiale*, sono apportate le seguenti correzioni:

all'art. 1, comma 1, alla pag. 9, prima colonna, primo e secondo rigo, dove è scritto: « ... provvede, sentiti i direttori generali, ed anche su proposta dei medesimi, *all'elaborazione* del programma annuale ... », leggasi: « ... provvede, sentiti i direttori generali, ed anche su proposta dei medesimi, *all'istruttoria* del programma annuale ... »;

alla pag. 9, seconda colonna, all'art. 1, comma 5, al quarto e quinto rigo, dove è scritto: « ... in numero non superiore a *quattro*, nonché il nucleo di supporto tecnico alla programmazione, ... », leggasi: « ... in numero non superiore a *due*, nonché il nucleo di supporto tecnico alla programmazione, ... »;

alla pag. 14, seconda colonna, nella tabella riportata nell'« ALLEGATO A », all'ultima colonna, sotto la voce « Nuove dotazioni », dove è scritto: « Dirigenti di prima fascia ... *17*(*) », leggasi: « Dirigenti di prima fascia ... *12*(*) » e, all'ultimo rigo, dove è scritto: « Dirigenti seconda fascia ... *259*(**) », leggasi: « Dirigenti seconda fascia ... *263*(**) ».

* Pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 39 del 16 febbraio 2001*.

DECRETO 11 MAGGIO 2001. ARTICOLAZIONE DELLA STRUTTURA CENTRALE DEL SEGRETARIATO GENERALE E DELLE DIREZIONI GENERALI DEL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI *.

Il Ministro per i beni e le attività culturali

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Visti gli articoli 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2000, n. 441, recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'art. 11 del citato decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 e dell'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 2000, il quale prevede che: « con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla organizzazione del segretariato generale ed alla definizione dei compiti delle unità dirigenziali di livello non generale ad esso assegnate »;

Visto altresì l'art. 2, comma, 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 2000, ai sensi del quale, « l'articolazione degli uffici dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali, è definita con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400 »;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'organizzazione del segretariato generale e alla definizione dei compiti delle unità dirigenziali di livello non generale ad esso assegnate, nonché all'articolazione degli uffici dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali, ai sensi del citato art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge n. 400 del 1988;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 23 marzo e 3 maggio 2001;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993 n. 29;

Visti gli articoli 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Visto l'art. 3, comma 1, lettera *b*), della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

* *Publicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 140 del 19 giugno 2001.*

Visto l'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, il quale prevede l'emanazione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 29 dicembre 2000, n. 441, recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, in attuazione dell'art. 11 del citato decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e dell'art. 4, comma 1, del citato decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;

Visto, in particolare, l'art. 1, comma 6, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 2000, il quale prevede che: « con decreto ministeriale, adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400, si provvede alla organizzazione del segretariato generale ed alla definizione dei compiti delle unità dirigenziali di livello non generale ad esso assegnate »;

Visto altresì l'art. 2, comma 3, dello stesso decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 2000, ai sensi del quale: « l'articolazione degli uffici dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali, è definita con decreto ministeriale, ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge 23 agosto 1988, n. 400 »;

Ritenuto, pertanto, di dover procedere all'organizzazione del segretariato generale e alla definizione dei compiti delle unità dirigenziali di livello non generale ad esso assegnate, nonché all'articolazione degli uffici dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali, ai sensi del citato art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e*), della legge n. 400 del 1988;

Sentite le organizzazioni sindacali in data 23 marzo e 3 maggio 2001

Decreta:

Art. 1.

1. Il presente decreto disciplina l'articolazione della struttura centrale del segretariato generale e delle direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito indicato come « Ministero », suddivise in unità dirigenziali non generali denominate « servizi ».

2. I servizi di cui al comma 1, in numero di quarantanove, e i compiti a essi spettanti sono definiti negli articoli seguenti.

Art. 2.

1. Nell'ambito del segretariato generale sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Servizio I - affari generali e amministrativi:

coordinamento degli uffici del Ministero con compiti gestionali; competenze in materia di esportazione dei beni culturali; gestione dei progetti speciali multisettoriali e degli accordi intersettoriali; coordinamento di comitati e commissioni intersettoriali; deliberazione di costituzione di società e di partecipazione del Ministero a persone

giuridiche; competenze del Ministero in materia di deducibilità delle erogazioni liberali in denaro nel settore dei beni e delle attività culturali; tenuta del protocollo informatico e gestione dei flussi documentali e degli archivi del segretariato generale; relazioni con il pubblico del segretariato generale; gestione dei servizi e dei compiti generali del Ministero non attribuiti ad altri servizi e funzionamento del segretariato generale.

Servizio II - status e formazione del personale:

attività relativa alla definizione degli organici; relazioni sindacali e contrattazione nazionale per il personale del Ministero; assunzioni, cessazioni dal servizio, stato giuridico ed economico, informazione del personale del Ministero; gestione del personale del segretariato generale.

Servizio III - ufficio legale e dei servizi aggiuntivi:

attività contrattuale, gestione dei procedimenti disciplinari, contenzioso del lavoro e coordinamento della rappresentanza in giudizio del Ministero; servizi di assistenza culturale e ospitalità offerti al pubblico a pagamento presso istituti vigilati.

Servizio IV - programmazione e bilancio:

piani pluriennali e annuali d'intervento e di spesa e bilancio del Ministero; attività relativa agli affari del comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE); istruttoria per la stipulazione delle intese istituzionali di programma Stato-regioni e degli accordi di programma quadro in materia di beni culturali; attività propedeutica alla Conferenza Stato-regioni e province autonome; controllo di regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa.

Servizio V - nucleo per la valutazione e la verifica degli investimenti pubblici:

supporto tecnico alla formulazione, valutazione e verifica di programmi, progetti e politiche d'intervento del Ministero; analisi di opportunità e fattibilità e monitoraggio degli investimenti pubblici.

Servizio VI- informatica e statistica:

sistemi informativi automatizzati del Ministero; rapporti con l'autorità per l'informatica della pubblica amministrazione (AIPA); gestione dei dati statistici relativi alle attività del Ministero; rapporti con organismi dell'Unione europea, stranieri e internazionali operanti nel settore delle statistiche sui beni e le attività culturali; gestione della banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti.

Servizio VII - sicurezza del patrimonio culturale:

programmazione e coordinamento dell'attuazione degli interventi relativi alla sicurezza del patrimonio culturale statale; attività inerenti alla sicurezza del patrimonio culturale non statale.

Servizio VIII - ufficio studi e osservatorio dello spettacolo:

studio e ricerca inerenti alla tutela e alla valorizzazione dei beni culturali e alla formazione del personale del Ministero; Carta dei servizi, iniziative editoriali; raccolta e analisi di dati e notizie relativi al settore dello spettacolo.

Servizio IX - promozione e comunicazione:

comunicazione istituzionale interna ed esterna del Ministero; rapporti con il dipartimento per l'informazione e l'editoria.

Servizio X - rapporti con gli organismi sportivi:

vigilanza sul Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) e rapporti con le federazioni sportive nazionali; vigilanza sull'Istituto per il credito sportivo; rapporti con

altre amministrazioni pubbliche e con istituzioni dell'Unione europea, straniere e internazionali operanti nel settore dello sport; gestione degli interventi finanziari per la realizzazione di impianti sportivi.

Servizio XI - diritto d'autore e vigilanza sulla SIAE:

competenze del Ministero in materia di proprietà letteraria e diritto d'autore; vigilanza sulla Società italiana degli autori ed editori (SIAE); rapporti con organismi dell'Unione europea, stranieri e internazionali competenti in materia di proprietà letteraria e vigilanza sul diritto d'autore.

Servizio XII - ispettorato:

controllo di efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa; verifica ispettiva tecnica e amministrativa sull'attività del Ministero e a supporto dell'attività dei comitati di settore; accertamento e controllo sulla sussistenza e permanenza dei requisiti per la fruizione dei benefici previsti dalle leggi di sostegno del cinema.

Art. 3.

1. Nell'ambito della direzione generale per il patrimonio storico, artistico e demotnoantropologico sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Servizio I - affari generali, personale e bilancio:

coordinamento di comitati e commissioni; studi e statistiche; verifica dell'attuazione di piani e programmi e del raggiungimento degli obiettivi da parte degli organi periferici; bilancio, programmazione e controllo di gestione; gestione dei servizi generali e funzionamento; tenuta del protocollo informatico e gestione dei flussi documentali e degli archivi; gestione dei sistemi informativi; relazioni con il pubblico; gestione del personale.

Servizio II - tutela del patrimonio:

gestione degli interventi finanziari statali relativi al patrimonio storico, artistico e demotnoantropologico; acquisizioni di opere; competenze in materia di recupero di beni del patrimonio e controllo sul commercio di opere d'arte.

Servizio III - musei e gallerie d'arte: gestione degli interventi per il funzionamento degli organi periferici e delle attività museali; compiti in materia di sedi museali ordinamento di musei e gallerie.

Servizio IV - promozione del patrimonio:

promozione della conoscenza del patrimonio.

Art. 4.

1. Nell'ambito della direzione generale per i beni architettonici e il paesaggio sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Servizio I - affari generali e personale:

coordinamento di comitati e commissioni; gestione dei servizi generali e funzionamento; tenuta del protocollo informatico e gestione dei flussi documentali e degli archivi; relazioni con il pubblico; gestione del personale.

Servizio II - bilancio, studi e statistiche, vigilanza:

bilancio, programmazione e controllo di gestione; studi e statistiche; verifica dell'attuazione di piani e programmi e del raggiungimento degli obiettivi da parte degli organi periferici gestione dei sistemi informativi.

Servizio III - patrimonio architettonico:

attività e interventi finanziari inerenti alla tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio architettonico; gestione dei monumenti.

Servizio IV - paesaggio:

attività e interventi finanziari inerenti alla tutela, conservazione e valorizzazione del paesaggio; competenze in materia di pianificazione.

Servizio V - servizio tecnico e giuridico:

attività contrattuale; rapporti con l'autorità per i lavori pubblici e con altri enti e amministrazioni competenti in materia di tutela del patrimonio architettonico e del paesaggio; relazioni internazionali; gestione del contenzioso.

Art. 5.

1. Nell'ambito della direzione generale per l'architettura e l'arte contemporanea sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Servizio I - affari generali, personale e bilancio:

coordinamento di comitati e commissioni; studi e statistiche; verifica dell'attuazione di piani e programmi e del raggiungimento degli obiettivi da parte degli organi periferici; bilancio; programmazione e controllo di gestione; gestione dei servizi generali e funzionamento; tenuta del protocollo informatico e gestione dei flussi documentali e degli archivi; gestione dei sistemi informativi; relazioni con il pubblico; gestione del personale; vigilanza su «La Biennale di Venezia», «La Triennale di Milano», «La Quadriennale d'arte di Roma».

Servizio II - architettura e urbanistica contemporanea:

promozione della qualità del progetto e dell'opera architettonica e urbanistica; ideazione e consulenza alla progettazione di opere pubbliche di rilevante interesse architettonico; dichiarazione d'importante carattere artistico delle opere d'architettura contemporanea gestione dei contributi economici.

Servizio III - arte contemporanea:

attività in materia di promozione dell'arte contemporanea e gestione dei relativi interventi finanziari.

Art. 6.

1. Nell'ambito della direzione generale per i beni archeologici sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Servizio I - affari generali, personale e bilancio:

coordinamento di comitati e commissioni; studi e statistiche; verifica dell'attuazione di piani e programmi e del raggiungimento degli obiettivi da parte degli organi

periferici; bilancio, programmazione e controllo di gestione; gestione dei servizi generali e funzionamento; tenuta del protocollo informatico e gestione dei flussi documentali e degli archivi; gestione dei sistemi informativi; relazioni con il pubblico; gestione del personale.

Servizio II - documentazione dei beni:

attività relative alla conoscenza del patrimonio archeologico e alla ricerca in materia.

Servizio III - tutela e conservazione dei beni:

tutela e conservazione del patrimonio archeologico; ricerche archeologiche e concessioni di ricerca; gestione del servizio tecnico d'archeologia subacquea.

Servizio IV - musei e parchi archeologici:

ordinamento dei musei e parchi archeologici; gestione dei relativi interventi finanziari e delle strutture.

Art. 7.

1. Nell'ambito della direzione generale per gli archivi sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Servizio I - affari generali, personale e bilancio:

studi e statistiche; verifica dell'attuazione di piani e programmi e del raggiungimento degli obiettivi da parte degli organi periferici; bilancio, programmazione e controllo di gestione; gestione dei servizi generali e funzionamento; tenuta del protocollo informatico e gestione dei flussi documentali e degli archivi; gestione dei sistemi informativi; relazioni con il pubblico; gestione del personale.

Servizio II - archivi statali:

attività in materia di archivi di Stato e di archivi statali; coordinamento dell'attività delle scuole di archivistica presso gli archivi di Stato; coordinamento del servizio didattico e dell'attività delle biblioteche presso gli Istituti archivistici.

Servizio III - archivi non statali:

attività in materia di archivi e documenti non statali e degli enti ecclesiastici; controllo sulle case d'asta e di vendite mobiliari.

Servizio IV - servizio tecnico:

attività di riproduzione e restauro dei beni archivistici; organizzazione di corsi in materia di tecnologia archivistica e restauro dei beni archivistici; competenze in materia di sedi degli istituti archivistici.

Servizio V - documentazione e pubblicazioni archivistiche:

tenuta degli schedari dei fondi archivistici; pubblicazioni scientifiche, divulgative e didattiche; gestione della biblioteca; coordinamento di comitati e commissioni.

Art. 8.

1. Nell'ambito della direzione generale per i beni librari e gli istituti culturali sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Servizio I - affari generali, personale e bilancio:

coordinamento di comitati e commissioni; studi e statistiche; verifica dell'attuazione di piani e programmi e del raggiungimento degli obiettivi da parte degli organi periferici; bilancio, programmazione e controllo di gestione; gestione dei servizi generali e funzionamento; tenuta del protocollo informatico e gestione dei flussi documentali e degli archivi; gestione dei sistemi informativi; relazioni con il pubblico; gestione del personale.

Servizio II - servizio bibliotecario nazionale:

attività in materia di biblioteche statali, dei monumenti nazionali ed ecclesiastiche, nonché del patrimonio librario statale e non statale; competenze in materia di discoteca di Stato; gestione del sistema bibliotecario nazionale (SBN).

Servizio III - servizio istituzioni culturali:

competenze in materia di associazioni e fondazioni culturali; contributi a comitati ed edizioni nazionali.

Servizio IV - promozione del libro e della lettura:

attività di promozione del libro e della lettura, anche presso le scuole; scuole di lettura; gestione degli interventi finanziari a sostegno dell'editoria libraria.

Servizio V - promozione delle attività culturali:

promozione delle attività culturali e valorizzazione del patrimonio bibliografico; scambi internazionali; pubblicazioni periodiche.

Art. 9.

1. Nell'ambito della direzione generale per il cinema sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale di seguito indicati con le relative attribuzioni.

Servizio I - affari generali, personale e bilancio:

coordinamento di comitati e commissioni studi e statistiche; bilancio, programmazione e controllo di gestione; gestione dei servizi generali e funzionamento; tenuta del protocollo informatico e gestione dei flussi documentali e degli archivi; gestione dei sistemi informativi; relazioni con il pubblico; gestione del personale.

Servizio II - relazioni esterne e internazionali:

promozione e gestione degli accordi di coproduzione cinematografica; partecipazione a comitati e commissioni internazionali e dell'Unione europea; promozione del cinema italiano all'estero.

Servizio III - produzione e distribuzione cinematografica:

gestione degli interventi finanziari per la produzione e la distribuzione cinematografica.

Servizio IV - esercizio cinematografico:

gestione degli interventi finanziari a favore degli esercenti di sale cinematografiche; autorizzazioni in materia di sale e arene per spettacoli cinematografici; rilascio di nulla osta alla proiezione in pubblico di film e all'esportazione di film nazionali.

Servizio V - promozione della cultura cinematografica:

gestione degli interventi finanziari per la promozione della cultura cinematografica; riconoscimento delle associazioni nazionali e dei circoli di cultura cinematografica;

promozione delle attività di conservazione, restauro e valorizzazione del patrimonio filmico; contributi in favore degli esercenti di sale d'essai e di comunità ecclesiali; vigilanza sulla Scuola nazionale di cinema e su Cinecittà Holding.

Art. 10.

1. Nell'ambito della direzione generale per lo spettacolo dal vivo sono istituiti gli uffici di livello dirigenziale non generale di seguito indicati con le relative attribuzioni:

Servizio I - affari generali, personale e bilancio:

coordinamento di comitati e commissioni; studi e statistiche bilancio, programmazione e controllo di gestione; gestione dei servizi generali e funzionamento; tenuta del protocollo informatico e gestione dei flussi documentali e degli archivi; gestione dei sistemi informativi; relazioni con il pubblico; gestione del personale.

Servizio II - lirica:

gestione degli interventi finanziari per il sostegno e la promozione della lirica.

Servizio III - concertistica:

gestione degli interventi finanziari per il sostegno e la promozione delle attività concertistiche e dei complessi bandistici.

Servizio IV - danza:

gestione degli interventi finanziari per il sostegno e la promozione della danza.

Servizio V - teatro:

gestione degli interventi finanziari per il sostegno e la promozione di enti e organismi teatrali; contributi per l'ampliamento e l'ammodernamento dei teatri; vigilanza sull'Ente Teatrale Italiano (ETI) e sull'Istituto Nazionale per il Dramma Antico (INDA).

Servizio VI - circhi e spettacoli viaggianti:

gestione degli interventi finanziari per il sostegno e la promozione delle attività circensi e degli spettacoli viaggianti; rilascio delle autorizzazioni all'apertura di parchi di divertimenti.

Art. 11.

1. I dirigenti preposti ai servizi in cui si articola la struttura centrale del segretariato generale e delle direzioni generali del Ministero, in numero di quarantanove unità, nonché i dirigenti con compiti ispettivi, in numero di ulteriori quattordici unità, operanti presso il servizio XIII - Ispettorato del segretariato generale, sono ricompresi nella dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia del Ministero, di cui all'allegato A del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 441 del 2000.

2. Alla determinazione della consistenza delle dotazioni organiche dei servizi della struttura centrale del segretariato generale e delle direzioni generali del Ministero si provvederà con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del decreto legislativo n. 29 del 1993.

3. Con successivo decreto ministeriale da emanarsi ai sensi dell'art. 17, comma 4-*bis*, lettera *e*) della legge n. 400 del 1988, si provvederà a definire l'articolazione degli uffici dirigenziali non generali periferici afferenti alle direzioni generali del Ministero.

Omissis...

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 6 LUGLIO 2001, N. 307. REGOLAMENTO
RECANTE ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE DEL MINISTERO
PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI *.

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, concernente regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, ed in particolare gli articoli 52, 53, e 54, relativi al Ministero per i beni e le attività culturali;

Vista la legge 29 dicembre 2000, n. 400, ed in particolare gli articoli 4, comma 10, e 5, concernente rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, ed in particolare l'articolo 10, commi 1, lettera *e*), e 2;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 1, comma 8, della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Sentite, con esito favorevole, le organizzazioni sindacali, in data 11 dicembre 1999 e 14 giugno 2000;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 febbraio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 3 aprile 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 febbraio 2001;

Viste le osservazioni al decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 2001, concernente regolamento di organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministro per i beni e le attività culturali, formulate dalla Corte dei conti con nota n. 89 del 23 aprile 2001;

Ritenuto di dover accogliere le predette osservazioni;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 giugno 2001;

* *Publicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 174 del 28 luglio 2001.*

Sulla proposta del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la funzione pubblica;

Emana il seguente regolamento:

Capo I

Ministro ed Uffici di diretta collaborazione

Art. 1.

Il Ministro

1. Il Ministro per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: « il Ministro », è l'organo di direzione politica del Ministero per i beni e le attività culturali, di seguito denominato: « Ministero », ed esercita le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 14, comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. I Sottosegretari di Stato svolgono, in particolare, i compiti e le funzioni espressamente a loro delegate dal Ministro con proprio decreto.

Art. 2.

Uffici di diretta collaborazione

1. Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il Gabinetto costituisce centro di responsabilità amministrativa, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e, nel suo ambito, sono costituiti gli Uffici di diretta collaborazione.

2. Sono Uffici di diretta collaborazione:

- a) l'Ufficio di Gabinetto;
- b) la Segreteria del Ministro;
- c) l'Ufficio legislativo;
- d) l'Ufficio per la stampa e la comunicazione;
- e) il Servizio di controllo interno;
- f) le Segreterie dei Sottosegretari di Stato.

3. Agli Uffici di cui al comma 2, fatto salvo quanto previsto per il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e per le segreterie dei Sottosegretari di Stato, è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 110 unità, comprensivo di estranei alla amministrazione assunti con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Ministro, in numero non superiore a 20. Il Ministro può nominare un proprio portavoce, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, nonché un consigliere diplomatico.

4. Possono inoltre essere chiamati a collaborare con gli Uffici di cui al comma 2, previa verifica della possibilità di soddisfare le esigenze mediante personale dei ruoli dell'amministrazione, e nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio destinati al Gabinetto, anche esperti e consulenti di particolare professionalità e specializzazione nelle materie di competenza del Ministero e in quelle giuridico-amministrative ed economiche, nel numero massimo di 12, con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, di durata comunque non superiore di tre mesi rispetto alla permanenza in carica del Ministro. Il Ministro, con l'atto con cui dispone l'incarico, dà atto dei requisiti di particolare professionalità del consulente ed allega un suo dettagliato *curriculum*.

5. Il trattamento economico onnicomprensivo del personale addetto agli Uffici di diretta collaborazione e dei collaboratori di cui al comma 4 è determinato ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nelle seguenti misure:

a) per il Capo di Gabinetto in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante al Segretario generale del Ministero;

b) per il Capo dell'Ufficio legislativo e per il presidente dell'organo di direzione di cui all'articolo 7, comma 2, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici di livello dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti di uffici di livello dirigenziale generale del Ministero;

c) per il Capo della Segreteria del Ministro, per il segretario particolare del Ministro, per il consigliere diplomatico, nonché per i capi delle segreterie o, in via alternativa, per i segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, in una voce retributiva di importo non superiore a quello massimo del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad uffici dirigenziali non generali e in un emolumento accessorio da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di uffici dirigenziali non generali del Ministero;

d) al Capo dell'Ufficio per la stampa e la comunicazione è corrisposto un trattamento economico non superiore a quello previsto dal contratto collettivo nazionale per i giornalisti con la qualifica di redattore capo;

e) ai dirigenti della seconda fascia del ruolo unico assegnati agli Uffici di diretta collaborazione è corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero nonché, in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennità sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione massima, a fronte delle specifiche responsabilità connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilità ad orari disagiati, della qualità della prestazione individuale;

f) il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa è determinato dal Ministro all'atto del conferimento dell'incarico. Tale trattamento, comunque, non può essere superiore a quello corrisposto al personale dipendente dell'amministrazione che svolge funzioni equivalenti. Il relativo onere grava sugli stanziamenti dell'unità previsionale di base «Gabinetto e Uffici di diretta collaborazione all'opera del Ministro» dello stato di previsione della spesa del Ministero;

g) al personale non dirigenziale assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, nonché delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennità accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva degli istituti retributivi finalizzati all'incentivazione della produttività ed al miglioramento dei servizi. Il personale beneficiario della predetta indennità, è determinato dal Capo di Gabinetto sentiti, per gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 2, i responsabili degli stessi. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennità è determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

6. Per i dipendenti pubblici il trattamento economico previsto dal comma 5 se più favorevole integra per la differenza il trattamento economico in godimento. Ai Capi degli uffici di cui alle lettere a), b) e c) del comma 5, dipendenti da pubbliche amministrazioni e che optano per il mantenimento del proprio trattamento economico, è corrisposto un emolumento accessorio determinato con le modalità di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, di importo non superiore alla misura massima del trattamento economico accessorio spettante rispettivamente al segretario generale, ai dirigenti degli uffici dirigenziali di livello generale e ai dirigenti degli uffici di livello dirigenziale non generale del Ministero.

7. Il personale dipendente da altre pubbliche amministrazioni, enti ed organismi pubblici e istituzionali, assegnato agli Uffici di diretta collaborazione, è posto in posizione di aspettativa, comando o fuori ruolo. Si applica l'articolo 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127 per un contingente di personale non superiore al dieci per cento del contingente complessivo.

8. I Capi degli uffici di cui al comma 1 sono nominati dal Ministro per la durata massima del relativo mandato governativo. In particolare, il Capo di Gabinetto ed il Capo dell'Ufficio legislativo sono individuati tra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, professori universitari di ruolo, dirigenti di prima fascia dell'amministrazione dello Stato ed equiparati, nonché tra esperti, anche estranei alla pubblica amministrazione, dotati di adeguata professionalità. Il Capo della segreteria ed il Segretario particolare possono essere individuati tra dipendenti pubblici e anche tra estranei alla pubblica amministrazione. Le posizioni del Capo di Gabinetto, dei Capi degli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2 e dei componenti dell'organo di direzione del Servizio di controllo interno si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 3.

9. Presso il Gabinetto possono essere chiamati ad operare, nei limiti delle disponibilità finanziarie di tale centro di responsabilità, dirigenti di prima fascia di cui all'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in numero non

superiore a 2, nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.

10. L'assegnazione del personale, delle risorse finanziarie e strumentali tra gli Uffici di diretta collaborazione è disposta con atti del Capo di Gabinetto.

11. Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attività degli Uffici di diretta collaborazione provvede il Segretariato generale del Ministero, assegnando unità di personale ricomprese nelle aree A e B del contratto collettivo nazionale per il personale del comparto dei Ministeri per il quadriennio normativo 1998-2001 e biennio economico 2000-2001, in numero non superiore al cinquanta per cento delle unità addette agli Uffici di diretta collaborazione di cui al comma 2. Il Segretariato generale fornisce altresì le risorse strumentali necessarie al funzionamento degli Uffici di diretta collaborazione.

Art. 3.

Ufficio di Gabinetto

1. L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle proprie competenze e di quelle delegate dal Ministro. Tale ufficio, di livello dirigenziale di seconda fascia, può essere articolato, con decreto del Ministro, in distinte aree organizzative.

2. In particolare, il Capo di Gabinetto coordina le attività affidate agli Uffici di diretta collaborazione del Ministro, riferendone al medesimo, e assicura il raccordo tra le funzioni di indirizzo del Ministro ed i compiti del Segretariato generale. In particolare, verifica gli atti da sottoporre alla firma del Ministro, cura gli affari e gli atti la cui conoscenza è sottoposta a particolari misure di sicurezza e cura i rapporti con il Segretariato generale, con il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale e con il Servizio di controllo interno.

3. Il Capo di Gabinetto può essere coadiuvato da non più di due Vice Capi di Gabinetto.

Art. 4.

Ufficio legislativo

1. L'Ufficio legislativo provvede allo studio e alla definizione della attività normativa nelle materie di competenza del Ministero, in coordinamento con il Dipartimento degli affari giuridici e legislativi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, assicurando il raccordo permanente con l'attività normativa del Parlamento e la qualità del linguaggio normativo. Segue la normativa comunitaria nelle materie di interesse del Ministero, svolge attività di consulenza tecnico-giuridica in riferimento ai negoziati relativi a convenzioni e trattati internazionali relativi ai beni e attività culturali e la formazione delle relative leggi di recepimento, in collaborazione con il consigliere diplomatico cura l'istruttoria delle risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo. Ha funzioni di consulenza giuridica e legislativa anche nei confronti del Segretariato generale e delle direzioni generali; svolge funzione di assistenza nei rapporti di

natura tecnico-giuridica con le autorità amministrative indipendenti e con il Consiglio di Stato.

Art. 5.

Ulteriori Uffici di diretta collaborazione

1. La Segreteria del Ministro svolge attività di supporto ai compiti del medesimo, ne cura il cerimoniale ed è coordinata da un Capo della Segreteria. Il Segretario particolare del Ministro cura i rapporti diretti dello stesso nello svolgimento dei propri compiti istituzionali.

2. L'Ufficio per la stampa e la comunicazione, in attuazione di quanto previsto dalla legge 7 giugno 2000, n. 150, cura, in particolare, i rapporti con gli organi di informazione nazionali e internazionali; effettua il monitoraggio dell'informazione italiana ed estera e ne cura la rassegna, con particolare riferimento ai profili che attengono ai compiti istituzionali del Ministero; promuove programmi e iniziative di informazione istituzionale; cura la comunicazione dei rapporti del Ministro, in occasione di grandi eventi nazionali di carattere intersettoriale o di eventi che, per la loro importanza contribuiscono in misura rilevante all'immagine del Ministero e della sua attività.

3. Il Consigliere diplomatico, fatte salve le competenze del Ministero degli affari esteri, assiste il Ministro in campo internazionale e comunitario, promuove e assicura la partecipazione attiva del Ministro agli organismi internazionali e comunitari e cura le relazioni internazionali, con particolare riferimento, in collaborazione con l'Ufficio legislativo, ai negoziati relativi ad accordi di cooperazione nelle materie di competenza del Ministero.

Art. 6.

Segreterie dei Sottosegretari di Stato

1. I Capi delle Segreterie ed i Segretari particolari dei Sottosegretari di Stato sono nominati dai Sottosegretari interessati.

2. Alla Segreteria di ciascuno dei Sottosegretari di Stato, oltre il capo della segreteria è assegnato personale del Ministero e dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando, nel numero massimo di 8 unità, delle quali non più di 3 estranee all'amministrazione assunte con contratto a tempo determinato, comunque di durata non superiore a quella di permanenza in carica del Sottosegretario.

Art. 7.

Servizio di controllo interno

1. Il Servizio di controllo interno svolge le funzioni di valutazione e di controllo strategico di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.

2. Le attività di controllo interno possono essere attribuite a un collegio di tre membri, tra cui il presidente, nominati con decreto del Ministro, scelti tra esperti in

materie di organizzazione amministrativa, tecniche di valutazione, analisi e controllo particolarmente qualificati, anche estranei alla pubblica amministrazione; almeno due componenti del collegio sono nominati tra dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico della dirigenza delle amministrazioni statali.

Art. 8.

Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio culturale

1. Il Comando carabinieri per la tutela del patrimonio culturale risponde funzionalmente al Ministro.

2. Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, ne è definito l'organico. Alle esigenze del Comando si provvede mediante il centro di responsabilità Gabinetto.

Capo II

Organi collegiali

Art. 9.

Organi consultivi

1. Sono organi consultivi del Ministero:

- a) il Consiglio per i beni culturali e ambientali;
- b) il Comitato per i problemi dello spettacolo;
- c) i Comitati tecnico-scientifici;

d) la Conferenza dei presidenti delle Commissioni di cui all'articolo 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali e il Comitato per i problemi dello spettacolo si riuniscono in seduta congiunta, su convocazione del Ministro, per l'esame di provvedimenti di particolare rilievo attinenti le sfere di competenza dei due organi consultivi.

3. Nulla è innovato nella composizione e nelle competenze del Comitato per i problemi dello spettacolo e delle relative Sezioni, come definite dal decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, e dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.

Art. 10.

Consiglio per i beni culturali e ambientali

1. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali è presieduto dal Ministro ed è composto da:

a) i presidenti dei Comitati tecnico-scientifici, disciplinati dall'articolo 11;

b) otto eminenti personalità della cultura nominate dal Ministro quattro delle quali su designazione della Conferenza unificata di cui all'articolo 8, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;

c) tre rappresentanti del personale del Ministero, eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721.

2. Il Consiglio elegge a maggioranza tra i propri componenti un vice presidente e adotta un regolamento interno. Alle riunioni del Consiglio possono partecipare, senza diritto di voto, i vice presidenti dei Comitati tecnico-scientifici, di cui all'articolo 11.

3. I componenti del Consiglio restano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività previste dall'articolo 2195 del codice civile nelle materie di competenza del Consiglio, né essere amministratori di società che esercitano le medesime attività; essi, inoltre, non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionale con il Ministero. Non possono essere presidenti o membri del consiglio di amministrazione di enti o istituzioni destinatarie di contributi o di altre forme di finanziamento da parte del Ministero e non possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento, anche parziale, è soggetto al parere del Consiglio.

4. Il Consiglio, a richiesta del Ministro:

a) viene sentito al fine dell'approvazione dei programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici e dei piani di spesa annuali e pluriennali;

b) esprime pareri su schemi di atti normativi e amministrativi generali e su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Ministro stesso;

c) si pronuncia sulle questioni ad esso demandate da leggi o regolamenti, ed, in particolare, dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, di seguito indicato come « decreto legislativo ».

5. Il Consiglio è organo di consulenza per quanto attiene agli interventi aventi ad oggetto i beni sottoposti alle disposizioni del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di seguito indicato come « Testo unico ».

6. Il Gabinetto assicura il supporto strumentale e di personale necessario per il funzionamento del Consiglio per i beni culturali e ambientali.

Art. 11.

Comitati tecnico-scientifici

1. Sono costituiti i seguenti Comitati tecnico-scientifici:

a) Comitato tecnico-scientifico per il patrimonio storico, artistico e demotnoantropologico;

b) Comitato tecnico-scientifico per i beni architettonici e il paesaggio;

c) Comitato tecnico-scientifico per l'architettura e l'arte contemporanee;

d) Comitato tecnico-scientifico per i beni archeologici;

e) Comitato tecnico-scientifico per gli archivi;

f) Comitato tecnico-scientifico per le biblioteche e la promozione del libro e della lettura;

g) Comitato tecnico-scientifico per gli istituti culturali.

2. Ciascuno dei Comitati tecnico-scientifici si compone di:

- a) tre rappresentanti eletti dal personale tecnico-scientifico dell'amministrazione;
- b) due esperti di chiara fama in materie attinenti alla sfera di competenza dei Comitati, designati uno dal Ministro ed uno dalla Conferenza unificata di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
- c) tre professori universitari di ruolo in materie attinenti alla sfera di competenza dei singoli comitati, eletti dai professori medesimi.

3. I Comitati tecnico-scientifici eleggono a maggioranza, tra i propri componenti, il presidente ed il vice presidente, assicurando che non appartengano entrambi alla medesima categoria tra quelle indicate al comma 2. Ai componenti dei Comitati si applica quanto previsto dall'articolo 10, comma 3.

4. Alle riunioni di ciascuno dei Comitati tecnico-scientifici partecipa, senza diritto di voto, il direttore generale del settore, nonché i rappresentanti del personale di cui all'articolo 10, comma 1, lettera c), senza diritto di voto, quando siano in discussione questioni riguardanti la formazione e l'aggiornamento del personale.

5. I Comitati esprimono parere:

- a) a richiesta del Ministro, per la parte di competenza, sui programmi nazionali per i beni culturali e paesaggistici, sui piani di spesa annuali e pluriennali e sulle relative variazioni;
- b) facoltativamente, a richiesta dei direttori generali, ai fini dell'emanazione dei provvedimenti di tutela e valorizzazione di speciale rilevanza, e obbligatoriamente per i provvedimenti che comportano spese superiori alle soglie stabilite con decreto del Ministro;
- c) a richiesta del Ministro, o del segretario generale e dei direttori generali, rispettivamente su schemi di atti normativi e di atti amministrativi generali;
- d) sulle questioni ad essi demandate da leggi o regolamenti, ed, in particolare, dall'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo.

6. I Comitati tecnico-scientifici, o alcuni di essi, si riuniscono in seduta comune, a richiesta del Ministro, per l'esame di questioni di comune interesse.

7. Le direzioni generali, alle quali afferiscono i singoli Comitati di settore, assicurano il supporto strumentale e di personale per il loro funzionamento.

Art. 12.

Norme finali

1. Agli uffici di cui all'articolo 2 possono essere assegnati due dirigenti di prima fascia e cinque dirigenti di seconda fascia nell'ambito delle dotazioni organiche stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441.

2. L'attuazione del presente regolamento non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.

Omissis...

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.

— L'art. 17, comma 4-*bis*, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), così dispone:

«4-*bis*. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono:

a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione;

b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali;

c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati;

d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche;

e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali».

— Il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, recante «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 26 ottobre 1998, n. 250.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, recante «Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 febbraio 2001, n. 33.

— Gli articoli 52, 53 e 54 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59», così recitano:

« Art. 52 (*Attribuzioni*). — 1. Il Ministero per i beni e le attività culturali esercita le attribuzioni spettanti allo Stato in materia di beni culturali e ambientali, spettacolo e sport, eccettuate quelle attribuite, anche dal presente decreto, ad altri Ministeri o ad agenzie, e fatte in ogni caso salve, ai sensi e per gli effetti degli articoli 1, comma 2, e 3, comma 1, lettere *a*) e *b*), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le funzioni conferite dalla vigente legislazione alle regioni ed agli enti locali.

2. Al Ministero sono altresì trasferite, con le inerenti risorse, le funzioni esercitate dal Dipartimento per l'informazione e l'editoria, istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in materia di diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria e promozione delle attività culturali ».

« Art. 53 (*Aree funzionali*). — 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione dei beni culturali e dei beni ambientali; promozione delle attività culturali; promozione dello spettacolo (attività teatrali, musicali, cinematografiche, di danza, circensi, dello spettacolo viaggiante), anche tramite la promozione delle produzioni cinematografiche, radiotelevisive e multimediali; promozione del libro e sviluppo dei servizi bibliografici e bibliotecari nazionali; promozione della cultura urbanistica e architettonica e partecipazione alla progettazione di opere destinate ad attività culturali; studio, ricerca, innovazione ed alta formazione nelle materie di competenza, anche mediante sostegno all'attività degli istituti culturali; vigilanza sul CONI e sull'Istituto del credito sportivo ».

« Art. 54 (*Ordinamento*). — 1. Il Ministero si articola in non più di dieci direzioni generali, coordinate da un segretario generale, alla cui individuazione ed organizzazione si provvede ai sensi dell'art. 4.

2. L'organizzazione periferica del Ministero si articola nelle soprintendenze regionali, nelle soprintendenze di cui all'art. 30, comma 1, lettere *a*), *b*), *c*) e *d*), del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, negli archivi di Stato e nelle biblioteche pubbliche statali. Si applicano gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368.

3. All'art. 7 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, sono apportate le seguenti modifiche:

a) (*Omissis*);

b) nel comma 2, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1, può essere attribuito al soprintendente regionale il coordinamento di altre attività del Ministero nella regione”;

c) (*Omissis*) ».

— Gli articoli 4, comma 10, e 5 della legge 29 dicembre 2000, n. 400, recante « Rifinanziamento della legge 21 dicembre 1999, n. 513, ed altre disposizioni in materia di beni e attività culturali », così dispongono:

« Art. 4 (*Disposizioni in materia di spettacolo, sport e attività culturali*). — 1-9. (*Omissis*).

10. Al comma 1 dell'art. 52 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, dopo la parola: “esercita” sono inserite le seguenti: “, anche in base alle norme del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490,” ».

« Art. 5 (*Potenziamento organico del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico*). — 1. Il potenziamento organico del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico disposto dall'art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 513, deve intendersi riferito al personale indicato nella tabella 1 allegata alla presente legge, da

considerare in soprannumero rispetto all'organico dell'Arma dei carabinieri, previsto dalle leggi vigenti.

2. Per il ripianamento degli effettivi, è autorizzato il ricorso ad arruolamenti straordinari, in deroga all'art. 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse di cui all'autorizzazione di spesa recata dall'art. 3, comma 1, secondo periodo, della legge 21 dicembre 1999, n. 513.

3. Le disponibilità di bilancio destinate dalla legge 21 dicembre 1999, n. 513, al potenziamento di personale e mezzi del Comando Carabinieri per la tutela del patrimonio artistico saranno allocate, con decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, su appositi capitoli di bilancio del Ministero per i beni e le attività culturali ».

— L'art. 10, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 (Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11, della legge 15 marzo 1997, n. 59), così recita:

« Art. 10 (*Riordino dei compiti operativi e gestionali*). — 1. Ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettere a) e b), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono trasferiti ai Ministeri di seguito individuati i compiti relativi alle seguenti aree funzionali, in quanto non riconducibili alle autonome funzioni di impulso indirizzo e coordinamento del Presidente. Ai Ministeri interessati sono contestualmente trasferite le corrispondenti strutture e le relative risorse finanziarie, materiali ed umane:

- a) turismo al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
- b) italiani nel mondo al Ministero per gli affari esteri;
- c) segreteria del comitato per la liquidazione delle pensioni privilegiate ordinarie, di cui all'art. 19, comma 1, lettera s), della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
- d) aree urbane, fatto salvo quanto previsto al comma 5, nonché commissione Reggio Calabria, di cui all'art. 7 della legge 5 luglio 1989, n. 246, e commissione per il risanamento della Torre di Pisa, al Ministero dei lavori pubblici;
- e) diritto d'autore e disciplina della proprietà letteraria, nonché promozione delle attività culturali, nell'ambito dell'attività del Dipartimento per l'informazione ed editoria, al Ministero per i beni e le attività culturali, come previsto dall'art. 52, comma 2, del decreto legislativo sul riordino dei Ministeri.

2. Fatte salve le successive modifiche ordinamentali di cui agli articoli 12, lettere f) e seguenti, e 13 della legge 15 marzo 1997, n. 59, le amministrazioni destinatarie dei compiti e delle strutture trasferite ai sensi del comma 1 ne assumono la responsabilità a decorrere dalla entrata in vigore del presente decreto quando si tratti di strutture in atto affidate a Ministri con portafoglio mediante delega del Presidente del Consiglio. In caso diverso, l'assunzione di responsabilità decorre dalla individuazione, mediante apposito decreto del Presidente del Consiglio, delle risorse da trasferire ».

— Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante « Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche », è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 9 maggio 2001, n. 106, supplemento ordinario.

Nota all'art. 1:

— Gli articoli 4 e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così recitano:

« Art. 4 (*Indirizzo politico-amministrativo - Funzioni e reperibilità*) (art. 3 del D. Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 2 del D. Lgs. n. 470 del 1993 poi dall'art. 3 del D. Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 1 del D. Lgs. n. 387 del 1998). — 1. Gli organi di Governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed adottando gli altri atti rientrati nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione agli indirizzi impartiti. Ad essi spettano, in particolare:

- a) le decisioni in materia di atti normativi e l'adozione dei relativi atti di indirizzo interpretativo ed applicativo;
- b) la definizione di obiettivi, priorità, piani, programmi e direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione;
- c) la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare a diverse finalità e la loro ripartizione tra gli uffici di livello dirigenziale generale;
- d) la definizione dei criteri generali in materia di ausili finanziari a terzi e di determinazione di tariffe, canoni e analoghi oneri a carico di terzi;
- e) le nomine, designazioni ed atti analoghi ad essi attribuiti da specifiche disposizioni;
- f) le richieste di pareri alle autorità amministrative indipendenti ed al Consiglio di Stato;
- g) gli altri atti indicati dal presente decreto.

2. Ai dirigenti spetta l'adozione degli atti e provvedimenti amministrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica e amministrativa mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati.

3. Le attribuzioni dei dirigenti indicate dal comma 2 possono essere derogate soltanto espressamente e ad opera di specifiche disposizioni legislative.

4. Le amministrazioni pubbliche i cui organi di vertice non siano direttamente o indirettamente espressione di rappresentanza politica, adeguano i propri ordinamenti al principio della distinzione tra indirizzo e controllo, da un lato, e attuazione e gestione dall'altro ».

« Art. 14 (*Indirizzo politico-amministrativo*) (art. 14 del D. Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 8 del D. Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 9 del D. Lgs. n. 80 del 1998). — 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 4, comma 1. A tal fine periodicamente, e comunque ogni anno entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti di cui all'art. 16:

- a) definisce obiettivi, priorità, piani e programmi da attuare ed emana le conseguenti direttive generali per l'attività amministrativa e per la gestione;
- b) effettua, ai fini dell'adempimento dei compiti definiti ai sensi della lettera a), l'assegnazione ai dirigenti preposti ai centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni delle risorse di cui all'art. 4, comma 1, lettera c), del presente decreto, ivi comprese quelle di cui all'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, e successive modificazioni e integrazioni, ad esclusione delle risorse necessarie per il funzionamento degli uffici di cui al comma 2; provvede alle variazioni delle assegnazioni con le modalità previste dal medesimo decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, tenendo altresì conto dei procedimenti e subprocedimenti attribuiti ed adotta gli altri provvedimenti ivi previsti.

2. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 il Ministro si avvale di uffici di diretta collaborazione, aventi esclusive di supporto e disaccordo con l'amministrazione, istituiti e disciplinati con regolamento adottato ai sensi dell'art. 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400. A tali uffici sono assegnati, nei limiti stabiliti dallo stesso regolamento: dipendenti

pubblici anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo o comando; collaboratori assunti con contratti a tempo determinato disciplinati dalle norme di diritto privato; esperti e consulenti per particolari professionalità e specializzazioni con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa. Per i dipendenti pubblici si applica la disposizione di cui all'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127. Con lo stesso regolamento si provvede al riordino delle segretarie particolari dei Sottosegretari di Stato. Con decreto adottato dall'autorità di Governo competente, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, è determinato, in attuazione dell'art. 12, comma 1, lettera n), della legge 15 marzo 1997, n. 59, senza aggravii di spesa e, per il personale disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro, fino ad una specifica disciplina contrattuale, il trattamento economico accessorio, da corrispondere mensilmente, a fronte delle responsabilità, degli obblighi di reperibilità e di disponibilità ad orari disagiati, ai dipendenti assegnati agli uffici dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato. Tale trattamento, consiste in un unico emolumento, è sostitutivo dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttività collettiva e per la qualità della prestazione individuale. Con effetto dall'entrata in vigore del regolamento di cui al presente comma sono abrogate le norme del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, e successive modificazioni ed integrazioni, ed ogni altra norma riguardante la costituzione e la disciplina dei gabinetti dei Ministri e delle segretarie particolari dei Ministri e dei Sottosegretari di Stato.

3. Il Ministro non può revocare, riformare, riservare o avocare a sé o altrimenti adottare provvedimenti o atti di compensa dei dirigenti. In caso di inerzia o ritardo il Ministro può fissare un termine perentorio entro il quale il dirigente deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, o in caso di grave inosservanza delle direttive generali da parte del dirigente competente, che determinano pregiudizio per l'interesse pubblico, il Ministro può nominare, salvi i casi di urgenza previa contestazione, un commissario ad *acta*, dando comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri del relativo provvedimento. Resta salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3, lettera p), della legge 23 agosto 1988, n. 400. Resta altresì salvo quanto previsto dall'art. 6 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni, e dall'art. 10 del relativo regolamento emanato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635. Resta salvo il potere di annullamento ministeriale per motivi di legittimità».

Note all'art. 2:

— Per l'art. 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si veda nelle note all'art. 1.

— L'art. 3 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279 (Individuazione delle unità previsionali di base del bilancio dello Stato, riordino del sistema di tesoreria unica e ristrutturazione del rendiconto generale dello Stato), così dispone:

«Art. 3 (*Gestione del bilancio*). — 1. Contestualmente all'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, con proprio decreto, d'intesa con le amministrazioni interessate, provvede a ripartire le unità previsionali di base in capitoli, ai fini della gestione e della rendicontazione.

2. I Ministri, entro dieci giorni dalla pubblicazione della legge di bilancio, assegnano, in conformità dell'art. 14 del citato decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, le risorse ai dirigenti generali titolari dei centri di responsabilità delle rispettive amministrazioni, previa definizione degli obiettivi che l'amministrazione intende perseguire e indicazione del livello dei servizi, degli interventi e dei programmi e progetti finanziati nell'ambito dello stato di previsione. Il decreto di assegnazione delle risorse è comunicato alla competente ragioneria anche ai fini della rilevazione e del controllo dei costi, e alla Corte dei conti.

3. Il titolare del centro di responsabilità amministrativa è il responsabile della gestione e dei risultati derivanti dall'impiego delle risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate.

4. Il dirigente generale esercita autonomi poteri di spesa nell'ambito delle risorse assegnate, e di acquisizione delle entrate; individua i limiti di valore delle spese che i dirigenti possono impegnare ai sensi dell'art. 16 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Variazioni compensative possono essere disposte, su proposta del dirigente generale responsabile, con decreti del Ministro competente, esclusivamente nell'ambito della medesima unità previsionale di base. I decreti di variazione sono comunicati, anche con evidenze informatiche, al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, per il tramite della competente ragioneria, nonché alle Commissioni parlamentari competenti e alla Corte dei conti ».

— L'art. 7 della legge 7 giugno 2000, n. 150, recante «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», così dispone:

«Art. 7 (*Portavoce*). — 1. L'organo di vertice dell'amministrazione pubblica può essere coadiuvato da un portavoce, anche esterno all'amministrazione, con compiti di diretta collaborazione ai fini dei rapporti di carattere politico-istituzionale con gli organi di informazione. Il portavoce, incaricato dal medesimo organo, non può, per tutta la durata del relativo incarico, esercitare attività nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche.

2. Al portavoce è attribuita una indennità determinata dall'organo di vertice nei limiti delle risorse disponibili appositamente iscritte in bilancio da ciascuna amministrazione per le medesime finalità ».

— L'art. 19 del citato decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, così dispone:

«Art. 19 (*Incarichi di funzioni dirigenziali*) (art. 19 del D. Lgs. n. 29 del 1993, come sostituito prima dall'art. 11 del D. Lgs. n. 546 del 1993 e poi dall'art. 13 del D. Lgs. n. 80 del 1998 e successivamente modificato dall'art. 5 del D. Lgs. n. 387 del 1998). — 1. Per il conferimento di ciascun incarico di funzione dirigenziale e per il passaggio ad incarichi di funzioni dirigenziali diverse, si tiene conto della natura e delle caratteristiche dei programmi da realizzare, delle attitudini e della capacità professionale del singolo dirigente, anche in relazione ai risultati conseguiti in precedenza, applicando di norma il criterio della rotazione degli incarichi. Al conferimento degli incarichi e al passaggio ad incarichi diversi non si applica l'art. 2103 del codice civile.

2. Tutti gli incarichi di direzione degli uffici delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, sono conferiti a tempo determinato, secondo le disposizioni del presente articolo. Gli incarichi hanno durata non inferiore a due anni e non superiore a sette anni, con facoltà di rinnovo. Sono definiti contrattualmente per ciascun incarico, l'oggetto, gli obiettivi da conseguire, la durata dell'incarico, salvo i casi di revoca di cui all'art. 21, nonché il corrispondente trattamento economico. Quest'ultimo è regolato ai sensi dell'art. 24 ed ha carattere onnicomprensivo.

3. Gli incarichi di Segretario generale di Ministeri, gli incarichi di direzione di struttura articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalente sono conferiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

4. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti

della prima fascia del ruolo unico di cui all'art. 23 o, in misura non superiore ad un terzo, a dirigenti del medesimo ruolo unico ovvero, con contratto a tempo determinato, a persone in possesso delle specifiche qualità professionali richieste dal comma 6.

5. Gli incarichi di direzione degli uffici di livello dirigenziale sono conferiti, dal dirigente dell'ufficio di livello dirigenziale generale, ai dirigenti assegnati al suo ufficio ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera c).

6. Gli incarichi di cui ai commi precedenti possono essere conferiti con contratto a tempo determinato, e con le medesime procedure, entro il limite del 5 per cento dei dirigenti appartenenti alla prima fascia del ruolo unico e del 5 per cento di quelli appartenenti alla seconda fascia, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche e private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e post-universitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro, o provenienti dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata del contratto, i dipendenti di pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio.

7. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui ai commi precedenti sono revocati nelle ipotesi di responsabilità dirigenziale per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi dell'attività amministrativa e della gestione, disciplinate dall'art. 21, ovvero nel caso di risoluzione consensuale del contratto individuale di cui all'art. 24, comma 2.

8. Gli incarichi di direzione degli uffici dirigenziali di cui al comma 3 possono essere confermati, revocati, modificati o rinnovati entro novanta giorni dal voto sulla fiducia al Governo. Decorso tale termine, gli incarichi per i quali non si sia provveduto si intendono confermati fino alla loro naturale scadenza.

9. Degli incarichi di cui ai commi 3 e 4 è data comunicazione al Senato della Repubblica ed alla Camera dei deputati, allegando una scheda relativa ai titoli ed alle esperienze professionali dei soggetti prescelti.

10. I dirigenti ai quali non sia affidata la titolarità di uffici dirigenziali svolgono, su richiesta degli organi di vertice delle amministrazioni che ne abbiano interesse, funzioni ispettive, di consulenza, studio e ricerca o altri incarichi specifici previsti dall'ordinamento. Le modalità per l'utilizzazione dei predetti dirigenti sono stabilite con il regolamento di cui all'art. 23, comma 3.

11. Per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il Ministero degli affari esteri nonché per le amministrazioni che esercitano competenze in materia di difesa e sicurezza dello Stato, di polizia e di giustizia, la ripartizione delle attribuzioni tra livelli dirigenziali differenti è demandata ai rispettivi ordinamenti.

12. Per il personale di cui all'art. 3, comma 1, il conferimento degli incarichi di funzioni dirigenziali continuerà ad essere regolato secondo i rispettivi ordinamenti di settore».

— L'art. 17, comma 14, della legge 15 maggio 1997, n. 127, recante «Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo», così dispone:

«Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attività amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). — (Omissis).

14. Nel caso in cui disposizioni di legge o regolamentari dispongano l'utilizzazione presso le amministrazioni pubbliche di un contingente di personale in posizione di fuori ruolo o di comando, le amministrazioni di appartenenza sono tenute ad adottare il provvedimento di fuori ruolo o di comando entro quindici giorni dalla richiesta ».

— Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, si veda la nota alle premesse.

Nota all'art. 5:

— La legge 7 giugno 2000, n. 150, recante « Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni », è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 13 giugno 2000, n. 136.

Nota all'art. 7:

— L'art. 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, recante « Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », così dispone:

« Art. 6 (*La valutazione e il controllo strategico*). — 1. L'attività di valutazione e controllo strategico mira a verificare, in funzione dell'esercizio dei poteri di indirizzo da parte dei competenti organi, l'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico. L'attività stessa consiste nell'analisi, preventiva e successiva, della congruenza e/o degli eventuali scostamenti tra le missioni affidate dalle norme, gli obiettivi operativi prescelti, le scelte operative effettuate e le risorse umane, finanziarie e materiali assegnate, nonché nella identificazione degli eventuali fattori ostativi, delle eventuali responsabilità per la mancata o parziale attuazione, dei possibili rimedi.

2. Gli uffici ed i soggetti preposti all'attività di valutazione e controllo strategico riferiscono in via riservata agli organi di indirizzo politico, con le relazioni di cui al comma 3, sulle risultanze delle analisi effettuate. Essi di norma supportano l'organo di indirizzo politico anche per la valutazione dei dirigenti che rispondono direttamente all'organo medesimo per il conseguimento degli obiettivi da questo assegnatigli.

3. Nelle amministrazioni dello Stato, i compiti di cui ai commi 1 e 2 sono affidati ad apposito ufficio, operante nell'ambito delle strutture di cui all'art. 14, comma 2, del decreto n. 29, denominato servizio di controllo interno e dotato di adeguata autonomia operativa. La direzione dell'ufficio può essere dal Ministro affidata anche ad un organo collegiale, ferma restando la possibilità di ricorrere, anche per la direzione stessa, ad esperti estranei alla pubblica amministrazione, ai sensi del predetto art. 14, comma 2, del decreto n. 29. I servizi di controllo interno operano in collegamento con gli uffici di statistica istituiti ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 1989, n. 322. Essi redigono almeno annualmente una relazione sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità delle amministrazioni. Possono svolgere, anche su richiesta del Ministro, analisi su politiche e programmi specifici dell'amministrazione di appartenenza e fornire indicazioni e proposte sulla sistematica generale dei controlli interni nell'amministrazione ».

Note all'art. 9:

— L'art. 154 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), così dispone:

«Art. 154 (*Commissione per i beni e le attività culturali*). — 1. È istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati:

- a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
- b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;
- c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;
- d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;
- e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c), sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.

3. Il presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti dal Presidente della giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati ».

— Il decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, recante «Disposizioni urgenti per l'esercizio dell'attività radiotelevisiva e delle telecomunicazioni», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 23 ottobre 1996, n. 249, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 23 dicembre 1996, n. 300.

— Si riporta il testo dell'art. 1 del decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3 (Riordino degli organi collegiali operanti presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento dello spettacolo, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59):

«Art. 1 (*Comitato per i problemi dello spettacolo*). — 1. L'art. 3 della legge 30 aprile 1985, n. 163, è abrogato.

2. Tutte le funzioni già attribuite al Consiglio nazionale dello spettacolo sono affidate al Comitato per i problemi dello spettacolo, di cui all'art. 1, comma 67, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, le cui sezioni hanno un numero di componenti non inferiore a cinque e non superiore ad undici. L'Autorità di Governo competente in materia di spettacolo può delegare la presidenza di singole sedute del Comitato.

3. All'art. 1, comma 79, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n. 650, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e del soppresso Consiglio nazionale dello spettacolo» ».

Note all'art. 10:

— L'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse

comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali», così recita:

«Art. 8 (*Conferenza Stato-città ed autonomie locali e Conferenza unificata*). — 1. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunità montane, con la Conferenza Stato-regioni.

2. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è presieduta dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per sua delega, dal Ministro dell'interno o dal Ministro per gli affari regionali; ne fanno parte altresì, il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il Ministro della sanità, il presidente dell'Associazione nazionale dei comuni d'Italia - ANCI, il presidente dell'Unione province d'Italia - UPI ed il presidente dell'Unione nazionale comuni, comunità ed enti montani - UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI. Dei quattordici sindaci designati dall'ANCI cinque rappresentano le città individuate dall'art. 17 della legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni possono essere invitati altri membri del Governo, nonché rappresentanti di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici.

3. La Conferenza Stato-città ed autonomie locali è convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i casi il presidente ne ravvisi la necessità o qualora ne faccia richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM.

4. La Conferenza unificata di cui al comma 1 è convocata dal Presidente del Consiglio dei Ministri. Le sedute sono presiedute dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, su sua delega, dal Ministro per gli affari regionali o, se tale incarico non è conferito, dal Ministro dell'interno».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721, recante «Regolamento per la elezione dei rappresentanti del personale in seno ai consigli di amministrazione e organi similari, ai sensi dell'art. 7 della legge 28 ottobre 1970, n. 775», è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 ottobre 1977, n. 275, supplemento ordinario.

— L'art. 2195 del codice civile così dispone:

«Art. 2195 (*Imprenditori soggetti a registrazione*). — Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione, nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano:

- 1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
- 2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
- 3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
- 4) un'attività bancaria o assicurativa;
- 5) altre attività ausiliarie delle precedenti.

Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attività e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attività indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano».

— L'art. 4 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 (Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), così recita:

«Art. 4 (*Il Consiglio per i beni culturali e ambientali e i comitati tecnico-scientifici*). — 1. Il Consiglio per i beni culturali e ambientali, di seguito denominato: "Consiglio", è presieduto dal Ministro e composto dai presidenti dei comitati tecnico-scientifici di cui al comma 3 e da otto eminenti personalità della cultura nominate dal Ministro, di cui quattro su designazione della

Conferenza unificata di cui all'art. 8, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nonché da tre rappresentanti del personale del Ministero eletti con le modalità previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1977, n. 721. Il Consiglio elegge a maggioranza tra i propri componenti un vice presidente e adotta un regolamento interno.

2. I componenti del Consiglio durano in carica quattro anni e possono essere confermati una sola volta. Essi non possono esercitare le attività previste dall'art. 2195 del codice civile, né essere amministratori o far parte di consigli di amministrazione di società che esercitino le medesime attività. Essi inoltre non possono costituire rapporti di collaborazione professionale con il Ministero o, nelle materie di competenza del Consiglio, con altri soggetti pubblici e privati.

3. Presso gli uffici di cui all'art. 6, comma 2, operano, in relazione alle materie di loro competenza, comitati tecnico-scientifici con funzioni consultive, composti ciascuno da otto esperti, ai quali si applicano le disposizioni di cui al comma 2. Il numero e la composizione dei comitati sono stabiliti con i provvedimenti di cui all'art. 11, comma 1.

4. Al Consiglio e ai comitati tecnico-scientifici sono attribuite le competenze spettanti, rispettivamente, al Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e ai comitati di settore ai sensi degli articoli 3 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

5. Sino alla costituzione del Consiglio e dei comitati tecnico-scientifici continuano ad operare il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e i comitati di settore, di cui agli articoli 3 e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805.

6. Con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono essere rideterminati le funzioni e i compiti del Consiglio e dei comitati tecnico-scientifici, anche in relazione a forme di interazione con il Comitato per i problemi dello spettacolo ».

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, recante « Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352 », è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario.

Nota all'art. 11:

— Per l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, si veda nelle note all'art. 10.

Nota all'art. 12:

— Per i riferimenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 2000, n. 441, si veda nelle note alle premesse.

I TESTI UNICI IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

DECRETO LEGISLATIVO 29 OTTOBRE 1999, N. 490. TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI
LEGISLATIVE IN MATERIA DI BENI CULTURALI E AMBIENTALI, A NORMA DELL'ARTICOLO
1 DELLA LEGGE 8 OTTOBRE 1997, N. 352*.

Omissis...

SOMMARIO

TITOLO I - BENI CULTURALI

Capo I - Oggetto della tutela

Sezione I - Tipologia dei beni	Pag. 734
Sezione II - Individuazione.	» 736
Sezione III - Disposizioni generali e transitorie	» 738

Capo II - Conservazione

Sezione I - Controlli	» 742
Sezione II - Restauro ed altri interventi	» 747
Sezione III - Altre forme di protezione	» 751

Capo III - Circolazione in ambito nazionale

Sezione I - Alienazione	» 753
Sezione II - Prelazione	» 755
Sezione III - Commercio	» 756

Capo IV - Circolazione in ambito internazionale

Sezione I - Uscita e ingresso nel territorio nazionale.	» 757
---	-------

* *Publicato sul Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 302 del 27 dicembre 1999.*

Sezione II - Esportazione dal territorio dell'Unione Europea	Pag. 761
Sezione III - Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno stato dell'Unione Europea	» 762
<i>Capo V</i> - Ritrovamenti e scoperte	» 766
<i>Capo VI</i> - Valorizzazione e godimento pubblico	
Sezione I - Espropriazione	» 769
Sezione II - Fruizione.	» 770
Sezione III - Uso individuale	» 776
<i>Capo VII</i> - Sanzioni	
Sezione I - Sanzioni penali	» 778
Sezione II - Sanzioni amministrative	» 782
 TITOLO II - BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI	
<i>Capo I</i> - Individuazione	» 785
<i>Capo II</i> - Gestione dei beni.	» 789
<i>Capo III</i> - Sanzioni penali e amministrative.	» 794
Allegato A	» 796
Note	» 798

TITOLO I
BENI CULTURALI

Capo I
Oggetto della tutela

Sezione I
Tipologia dei beni

Articolo 1
Oggetto della disciplina

1. I beni culturali che compongono il patrimonio storico e artistico nazionale sono tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione.

Articolo 2

*Patrimonio storico, artistico, demo-etno-antropologico,
archeologico, archivistico, librario*

*(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 1, 2; comma 1; 5, comma 1; decreto del
Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 1; decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112, art. 148)*

1. Sono beni culturali disciplinati a norma di questo Titolo:

a) le cose immobili e mobili che presentano interesse artistico, storico, archeologico, o demo-etno-antropologico;

b) le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, rivestono un interesse particolarmente importante;

c) le collezioni o serie di oggetti che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico;

d) i beni archivistici;

e) i beni librari.

2. Sono comprese tra le cose indicate nel comma 1, lettera a):

a) le cose che interessano la paleontologia, la preistoria e le primitive civiltà;

b) le cose di interesse numismatico;

c) i manoscritti, gli autografi, i carteggi, i documenti notevoli, gli incunaboli, nonché i libri, le stampe, le incisioni aventi carattere di rarità e pregio;

d) le carte geografiche e gli spartiti musicali aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;

e) le fotografie con relativi negativi e matrici, aventi carattere di rarità e di pregio artistico o storico;

f) le ville, i parchi e i giardini che abbiano interesse artistico o storico;

3. Sono comprese tra le collezioni indicate nel comma 1, lettera c), quali testimonianze di rilevanza storico-culturale, le raccolte librarie appartenenti a privati, se di eccezionale interesse culturale.

4. Sono beni archivistici:

a) gli archivi e i singoli documenti dello Stato;

b) gli archivi e i singoli documenti degli enti pubblici;

c) gli archivi e i singoli documenti, appartenenti a privati, che rivestono notevole interesse storico.

5. Sono beni librari le raccolte librarie delle biblioteche dello Stato e degli enti pubblici, quelle indicate nel comma 3 e, qualunque sia il loro supporto, i beni indicati al comma 2, lettere c) e d).

6. Non sono soggette alla disciplina di questo Titolo, a norma del comma 1, lettera a), le opere di autori viventi o la cui esecuzione non risalga ad oltre cinquanta anni.

Articolo 3

Categorie speciali di beni culturali

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13; legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13; decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15; legge 30 marzo 1998, n. 88, all. A)

1. Indipendentemente dalla loro inclusione nelle categorie elencate all'articolo 2, sono altresì beni culturali ai fini delle specifiche disposizioni di questo Titolo che li riguardano:

a) gli affreschi, gli stemmi, i graffiti, le lapidi, le iscrizioni, i tabernacoli e gli altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista;

b) gli studi d'artista definiti nell'articolo 52;

c) le aree pubbliche, aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale, individuate a norma dell'articolo 53;

d) le fotografie e gli esemplari delle opere cinematografiche, audiovisive o sequenze di immagini in movimento o comunque registrate, nonché le documentazioni di manifestazioni sonore o verbali comunque registrate, la cui produzione risalgia ad oltre venticinque anni;

e) i mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;

f) i beni e gli strumenti di interesse per la storia della scienza e della tecnica aventi più di cinquanta anni.

Articolo 4

Nuove categorie di beni culturali

(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 148)

1. Beni non ricompresi nelle categorie elencate agli articoli 2 e 3 sono individuati dalla legge come beni culturali in quanto testimonianza avente valore di civiltà.

Sezione II

Individuazione

Articolo 5

Beni di enti pubblici e privati

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 4 e 58; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a)

1. Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e le persone giuridiche private senza fine di lucro presentano al Ministero l'elenco descrittivo delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera a) di loro spettanza.

2. I predetti enti e persone giuridiche hanno l'obbligo di denunciare le cose non comprese nella prima elencazione nonché quelle che in seguito verranno ad aggiungersi per qualsiasi titolo al loro patrimonio, inserendole nell'elenco.

3. Gli elenchi e i successivi aggiornamenti nella parte concernente i beni indicati all'articolo 2, comma 1, lettera *e*), sono comunicati dal Ministero alla Regione competente.

4. In caso di omessa presentazione ovvero di omissso aggiornamento dell'elenco, il Ministero assegna all'ente un termine perentorio per provvedere. Qualora l'ente non provveda nel termine assegnato, il Ministero dispone la compilazione dell'elenco a spese dell'ente medesimo.

5. I beni elencati nell'articolo 2, comma 1, lettera *a*) che appartengono ai soggetti indicati al comma 1 sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo anche se non risultano compresi negli elenchi e nelle denunce previste dai commi 1 e 2.

Articolo 6

Dichiarazione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2, comma 1; 3, comma 1; 5, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 36, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera b)

1. Salvo quanto disposto dal comma 4, il Ministero dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) appartenenti a soggetti diversi da quelli indicati all'articolo 5, comma 1.

2. Il Ministero dichiara altresì l'interesse particolarmente importante delle cose indicate all'articolo 2, comma 1, lettera *b*), l'eccezionale interesse delle collezioni o serie di oggetti indicati all'articolo 2, comma 1, lettera *c*) e il notevole interesse storico dei beni indicati all'articolo 2, comma 4, lettera *c*).

3. Gli effetti della dichiarazione sono stabiliti dall'articolo 10.

4. La Regione competente per territorio dichiara l'interesse particolarmente importante delle cose indicate nell'articolo 2, comma 2, lettera *c*) di proprietà privata. In caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Articolo 7

Procedimento di dichiarazione

(Legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 7, comma 1; 8)

1. Il Ministero avvia il procedimento di dichiarazione previsto dall'articolo 6 direttamente o su proposta formulata dal soprintendente, anche su richiesta della Regione, della Provincia o del Comune, dandone comunicazione al proprietario, possessore o detentore.

2. La comunicazione ha per oggetto gli elementi identificativi del bene e la sua valutazione risultante dall'atto di iniziativa o dalla proposta, l'indicazione degli effetti previsti dal comma 4 nonché l'indicazione del termine, comunque non inferiore a trenta giorni, per la presentazione di eventuali osservazioni.

3. Allorché il procedimento riguardi complessi immobiliari, la comunicazione è inviata anche al Comune interessato.

4. La comunicazione comporta l'applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dalla sezione I del Capo II e dalla sezione I del Capo III di questo Titolo.

5. Gli effetti indicati al comma 4 cessano alla scadenza del termine del procedimento di dichiarazione che il Ministero stabilisce a norma dell'articolo 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241.

6. Le regioni applicano le disposizioni indicate ai commi precedenti nell'esercizio delle funzioni indicate all'articolo 6, comma 4.

Articolo 8

Notificazione della dichiarazione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 2 e 3, comma 1)

1. La dichiarazione prevista dall'articolo 6 è notificata al proprietario, possessore o detentore delle cose che ne formano oggetto.

2. Ove si tratti di cose soggette a pubblicità immobiliare la dichiarazione, su richiesta del Ministero, è trascritta nei registri immobiliari ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore a qualsiasi titolo.

3. Le dichiarazioni adottate dalle regioni a norma dell'articolo 6, comma 4, sono trasmesse al Ministero.

Articolo 9

Accertamento dell'esistenza di beni archivistici

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 1 e 2)

1. I privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di archivi dei quali facciano parte documenti anteriori all'ultimo settantennio sono tenuti, entro novanta giorni dall'acquisizione, a farne denuncia al soprintendente archivistico.

2. Il soprintendente archivistico accerta d'ufficio l'esistenza di archivi o di singoli documenti, anche di data più recente, dei quali siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati e di cui sia presumibile il notevole interesse storico.

Sezione III

Disposizioni generali e transitorie

Articolo 10

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni dei Capi seguenti di questo Titolo si applicano:

a) alle cose e ai beni indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera a), salvo il disposto del comma 2 del presente articolo;

b) alle cose indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), dichiarate a norma dell'articolo 6, comma 2;

c) ai beni archivistici;

d) ai beni librari.

2. Le disposizioni del Capo II, sezioni I e II, e del Capo III, sezioni I e II, di questo Titolo si applicano alle cose indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera a) di proprietà privata, nonché ai beni indicati nell'articolo 2, comma 4, lettera c), solo se sia intervenuta la notifica della dichiarazione prevista dall'articolo 6.

Articolo 11

Coordinamento con funzioni e competenze di regioni ed enti locali

1. Restano ferme:

a) le competenze attribuite in tutte le materie disciplinate da questo Testo Unico alle regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione;

b) le funzioni attribuite alle regioni a statuto ordinario dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3;

c) le funzioni e le competenze attribuite alle regioni e agli enti locali dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 12

Regolamento

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 73; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 73)

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di questo Titolo.

2. Fino all'emanazione del regolamento previsto al comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni dei regolamenti approvati con regi decreti 2 ottobre 1911, n. 1163 e 30 gennaio 1913, n. 363 e ogni altra disposizione regolamentare attinente alle norme contenute in questo Titolo.

3. In questo Titolo si intende per « regolamento » il provvedimento emanato a norma del comma 1.

Articolo 13

Notificazioni effettuate a norma della legislazione precedente

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 71)

1. Nel termine stabilito dal regolamento, il Ministero procede alla dichiarazione di bene culturale nei confronti dei beni immobili indicati nell'articolo 2 per i quali non

siano state rinnovate e trascritte le notifiche precedentemente effettuate a norma delle leggi 20 giugno 1909, n. 364 e 11 giugno 1922, n. 778.

2. Le notifiche indicate al comma 1 restano comunque valide, agli effetti di questo Titolo, fino alla scadenza del termine prescritto dallo stesso comma 1.

3. Le notificazioni eseguite a norma degli articoli 2, 3 e 5 della legge 1 giugno 1939, n. 1089 e le dichiarazioni adottate a norma dell'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 conservano piena efficacia.

Articolo 14

Raccolte ex-fidecommissarie

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 72)

1. Restano salve le disposizioni relative alle raccolte artistiche ex-fidecommissarie, impartite con legge 28 giugno 1871, n. 286, legge 8 luglio 1883, n. 1461, regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 e legge 7 febbraio 1892, n. 31.

Articolo 15

Vigilanza e cooperazione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 6; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155)

1. La vigilanza sui beni culturali compete al Ministero e, per quanto concerne i beni oggetto di delega di funzioni amministrative, anche alle regioni.

2. Il Ministero esercita la vigilanza anche con la cooperazione delle regioni.

3. Il Ministero e le regioni cooperano altresì all'impostazione e alla definizione delle modalità d'attuazione, anche in collaborazione con le università, di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di catalogazione, inventariazione e restauro.

Articolo 16

Catalogazione

(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 4, lettera e)

1. Il Ministero assicura la catalogazione dei beni culturali per il censimento del patrimonio storico ed artistico nazionale.

2. Le regioni, le province e i comuni curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, informatone il Ministro, degli altri beni culturali presenti sul proprio territorio. I dati affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali.

3. La catalogazione è effettuata secondo le procedure e con le modalità stabilite dal regolamento, previa definizione, con la cooperazione delle regioni, di metodologie comuni per la raccolta e l'elaborazione dei dati a livello nazionale e la integrazione in rete delle banche dati regionali o locali.

4. I dati concernenti le dichiarazioni a norma dell'articolo 6 e gli elenchi previsti dall'articolo 5 affluiscono nella catalogazione e sono trattati separatamente dagli altri; la loro consultabilità è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

Articolo 17

Funzione consultiva

(Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 8)

1. I comitati di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali sono facoltativamente consultati in relazione ai provvedimenti di tutela e di valorizzazione previsti da questo Titolo che investono problemi di speciale importanza.

2. Il parere dei comitati indicati al comma 1 è obbligatorio per i provvedimenti che comportano spese superiori alle soglie stabilite con decreto del Ministro, udito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Articolo 18

Provvedimenti legislativi particolari

(Decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791)

1. Sono fatte salve le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791 per gli interventi di restauro e di risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia, ed ogni altra disposizione di legge speciale avente ad oggetto singole città, complessi architettonici, siti od aree di interesse storico, artistico od archeologico.

Articolo 19

Beni culturali di interesse religioso

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 8)

1. Quando si tratti di beni culturali di interesse religioso appartenenti ad enti ed istituzioni della Chiesa Cattolica o di altre confessioni religiose, il Ministero e, per quanto di competenza, le regioni provvedono, relativamente alle esigenze del culto, d'accordo con le rispettive autorità.

2. Si osservano, altresì, le disposizioni stabilite dalle intese concluse a norma dell'articolo 12 dell'Accordo di modificazione del Concordato lateranense firmato il 18 febbraio 1984, ratificato e reso esecutivo con legge 25 marzo 1985, n. 121, ovvero dalle leggi emanate sulla base delle intese sottoscritte, a norma dell'articolo 8, comma 3, della Costituzione, con le confessioni religiose diverse dalla cattolica.

Articolo 20

Convenzioni internazionali

1. L'attività di tutela e valorizzazione dei beni culturali si conforma ai principi di cooperazione tra Stati, anche nell'ambito di organizzazioni internazionali, stabiliti dalle

convenzioni rese esecutive in Italia in materia di protezione del patrimonio culturale mondiale e dei patrimoni nazionali.

Capo II
Conservazione

Sezione I
Controlli

Articolo 21
Obblighi di conservazione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 5, comma 2; 11, commi 1 e 2; 12, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 38, lett. g e 42, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. a)

1. I beni culturali non possono essere demoliti o modificati senza l'autorizzazione del Ministero.

2. Essi non possono essere adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico od artistico oppure tali da creare pregiudizio alla loro conservazione o integrità.

3. Le collezioni non possono, per qualsiasi titolo, essere smembrate senza l'autorizzazione prescritta al comma 1.

4. Gli archivi non possono essere smembrati, a qualsiasi titolo, e devono essere conservati nella loro organicità. Il trasferimento di complessi organici di documentazione di archivi di persone giuridiche a soggetti diversi dal proprietario, possessore o detentore è subordinato ad autorizzazione del soprintendente.

5. Lo scarto di documenti degli archivi di enti pubblici e degli archivi privati di notevole interesse storico è subordinato ad autorizzazione del soprintendente archivistico.

Articolo 22
Collocazione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 11, commi 1 e 3; 12, comma 2)

1. I beni culturali non possono essere rimossi senza l'autorizzazione del Ministero.

2. I beni appartenenti agli enti contemplati dall'articolo 5 sono fissati al luogo di loro destinazione nel modo indicato dalla soprintendenza.

3. Nel caso in cui il trasporto di beni mobili appartenenti a privati, dichiarati a norma dell'articolo 6, avvenga in dipendenza del cambiamento di dimora del detentore, questi ne da notizia alla soprintendenza, la quale può prescrivere le misure che ritenga necessarie perché i beni medesimi non subiscano danno.

4. Le disposizioni dei commi 1 e 2 non si applicano agli archivi correnti degli enti pubblici e degli organi amministrativi e giudiziari dello Stato.

Articolo 23

Approvazione dei progetti di opere

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 18, comma 1; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera d)

1. I proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, dei beni culturali indicati all'articolo 2, comma 1, lettere *a*), *b*) e *c*) hanno l'obbligo di sottoporre alla soprintendenza i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenerne la preventiva approvazione.

2. Il provvedimento di approvazione sostituisce l'autorizzazione prevista all'articolo 21.

Articolo 24

Interventi di edilizia

(Legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 12, comma 5)

1. L'approvazione prevista dall'articolo 23 relativa ad interventi in materia di edilizia pubblica e privata è rilasciata entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della richiesta, restando comunque impregiudicato quanto disposto dagli articoli 25 e 26.

2. Qualora la soprintendenza chieda chiarimenti o elementi integrativi di giudizio, il termine indicato al comma 1 è sospeso fino al ricevimento della documentazione.

3. Ove la soprintendenza proceda ad accertamenti di natura tecnica, dandone preventiva comunicazione al richiedente, il termine è sospeso fino all'acquisizione delle risultanze degli accertamenti d'ufficio e comunque non oltre trenta giorni. Decorso tale termine, previa diffida a provvedere nei successivi trenta giorni, le richieste di approvazione si intendono accolte.

Articolo 25

Conferenza di servizi

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 81; legge 24 dicembre 1993, n. 537, art. 2, comma 14; decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, art. 3; legge 7 agosto 1990, n. 241, artt. 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater come modificati ed introdotti dalla legge 15 maggio 1997, n. 127, art. 17)

1. Nei procedimenti relativi ad opere pubbliche incidenti su beni culturali assoggettati alle disposizioni di questo Titolo, ove si ricorra alla conferenza di servizi, l'approvazione prevista dall'articolo 23 è rilasciata in quella sede dal Ministero con dichiarazione motivata, acquisita al verbale della conferenza, contenente le eventuali prescrizioni al progetto.

2. Qualora il Ministero esprima motivato dissenso l'amministrazione procedente può richiedere, purché non vi sia stata una precedente valutazione di impatto ambientale negativa, la determinazione di conclusione del procedimento al Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.

3. L'amministrazione che provvede all'esecuzione dei lavori informa il Ministero dell'adempimento delle condizioni dell'approvazione.

Articolo 26

Valutazione di impatto ambientale

(Legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6; legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 20)

1. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, l'approvazione prevista dall'articolo 23 è rilasciata da parte del Ministero in sede di concerto sulla compatibilità ambientale, sulla base del progetto definitivo da presentarsi ai fini della valutazione di impatto ambientale medesima.

2. Qualora dall'esame del progetto effettuato a norma del comma 1 risulti che l'opera non è in alcun modo compatibile con le esigenze conservative del bene culturale sul quale essa è destinata ad incidere il Ministero si pronuncia negativamente, dandone comunicazione al Ministero dell'ambiente. In tal caso, ovvero qualora vi sia una valutazione contraria del progetto da parte del Ministero dell'ambiente, la procedura di valutazione di impatto ambientale si considera conclusa negativamente.

3. Se nel corso dei lavori risultino comportamenti contrastanti con l'approvazione, tali da porre in pericolo l'integrità degli immobili soggetti a tutela, il Ministero ordina la sospensione dei lavori.

Articolo 27

Lavori provvisori urgenti

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 19)

1. Nel caso di assoluta urgenza possono essere eseguiti i lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli al bene tutelato, purché ne sia data immediata comunicazione alla soprintendenza, alla quale sono inviati nel più breve tempo i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.

Articolo 28

Sospensione dei lavori

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 20)

1. Il soprintendente può ordinare la sospensione dei lavori iniziati contro il disposto degli articoli 23, 26 e 27 ovvero condotti in difformità dall'approvazione.

2. La stessa facoltà spetta al soprintendente per i lavori relativi alle cose indicate nell'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c), anche quando non sia intervenuta la dichiarazione a norma dell'articolo 6.

3. Nel caso previsto al comma 2 l'avvio del procedimento di dichiarazione è comunicato non oltre trenta giorni dall'ordine di sospensione: se entro tale termine non è effettuata la comunicazione, l'ordine di sospensione si intende revocato.

Articolo 29

Vigilanza sui beni culturali

(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, artt. 148-155)

1. I beni culturali di proprietà dello Stato sono sottoposti alla vigilanza del Ministero per quanto riguarda la loro conservazione, da chiunque siano tenuti in uso o in consegna.

2. Per l'applicazione degli articoli 21, 22 e 23 nei riguardi delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici territoriali, il Ministero può procedere mediante accordi ed intese.

Articolo 30

Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni statali e versamenti agli Archivi di Stato

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 23, 24, 25, 27, 32; decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, art. 47; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, artt. 1 e 3)

1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.

2. Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.

3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarto. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.

4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'Archivio centrale dello Stato e agli Archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.

5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di

identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con regolamento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresì agli stati maggiori dell'esercito, della marina e dell'aeronautica per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo.

Articolo 31

Archivi storici di organi costituzionali

(Legge febbraio 1971, n. 147; legge 13 novembre 1997, n. 395)

1. La Presidenza della Repubblica conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni assunte dal Presidente della Repubblica, con proprio decreto, su proposta del Segretario Generale della Presidenza della Repubblica. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalità di consultazione e di accesso agli atti conservati presso l'archivio storico della Presidenza della Repubblica.

2. La Camera dei deputati e il Senato della Repubblica conservano i loro atti presso il proprio archivio storico, secondo le determinazioni dei rispettivi uffici di presidenza.

3. La Corte Costituzionale conserva i suoi atti presso il proprio archivio storico, secondo le disposizioni stabilite con regolamento adottato a norma dell'articolo 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, come sostituito dall'articolo 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265.

Articolo 32

Ispezione

(Legge 1 giugno 1939 n. 1089, art 9; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lettera i)

1. I soprintendenti possono in ogni tempo, in seguito a preavviso, procedere ad ispezioni per accertare l'esistenza e lo stato di conservazione e di custodia dei beni culturali.

Articolo 33

Controllo sui beni librari

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera a)

1. I controlli conservativi previsti dalle disposizioni della presente sezione che riguardano i beni indicati all'articolo 2, comma 2, lettera c) sono esercitati dalla Regione competente per territorio. In caso di inerzia della Regione, il Ministero procede a norma dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Sezione II
Restauro ed altri interventi

Articolo 34
Definizione di restauro

1. Ai fini del presente Capo, per restauro si intende l'intervento diretto sulla cosa volto a mantenerne l'integrità materiale e ad assicurare la conservazione e la protezione dei suoi valori culturali. Nel caso di beni immobili situati nelle zone dichiarate a rischio sismico in base alla normativa vigente il restauro comprende l'intervento di miglioramento strutturale.

Articolo 35
Autorizzazione e approvazione del restauro

1. Il restauro ad iniziativa del proprietario, possessore o detentore di beni culturali sottoposti alle disposizioni di questo Titolo è autorizzato o approvato a norma degli articoli 21 e 23.

2. Con l'approvazione del progetto, il soprintendente si pronuncia, a richiesta dell'interessato, sull'ammissibilità dell'intervento ai contributi statali, certificandone eventualmente il carattere necessario ai fini della concessione delle agevolazioni tributarie previste dalla legge.

Articolo 36
Procedure urbanistiche semplificate

1. Le disposizioni che escludono le procedure semplificate di controllo urbanistico-edilizio in relazione all'incidenza dell'intervento su beni culturali non si applicano ai lavori di restauro espressamente approvati a norma dell'articolo 23. A tal fine il soprintendente invia copia del progetto approvato al Comune interessato.

Articolo 37
Misure conservative
(*Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 14 e 16, commi 1 e 2*)

1. Il Ministero ha facoltà di provvedere direttamente agli interventi necessari per assicurare la conservazione ed impedire il deterioramento dei beni culturali.

2. Il Ministero può imporre al proprietario, possessore o detentore l'esecuzione degli interventi previsti dal comma 1. La spesa occorrente è posta a carico del proprietario, salvo quanto disposto dall'articolo 41, comma 2.

Articolo 38
Procedura di esecuzione
(*Decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368, artt. 2 e 3*)

1. Ai fini dell'articolo 37 il soprintendente redige una relazione tecnica e dichiara la necessità dei lavori da eseguire.

2. La relazione tecnica è comunicata al proprietario, possessore o detentore del bene, che può far pervenire le sue osservazioni entro trenta giorni dall'avvenuta comunicazione.

3. Il soprintendente, se non ritiene necessaria l'esecuzione diretta dell'intervento, assegna al proprietario, possessore o detentore un termine per la presentazione del progetto esecutivo dei lavori da effettuarsi, conformemente alla relazione tecnica.

4. Il progetto presentato è approvato dal soprintendente con le eventuali prescrizioni e con la fissazione del termine per l'inizio dei lavori. Per i beni immobili il progetto è trasmesso al Comune interessato, che può esprimere parere motivato entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione.

5. Se il proprietario, possessore o detentore del bene non adempie all'obbligo di presentazione del progetto, o non provvede a modificarlo secondo le indicazioni del soprintendente nel termine da esso fissato, ovvero se il progetto è respinto, si procede con l'esecuzione diretta.

6. In caso di urgenza il soprintendente può adottare immediatamente le misure conservative.

Articolo 39

Provvedimenti in materia di beni librari

(Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lett. d)

1. I provvedimenti previsti negli articoli da 34 a 38 che riguardano i beni indicati all'articolo 2, comma 2, lettera c) sono adottati dal Ministero o dalle regioni a norma dell'articolo 9, comma 1, lettera d) del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Articolo 40

Obblighi di conservazione degli archivi

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 30, comma 1, lett. c; 38, comma 1, lett. a)

1. Gli enti pubblici hanno l'obbligo di ordinare i propri archivi e inventariare i propri archivi storici, costituiti dai documenti relativi agli affari esauriti da oltre quaranta anni.

2. Allo stesso obbligo sono soggetti i proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli archivi privati di notevole interesse storico.

3. I soprintendenti archivistici vigilano sull'osservanza degli obblighi previsti dai commi 1 e 2.

Articolo 41

Intervento finanziario dello Stato

(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2; legge 5 giugno 1986, n. 253, art. 2)

1. Lo Stato ha facoltà di concorrere nella spesa sostenuta dal proprietario del be-

ne culturale per l'esecuzione degli interventi di restauro per un ammontare non superiore alla metà della stessa.

2. Per gli interventi disposti a norma dell'articolo 37 l'onere della spesa può essere sostenuto in tutto o in parte dallo Stato qualora si tratti di opere di particolare interesse, ovvero eseguite su beni in uso o godimento pubblico.

3. Le disposizioni dei commi 1 e 2 si applicano anche agli interventi sugli archivi storici disciplinati dall'articolo 40.

4. I contributi previsti dai commi 1 e 3 possono essere concessi anche ad enti ecclesiastici o ad istituti e associazioni di culto proprietari, possessori o detentori di archivi che, a giudizio del soprintendente archivistico, rivestono interesse storico. La concessione del contributo è condizionata all'osservanza, da parte del beneficiario, degli obblighi di conservazione e di accesso del pubblico previsti per gli archivi dichiarati di notevole interesse storico a norma dell'articolo 6.

Articolo 42

Erogazione del contributo

(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 2)

1. Il contributo è concesso dal Ministero a lavori ultimati e collaudati sulla spesa effettivamente sostenuta dal proprietario.

2. Nel caso di opere eseguite a norma degli articoli 37, comma 2, e 40, commi 1 e 2, possono essere erogati acconti sulla base degli stati di avanzamento dei lavori regolarmente certificati.

3. Per la determinazione della percentuale del contributo si tiene conto di eventuali altri contributi pubblici.

Articolo 43

Contributo in conto interessi

(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 4 introdotto dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 1)

1. Lo Stato può concedere contributi in conto interessi sui mutui accordati da istituti di credito ai proprietari, possessori o detentori degli immobili sottoposti alle disposizioni di questo Titolo, per la realizzazione degli interventi di restauro approvati a norma dell'articolo 23.

2. Il Ministero autorizza la concessione del contributo nella misura massima corrispondente agli interessi calcolati ad un tasso annuo di sei punti percentuali sul capitale concesso a mutuo. Il mutuo è assistito da privilegio sugli immobili ai quali si riferisce.

3. Il contributo è corrisposto direttamente dall'amministrazione all'istituto di credito secondo modalità da stabilire con convenzioni.

Articolo 44

Oneri a carico del proprietario

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art 17)

1. Per gli interventi eseguiti a norma degli articoli 37, comma 1, e 38, comma 5, il Ministero determina, applicando l'articolo 41, comma 2, l'ammontare della spesa da porre definitivamente a carico del proprietario.

2. Per la riscossione della somma determinata a norma del comma 1 si provvede nelle forme previste dalla normativa vigente in materia.

Articolo 45

Apertura al pubblico degli immobili restaurati

*(Legge 21 dicembre 1961, n. 1552, art. 3, comma 3;
legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 5, comma 2)*

1. Gli immobili di proprietà privata, restaurati a carico totale o parziale dello Stato, o per i quali siano stati concessi contributi in conto capitale o in conto interessi, restano accessibili al pubblico secondo modalità fissate, caso per caso, da apposite convenzioni da stipularsi fra il Ministero ed i singoli proprietari.

2. Le convenzioni stabiliscono i limiti temporali dell'obbligo di apertura al pubblico, tenendo conto della tipologia degli interventi, del valore artistico e storico degli immobili e dei beni in essi esistenti.

Articolo 46

Restauro di beni dello Stato in uso ad altra amministrazione

*(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 33;
decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368, art. 4)*

1. Il Ministero provvede alle esigenze di restauro dei beni culturali di proprietà dello Stato sentita l'amministrazione che li ha in uso o in consegna. Previo accordo con l'amministrazione interessata, la progettazione e l'esecuzione degli interventi su beni immobili può essere assunta dall'amministrazione medesima, ferma restando la competenza del Ministero all'approvazione del progetto ed alla vigilanza sui lavori.

2. Per i beni culturali degli enti pubblici territoriali, le misure previste dagli articoli 37 e 38 sono disposte, salvo i casi di assoluta urgenza, in base ad accordi o previe intese con l'ente interessato.

3. Per l'esecuzione degli interventi previsti dal comma 1 relativi a beni immobili il Ministero trasmette il progetto e comunica l'inizio dei lavori al Comune interessato.

4. Gli interventi di conservazione dei beni culturali che coinvolgono più soggetti pubblici e privati e che possono implicare decisioni istituzionali ed impegnare risorse finanziarie dello Stato, delle regioni e degli enti locali sono programmati, di norma, secondo le procedure previste dall'articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, dal-

l'articolo 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 e dagli articoli da 152 a 155 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 47

Custodia coattiva

*(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 14, comma 2;
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 33 e 43)*

1. Il Ministero ha facoltà di far trasportare e temporaneamente custodire in pubblici istituti i beni culturali mobili al fine di garantirne la sicurezza, assicurarne la conservazione o impedirne il deterioramento, oppure quando ciò si renda necessario per l'esecuzione di un intervento di restauro, incluse le eventuali indagini preliminari e la documentazione dello stato di conservazione.

Articolo 48

Deposito negli archivi di Stato

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, artt. 34 e 39)

1. I privati proprietari, possessori o detentori di archivi o di singoli documenti possono chiedere di depositarli presso i competenti archivi di Stato.

2. La stessa facoltà spetta agli enti pubblici per i loro archivi storici. Le spese per il deposito sono a carico dell'ente.

Sezione III

Altre forme di protezione

Articolo 49

Prescrizioni di tutela indiretta

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 21)

1. Il Ministero, anche su proposta del soprintendente, ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le altre norme dirette ad evitare che sia messa in pericolo l'integrità delle cose immobili soggette alle disposizioni di questo Titolo, ne sia danneggiata la prospettiva o la luce o ne siano alterate le condizioni di ambiente e di decoro.

2. L'esercizio di tale facoltà è indipendente dalle previsioni dei regolamenti edilizi e degli strumenti urbanistici.

3. La comunicazione di avvio del procedimento è eseguita con le modalità previste dall'articolo 7, comma 2, ovvero, se per il numero di destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, mediante idonee forme di pubblicità. Con la comunicazione personale l'amministrazione ha facoltà di adottare provvedimenti cautelari.

4. Le prescrizioni dettate in base al presente articolo sono trascritte nei registri immobiliari e hanno efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore, a qualsiasi titolo, della cosa cui le prescrizioni stesse si riferiscono.

5. Nel caso di complessi immobiliari, alla comunicazione si applica anche la disposizione dell'articolo 7, comma 3.

Articolo 50

Manifesti e cartelli pubblicitari

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 22; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23)

1. È vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico artistico o in prossimità di essi. Il soprintendente può autorizzare il collocamento o affissione quando non ne derivi danno all'aspetto, al decoro e al pubblico godimento di detti immobili.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, è vietato collocare cartelli o altri mezzi di pubblicità, salvo autorizzazione rilasciata a norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della soprintendenza sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

Articolo 51

Distacco di beni culturali

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 13)

1. Chi dispone e chi esegue il distacco di affreschi, stemmi, graffiti, lapidi, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti esposti o non alla pubblica vista deve ottenere l'autorizzazione dal soprintendente.

Articolo 52

Studi d'artista

(Decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, art. 4-bis aggiunto dalla legge di conversione con modifiche 6 febbraio 1987, n. 15)

1. Non sono soggetti ai provvedimenti di rilascio previsti dalla normativa vigente in materia di locazione di immobili urbani quegli studi d'artista il cui contenuto in opere, documenti, cimeli e simili è tutelato, per il suo storico valore, da un provvedimento ministeriale che ne prescrive l'inamovibilità da uno stabile del quale contestualmente si vieta la modificazione della destinazione d'uso.

2. Non può essere modificata la destinazione d'uso degli studi d'artista a tale funzione adibiti da almeno venti anni e rispondenti alla tradizionale tipologia a lucernario.

Articolo 53

Esercizio del commercio in aree di valore culturale

(Legge 28 marzo 1991, n. 112, art. 3, comma 13)

1. Con provvedimento del soprintendente o nei regolamenti di polizia urbana sono individuate le aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale in cui l'esercizio del commercio previsto dalla legge 28 marzo 1991, n. 112 non è consentito o è consentito solo con particolari limitazioni. In tale ultimo caso l'esercizio del commercio è subordinato al preventivo nulla osta del soprintendente che, per quanto attiene alla somministrazione di alimenti e bevande, può essere concesso solo per le installazioni mobili.

2. Sono fatte salve le norme regionali emanate in applicazione dell'articolo 28, comma 12 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.

Capo III

Circolazione in ambito nazionale

Sezione I

Alienazione e altri modi di trasmissione

Articolo 54

Beni del demanio storico, artistico e archivistico

(Codice civile, artt. 822 e 824)

1. I beni culturali indicati nell'articolo 822 del codice civile appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni costituiscono il demanio storico, artistico, archivistico e bibliografico e sono assoggettati al regime proprio del demanio pubblico.

Articolo 55

Alienazioni soggette ad autorizzazione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 24, 26 e 27; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 18)

1. È soggetta ad autorizzazione del Ministero l'alienazione:

a) dei beni culturali appartenenti allo Stato, alle regioni, alle province, ai comuni che non facciano parte del demanio storico e artistico;

b) dei beni culturali indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)* appartenenti ad enti pubblici;

c) delle collezioni o serie di oggetti indicate nell'articolo 2, comma 1, lettera *c)*, dichiarate a norma dell'articolo 6, comma 2, o di parti di esse.

2. Il Ministero può autorizzare l'alienazione dei beni culturali indicati nel comma 1, qualora non abbiano interesse per le raccolte pubbliche e dall'alienazione stessa non derivi danno alla loro conservazione e non ne sia menomato il pubblico godimento.

3. È altresì soggetta ad autorizzazione l'alienazione dei beni culturali indicati nell'articolo 2, comma 1, lettere *a)* e *b)*, e comma 4, lettera *c)* appartenenti a persone giuridiche private senza fine di lucro. L'autorizzazione è concessa qualora non ne derivi un grave danno alla conservazione o al pubblico godimento dei beni.

4. Gli archivi degli enti pubblici ed i singoli documenti dello Stato, delle regioni, degli enti territoriali e degli altri enti pubblici sono inalienabili.

Articolo 56

Autorizzazione alla permuta

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 50)

1. Il Ministero può autorizzare la permuta dei beni indicati all'articolo 55 e di singoli beni appartenenti alle pubbliche raccolte con altri appartenenti ad enti, istituti e privati anche stranieri, qualora dalla permuta stessa derivi un incremento del patrimonio culturale nazionale ovvero l'arricchimento delle pubbliche raccolte.

2. Per i beni indicati all'articolo 2, comma 1, lettera *e)*, il Ministero chiede il parere della Regione che è tenuta a renderlo entro il termine perentorio di trenta giorni.

Articolo 57

Altri casi di alienazione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 28)

1. Le disposizioni dell'articolo 55 si applicano anche alle costituzioni di ipoteca e di pegno ed ai negozi giuridici che possono comportare l'alienazione dei beni culturali indicati nello stesso articolo.

2. Gli atti che comportano l'alienazione di beni culturali a favore dello Stato, ivi comprese le cessioni in pagamento di obbligazioni tributarie, non sono soggetti ad autorizzazione.

Articolo 58

Denuncia

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 30; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lett. e)

1. Gli atti che trasferiscono, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo, la proprietà o la detenzione di beni culturali sono denunciati al Ministero.

2. La denuncia è effettuata entro trenta giorni:

a) dal proprietario o dal detentore del bene, in caso di alienazione a titolo oneroso o gratuito;

b) dall'acquirente, in caso di trasferimento avvenuto nell'ambito di procedure di vendita forzata o fallimentare ovvero in forza di sentenza che produca gli effetti di un contratto di alienazione non concluso;

c) dall'erede o dal legatario, in caso di successione a causa di morte.

3. La denuncia è presentata al competente soprintendente del luogo ove si trova il bene.

4. La denuncia contiene:

- a) i dati identificativi dell'alienante e dell'acquirente;
- b) i dati identificativi dei beni alienati;
- c) l'indicazione del luogo ove si trovano i beni alienati;
- d) l'indicazione della natura e delle condizioni dell'alienazione;
- e) l'indicazione del domicilio in Italia dell'alienante e dell'acquirente ai fini delle eventuali comunicazioni previste da questo Titolo.

5. Si considera non avvenuta la denuncia priva delle indicazioni previste dal comma 4 o con indicazioni incomplete o imprecise.

Sezione II Prelazione

Articolo 59 *Diritto di prelazione*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, commi 1,2 e 3; 33; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40)

1. Il Ministero ha facoltà di acquistare i beni culturali alienati a titolo oneroso al medesimo prezzo stabilito nell'atto di alienazione.

2. Qualora il bene sia alienato con altri per un unico corrispettivo o non sia stato previsto un corrispettivo in denaro ovvero sia ceduto in permuta, il valore economico è determinato d'ufficio dal Ministero.

3. Ove l'alienante non ritenga di accettare la determinazione effettuata dal Ministero, il valore della cosa è stabilito da una commissione di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l'altro dall'alienante ed il terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'alienante.

4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

5. Il diritto di prelazione può essere esercitato anche quando il bene sia a qualunque titolo dato in pagamento.

Articolo 60 *Condizioni della prelazione*

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 31, comma 4; 32; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 40; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera g)

1. Il diritto di prelazione è esercitato nel termine di due mesi dalla data di ricezione della denuncia prevista dall'articolo 58.

2. Entro il termine indicato dal comma 1 il provvedimento di prelazione è notificato all'alienante ed all'acquirente. La proprietà passa allo Stato dalla data dell'ultima notificazione.

3. In pendenza del termine prescritto dal comma 1 l'atto di alienazione è inefficace ed all'alienante è vietato effettuare la consegna della cosa.

4. Le clausole del contratto di alienazione non vincolano lo Stato.

5. Nel caso in cui il Ministero eserciti il diritto di prelazione su parte delle cose alienate, il compratore ha facoltà di recedere dal contratto.

Articolo 61

Esercizio della prelazione

(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 149, comma 5)

1. Il soprintendente, ricevuta la denuncia di un atto soggetto a prelazione, ne dà immediata comunicazione alla Regione, alla Provincia ed al Comune nel cui territorio si trova il bene. Trattandosi di bene mobile, la Regione ne dà notizia sul proprio *Bollettino Ufficiale* ed eventualmente mediante altri idonei mezzi di pubblicità a livello nazionale, con la descrizione dell'opera e il prezzo.

2. La regione, la provincia ed il comune, nel termine di quaranta giorni dalla denuncia, formulano al Ministero la proposta di prelazione, dichiarando l'eventuale irrevocabile intento di acquistare il bene e di corrisponderne il prezzo all'alienante.

3. Il Ministero, qualora rinunci all'acquisto, emette, nel termine previsto dall'articolo 60, comma 1, il decreto di prelazione a favore dell'ente richiedente.

Sezione III

Commercio

Articolo 62

Obbligo di denuncia dell'attività commerciale e di tenuta del registro

(Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, artt. 126 e 128;

legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 10)

1. Chiunque esercita il commercio dei beni elencati nell'allegato A di questo Testo Unico invia al soprintendente e alla Regione copia della dichiarazione prevista dall'articolo 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2. I soggetti indicati al comma 1 annotano giornalmente le operazioni eseguite nel registro prescritto dall'articolo 128 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, descrivendo le caratteristiche dei beni acquistati o venduti con le modalità stabilite dal regolamento. Il registro è esibito, a richiesta, ai funzionari del Ministero e della Regione.

3. Il soprintendente verifica, con ispezioni periodiche a cadenza almeno semestrale, la regolare tenuta del registro e la fedeltà delle annotazioni in esso contenute. Il verbale dell'ispezione è notificato all'interessato ed alla locale autorità di pubblica sicurezza.

Articolo 63

Attestati di autenticità e di provenienza

(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, art. 2)

1. Chiunque esercita l'attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di opere di pittura, di cultura, di grafica, di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico ha l'obbligo di porre a disposizione dell'acquirente gli attestati di autenticità e di provenienza delle opere e degli oggetti medesimi, che comunque si trovino nell'esercizio o nell'esposizione.

2. All'atto della vendita i soggetti indicati al comma 1 sono tenuti a rilasciare all'acquirente copia fotografica dell'opera o dell'oggetto con retroscritta dichiarazione di autenticità e indicazione della provenienza, recanti la sua firma.

Articolo 64

Commercio di documenti

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 37, commi 3, 4 e 5)

1. I titolari di case di vendita ed i pubblici ufficiali preposti alle vendite mobiliari hanno l'obbligo di comunicare al soprintendente archivistico l'elenco dei beni archivistici posti in vendita.

2. Entro tre mesi dalle comunicazioni previste dal comma 1 il Ministero può provvedere a norma dell'articolo 6, comma 2.

Capo IV

Circolazione in ambito internazionale

Sezione I

Uscita e ingresso nel territorio nazionale

Articolo 65

Divieto di uscita dal territorio nazionale

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 35, sostituito dal decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, art. 1, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 487 e dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 17; decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, art. 2, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 487)

1. È vietata, se costituisce danno per il patrimonio storico e culturale nazionale, l'uscita dal territorio della Repubblica dei beni indicati nell'articolo 2 e di quelli

indicati nell'articolo 3, comma 1, lettere *d*), *e*) ed *f*), salvo quanto previsto all'articolo 69, comma 9.

2. È comunque vietata l'uscita:

a) dei beni dichiarati a norma dell'articolo 6;

b) di determinate categorie di beni indicati nel comma 1 in relazione alle loro caratteristiche oggettive, alla loro provenienza od appartenenza, quando l'esportazione di singoli beni, rientranti in dette categorie, costituisce danno per il patrimonio nazionale tutelato da questo Titolo. Il divieto di uscita è disposto, in via preventiva e per periodi definiti, dal Ministro, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

Articolo 66

Attestato di libera circolazione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 36, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 18)

1. Chi intenda far uscire dal territorio della Repubblica beni culturali indicati nell'articolo 65 deve farne denuncia e presentarli ai competenti uffici di esportazione, indicando, contestualmente e per ciascuno di essi, il valore venale, al fine di ottenere l'attestato di libera circolazione.

2. L'ufficio di esportazione, entro tre giorni dall'avvenuta presentazione del bene, ne da notizia al competente ufficio dell'amministrazione centrale, che può, entro i successivi dieci giorni, inibire il rilascio dell'attestato di libera circolazione.

3. L'ufficio di esportazione, accertata la congruità del valore indicato, rilascia o nega, con motivato giudizio, l'attestato di libera circolazione.

4. L'attestato di libera circolazione è rilasciato dall'ufficio di esportazione non prima di quindici giorni e comunque non oltre quaranta giorni dalla presentazione del bene.

5. Nella valutazione circa il rilascio o il rifiuto dell'attestato di libera circolazione gli uffici di esportazione si attengono a indirizzi di carattere generale stabiliti dal competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali.

6. L'attestato di libera circolazione ha validità triennale ed è redatto in tre originali dei quali:

a) uno è depositato agli atti d'ufficio;

b) un secondo è consegnato all'interessato e deve accompagnare la circolazione del bene;

c) un terzo è trasmesso all'ufficio centrale del Ministero per la formazione del registro ufficiale degli attestati.

7. In caso di diniego, i beni sono sottoposti al regime previsto dall'articolo 6.

8. Per i beni culturali di proprietà della Regione o di enti sottoposti alla sua vigilanza, l'ufficio di esportazione sente la Regione, il cui parere è reso nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta e, se negativo, è vincolante.

9. Restano ferme le competenze delegate alle regioni in materia di esportazione dei beni indicati all'articolo 2, comma 2, lettera c).

Articolo 67

Ricorso

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 37, sostituito dal decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, art. 6, convertito nella legge 8 agosto 1972, n. 487 e dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 19; decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, art. 16, sostituito dal decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, art. 11; decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, art. 4)

1. Avverso il diniego dell'attestato, l'interessato può presentare, entro i successivi trenta giorni, ricorso al direttore generale.

2. Copia del ricorso è contestualmente inviata all'ufficio di esportazione interessato.

3. Il direttore generale, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, decide sul ricorso entro il termine di novanta giorni dalla presentazione dello stesso.

4. Qualora il direttore generale accolga il ricorso, l'ufficio di esportazione, nei venti giorni successivi, rilascia l'attestato di libera circolazione.

Articolo 68

Acquisto coattivo

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 39, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 20)

1. L'ufficio di esportazione può proporre al Ministero e alla Regione l'acquisto coattivo del bene per il quale è richiesto l'attestato di libera circolazione, dandone contestuale comunicazione all'interessato. In tal caso il termine per il rilascio dell'attestato è prorogato di sessanta giorni.

2. Entro il termine di novanta giorni dalla denuncia, il Ministero o la Regione nel cui territorio si trova l'ufficio di esportazione hanno la facoltà di acquistare il bene per il valore indicato nella denuncia.

Articolo 69

Uscita temporanea

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 40, sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 22; legge 2 aprile 1950, n. 328, artt. 1, 2, 3, 4 e 5; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 2)

1. I beni culturali per i quali operi il divieto previsto dall'articolo 65, commi 1 e 2 possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per manifestazioni, mostre o esposizioni d'arte di alto interesse culturale, sempre che ne siano garantite l'integrità e la sicurezza.

2. Non possono comunque uscire:

a) i beni suscettibili di subire danni nel trasporto o nella permanenza in condizioni ambientali sfavorevoli;

b) i beni che costituiscano il fondo principale o una determinata ed organica sezione di un museo, pinacoteca, galleria, archivio o biblioteca o di una collezione artistica o bibliografica.

3. Al fine dell'uscita disciplinata dal comma 1, l'interessato chiede l'assenso del Ministero, indicando il responsabile della custodia del bene all'estero.

4. Il Ministero rilascia o nega l'assenso, dettando le prescrizioni necessarie. Il provvedimento di assenso indica il termine massimo per il rientro del bene, comunque non superiore a un anno dall'uscita dal territorio nazionale. Il termine indicato nel provvedimento è prorogabile su richiesta dell'interessato, fermo restando il termine massimo di cui sopra.

5. L'assenso è sempre subordinato all'assicurazione delle opere da parte dell'interessato, per il valore stabilito dal Ministero.

6. Per le mostre e le manifestazioni promosse all'estero dal Ministero o, con la partecipazione statale, da enti pubblici, dagli istituti italiani di cultura all'estero, o da organismi sovranazionali, l'assicurazione può essere sostituita dall'assunzione dei relativi rischi da parte dello Stato.

7. Il rilascio della garanzia statale avviene con decreto del Ministero, adottato di concerto con il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

8. L'uscita del bene è garantita mediante cauzione, costituita anche da polizza fidejussoria, per un importo superiore del dieci per cento al valore stimato del bene, rilasciata da un istituto bancario o da una società di assicurazione. La cauzione è incamerata dall'amministrazione ove gli oggetti ammessi alla temporanea esportazione non rientrino nel territorio nazionale nel termine stabilito. Non si applica la cauzione per i beni appartenenti allo Stato e alle amministrazioni pubbliche. Il Ministero può esonerare dall'obbligo della cauzione istituzioni di particolare importanza culturale.

9. I mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni possono uscire temporaneamente dal territorio nazionale per partecipare a mostre e raduni internazionali. Ad essi non si applicano i commi precedenti, salvo che presentino l'interesse previsto dall'articolo 2.

Articolo 70

Ingresso nel territorio nazionale

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 39-bis, aggiunto dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 21)

1. La spedizione in Italia da uno Stato membro dell'Unione europea o l'importazione da un Paese terzo dei beni indicati nell'articolo 65 è certificata, a domanda, dall'ufficio di esportazione.

2. Il certificato di avvenuta importazione è rilasciato osservando le procedure e modalità stabilite dal regolamento.

3. Il certificato di avvenuta spedizione è rilasciato in base a documentazione idonea alla identificazione della cosa e a comprovarne la provenienza, fornita o autenticata da una autorità dello Stato membro di spedizione.

Sezione II
Esportazione dal territorio dell'Unione europea

Articolo 71
Denominazioni

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 1)

1. Nella presente sezione e nelle sezioni III di questo Capo e II del Capo VII si intendono:

a) per « regolamento CEE » e « direttiva CEE », rispettivamente il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, come modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996, e la direttiva 93/7/CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, come modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997;

b) per « Stato richiedente », lo Stato membro dell'Unione europea che promuova l'azione di restituzione a norma della sezione III.

Articolo 72
Esportazione di beni culturali dal territorio dell'Unione europea

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 11)

1. L'esportazione al di fuori del territorio dell'Unione europea dei beni culturali indicati nell'allegato A di questo Testo Unico è disciplinata dal regolamento CEE e dal presente articolo.

2. La licenza di esportazione prevista dall'articolo 2 del regolamento CEE è rilasciata dall'ufficio di esportazione contestualmente all'attestato di libera circolazione previsto dall'articolo 66, comma 3, ed è valida per sei mesi. La licenza di esportazione è altresì rilasciata dal medesimo ufficio che ha emesso l'attestato di libera circolazione in data non anteriore a trenta mesi.

3. Nel caso di esportazione temporanea di un bene elencato nell'allegato A di questo Testo Unico, l'ufficio di esportazione rilascia la licenza di esportazione temporanea in conformità all'assenso espresso dal Ministero a norma dell'articolo 69, comma 4.

4. Le disposizioni della sezione I di questo Capo e dell'articolo 134 non si applicano ai beni culturali entrati nel territorio dello Stato e accompagnati da licenza di esportazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea a norma dell'articolo 2 del regolamento CEE, per la durata di validità della licenza medesima.

5. Ai fini del regolamento CEE gli uffici di esportazione del Ministero sono autorità competenti per il rilascio delle licenze di esportazione di beni culturali. Il Ministe-

ro ne forma e conserva l'elenco, comunicando alla Commissione delle Comunità europee eventuali aggiornamenti entro due mesi dalla loro effettuazione.

Sezione III
Restituzione di beni culturali illecitamente usciti dal territorio
di uno Stato membro dell'Unione europea

Articolo 73
Restituzione

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 2)

1. I beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea dopo il 31 dicembre 1992 sono restituiti a norma delle disposizioni della presente sezione.

2. Sono considerati beni culturali quelli qualificati, anche dopo la loro uscita dal territorio dello Stato richiedente, in base alle norme ivi vigenti, come appartenenti al patrimonio culturale nazionale, secondo quanto stabilito dall'articolo 30 del Trattato istitutivo della Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo con legge 14 ottobre 1957, n. 1203, sostituito dall'articolo 6 del Trattato di Amsterdam, ratificato e reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209.

3. La restituzione è ammessa per i beni culturali ricompresi in una delle seguenti categorie:

a) beni indicati nell'allegato A;

b) beni facenti parte di collezioni pubbliche, inventariate in musei, archivi e fondi di conservazione di biblioteche; si intendono pubbliche le collezioni di proprietà dello Stato, di altre autorità territoriali, di enti qualificati pubblici in conformità alla legislazione nazionale, nonché le collezioni finanziate in modo significativo dallo Stato o da altri enti pubblici territoriali;

c) beni inclusi in inventari ecclesiastici.

4. È illecita l'uscita dei beni culturali avvenuta in violazione del regolamento CEE o della legislazione dello Stato richiedente in materia di protezione del patrimonio culturale nazionale, ovvero determinata dal mancato rientro alla scadenza del termine di uscita o di esportazione temporanea.

5. Si considerano altresì illecitamente usciti i beni dati in uscita o esportazione temporanea qualora siano violate le prescrizioni stabilite con il provvedimento previsto nell'articolo 69, comma 4.

6. La restituzione è ammessa se le condizioni indicate nei commi 4 e 5 sussistono al momento della proposizione della domanda.

Articolo 74
Assistenza e collaborazione a favore degli Stati U.E.

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 3)

1. L'autorità centrale prevista dall'articolo 3 della direttiva CEE è, per l'Italia, il Ministero. Esso si avvale, per i vari compiti indicati nella direttiva, dei suoi organi

centrali e periferici, nonché della cooperazione degli altri Ministeri, degli altri organi dello Stato, delle regioni e degli altri enti territoriali e locali.

2. Per il ritrovamento e la restituzione dei beni culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato membro, il Ministero:

a) assicura la propria collaborazione alle autorità competenti degli altri Stati membri dell'Unione europea;

b) fa eseguire ricerche sul territorio nazionale, rivolte alla localizzazione del bene culturale e alla identificazione di chi lo possieda o comunque lo detenga; le ricerche sono disposte su domanda dello Stato richiedente, corredata di ogni notizia e documento utili per agevolare le indagini, con particolare riguardo alla localizzazione del bene;

c) notifica agli Stati membri interessati il ritrovamento nel territorio nazionale di un bene culturale la cui illecita uscita da uno Stato membro possa presumersi per indizi precisi e concordanti;

d) agevola le operazioni che lo Stato membro interessato esegue, per verificare la sussistenza dei presupposti indicati all'articolo 73, sul bene del quale sia stata effettuata la notifica di uscita illecita presunta a norma della lettera c), purché tali operazioni vengano effettuate entro tre mesi dalla notifica stessa; qualora la verifica non sia eseguita entro il prescritto termine non sono applicabili le disposizioni contenute nella lettera e);

e) dispone, ove necessario, la rimozione e la temporanea custodia presso istituti pubblici, nonché ogni altra misura necessaria per la conservazione del bene;

f) favorisce l'amichevole composizione, tra Stato richiedente e possessore o detentore del bene culturale, di ogni controversia concernente la restituzione; a tal fine, tenuto conto della qualità dei soggetti e della natura del bene, il Ministero può proporre allo Stato richiedente e ai soggetti possessori o detentori la definizione della controversia mediante arbitrato da svolgersi secondo la legislazione italiana e raccogliere, per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti.

Articolo 75

Azione di restituzione

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 4)

1. Gli Stati membri dell'Unione europea possono esercitare l'azione di restituzione davanti all'autorità giudiziaria ordinaria per i beni culturali usciti illecitamente dal loro territorio secondo quanto previsto dall'articolo 73.

2. L'azione è proposta davanti al tribunale del luogo in cui il bene si trova.

3. Oltre ai requisiti previsti nell'articolo 163 del codice di procedura civile, l'atto di citazione deve contenere:

a) un documento descrittivo del bene richiesto che ne certifichi la qualità di bene culturale;

b) la dichiarazione delle autorità competenti dello Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal territorio nazionale.

4. L'atto di citazione è notificato altresì al Ministero per essere annotato nello speciale registro di trascrizione delle domande giudiziali di restituzione.

5. Il Ministero notifica immediatamente l'intervenuta trascrizione alle autorità centrali degli altri Stati membri.

Articolo 76

Prescrizione dell'azione

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 5)

1. L'azione di restituzione è promossa nel termine perentorio di un anno a decorrere dal giorno in cui lo Stato richiedente ha avuto conoscenza che il bene uscito illecitamente si trova in un determinato luogo e ne ha identificato il possessore o detentore.

2. L'azione di restituzione si prescrive in ogni caso entro il termine di trenta anni dal giorno dell'uscita illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente.

3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni indicati nell'articolo 73, comma 3, lettere *b*) e *c*).

Articolo 77

Indennizzo

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 6)

1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene, può, su domanda della parte interessata, liquidare un indennizzo determinato in base a criteri equitativi.

2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma 1, il soggetto interessato è tenuto a dimostrare di aver acquisito in buona fede il possesso del bene.

3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene per donazione eredità o legato non può beneficiare di una posizione più favorevole di quella del proprio dante causa.

4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al pagamento dell'indennizzo può rivalersi nei confronti del soggetto responsabile dell'illecita circolazione residente in Italia.

Articolo 78

Pagamento dell'indennizzo

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 7)

1. L'indennizzo è corrisposto da parte dello Stato richiedente contestualmente alla restituzione del bene.

2. Del pagamento e della consegna del bene è redatto, a cura di un notaio, di un ufficiale giudiziario, ovvero di funzionari all'uopo designati dal Ministero, processo verbale, che viene rimesso in copia al Ministero stesso.

3. Il processo verbale indicato nel comma 2 costituisce titolo idoneo per la cancellazione della trascrizione della domanda giudiziale.

Articolo 79

Custodia temporanea dei beni ed altri adempimenti

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 8)

1. Sono a carico dello Stato richiedente le spese relative alla ricerca, rimozione o custodia temporanea del bene da restituire, le altre comunque conseguenti all'applicazione dell'articolo 74, nonché quelle inerenti all'esecuzione della sentenza che dispone la restituzione.

Articolo 80

Azione di restituzione a favore dell'Italia

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 9)

1. L'azione di restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio italiano è esercitata dal Ministero, d'intesa con il Ministero degli affari esteri, davanti al giudice dello Stato membro dell'Unione europea in cui si trova il bene culturale.

2. Il Ministero si avvale dell'assistenza dell'Avvocatura generale dello Stato.

Articolo 81

Destinazione del bene restituito

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 10)

1. Qualora il bene culturale restituito non appartenga allo Stato, il Ministero provvede alla sua custodia fino alla consegna all'avente diritto.

2. La consegna del bene è subordinata al rimborso allo Stato delle spese sostenute per il procedimento di restituzione e per la custodia del bene.

3. Quando non sia conosciuto chi abbia diritto alla consegna del bene, il Ministero da notizia del provvedimento di restituzione mediante avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e con altra forma di pubblicità.

4. Qualora l'avente diritto non ne richieda la consegna entro cinque anni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'avviso previsto dal comma 3, il bene è acquisito al demanio dello Stato. Il competente Ufficio dell'amministrazione centrale, sentiti il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali e le regioni interessate, dispone che il bene sia assegnato ad un museo, biblioteca o archivio dello Stato, di una Regione o di altro ente pubblico al fine di assicurarne la migliore tutela e il pubblico godimento nel contesto culturale più opportuno.

Articolo 82

Informazioni alla Commissione europea e al Parlamento nazionale

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 14)

1. Il Ministro informa la Commissione delle Comunità europee delle misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del regolamento CEE e acquisisce le corrispondenti informazioni trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri.

2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento, in allegato allo stato di previsione della spesa del Ministero, una relazione sull'attuazione del presente Capo, nonché sull'attuazione della direttiva CEE e del regolamento CEE in Italia e negli altri Stati membri.

3. Il Ministro, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, predispose ogni tre anni la relazione alla Commissione indicata al comma 1 sull'applicazione del regolamento CEE e della direttiva CEE. La relazione è trasmessa al Parlamento.

Articolo 83

Banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 15)

1. Presso il Ministero è istituita la banca dati dei beni culturali illecitamente sottratti.

2. Le modalità di attuazione della banca dati sono determinate dal regolamento.

Articolo 84

Accordi con gli altri Stati membri dell'Unione europea

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 16)

1. Al fine di sollecitare e favorire una reciproca maggiore conoscenza del patrimonio culturale nonché della legislazione e dell'organizzazione di tutela dei diversi Stati membri dell'Unione europea, il Ministero promuove gli opportuni accordi con le corrispondenti autorità degli altri Stati.

Capo V

Ritrovamenti e scoperte

Articolo 85

Ricerca di beni culturali

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 43)

1. Le ricerche archeologiche e, in genere, le opere per il ritrovamento di beni culturali indicati all'articolo 2, in qualunque parte del territorio nazionale, sono riservate allo Stato.

2. Ai fini del comma 1, il Ministero può con suo decreto ordinare l'occupazione temporanea degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

3. Il proprietario dell'immobile ha diritto ad un indennizzo per i danni subiti, che, in caso di disaccordo, è determinato con le norme stabilite dagli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359. Il Ministero può rilasciare al proprietario, che ne faccia richiesta, i beni ritrovati, o parte di essi, quando non interessino le raccolte dello Stato.

Articolo 86

Concessione di ricerca

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 45 e 47)

1. Il Ministero può dare in concessione ad enti o privati l'esecuzione di ricerche e di opere indicate nell'articolo 85 ed emettere a favore del concessionario il decreto di occupazione degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

2. Il concessionario deve osservare, oltre alle norme imposte nell'atto di concessione, tutte le altre che l'amministrazione ritenga di prescrivere.

3. In caso di inosservanza, la concessione è revocata.

4. La concessione può altresì essere revocata quando il Ministero intenda sostituirsi nell'esecuzione o prosecuzione delle opere. In tal caso sono rimborsate dallo Stato le spese occorse per le opere già eseguite ed il relativo importo è fissato dal Ministero.

5. Ove il concessionario non ritenga di accettare la determinazione ministeriale, l'importo è stabilito da un perito tecnico nominato dal presidente del tribunale. Le relative spese sono anticipate dal concessionario.

6. La concessione prevista al comma 1 può essere data anche al proprietario degli immobili ove devono eseguirsi i lavori.

Articolo 87

Scoperta fortuita

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 48)

1. Chiunque scopra fortuitamente beni mobili o immobili indicati nell'articolo 2 ne fa denuncia entro ventiquattro ore al soprintendente o al sindaco, ovvero all'autorità di pubblica sicurezza e provvede alla conservazione temporanea di essi, lasciandoli nelle condizioni e nel luogo in cui sono stati rinvenuti.

2. Ove si tratti di beni mobili dei quali non si possa altrimenti assicurare la custodia, lo scopritore ha facoltà di rimuoverli per meglio garantirne la sicurezza e la conservazione sino alla visita dell'autorità competente, e, ove occorra, di chiedere l'ausilio della forza pubblica.

3. Agli obblighi di conservazione e custodia previsti nei commi 1 e 2 è soggetto ogni detentore dei beni scoperti fortuitamente.

4. Le eventuali spese sostenute per la custodia e rimozione sono rimborsate dal Ministero.

Articolo 88

Appartenenza e qualificazione dei beni ritrovati

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47 e 49)

1. I beni indicati nell'articolo 2, da chiunque e in qualunque modo ritrovati, appartengono allo Stato. A seconda che siano beni immobili o mobili essi fanno parte, rispettivamente, del demanio pubblico o del patrimonio indisponibile dello Stato a norma degli articoli 822 e 826 del codice civile.

Articolo 89

Premio per i ritrovamenti

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47, 49 e 50)

1. Il Ministero corrisponde un premio non superiore al quarto del valore delle cose ritrovate:

- a) al proprietario dell'immobile dove è avvenuto il ritrovamento;
- b) al concessionario indicato nell'articolo 86;
- c) allo scopritore che ha ottemperato gli obblighi previsti dall'articolo 87.

2. Qualora il proprietario dell'immobile abbia ottenuto la concessione prevista dall'articolo 86 ovvero sia scopritore del bene ha diritto ad un premio non superiore alla metà del valore delle cose ritrovate.

3. Nessun premio spetta allo scopritore che si sia introdotto e abbia ricercato nel fondo altrui senza il consenso del proprietario o del possessore.

4. Il premio può essere corrisposto in denaro o mediante rilascio di parte delle cose ritrovate.

Articolo 90

Determinazione del premio

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 44, 46, 47, 49 e 50)

1. Il Ministero provvede alla determinazione del premio spettante agli aventi titolo a norma dell'articolo 89, previa stima delle cose ritrovate. A richiesta degli aventi titolo che non accettano la stima del Ministero, il valore delle cose ritrovate è determinato da una commissione costituita da tre membri da nominarsi uno dal Ministero, l'altro dal richiedente e il terzo dal presidente del tribunale. Le spese della perizia sono anticipate dal richiedente.

2. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

Capo VI
Valorizzazione e godimento pubblico

Sezione I
Espropriazione

Articolo 91
Espropriazione di beni culturali

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 54; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45; decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, art. 9, comma 1, lettera e)

1. I beni culturali mobili e immobili possono essere espropriati dal Ministero per causa di pubblica utilità, quando l'espropriazione risponda ad un importante interesse a migliorare le condizioni di tutela ai fini del godimento pubblico dei beni medesimi.

2. L'espropriazione può essere disposta a favore delle regioni, delle province, dei comuni, di altro ente pubblico o di persona giuridica privata senza fine di lucro.

Articolo 92
Espropriazione per fini strumentali
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 55)

1. Possono essere espropriate per causa di pubblica utilità aree ed edifici quando ciò sia necessario per isolare o restaurare monumenti, assicurarne la luce o la prospettiva, garantirne o accrescerne il decoro o il godimento da parte del pubblico, facilitarne l'accesso.

Articolo 93
Espropriazione per interesse archeologico
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 56)

1. Il Ministero può procedere all'espropriazione di immobili al fine di eseguire interventi di interesse archeologico o per il ritrovamento di beni culturali.

Articolo 94
Dichiarazione di pubblica utilità
(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 57; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45, comma 2; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 152, comma 3, lett. a e b)

1. La dichiarazione di pubblica utilità è fatta con provvedimento del Ministero o, nel caso dell'articolo 92, anche con atto della Regione.

2. Nei casi previsti dagli articoli 92 e 93 l'approvazione del progetto equivale a dichiarazione di pubblica utilità.

Articolo 95

Indennità di esproprio per i beni culturali

(Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, art. 70; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 45, comma 1)

1. Nel caso dell'articolo 91 l'indennità consiste nel giusto prezzo che il bene avrebbe in una libera contrattazione di compravendita all'interno dello Stato.

2. Il decreto di esproprio è emesso dal prefetto dopo il deposito dell'indennità offerta dall'espropriante ed accettata dall'espropriato, oppure determinata dal perito nominato dal presidente del tribunale.

Articolo 96

Rinvio a norme generali

(Regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, art. 68)

1. Nei casi disciplinati dagli articoli 92 e 93 l'indennità e la procedura di esproprio sono regolate dalle disposizioni generali in materia di espropriazione per opere pubbliche.

Articolo 97

Interventi di valorizzazione

1. Gli interventi di valorizzazione sono comunque soggetti alle disposizioni del Capo II del presente Titolo in quanto applicabili.

Sezione II

Fruizione

Articolo 98

Beni demaniali

(Codice civile, art. 822)

1. I beni culturali indicati nell'articolo 54 sono destinati al godimento pubblico.

Articolo 99

Apertura al pubblico di musei, monumenti, aree e parchi archeologici, archivi e biblioteche

(Legge 23 luglio 1980, n. 502, art. 1, sostituito dalla legge 27 giugno 1985, n. 332, art. 1; decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, art. 27; decreto ministeriale 11 dicembre 1997, n. 507, art. 5, comma 1)

1. L'apertura al pubblico dei musei, dei monumenti, delle aree e dei parchi archeologici statali, degli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali è disposta e regolamentata dal Ministero.

2. Ai fini del comma 1 si intende per:

a) *museo*: struttura comunque denominata organizzata per la conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica di raccolte di beni culturali;

b) *area archeologica*: sito su cui insistono i resti di un insieme edilizio originariamente concluso per funzione e destinazione d'uso complessiva;

c) *parco archeologico*: ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto in modo da facilitarne la lettura attraverso itinerari ragionati e sussidi didattici.

Articolo 100

Biglietto d'ingresso

(Legge 25 marzo 1997, n. 78, art. 1, commi 2, 3 e 4)

1. L'accesso ai luoghi indicati nell'articolo 99, comma 1, è consentito, di regola, dietro pagamento di un biglietto.

2. Sono stabiliti dal regolamento:

a) i casi di libero accesso e di ingresso gratuito;

b) le categorie di biglietti e i criteri per la determinazione del relativo prezzo. Il prezzo del biglietto include gli oneri derivanti dalla stipula delle convenzioni previste alla lettera c);

c) le modalità di emissione, di distribuzione, di vendita del biglietto d'ingresso e di riscossione del corrispettivo, anche mediante convenzioni con soggetti pubblici e privati. Per la gestione dei biglietti d'ingresso possono essere impiegate nuove tecnologie informatiche, con possibilità di prevendita e vendita presso terzi convenzionati;

d) la percentuale dei proventi dei biglietti da assegnare all'Ente nazionale di assistenza e previdenza per i pittori, scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

3. Gli introiti derivanti dalla vendita dei biglietti d'ingresso sono destinati all'adeguamento strutturale e funzionale dei locali adibiti a sedi di musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato, alle misure di prevenzione degli incendi, alla installazione dei sistemi antifurto e di ogni altra misura di prevenzione nei locali stessi, nonché all'espropriazione e all'acquisto, anche mediante l'esercizio del diritto di prelazione da parte dello Stato di beni di interesse artistico e storico. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato a riassegnare, con propri decreti, alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione del Ministero le somme affluite all'entrata del bilancio dello Stato a norma del presente comma.

Articolo 101

Ricerche e letture negli archivi di Stato e delle biblioteche pubbliche statali

*(Decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, art. 47;
decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 28)*

1. Le ricerche e letture per ragioni di studio effettuate negli archivi di Stato e nelle biblioteche pubbliche statali sono gratuite.

Articolo 102
Mostre o esposizioni

(Legge 2 aprile 1950, n. 328, artt. 6 e 7; decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, art. 13-bis, lett. h)

1. Il Ministero dichiara, a richiesta dell'interessato, il rilevante interesse scientifico o culturale delle mostre o esposizioni di opere d'arte ai fini dell'applicazione delle agevolazioni fiscali.

2. È soggetto ad autorizzazione ministeriale il prestito alla mostra o all'esposizione:

a) di opere d'arte di proprietà dello Stato, assentito dall'ufficio competente;

b) di opere d'arte costituenti beni culturali a norma dell'articolo 2, comma 1, lettera a), di proprietà di enti pubblici e di persone giuridiche private senza fine di lucro, o dichiarati a norma dell'articolo 6;

c) di beni archivistici.

3. La richiesta di autorizzazione è presentata almeno quattro mesi prima dell'inizio della manifestazione ed indica il responsabile della custodia delle opere in prestito.

4. Il regolamento individua i criteri per il rilascio dell'autorizzazione, in relazione alle esigenze di integrità e fruizione pubblica delle opere.

5. L'autorizzazione può essere subordinata all'adozione delle misure necessarie alla salvaguardia delle opere.

6. L'autorizzazione prevista dal comma 2 produce gli effetti di quella prevista dall'articolo 22.

7. I provvedimenti indicati dal presente articolo sono adottati dalle regioni nelle ipotesi previste dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3.

Articolo 103
Vigilanza

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 7)

1. Il Ministero, con il concorso delle regioni, vigila affinché siano rispettati i diritti di uso e godimento che il pubblico abbia acquisito, sui beni soggetti alle disposizioni di questo Titolo.

Articolo 104
Cooperazione con le regioni e gli enti locali
(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 152)

1. Il Ministero, le regioni e gli enti locali cooperano alla promozione e allo sviluppo della fruizione dei beni culturali nelle forme previste dall'articolo 152 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Articolo 105

Accordi per la promozione della fruizione

(Legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 8)

1. Al fine di promuovere e sviluppare la fruizione dei beni culturali il Ministero, oltre a concludere accordi con amministrazioni pubbliche ed altri soggetti privati, può stipulare apposite convenzioni con le associazioni di volontariato che svolgono attività per la salvaguardia e la diffusione della conoscenza dei beni culturali.

Articolo 106

Visita pubblica di beni culturali

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 53)

1. Sono soggette a visita da parte del pubblico per scopi culturali:

a) i beni culturali immobili indicati all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) già dichiarati a norma dell'articolo 6 che rivestano altresì un interesse eccezionale;

b) le collezioni dichiarate a norma dell'articolo 6.

2. L'interesse eccezionale degli immobili indicati alla lettera a) del comma 1 è dichiarato con atto del Ministero, sentito il proprietario.

3. Le modalità di visita sono concordate con il proprietario; in caso di mancato accordo possono essere disposte dal Ministero, tenuto conto delle esigenze del domicilio e della proprietà.

4. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 45.

Articolo 107

Accesso agli archivi di Stato

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 21;

decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; artt. 1 e 6)

1. I documenti conservati negli archivi di Stato sono liberamente consultabili, ad eccezione di quelli dichiarati di carattere riservato a norma dell'articolo 110 relativi alla politica estera o interna dello Stato, che diventano consultabili cinquanta anni dopo la loro data, e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private di persone, che lo diventano dopo settanta anni. I documenti dei processi penali sono consultabili settanta anni dopo la data della conclusione del procedimento.

2. Il Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero, può permettere, per motivi di studio, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini previsti nel comma 1. Ai fini di tale autorizzazione, il Ministero dell'interno ha facoltà di avvalersi del parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, in relazione al valore storico-culturale dei documenti riservati dei quali sia stata richiesta la consultazione.

3. I documenti di proprietà dei privati, e da questi depositati negli archivi di Stato o agli archivi medesimi donati o venduti o lasciati in eredità o legato, sono assoggettati alla disciplina stabilita dai commi 1 e 2.

4. I depositanti e coloro che donano o vendono o lasciano in eredità o legato documenti agli archivi di Stato possono tuttavia porre la condizione della non consultabilità di tutti o di parte dei documenti dell'ultimo settantennio. Tale limitazione, come pure quella generale stabilita dal comma 1, non opera nei riguardi dei depositanti, dei donanti, dei venditori e di qualsiasi altra persona da essi designata. La limitazione è altresì inoperante nei confronti degli aventi causa dei depositanti, dei donanti, dei venditori, quando si tratti di documenti concernenti oggetti patrimoniali, ai quali siano interessati per il titolo di acquisto.

Articolo 108

Accesso agli archivi storici degli Enti pubblici

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 22; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; artt. 1 e 6)

1. Le disposizioni dell'articolo 107 si applicano agli archivi storici degli enti pubblici.

2. Salvo quanto disposto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, in materia di accesso agli atti della pubblica amministrazione, è disciplinata con regolamento la consultazione a scopi storici degli archivi correnti e di deposito delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici.

Articolo 109

Accesso agli archivi privati

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 38, comma 1, lett. b)

1. I privati proprietari, possessori o detentori degli archivi o dei singoli documenti dichiarati a norma dell'articolo 6, comma 2, hanno l'obbligo di permettere agli studiosi, che ne facciano motivata richiesta tramite il soprintendente archivistico, la consultazione dei documenti che, d'intesa con lo stesso soprintendente, non siano riconosciuti di carattere riservato.

2. Le modalità di consultazione sono concordate tra il privato e il soprintendente. Le spese sono a carico dello studioso.

Articolo 110

Declaratoria di riservatezza

(Decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854; artt. 3 e 4)

1. L'accertamento dell'esistenza e della natura degli atti non liberamente consultabili a norma degli articoli 107, 108 e 109 è effettuato dal Ministero dell'interno, d'intesa con il Ministero.

Articolo 111

Fruizione da parte delle scuole

(Legge 8 ottobre 1997, n. 352, artt. 7 e 8)

1. Il Ministero, le regioni e gli altri enti territoriali favoriscono la fruizione del patrimonio culturale e scientifico da parte degli studenti, stipulando con le scuole di ogni ordine e grado apposite convenzioni nelle quali sono fissate, tra l'altro, le modalità per la predisposizione di materiali, sussidi e percorsi didattici.

2. Gli oneri derivanti dalle convenzioni sono ripartiti tra la scuola richiedente ed il Ministero o l'ente interessato.

Articolo 112

Servizi di assistenza culturale e di ospitalità

(Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 1; decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, art. 47-quater; decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, artt. 31-60; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 2, comma 1)

1. Nei luoghi indicati all'articolo 99, comma 1, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico.

2. I servizi riguardano in particolare:

a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale informativo, e le riproduzioni di beni culturali;

b) i servizi riguardanti beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito bibliotecario;

c) la gestione di raccolte discografiche, di diapoteche e biblioteche museali;

d) la gestione dei punti vendita e l'utilizzazione commerciale delle riproduzioni dei beni;

e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi quelli di assistenza e di intrattenimento per l'infanzia, i servizi di informazione, di guida e assistenza didattica, i centri di incontro;

f) i servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba;

g) l'organizzazione di mostre e manifestazioni culturali, di iniziative promozionali.

Articolo 113

Concessione dei servizi

(Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, commi 3 e 4; legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 3; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 2, comma 1 e art. 3, comma 6)

1. I servizi indicati all'articolo 112 possono essere affidati in concessione a privati, qualora risulti finanziariamente conveniente e i servizi medesimi non possano essere assicurati mediante le risorse umane e finanziarie dell'amministrazione.

2. Le concessioni per i servizi previste al comma 1 possono essere integrate, ai fini di una gestione comune, con l'affidamento dei servizi di pulizia e di vigilanza e biglietteria.

3. I funzionari preposti agli istituti di cui all'articolo 99, comma 1, d'ora in poi indicati come « capo dell'istituto », provvedono all'affidamento in concessione a norma delle vigenti disposizioni in materia di appalti di servizi.

4. La concessione ha durata quadriennale e può essere rinnovata, esclusa la rinnovazione tacita, per non più di due volte.

5. Al fine di garantire il coordinamento ovvero l'integrazione dei servizi, possono essere stipulate apposite convenzioni con regioni, province, comuni ed altri enti pubblici e soggetti privati titolari di istituti corrispondenti a quelli indicati nell'articolo 99, comma 1.

Sezione III Uso individuale

Articolo 114 *Uso dei beni culturali*

(Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 5-ter)

1. Il Ministero può concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna per finalità compatibili con la loro destinazione culturale.

2. Il capo dell'istituto determina il canone dovuto e adotta il relativo provvedimento.

Articolo 115 *Uso strumentale e precario - riproduzione dei beni culturali*

*(Legge 30 marzo 1965, n. 340, art. 5, comma 2;
decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, artt. 31-60;
decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 8)*

1. Il capo dell'istituto può concedere l'uso strumentale e precario nonché la riproduzione dei beni in consegna al Ministero, fatte salve le vigenti disposizioni in materia di diritto d'autore.

2. I canoni di concessione ed i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali sono determinati dal capo dell'istituto tenendo anche conto:

- a) del carattere delle attività cui si riferiscono le concessioni d'uso;
- b) dei mezzi e delle modalità di esecuzione delle riproduzioni;
- c) del tipo e del tempo di utilizzazione degli spazi e dei beni;
- d) delle utilizzazioni e destinazioni delle riproduzioni medesime, anche in riferimento al beneficio economico del destinatario.

3. I canoni e i corrispettivi sono corrisposti in via anticipata.

4. Nessun canone è dovuto per le riproduzioni richieste per uso personale o per motivi di studio. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Ministero.

5. Nei casi in cui dall'attività in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, il capo dell'istituto determina l'importo della cauzione, costituita anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione è dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento dei canoni e corrispettivi.

6. La cauzione è restituita, con l'assenso del capo dell'istituto, quando sia stato accertato che i beni in concessione non hanno subito danni e le spese sostenute dall'amministrazione sono state rimborsate.

7. Con decreto del Ministro sono fissati gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e la riproduzione dei beni.

Articolo 116

Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali

*(Legge 30 marzo 1965, n. 340, art. 5, comma 4;
decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 9)*

1. Il capo dell'istituto, all'atto della concessione, per fini di raccolta e catalogo di immagini fotografiche e di riprese in genere di beni culturali, prescrive:

- a) il deposito del doppio originale di ogni ripresa fotografica;
- b) la restituzione, dopo l'uso, del fotocolor originale con relativo codice.

Articolo 117

Pagamento di canoni e corrispettivi

(Decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, art. 4, comma 5; decreto del Presidente della Repubblica 5 luglio 1995, n. 417, art. 61; decreto ministeriale 24 marzo 1997, n. 139, art. 11)

1. I canoni ed i proventi derivanti dall'applicazione delle norme dettate nella sezione II, articoli 112 e 113, e nella sezione III di questo Capo sono versati alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima, ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun capo di istituto presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.

2. I canoni ed i proventi indicati al comma I affluiscono ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati alle competenti unità previsionali di base dello stato di previsione della spesa del Ministero e destinati, in misura non inferiore al cinquanta per cento del loro ammontare, agli istituti di provenienza.

Capo VII
Sanzioni

Sezione I
Sanzioni penali

Articolo 118
Opere illecite

*(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge
1 marzo 1975, n. 44, art. 16)*

1. È punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000:

a) chiunque senza autorizzazione demolisce, rimuove, modifica, restaura ovvero, senza approvazione, esegue opere di qualunque genere sui beni culturali indicati nell'articolo 2, dichiarati, se appartenenti a privati, a norma dell'articolo 6;

b) chiunque procede al distacco di affreschi, stemmi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli ed altri ornamenti di edifici, esposti o non alla pubblica vista, senza l'autorizzazione del soprintendente, anche se non vi sia stata la dichiarazione prevista dall'articolo 6;

c) chiunque esegue, in casi di assoluta urgenza, lavori provvisori indispensabili per evitare danni notevoli ai beni indicati nell'articolo 2, senza darne immediata comunicazione alla soprintendenza ovvero senza inviare, nel più breve tempo, i progetti dei lavori definitivi per l'approvazione.

2. La stessa pena prevista dal comma 1 si applica in caso di inosservanza dell'ordine di sospensione dei lavori impartito dal soprintendente a norma dell'articolo 28.

Articolo 119
Uso illecito

*(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge
1 marzo 1975, n. 44, art. 16)*

1. È punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque destina i beni culturali indicati nell'articolo 2 ad uso incompatibile con il loro carattere storico od artistico pregiudizievole per la loro conservazione o integrità.

Articolo 120
Collocazione e rimozione illecita

*(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge
1 marzo 1975, n. 44, art. 16)*

1. È punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque omette di fissare al luogo di loro destinazione, nel modo indicato dal soprintendente, beni appartenenti agli enti di cui all'articolo 5.

2. Alla stessa pena soggiace il detentore che omette di dare notizia alla competente soprintendenza del trasporto, dipendente dal suo cambiamento di dimora, di beni culturali dichiarati a norma dell'articolo 6, ovvero non osserva le prescrizioni date dalla soprintendenza affinché i beni medesimi non subiscano danno.

Articolo 121

Inosservanza delle prescrizioni di tutela indiretta

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)

1. È punito con l'arresto da 6 mesi ad 1 anno e con l'ammenda da lire 1.500.000 a lire 75.000.000 chiunque non osserva le prescrizioni date dal Ministero a norma dell'articolo 49, comma 1.

2. L'inosservanza dei provvedimenti cautelari adottati dal Ministero a norma dell'articolo 49, comma 3 è punita a norma dell'articolo 129.

Articolo 122

Violazioni in materia di alienazione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, artt. 62 e 63, come rispettivamente modificati dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, artt. 17 e 18)

1. È punito con la reclusione fino ad un anno e la multa da lire 3.000.000 a lire 150.000.000:

a) chiunque, senza la prescritta autorizzazione, aliena beni culturali indicati nell'articolo 55.

b) chiunque, essendovi tenuto, non presenta, nel termine indicato all'articolo 58, comma 2, la denuncia degli atti di trasferimento della proprietà o della detenzione di beni culturali;

c) l'alienante di un bene culturale soggetto a diritto di prelazione che effettua la consegna della cosa in pendenza del termine previsto dall'articolo 60, comma 1.

Articolo 123

Esportazione illecita

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, come sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23, commi 1, 3 e 4)

1. Chiunque trasferisce all'estero cose di interesse artistico, storico, archeologico, demo-etno-antropologico, bibliografico, documentale o archivistico, nonché quelle indicate all'articolo 3, comma 1, lettere d), e) e f), senza attestato di libera circolazione o licenza di esportazione, è punito con la reclusione da uno a quattro anni o con la multa da lire 500.000 a lire 10 milioni.

2. La pena prevista al comma 1 si applica nei confronti di chiunque non fa rientrare nel territorio nazionale, alla scadenza del termine, beni culturali per i quali sia stata autorizzata l'uscita o l'esportazione temporanee.

3. Il giudice dispone la confisca delle cose, salvo che queste appartengano a persona estranea al reato. La confisca ha luogo in conformità delle norme della legge doganale relative alle cose oggetto di contrabbando.

4. Se il fatto è commesso da chi esercita attività di vendita al pubblico o di esposizione a fine di commercio di oggetti di interesse culturale, alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.

Articolo 124

Violazioni in materia di ricerche archeologiche

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 68, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 20)

1. È punito con l'arresto fino ad un anno e l'ammenda da lire 600.000 a lire 6.000.000:

a) chiunque esegue ricerche archeologiche o, in genere, opere per il ritrovamento di beni indicati all'articolo 2 senza concessione, ovvero non osserva le prescrizioni date dall'amministrazione;

b) chiunque, essendovi tenuto, non denuncia nel termine prescritto dall'articolo 87, comma 1 i beni indicati nell'articolo 2 rinvenuti fortuitamente o non provvede alla loro conservazione temporanea.

Articolo 125

Impossessamento illecito di beni culturali appartenenti allo Stato

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 67, come modificato dalla legge 8 ottobre 1997, n. 352, art. 13)

1. Chiunque si impossessa di beni culturali indicati nell'articolo 2 appartenenti allo Stato a norma dell'articolo 88 è punito con la reclusione sino a tre anni e con la multa da lire sessantamila a un milione.

2. La pena è della reclusione da uno a sei anni e della multa da lire duecentomila a due milioni se il fatto è commesso da chi abbia ottenuto la concessione di ricerca prevista dall'articolo 86.

Articolo 126

Collaborazione per il recupero di beni culturali

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 5, come sostituito dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23, comma 5)

1. La pena applicabile per i reati previsti dagli articoli 123 e 125 è ridotta da uno a due terzi qualora il colpevole fornisca una collaborazione decisiva o comunque di notevole rilevanza per il recupero dei beni illecitamente sottratti o trasferiti all'estero.

Articolo 127

Contraffazione di opere d'arte

(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, artt. 3, 4, 5, 6 e 7)

1. È punito con la reclusione da tre mesi fino a quattro anni e con la multa da lire 200.000 fino a 6.000.000:

a) chiunque, al fine di trarne profitto, contraffà, altera o riproduce un'opera di pittura, scultura o grafica, ovvero un oggetto di antichità o di interesse storico od archeologico;

b) chiunque, anche senza aver concorso nella contraffazione, alterazione o riproduzione, pone in commercio, o detiene per farne commercio, o introduce a questo fine nel territorio dello Stato, o comunque pone in circolazione, come autentici, esemplari contraffatti, alterati o riprodotti di opere di pittura, scultura, grafica o di oggetti di antichità, o di oggetti di interesse storico od archeologico;

c) chiunque, conoscendone la falsità, autentica opere od oggetti, indicati alle lettere a) e b), contraffatti, alterati o riprodotti;

d) chiunque mediante altre dichiarazioni, perizie, pubblicazioni, apposizione di timbri od etichette o con qualsiasi altro mezzo accredita o contribuisce ad accreditare, conoscendone la falsità, come autentici opere od oggetti indicati alle lettere a) e b) contraffatti, alterati o riprodotti.

2. Se i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività commerciale la pena è aumentata e alla sentenza di condanna consegue l'interdizione a norma dell'articolo 30 del codice penale.

3. La sentenza di condanna per i reati previsti dal comma 1 è pubblicata su tre quotidiani con diffusione nazionale designati dal giudice ed editi in tre diverse località. Si applica l'articolo 36, comma 3, del codice penale.

4. È sempre ordinata la confisca degli esemplari contraffatti, alterati o riprodotti delle opere o degli oggetti indicati nel comma 1, salvo che si tratti di cose appartenenti a persone estranee al reato. Delle cose confiscate è vietata, senza limiti di tempo, la vendita nelle aste dei corpi di reato.

Articolo 128

Casi di non punibilità

(Legge 20 novembre 1971, n. 1062, art. 8, comma 1)

1. Le disposizioni dell'articolo 127 non si applicano a chi riproduce, detiene, pone in vendita o altrimenti diffonde copie di opere di pittura, di scultura o di grafica, ovvero copie od imitazione di oggetti di antichità o di interesse storico od archeologico, dichiarate espressamente non autentiche all'atto della esposizione o della vendita, mediante annotazione scritta sull'opera o sull'oggetto o, quando ciò non sia possibile per la natura o le dimensioni della copia o dell'imitazione, mediante dichiarazione rilasciata all'atto della esposizione o della vendita. Non si applicano del pari ai restauri artistici che non abbiano ricostruito in modo determinante l'opera originale.

Articolo 129

Inosservanza dei provvedimenti amministrativi

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 70)

1. Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque non ottempera ad un ordine impartito dall'autorità preposta alla tutela dei beni culturali in conformità del presente Titolo è punito con le pene previste dall'articolo 650 del codice penale.

Sezione II

Sanzioni amministrative

Articolo 130

Omessa redazione degli elenchi dei beni culturali

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 58, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 15)

1. Salvo che il fatto costituisca reato, ai rappresentanti degli enti di cui all'articolo 5 che non presentano o non aggiornano l'elenco descrittivo dei beni indicati nell'articolo 2, comma 1, lettera *a*) di loro spettanza nel termine loro assegnato dal Ministero, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 600.000 a lire 6.000.000.

2. Il Ministero dispone la compilazione dell'elenco a spese dell'ente inadempiente. La nota delle spese è resa esecutoria con provvedimento del Ministero. All'esazione si procede nelle forme previste per le entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 131

Ordine di reintegrazione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)

1. Se per effetto della violazione degli obblighi di conservazione stabiliti dalle disposizioni del Capo II di questo Titolo il bene culturale subisce un danno, il Ministero ordina al responsabile l'esecuzione a sue spese delle opere necessarie alla reintegrazione.

2. Qualora le opere da disporre a norma del comma 1 abbiano rilievo urbanistico-edilizio l'avvio del procedimento e il provvedimento finale sono comunicati anche al Comune interessato.

3. In caso di inottemperanza all'ordine impartito a norma del comma 1, il Ministero provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato. Al recupero delle somme relative si provvede nelle forme previste per le entrate patrimoniali dello Stato.

4. Quando la reintegrazione non sia possibile il responsabile è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa perduta o alla diminuzione di valore subita dalla cosa.

5. Se la determinazione della somma, fatta dal Ministero, non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

Articolo 132

Danno ai beni culturali ritrovati

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 59, come modificato dalla legge 1 marzo 1975, n. 44, art. 16)

1. Le misure previste nell'articolo 131 si applicano anche a chi cagiona un danno ai beni culturali indicati all'articolo 88, trasgredendo agli obblighi indicati agli articoli 86 e 87.

Articolo 133

Violazioni in materia di affissione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 60; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 12 e 13)

1. Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dall'articolo 50, colloca o affigge cartelli o altri mezzi di pubblicità sugli edifici e nei luoghi di interesse storico o artistico, o in prossimità di essi, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.000 a lire 5.000.000.

2. Il responsabile della violazione è inoltre tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicità, nel termine assegnato dal soprintendente. In caso di inottemperanza, il soprintendente provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

3. Nei confronti di coloro che, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 50, collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e in prossimità di edifici o di luoghi di interesse storico e artistico, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 134.

Perdita di beni culturali

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 64, commi 1, 3 e 4)

1. Se, per effetto della violazione degli obblighi stabiliti dall'articolo 5 ovvero dalle disposizioni della sezione I del Capo III e della sezione I del Capo IV, il bene culturale non sia più rintracciabile o risulti uscito dal territorio nazionale, il trasgressore è tenuto a corrispondere allo Stato una somma pari al valore della cosa.

2. Se il fatto è imputabile a più persone queste sono tenute in solido al pagamento della somma.

3. Se la determinazione della somma fatta dal Ministero non è accettata dall'obbligato, la somma stessa è determinata da una commissione composta di tre membri da nominarsi uno dal Ministero, uno dall'obbligato e un terzo dal presidente del tribunale. Le spese relative sono anticipate dall'obbligato.

4. La determinazione della commissione è impugnabile in caso di errore o di manifesta iniquità.

Articolo 135

Violazioni in atti giuridici

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 61; decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, art. 41)

1. Le alienazioni, le convenzioni e gli atti giuridici in genere, compiuti contro i divieti stabiliti dalle disposizioni di questo Titolo, o senza l'osservanza delle condizioni e modalità da esso prescritte, sono nulli.

2. Resta sempre salva la facoltà del Ministero di esercitare il diritto di prelazione a norma delle disposizioni contenute nella sezione II del Capo III.

Articolo 136

Omessa esibizione di documenti per l'esportazione

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 66, comma 6, aggiunto dalla legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 23)

1. Fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dall'articolo 123, comma 1, chiunque trasferisce all'estero i beni indicati nella stessa disposizione non accompagnati dall'attestato di libera circolazione o dalla licenza di esportazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 150.000 a lire 900.000.

Articolo 137

Omessa restituzione di documenti per l'esportazione

(Legge 30 marzo 1998, n. 88, art. 13)

1. Chi, effettuata l'esportazione di un bene culturale al di fuori del territorio dell'Unione europea a norma del regolamento CEE, non rende al competente ufficio di esportazione l'esemplare n. 3 del formulario previsto dal regolamento (CEE) n. 752/93, della Commissione, del 30 marzo 1993, attuativo del regolamento CEE, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 1.200.000.

TITOLO II
BENI PAESAGGISTICI E AMBIENTALI

Capo I
Individuazione

Articolo 138
Beni ambientali

1. Sono beni ambientali, tutelati secondo le disposizioni di questo Titolo in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione:

- a)* i beni e le aree indicati all'articolo 139 individuati a norma degli articoli da 140 a 145;
- b)* i beni e le aree indicati all'articolo 146.

Articolo 139
Beni soggetti a tutela
(*Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 1*)

1. Sono soggetti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro notevole interesse pubblico:

- a)* le cose immobili che hanno cospicui caratteri di bellezza naturale o di singolarità geologica;
- b)* le ville, i giardini e i parchi, non tutelati a norma delle disposizioni del Titolo I, che si distinguono per la loro non comune bellezza;
- c)* i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale;
- d)* le bellezze panoramiche considerate come quadri e così pure quei punti di vista o di belvedere, accessibili al pubblico dai quali si goda lo spettacolo di quelle bellezze.

Articolo 140
Elenchi

(*Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 2; decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805, art. 31; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2*)

1. Dei beni indicati alle lettere *a)* e *b)* e delle località indicate alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 139 le regioni compilano su base provinciale due distinti elenchi, ai fini della dichiarazione di notevole interesse pubblico.

2. La compilazione di detti elenchi è affidata a una commissione istituita in ciascuna Provincia con provvedimento regionale.

3. La commissione dura in carica quattro anni ed è composta dai rappresentanti regionali e provinciali e dai sindaci dei comuni interessati. Della commissione fanno

parte di diritto il soprintendente per i beni ambientali ed architettonici ed il soprintendente per i beni archeologici competenti per territorio.

4. La commissione aggrega, di volta in volta, un esperto in materia mineraria o un rappresentante del Corpo forestale dello Stato o altri esperti la cui presenza sia ritenuta opportuna a seconda della natura dei beni e delle località da tutelare.

5. Le proposte per la dichiarazione di notevole interesse pubblico delle diverse località contenute negli elenchi, e le relative planimetrie ed ogni variante che venga determinata dalla commissione sono pubblicati per un periodo di tre mesi all'albo pretorio di tutti i comuni interessati della Provincia e depositati presso i competenti uffici degli stessi comuni.

6. Dell'avvenuta compilazione e pubblicazione degli elenchi è altresì data contestualmente notizia su almeno due quotidiani diffusi nella Regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

Articolo 141

Approvazione dell'elenco

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 3; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)

1. Entro tre mesi dalla pubblicazione dell'elenco i soggetti interessati possono presentare osservazioni alla Regione, che ha altresì facoltà di indire un'inchiesta pubblica.

2. La Regione, sulla base della proposta formulata dalla commissione, esamina le osservazioni e tenuto conto dell'esito dell'eventuale inchiesta pubblica, approva l'elenco, apportandovi le modifiche ritenute opportune.

Articolo 142

Pubblicità dell'elenco

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 4; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)

1. L'elenco approvato è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana* e nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

2. Copia della *Gazzetta Ufficiale* è affissa per un periodo di tre mesi all'albo pretorio di tutti i comuni interessati. Copia dell'elenco e delle relative planimetrie resta depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali.

Articolo 143

Dichiarazione dei beni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 139

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 6; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)

1. Sulla base dell'elenco dei beni indicati alle lettere a) e b) dell'articolo 139, la Regione emette il provvedimento di dichiarazione di notevole interesse pubblico,

notificandolo ai proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo degli immobili. Tale dichiarazione viene trascritta a richiesta della stessa Regione sui relativi registri immobiliari e depositata presso il Comune con le modalità previste all'articolo 142, comma 2.

Articolo 144

Integrazione degli elenchi

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 2, lett. a)

1. Il Ministero ha facoltà di integrare gli elenchi dei beni e delle località indicati all'articolo 139, su proposta del soprintendente competente.

2. La proposta, corredata dalla relativa planimetria, è inviata dal Ministero ai comuni interessati affinché provvedano alla pubblicazione a norma dell'articolo 140, comma 5. Copia della proposta e della relativa planimetria resta altresì depositata a libera visione del pubblico presso gli uffici comunali. Il Ministero provvede altresì alla pubblicazione come previsto dall'articolo 140, comma 6.

3. Entro il termine di sessanta giorni dall'avvenuta pubblicazione le regioni, gli enti territoriali e gli altri soggetti interessati possono presentare osservazioni al Ministero.

4. L'integrazione dell'elenco è approvata con decreto del Ministro, sentito il competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, che si pronuncia anche sulle eventuali osservazioni formulate a norma del comma 3.

Articolo 145

Revoca o modifica degli elenchi

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, comma 3)

1. Gli elenchi dei beni e delle località indicati all'articolo 139 approvati dal Ministero prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, nonché le integrazioni previste dall'articolo 144, non possono essere revocati o modificati se non previo parere del competente comitato di settore del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali che si pronuncia nel termine di quarantacinque giorni dalla data della richiesta.

Articolo 146

Beni tutelati per legge

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 5, 6 e 7, aggiunti dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1 e 1-quater)

1. Sono comunque sottoposti alle disposizioni di questo Titolo in ragione del loro interesse paesaggistico:

a) i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i terreni elevati sul mare;

b) i territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia, anche per i territori elevati sui laghi;

c) i fiumi, i torrenti ed i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piede degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

d) le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole;

e) i ghiacciai e i circhi glaciali;

f) i parchi e le riserve nazionali o regionali, nonché i territori di protezione esterna dei parchi;

g) i territori coperti da foreste e da boschi, ancorché percorsi o danneggiati dal fuoco, e quelli sottoposti a vincolo di rimboschimento;

h) le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici;

i) le zone umide incluse nell'elenco previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;

l) i vulcani;

m) le zone di interesse archeologico.

2. Le disposizioni previste dal comma 1 non si applicano alle aree che alla data del 6 settembre 1985:

a) erano delimitate negli strumenti urbanistici come zone A e B;

b) limitatamente alle parti ricomprese nei piani pluriennali di attuazione, erano delimitate negli strumenti urbanistici a norma del decreto ministeriale 2 aprile 1968, n. 1444 come zone diverse da quelle indicate alla lettera a) e, nei comuni sprovvisti di tali strumenti, ricadevano nei centri edificati perimetrati a norma dell'articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865.

3. La disposizione del comma 1 non si applica ai beni ivi indicati alla lettera c) che, in tutto o in parte, siano ritenuti irrilevanti ai fini paesaggistici e pertanto inclusi in apposito elenco redatto e reso pubblico dalla Regione competente. Il Ministero, con provvedimento adottato con le procedure previste dall'articolo 144, può tuttavia confermare la rilevanza paesaggistica dei suddetti beni.

4. La disposizione del comma 2 non si applica ai beni indicati all'articolo 139, individuati a norma degli articoli 140 e 144.

Articolo 147

Censimento e catalogazione

(Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 54, comma 1, lett. b)

1. I beni e le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono censiti, catalogati e individuati anche su cartografia informatizzata da restituirsi in scala idonea all'identificazione del bene. A tal fine il Ministero, d'intesa con Conferenza unificata, predi-

sponde tecniche di rappresentazione e sistemi informatici tra loro compatibili e interscambiabili.

Articolo 148.

Convenzioni internazionali

1. L'attività di tutela e valorizzazione dei beni ambientali si conforma ai principi di cooperazione tra Stati, che nell'ambito di organizzazioni internazionali, stabiliti dalle convenzioni in materia, rese esecutive in Italia.

Capo II

Gestione dei beni

Articolo 149

Piani territoriali paesistici

(Decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-bis)

1. Le regioni sottopongono a specifica normativa d'uso e di valorizzazione ambientale il territorio includente i beni ambientali indicati all'articolo 146 mediante la redazione di piani territoriali paesistici o di piani urbanistico-territoriali aventi le medesime finalità di salvaguardia dei valori paesistici e ambientali.

2. La pianificazione paesistica prescritta al comma 1 è facoltativa per le vaste località indicate alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 139 incluse negli elenchi previsti dall'articolo 140 e dall'articolo 144.

3. Qualora le regioni non provvedano agli adempimenti previsti al comma 1, si procede a norma dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'articolo 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

4. Fermo il disposto dell'articolo 164 il Ministero, d'intesa con il Ministero dell'ambiente e con la Regione, può adottare misure di recupero e di riqualificazione dei beni tutelati a norma di questo titolo i cui valori siano stati comunque compromessi.

Articolo 150

Coordinamento della disciplina urbanistica

(Legge 17 agosto 1942, n. 1150, art. 5, comma 2, lett. a; art. 7, comma 2, n. 5; decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 52, comma 1)

1. Le linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale per quanto riguarda i valori ambientali, con finalità di orientamento della pianificazione paesistica, sono individuate a norma dell'articolo 52 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

2. I piani regolatori generali e gli altri strumenti urbanistici si conformano, secondo l'articolo 5 della legge 17 agosto 1942, n. 1150 e le norme regionali, alle previsioni dei piani territoriali paesistici e dei piani urbanistico-territoriali di cui all'articolo 149. I beni e le aree indicati agli articoli 139 e 146 sono comunque considerati ai fini dell'applicazione dell'articolo 7, n. 5, della legge 17 agosto 1942, n. 1150, come sostituito dall'articolo 1 della legge 19 novembre 1968, n. 1187.

3. Le regioni e i comuni possono concordare con il Ministero speciali forme di collaborazione delle competenti soprintendenze alla formazione dei piani.

Articolo 151

Alterazione dello stato dei luoghi

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 7; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 9, aggiunto dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1)

1. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo di beni ambientali inclusi negli elenchi pubblicati a norma dell'articolo 140 o dell'articolo 144 o nelle categorie elencate all'articolo 146 non possono distruggerli né introdurvi modificazioni, che rechino pregiudizio a quel loro esteriore aspetto che è oggetto di protezione.

2. I proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo dei beni indicati al comma 1, hanno l'obbligo di sottoporre alla Regione i progetti delle opere di qualunque genere che intendano eseguire, al fine di ottenere la preventiva autorizzazione.

3. L'autorizzazione è rilasciata o negata entro il termine perentorio di sessanta giorni.

4. Le regioni danno immediata comunicazione delle autorizzazioni rilasciate alla competente soprintendenza, trasmettendo contestualmente la relativa documentazione. Il Ministero può in ogni caso annullare, con provvedimento motivato, l'autorizzazione regionale entro i sessanta giorni successivi alla ricezione della relativa comunicazione.

5. Decorso inutilmente il termine indicato al comma 3, nei successivi trenta giorni è data facoltà agli interessati di richiedere l'autorizzazione al Ministero che si pronuncia entro il termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento della richiesta. L'istanza, corredata da triplice copia del progetto di realizzazione dei lavori e da tutta la relativa documentazione, è presentata alla competente soprintendenza e ne è data comunicazione alla Regione.

Articolo 152

Interventi non soggetti ad autorizzazione

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 8 e 12 aggiunti da decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1).

1. Non è richiesta l'autorizzazione prescritta dall'articolo 151:

a) per gli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici;

b) per gli interventi inerenti l'esercizio dell'attività agro-silvo-pastorale che non comportino alterazione permanente dello stato dei luoghi con costruzioni edilizie ed altre opere civili, e sempre che si tratti di attività ed opere che non alterino l'assetto idrogeologico del territorio;

c) per il taglio culturale, la forestazione, la riforestazione, le opere di bonifica, antincendio e di conservazione da eseguirsi nei boschi e nelle foreste indicati alla lettera g) dell'articolo 146, purché previsti ed autorizzati in base alle norme vigenti in materia.

Articolo 153

Inibizione o sospensione dei lavori

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, artt. 8 e 9; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1, 2 e 4)

1. Indipendentemente dalla inclusione di un bene ambientale negli elenchi previsti agli articoli 140 e 144 e dalla notifica prescritta dall'articolo 143 la Regione e il Ministero hanno facoltà di:

a) inibire che si eseguano lavori senza autorizzazione o comunque capaci di pregiudicare il bene;

b) ordinare, anche quando non sia intervenuta la diffida prevista alla lettera a), la sospensione di lavori iniziati.

2. Il provvedimento di inibizione o sospensione dei lavori incidenti su di un bene non ancora dichiarato e notificato di notevole interesse pubblico si intende revocato se entro il termine di novanta giorni non si stata comunicata agli interessati la deliberazione della commissione provinciale di cui all'articolo 140 o la proposta della soprintendenza prevista all'articolo 144.

3. Il provvedimento cautelare nonché gli atti successivi indicati al comma 2 sono comunicati anche al Comune interessato.

Articolo 154

Rimborso spese a seguito della sospensione dei lavori

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 10)

1. Per lavori su beni né precedentemente inclusi negli elenchi previsti dagli articoli 140 e 144, né precedentemente dichiarati e notificati di notevole interesse pubblico, dei quali sia stata ordinata la sospensione, senza che fosse stata intimata la preventiva diffida di cui all'articolo 153, comma 1, l'interessato può ottenere il rimborso delle spese sostenute sino al momento della notificata sospensione. Le opere già eseguite sono demolite a spese dell'autorità che ha disposto la sospensione.

Articolo 155

Interventi soggetti a particolari prescrizioni

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 11)

1. Nel caso di aperture di strade di cave, nel caso di condotte per impianti industriali e di palificazione nell'ambito e in vista delle località indicate alle lettere *c)* e *d)* dell'articolo 139, ovvero in prossimità delle cose indicate alle lettere *a)* e *b)* dello stesso articolo, la Regione ha facoltà di prescrivere le distanze, le misure e le varianti ai progetti in corso d'esecuzione, le quali, tenendo in debito conto l'utilità economica delle opere già realizzate valgono ad evitare pregiudizio ai beni protetti da questo Titolo.

2. La medesima facoltà spetta al Ministero che la esercita previa consultazione della Regione.

Articolo 156

Opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 10 e 11 aggiunti dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1; legge 11 marzo 1988, n. 67, art. 17, comma 24; legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 2, comma 1, lett. d e art. 6)

1. Qualora la richiesta di autorizzazione prevista dall'articolo 151 riguardi opere da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, ivi compresi gli alloggi di servizio per il personale militare, il Ministero può in ogni caso rilasciare o negare entro sessanta giorni l'autorizzazione, anche in difformità della decisione regionale.

2. Per i progetti di opere comunque soggetti a valutazione di impatto ambientale a norma dell'articolo 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349 e da eseguirsi da parte di amministrazioni statali, l'autorizzazione prescritta dal comma 1 è rilasciata secondo le procedure previste all'articolo 26.

3. Per le attività minerarie di ricerca ed estrazione di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, l'autorizzazione del Ministero prevista dal comma 1 è rilasciata sentito il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Restano ferme le competenze del Ministero dell'ambiente in materia di cave e torbiere.

Articolo 157

Cartelli pubblicitari

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 1 e 2; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 3 e 4).

1. Nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati nell'articolo 138 è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari se non previa autorizzazione della Regione.

2. Lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni indicati nel comma 1 è vietato collocare cartelli o altri mezzi pubblicitari, salvo autorizzazione rilasciata a

norma dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, previo parere favorevole della Regione sulla compatibilità della collocazione o della tipologia dell'insegna con l'aspetto, il decoro e il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

Articolo 158

Colore delle facciate dei fabbricati

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 3 e 4; decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2)

1. La Regione può ordinare che nelle località contemplate dalle lettere c) e d) dell'articolo 139, sia dato alle facciate dei fabbricati, il cui colore rechi disturbo alla bellezza dell'insieme, un diverso colore che con quella armonizzi.

2. In caso di inadempienza, la Regione provvede all'esecuzione d'ufficio.

Articolo 159.

Vigilanza

(Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82, commi 1 e 2 e comma 12 aggiunto dal decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1).

1. Le funzioni di vigilanza sui beni ambientali tutelati da questo Titolo sono esercitate dal Ministero e dalle regioni.

Articolo 160

Notifiche eseguite ed elenchi compilati ai sensi della normativa previgente

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 18)

1. Le notifiche di importante interesse pubblico delle bellezze naturali o panoramiche, eseguite in base alla legge 11 giugno 1922, n. 778 e gli elenchi compilati a norma della legge 29 giugno 1939, n. 1497 sono validi a tutti gli effetti di questo Titolo.

Articolo 161

Regolamento

1. Con decreto del Presidente della Repubblica, adottato a norma dell'articolo 17, comma 1 della legge 23 agosto 1988, n. 400 è emanato il regolamento per l'attuazione delle disposizioni di questo Titolo.

2. Fino all'emanazione del regolamento previsto al comma 1 restano in vigore, in quanto applicabili, le disposizioni del regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

Articolo 162

Disposizione transitoria

(Decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, artt. 1-ter e 1-quinquies)

1. Fino all'approvazione dei piani previsti all'articolo 149 non è concessa l'autorizzazione prevista dall'articolo 151 per i beni individuati a norma dell'articolo 1-ter del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, e per quelli interessati da provvedimenti adottati a norma dell'articolo 1-quinquies del medesimo decreto e pubblicati in data anteriore al 6 settembre 1985.

Capo III

Sanzioni penali e amministrative

Articolo 163

Opere eseguite in assenza di autorizzazione o in difformità da essa

(Legge 28 febbraio 1985 n. 47, art. 20; decreto legge 27 giugno 1985, n. 312 convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, art. 1-sexies)

1. Chiunque, senza la prescritta autorizzazione o in difformità di essa, esegue lavori di qualsiasi genere su beni ambientali è punito con le pene previste dall'articolo 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.

2. Con la sentenza di condanna viene ordinata la rimessione in ripristino dello stato dei luoghi a spese del condannato. Copia della sentenza è trasmessa alla Regione ed al Comune nel cui territorio è stata commessa la violazione.

Articolo 164

Ordine di rimessione in pristino o di versamento di indennità pecuniaria

(Legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 15)

1. In caso di violazione degli obblighi e degli ordini previsti da questo Titolo, il trasgressore è tenuto, secondo che la Regione ritenga più opportuno, nell'interesse della protezione dei beni indicati nell'articolo 138, alla rimessione in pristino a proprie spese o al pagamento di una somma equivalente al maggiore importo tra il danno arrecato e il profitto conseguito mediante la trasgressione. La somma è determinata previa perizia di stima.

2. Con l'ordine di rimessione in pristino è assegnato al trasgressore un termine per provvedere.

3. In caso di inottemperanza, la Regione provvede d'ufficio per mezzo del prefetto e rende esecutoria la nota delle spese.

4. Le somme riscosse a norma del comma 1 sono utilizzate per finalità di salvaguardia, interventi di recupero dei valori ambientali e di riqualificazione delle aree degradate.

Articolo 165

Violazione in materia di collocamento o affissione di mezzi di pubblicità

(Legge 1 giugno 1939, n. 1089, art. 60; legge 29 giugno 1939, n. 1497, art. 14, commi 2 e 4; decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, art. 23, commi 12 e 13)

1. Chiunque non osserva il divieto di collocamento o affissione di manifesti, cartelli, iscrizioni ed altri mezzi di pubblicità adottato dall'autorità preposta alla tutela paesaggistica a norma dell'articolo 157, comma 1 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 250.00 a lire 5.000.000.

2. Il responsabile della violazione è tenuto alla rimozione dei mezzi di pubblicità, nel termine assegnato dall'autorità amministrativa. In caso di inottemperanza, la medesima autorità provvede all'esecuzione d'ufficio a spese dell'obbligato.

3. Nei confronti di coloro che, senza l'autorizzazione prescritta dall'articolo 157, comma 2, collocano cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade site nell'ambito e in prossimità dei beni ambientali indicati nell'articolo 138, si applicano le sanzioni previste dall'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.

Articolo 166

Norme abrogate

1. Salvo quanto previsto nel comma 2, sono abrogate le seguenti disposizioni:

- legge 1 giugno 1939 n. 1089;
- legge 29 giugno 1939, n. 1497;
- legge 2 aprile 1950, n. 328;
- legge 21 dicembre 1961, n. 1552;
- decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, limitatamente agli articoli 18, 21-25, 27, 28, 30, 32-43, 45;
- legge 30 marzo 1965, n. 340, ad eccezione dell'articolo 2;
- legge 3 febbraio 1971, n. 147;
- legge 20 novembre 1971, n. 1062, ad eccezione degli articoli 8, secondo comma, e 9;
- decreto legge 5 luglio 1972, n. 288, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1972, n. 487;
- legge 1 marzo 1975, n. 44, limitatamente agli articoli 10 e 15-21;
- decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, limitatamente all'articolo 82; commi 3 e seguenti;
- legge 23 luglio 1980, n. 502;
- legge 27 giugno 1985, n. 332, limitatamente all'articolo 1;
- decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, ad eccezione dell'articolo 1-ter e dell'articolo 1-quinquies;
- legge 5 giugno 1986 n. 253;

- decreto legge 9 dicembre 1986, n. 832, convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, limitatamente all'articolo 4-*bis*;
- legge 11 marzo 1988, n. 67, limitatamente all'articolo 17, comma 24;
- decreto legge 14 dicembre 1992, n. 433, convertito con modificazioni nella legge 14 gennaio 1993, n. 4, limitatamente agli articoli 3, comma 1, e 4, commi 3, 5 e 5-*ter*;
- decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368;
- decreto legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni nella legge 22 marzo 1995, n. 85, limitatamente all'articolo 47-*quater*;
- legge 25 marzo 1997, n. 78, limitatamente all'articolo 1, commi 2 e 4;
- legge 15 maggio 1997, n. 127, limitatamente all'articolo 12, comma 5;
- legge 8 ottobre 1997, n. 352, limitatamente agli articoli 3, 5, 8;
- legge 13 novembre 1997, n. 395;
- legge 30 marzo 1998, n. 88, ad eccezione degli articoli 19, comma 2, e 26.

2. In questo Testo Unico sono inserite le disposizioni legislative vigenti alla data del 31 ottobre 1998. Fino all'entrata in vigore del primo decreto legislativo emanato a norma dell'articolo 1, comma 4, della legge 8 ottobre 1997, n. 352, restano ferme le disposizioni legislative concernenti le materie disciplinate da questo Testo Unico entrate in vigore a decorrere dal 1 novembre 1998, ivi comprese quelle dei decreti legislativi 20 ottobre 1998, n. 368 e 30 luglio 1999, n. 300, per effetto delle quali alle denominazioni di Ministro e Ministero per i beni culturali e ambientali sono state sostituite quelle di Ministro e Ministero per i beni e le attività culturali, denominati in questo Testo Unico, rispettivamente, « Ministro » e « Ministero ».

Allegato A

(Previsto dagli artt. 62, comma 1, 72, comma 1 e 73, comma 3, lettera a)

A. Categorie di beni:

1. Reperti archeologici aventi più di cento anni provenienti da:

- a) scavi e scoperte terrestri o sottomarine;
- b) siti archeologici;
- c) collezioni archeologiche.

2. Elementi, costituenti parte integrante di monumenti artistici, storici o religiosi e provenienti dallo smembramento dei monumenti stessi, aventi più di cento anni.

3. Quadri e pitture diversi da quelli appartenenti alle categorie 4 e 5 fatti interamente a mano su qualsiasi supporto e con qualsiasi materiale *.
4. Acquerelli, guazzi e pastelli eseguiti interamente a mano su qualsiasi supporto.
5. Mosaici diversi da quelli delle categorie 1 e 2 realizzati interamente a mano con qualsiasi materiale * e disegni fatti interamente a mano su qualsiasi supporto.
6. Incisioni, stampe; serigrafie e litografie originali e relative matrici, nonché manifesti originali *.
7. Opere originali dell'arte statuaria o dell'arte scultorea e copie ottenute con il medesimo procedimento dell'originale *, diverse da quelle della categoria 1.
8. Fotografie, film e relativi negativi *.
9. Incunaboli e manoscritti, compresi le carte geografiche e gli spartiti musicali, isolati o in collezione *.
10. Libri aventi più di cento anni, isolati o in collezione.
11. Carte geografiche stampate aventi più di duecento anni.
12. Archivi e supporti, comprendenti elementi di qualsiasi natura aventi più di cinquanta anni.
13. a) Collezioni ed esemplari provenienti da collezioni di zoologia, botanica, mineralogia, anatomia.
b) Collezioni aventi interesse storico, paleontologico, etnografico o numismatico.
14. Mezzi di trasporto aventi più di settantacinque anni;
15. Altri oggetti di antiquariato non contemplati dalle categorie da 1 a 14, aventi più di cinquanta anni.

I beni culturali rientranti nelle categorie da 1 a 15 sono disciplinati da questo Testo Unico soltanto se il loro valore è pari o superiore ai valori indicati alla lettera B.

B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in lire):

- 1) 0 (zero)
 1. Reperti archeologici
 2. Smembramento di monumenti.
 9. Incunaboli e manoscritti
 12. Archivi.
- 2) 27.067.800
 5. Mosaici e disegni
 6. Incisioni

* Aventi più di cinquanta anni e non appartenenti all'autore.

- 8. Fotografie
- 11. Carte geografiche stampate
- 3) 54.135.600
 - 4. Acquerelli, guazzi e pastelli
- 4) 90.226.000
 - 7. Arte statuaria
 - 10. Libri
 - 13. Collezioni
 - 14. Mezzi di trasporto
 - 15. Altri oggetti.
- 5) 270.678.000
 - 3. Quadri.

Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore è quello del bene nello Stato membro al quale è stata avanzata richiesta di restituzione.

Visto, *il Ministro per i beni e le attività culturali*
MELANDRI

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Omissis...

Nota all'art. 1:

— L'art. 9 della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nell'edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 27 dicembre 1947, dispone:

« Art. 9. — La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca scientifica e tecnica.

Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione ».

Nota all'art. 6:

— L'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, concernente il « Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di

assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1972, dispone:

« Art. 9. — Ai sensi dell'art. 17, lettera b), della legge 16 maggio 1970, n. 281, viene delegato alle regioni a statuto ordinario, per il rispettivo territorio, l'esercizio delle seguenti funzioni amministrative che, già esercitate all'atto del loro trasferimento alle regioni dagli uffici trasferiti di cui al precedente art. 8, residuano alla competenza statale dopo il trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle attribuzioni di cui al presente decreto:

a) vegliare sulla conservazione ed eventuale riproduzione dei codici, degli antichi manoscritti, degli incunaboli, delle stampe e incisioni rare e di pregio possedute da enti e da privati e curare la compilazione del catalogo generale e dell'elenco indicativo di detto materiale;

b) fare le notificazioni di importante interesse artistico o storico a termini dell'art. 3 della legge 10 giugno 1939, n. 1089, ai proprietari o possessori degli oggetti di cui all'art. 1, comma primo, lettera c), della legge stessa;

c) vigilare sulla osservanza delle disposizioni della suddetta legge per quanto concerne le alienazioni e le permutazioni delle raccolte di importante interesse, possedute da enti e da privati, nonché delle disposizioni di cui alla legge 2 aprile 1950, n. 328, per quanto concerne le mostre non indicate nel precedente articolo 7, lettera e);

d) proporre al Ministero i restauri ai manoscritti antichi e le provvidenze idonee ad impedire il deterioramento del materiale bibliografico di alta importanza storica ed artistica;

e) proporre al Ministero gli espropri del materiale prezioso e raro che presenti pericolo di deterioramento e di cui il proprietario non provveda ai necessari restauri nei termini assegnatigli ai sensi delle norme vigenti in materia;

f) esercitare le funzioni di ufficio per l'esportazione ai termini della suddetta legge 1° giugno 1939, n. 1089;

g) proporre gli acquisti di materiale prezioso e raro ogni qualvolta ritengano che debba essere esercitato dal Governo il diritto di prelazione;

h) operare le ricognizioni delle raccolte private;

i) promuovere l'istituzione di nuove biblioteche e vegliare sulle biblioteche popolari non di enti locali riferendo al Ministero circa le condizioni di esse ed il loro incremento;

l) preparare i dati per la statistica generale.

Le funzioni amministrative delegate con il presente articolo vengono esercitate dagli organi regionali in conformità delle direttive emanate dal competente organo statale.

In caso di persistente inattività degli organi regionali nell'esercizio delle funzioni delegate, qualora le attività relative alle materie delegate comportino adempimenti propri dell'amministrazione da svolgere entro termini risultanti dalla natura degli interventi, il Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro competente, può disporre il compimento degli atti relativi in sostituzione dell'amministrazione regionale ».

Nota all'art. 7:

— L'art. 2, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, recante « Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 192 del 18 agosto 1990, dispone:

« 2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte ».

Note all'art. 11:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, concernente il « Trasferimento alle regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative statali in materia di assisten-

za scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 1 del 19 gennaio 1972.

— Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante « Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59 », è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1998.

Note all'art. 12:

— L'art. 17, comma 1, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400 dispone:

« Art. 17 (*Regolamenti*). — 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare:

- a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari;
- b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale;
- c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunemente riservate alla legge;
- d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge;
- e) (Abrogato) ».

— Il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, recante il « Regolamento per gli Archivi di Stato », è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 260 dell'8 novembre 1911.

— Il regio decreto 30 gennaio 1913, n. 363, recante il « Regolamento di esecuzione delle leggi 20 giugno 1909, n. 364, e 23 giugno 1912, n. 688, per le antichità e le belle arti », è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 5 giugno 1913.

Note all'art. 13:

— La legge 20 giugno 1909, n. 364 « che stabilisce e fissa norme per l'inalienabilità delle antichità e belle arti », è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 28 giugno 1909.

— La legge 11 giugno 1922, n. 778, recante « Provvedimenti per la tutela delle bellezze naturali e degli immobili di particolare interesse storico », è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 148 del 24 giugno 1922.

— Gli articoli 2, 3 e 5 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, concernente la « Tutela delle cose d'interesse artistico e storico », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 184 dell'8 agosto 1939, dispongono:

« Art. 2. — Sono altresì sottoposte alla presente legge le cose immobili che, a causa del loro riferimento con la storia politica, militare, della letteratura, dell'arte e della cultura in genere, siano state riconosciute di interesse particolarmente importante e come tali abbiano formato oggetto di notificazione, in forma amministrativa del Ministero per la educazione nazionale.

La notifica, su richiesta del Ministro, è trascritta nei registro delle Conservatorie delle ipoteche ed ha efficacia nei confronti di ogni successivo proprietario, possessore o detentore della cosa a qualsiasi titolo.

Art. 3. — Il Ministro per l'educazione nazionale notifica in forma amministrativa ai privati proprietari, possessori o detentori a qualsiasi titolo, le cose indicate all'art. 1 che siano di interesse particolarmente importante.

Trattandosi di immobili per natura o di pertinenze, si applicano le norme di cui al secondo comma dell'articolo precedente.

L'elenco delle cose mobili, delle quali si è notificato l'interesse particolarmente importante, è conservato presso il Ministero dell'educazione nazionale e copie dello stesso sono depositate presso le prefetture del Regno.

Chiunque abbia interesse può prendere visione.

Art. 5. — Il Ministro per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio nazionale della educazione, delle scienze e delle arti può procedere alla notifica delle collezioni o serie di oggetti, che, per tradizione, fama e particolari caratteristiche ambientali, rivestono come complesso un eccezionale interesse artistico o storico.

Le collezioni e le serie notificate non possono, per qualsiasi titolo essere smembrate senza l'autorizzazione del Ministro per l'educazione nazionale ».

— L'art. 36 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante « Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 31 ottobre 1963, dispone:

« Art. 36 (*Dichiarazione di notevole interesse storico*). — È compito dei sovrintendenti archivistici dichiarare, con provvedimento motivato da notificare in forma amministrativa, il notevole interesse storico di archivi o di singoli documenti di cui siano proprietari, possessori o detentori, a qualsiasi titolo, i privati.

Contro i provvedimenti dei sovrintendenti i privati possono ricorrere, nel termine di sessanta giorni, al Ministro per l'interno che decide, udita la giunta del Consiglio superiore degli archivi ».

Note all'art. 14:

— La legge 28 giugno 1871, n. 286 « che estende alla provincia di Roma gli articoli 24 e 25 delle disposizioni transitorie per l'attuazione del codice civile », è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 174 del 28 giugno 1871.

— La legge 8 luglio 1883, n. 1461 « che provvede per la conservazione delle gallerie, biblioteche ed altre collezioni d'arte e di antichità », è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 12 luglio 1883.

— Il regio decreto 23 novembre 1891, n. 653 « che approva il regolamento per l'esecuzione dell'art. 4 della legge 28 giugno 1871, n. 286 (serie 2^a) e della legge 8 luglio 1883, n. 1461 (serie 3^a) », è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 5 dicembre 1891.

— La legge 7 febbraio 1892, n. 31 « portante provvedimenti per le gallerie, biblioteche e collezioni d'arte e di antichità », è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 32 dell'8 febbraio 1892.

Nota all'art. 18:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 settembre 1973, n. 791, concernente gli « Interventi di restauro e di risanamento conservativo in Venezia insulare, nelle isole della laguna e nel centro storico di Chioggia », è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 320 del 13 dicembre 1973.

Note all'art. 19:

— L'art. 12 dell'accordo firmato a Roma il 18 febbraio 1984, che apporta modificazioni al Concordato lateranense dell'11 febbraio 1929 tra la Repubblica italiana e la Santa sede, ratificato e reso esecutivo con la legge 25 marzo 1985, n. 121, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 10 aprile 1985, dispone:

« Art. 12. — 1. La Santa sede e la Repubblica italiana, nel rispettivo ordine, collaborano per la tutela del patrimonio storico ed artistico. Al fine di armonizzare l'applicazione della legge

italiana con le esigenze di carattere religioso, gli organi competenti delle due Parti concorderanno opportune disposizioni per la salvaguardia, la valorizzazione e il godimento dei beni culturali d'interesse religioso appartenenti ad enti e istituzioni ecclesiastiche. La conservazione e la consultazione degli archivi d'interesse storico e delle biblioteche dei medesimi enti e istituzioni saranno favorite e agevolate sulla base di intese tra i competenti organi delle due Parti.

2. La Santa sede conserva la disponibilità delle catacombe cristiane esistenti nel suolo di Roma e nelle altre parti del territorio italiano con l'onere conseguente della custodia, della manutenzione e della conservazione, rinunciando alla disponibilità delle altre catacombe. Con l'osservanza delle leggi dello Stato e fatti salvi gli eventuali diritti di terzi, la Santa sede può procedere agli scavi occorrenti ed al trasferimento delle sacre reliquie ».

— L'art. 8, comma 3, della Costituzione della Repubblica italiana, pubblicata nella edizione straordinaria alla *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 27 dicembre 1947, dispone:

« I loro rapporti con lo Stato sono regolati per legge sulla base di intese con le relative rappresentanze ».

Nota all'art. 26:

— L'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, recante « Istituzione del Ministero dell'ambiente e norme in materia di danno ambientale », pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 162 del 15 luglio 1986, dispone:

« Art. 6. — 1. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge il Governo presenta al Parlamento il disegno di legge relativo all'attuazione delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale.

2. In attesa dell'attuazione legislativa delle direttive comunitarie in materia di impatto ambientale, le norme tecniche e le categorie di opere in grado di produrre rilevanti modificazioni dell'ambiente ed alle quali si applicano le disposizioni di cui ai successivi commi 3, 4 e 5, sono individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata su proposta del Ministro dell'ambiente, sentito il comitato scientifico di cui al successivo art. 11, conformemente alla direttiva del consiglio delle Comunità europee n. 85/337 del 27 giugno 1985.

3. I progetti delle opere di cui al precedente comma 2 sono comunicati, prima della loro approvazione, al Ministro dell'ambiente, al Ministro per i beni culturali e ambientali e alla regione territorialmente interessata, ai fini della valutazione dell'impatto sull'ambiente. La comunicazione contiene l'indicazione della localizzazione dell'intervento, la specificazione dei rifiuti liquidi e solidi, delle emissioni ed immissioni inquinanti nell'atmosfera e delle emissioni sonore prodotte dall'opera, la descrizione dei dispositivi di eliminazione o recupero dei danni all'ambiente ed i piani di prevenzione dei danni all'ambiente e di monitoraggio ambientale. L'annuncio dell'avvenuta comunicazione deve essere pubblicato, a cura del committente, sul quotidiano più diffuso nella regione territorialmente interessata, nonché su un quotidiano a diffusione nazionale.

4. Il Ministro dell'ambiente, sentita la regione interessata, di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali, si pronuncia sulla compatibilità ambientale nei successivi novanta giorni, decorsi i quali la procedura di approvazione del progetto riprende il suo corso, salvo proroga deliberata dal Consiglio dei Ministri in casi di particolare rilevanza. Per le opere incidenti su aree sottoposte a vincolo di tutela culturale o paesaggistica il Ministro dell'ambiente provvede di concerto con il Ministro per i beni culturali e ambientali.

5. Ove il Ministro competente alla realizzazione dell'opera non ritenga di uniformarsi alla valutazione del Ministero dell'ambiente, la questione è rimessa al Consiglio dei Ministri.

6. Qualora, nell'esecuzione delle opere di cui al comma 3, il Ministro dell'ambiente ravvisi comportamenti contrastanti con il parere sulla compatibilità ambientale espresso ai sensi del comma 4, o comunque tali da compromettere fondamentali esigenze di equilibrio ecologico e ambientale, ordina la sospensione dei lavori e rimette la questione al Consiglio dei Ministri.

7. Restano ferme le attribuzioni del Ministro per i beni culturali e ambientali nelle materie di sua competenza.

8. Il Ministro per i beni culturali e ambientali nel caso previsto dall'art. 1-bis, comma 2, del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito, con modificazioni, nella legge 8 agosto 1985, n. 431, esercita i poteri di cui agli articoli 4 e 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, di concerto con il Ministro dell'ambiente.

9. Qualsiasi cittadino, in conformità delle leggi vigenti, può presentare, in forma scritta, al Ministero dell'ambiente, al Ministero per i beni culturali e ambientali e alla regione interessata istanze, osservazioni o pareri sull'opera soggetta a valutazione di impatto ambientale, nel termine di trenta giorni dall'annuncio della comunicazione del progetto.

Nota all'art. 31:

— L'art. 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, recante « Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 62 del 14 marzo 1953, come sostituito dall'art. 4 della legge 18 marzo 1958, n. 265, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 85 del 9 aprile 1958, dispone:

« Art. 14. — La Corte può disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici, e stabilisce in apposita pianta organica, il numero, la qualità e gli assegni, nonché le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficio.

La Corte è competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti.

Nell'ambito dei propri ordinamenti la Corte determinerà, tenendo presenti le norme vigenti per le amministrazioni dello Stato, la composizione del Gabinetto del Presidente e delle segreterie dei giudici, ai quali potrà essere addetto anche personale appartenente alle amministrazioni dello Stato ».

Nota all'art. 33:

— Per il testo dell'art. 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, si veda in nota all'art. 6.

Nota all'art. 39:

— Per il testo dell'art. 9, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, si veda in nota all'art. 6.

Note all'art. 46:

— L'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, recante « Ordinamento delle autonomie locali », pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 12 giugno 1990, come modificato ed integrato dall'art. 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997, dispone:

« Art. 27 (*Accordi di programma*). — 1. Per la definizione e l'attuazione di opere, di interventi o di programmi di intervento che richiedono, per la loro completa realizzazione, l'azione integrata e coordinata di comuni, di province e regioni, di amministrazioni statali e di altri soggetti pubblici, o comunque di due o più tra i soggetti predetti, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco, in relazione alla competenza primaria o prevalenti sull'opera o sugli interventi o sui programmi di intervento, promuove la conclusione di un accordo di programma,

anche su richiesta di uno o più dei soggetti interessati, per assicurare il coordinamento delle azioni e per determinarne i tempi, le modalità, il finanziamento ed ogni altro connesso adempimento.

2. L'accordo può prevedere altresì procedimenti di arbitrato, nonché interventi surrogatori di eventuali inadempienze dei soggetti partecipanti.

3. Per verificare la possibilità di concordare l'accordo di programma, il presidente della regione o il presidente della provincia o il sindaco convoca una conferenza tra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate.

4. L'accordo, consistente nel consenso unanime del presidente della regione, del presidente della provincia, dei sindaci e delle altre amministrazioni interessate, è approvato con atto formale del presidente della regione o del presidente della provincia o del sindaco ed è pubblicato nel bollettino ufficiale della regione. L'accordo, qualora adottato con decreto del presidente della regione, produce gli effetti della intesa di cui all'art. 81, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, determinando le eventuali e conseguenti variazioni degli strumenti urbanistici e sostituendo le concessioni edilizie, sempre che vi sia l'assenso del comune interessato.

5. Ove l'accordo comporti variazione degli strumenti urbanistici, l'adesione del sindaco allo stesso deve essere ratificata dal consiglio comunale entro trenta giorni a pena di decadenza.

5-bis. Per l'approvazione di progetti di opere pubbliche comprese nei programmi dell'amministrazione e per le quali siano immediatamente utilizzabili i relativi finanziamenti si procede a norma dei precedenti commi. L'approvazione dell'accordo di programma comporta la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle medesime opere; tale dichiarazione cessa di avere efficacia se le opere non hanno avuto inizio entro tre anni.

6. La vigilanza sull'esecuzione dell'accordo di programma e gli eventuali interventi sostitutivi sono svolti da un collegio presieduto dal presidente della regione o dal presidente della provincia o dal sindaco e composto da rappresentanti degli enti locali interessati, nonché dal commissario del Governo nella regione o dal prefetto nella provincia interessata se all'accordo partecipano amministrazioni statali o enti pubblici nazionali.

7. Allorché l'intervento o il programma di intervento comporti il concorso di due o più regioni finitime, la conclusione dell'accordo di programma è promossa dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, a cui spetta convocare la conferenza di cui al comma 3. Il collegio di vigilanza di cui al comma 6 è in tal caso presieduto da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri ed è composto dai rappresentanti di tutte le regioni che hanno partecipato all'accordo. La Presidenza del Consiglio dei Ministri esercita le funzioni attribuite dal comma 6 al commissario del Governo ed al prefetto.

8. La disciplina di cui al presente articolo si applica a tutti gli accordi di programma previsti da leggi vigenti relativi ad opere, interventi o programmi di intervento di competenza delle regioni, delle province o dei comuni, salvo i casi in cui i relativi procedimenti siano già formalmente iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge. Restano salve le competenze di cui all'art. 7 della legge 1° marzo 1986, n. 64 ».

— L'art. 2, comma 203, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, recante « Misure di razionalizzazione della finanza pubblica », pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1996, come modificato dall'art. 15 del decreto-legge 30 gennaio 1998, n. 6, convertito con modificazioni nella legge 30 marzo 1998, n. 61, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1998, dispone:

« 203. Gli interventi che coinvolgono una molteplicità di soggetti pubblici e privati ed implicano decisioni istituzionali e risorse finanziarie a carico delle amministrazioni statali, regionali e delle province autonome nonché degli enti locali possono essere regolati sulla base di accordi così definiti:

a) "Programmazione negoziata", come tale intendendosi la regolamentazione concordata tra soggetti pubblici o tra il soggetto pubblico competente e la parte o le parti pubbliche o private per l'attuazione di interventi diversi, riferiti ad un'unica finalità di sviluppo, che richiedono una valutazione complessiva delle attività di competenza;

b) "Intesa istituzionale di programma", come tale intendendosi l'accordo tra amministrazione centrale, regionale o delle province autonome con cui tali soggetti si impegnano a collaborare sulla base di una ricognizione programmatica delle risorse finanziarie disponibili, dei soggetti interessati e delle procedure amministrative occorrenti, per la realizzazione di un piano pluriennale di interventi d'interesse comune o funzionalmente collegati. La gestione finanziaria degli interventi per i quali sia necessario il concorso di più amministrazioni dello Stato, nonché di queste ed altre amministrazioni, enti ed organismi pubblici, anche operanti in regime privatistico, può attuarsi secondo le procedure e le modalità previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

c) "Accordo di programma quadro", come tale intendendosi l'accordo con enti locali ed altri soggetti pubblici e privati promosso dagli organismi di cui alla lettera b), in attuazione di una intesa istituzionale di programma per la definizione di un programma esecutivo di interventi di interesse comune o funzionalmente collegati. L'accordo di programma quadro indica in particolare:

- 1) le attività e gli interventi da realizzare, con i relativi tempi e modalità di attuazione e con i termini ridotti per gli adempimenti procedurali;
 - 2) i soggetti responsabili dell'attuazione delle singole attività ed interventi;
 - 3) gli eventuali accordi di programma ai sensi dell'art. 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142;
 - 4) le eventuali conferenze di servizi o convenzioni necessarie per l'attuazione dell'accordo;
 - 5) gli impegni di ciascun soggetto, nonché del soggetto cui competono poteri sostitutivi in caso di inerzie, ritardi o inadempienze;
 - 6) i procedimenti di conciliazione o definizione di conflitti tra i soggetti partecipanti all'accordo;
 - 7) le risorse finanziarie occorrenti per le diverse tipologie di intervento, a valere sugli stanziamenti pubblici o anche reperite tramite finanziamenti privati;
 - 8) le procedure ed i soggetti responsabili per il monitoraggio e la verifica dei risultati.
- L'accordo di programma quadro è vincolante per tutti i soggetti che vi partecipano. I controlli sugli atti e sulle attività posti in essere in attuazione dell'accordo di programma quadro sono in ogni caso successivi. Limitatamente alle aree di cui alla lettera f), gli atti di esecuzione dell'accordo di programma quadro possono derogare alle norme ordinarie di amministrazione e contabilità, salve restando le esigenze di concorrenzialità e trasparenza e nel rispetto della normativa comunitaria in materia di appalti, di ambiente e di valutazione di impatto ambientale. Limitatamente alle predette aree di cui alla lettera f), determinazioni congiunte adottate dai soggetti pubblici interessati territorialmente e per competenza istituzionale in materia urbanistica possono comportare gli effetti di variazione degli strumenti urbanistici già previsti dall'art. 27, commi 4 e 5, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

d) "Patto territoriale", come tale intendendosi l'accordo, promosso da enti locali, parti sociali, o da altri soggetti pubblici o privati con i contenuti di cui alla lettera c), relativo all'attuazione di un programma di interventi caratterizzato da specifici obiettivi di promozione dello sviluppo locale;

e) "Contratto di programma", come tale intendendosi il contratto stipulato tra l'amministrazione statale competente, grandi imprese, consorzi di medie e piccole imprese e rappresentanze di distretti industriali per la realizzazione di interventi oggetto di programmazione negoziata;

f) "Contratto di area", come tale intendendosi lo strumento operativo, concordato tra amministrazioni, anche locali, rappresentanze dei lavoratori e dei datori di lavoro, nonché eventuali altri soggetti interessati, per la realizzazione delle azioni finalizzate ad accelerare lo sviluppo e la creazione di una nuova occupazione in territori circoscritti, nell'ambito delle aree di crisi indicate dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministero del bilancio e della programmazione economica e sentito il parere delle competenti Commissioni parlamentari, che si pronunciano entro quindici giorni dalla richiesta, e delle aree di sviluppo industriale e dei nuclei di industrializzazione situati nei territori di cui all'obiettivo 1 del Regolamento CEE n. 2052/88,

nonché delle aree industrializzate realizzate a norma dell'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, che presentino requisiti di più rapida attivazione di investimenti di disponibilità di aree attrezzate e di risorse private o derivanti da interventi normativi. Anche nell'ambito dei contratti d'area dovranno essere garantiti ai lavoratori i trattamenti retributivi previsti dall'art. 6, comma 9, lettera c), del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 1989, n. 389 ».

— Gli articoli da 152 a 155 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dispongono:

« Art. 152 (*La valorizzazione*). — 1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali curano, ciascuno nel proprio ambito, la valorizzazione dei beni culturali. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, la valorizzazione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.

2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui al predetto art. 154.

3. Le funzioni e i compiti di valorizzazione comprendono in particolare le attività concernenti:

- a) il miglioramento della conservazione fisica dei beni e della loro sicurezza, integrità e valore;
- b) il miglioramento dell'accesso ai beni e la diffusione della loro conoscenza anche mediante riproduzioni, pubblicazioni ed ogni altro mezzo di comunicazione;
- c) la fruizione agevolata dei beni da parte delle categorie meno favorite;
- d) l'organizzazione di studi, ricerche ed iniziative scientifiche anche in collaborazione con università ed istituzioni culturali e di ricerca;
- e) l'organizzazione di attività didattiche e divulgative anche in collaborazione con istituti di istruzione;
- f) l'organizzazione di mostre anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati;
- g) l'organizzazione di eventi culturali connessi a particolari aspetti dei beni o ad operazioni di recupero, restauro o ad acquisizione;
- h) l'organizzazione di itinerari culturali, individuati mediante la connessione fra beni culturali e ambientali diversi, anche in collaborazione con gli enti e organi competenti per il turismo.

Art. 153. (*La promozione*). — 1. Lo Stato, le regioni e gli enti locali provvedono, ciascuno nel proprio ambito, alla promozione delle attività culturali. Ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1977, n. 59, la promozione viene di norma attuata mediante forme di cooperazione strutturali e funzionali tra Stato, regioni ed enti locali, secondo quanto previsto dagli articoli 154 e 155 del presente decreto legislativo.

2. Per le regioni a statuto speciale le norme di attuazione possono prevedere forme di cooperazione anche mediante l'istituzione di organismi analoghi a quello di cui all'art. 154.

3. Le funzioni e i compiti di promozione comprendono in particolare le attività concernenti:

- a) gli interventi di sostegno alle attività culturali mediante ausili finanziari, la predisposizione di strutture o la loro gestione;
- b) l'organizzazione di iniziative dirette ad accrescere la conoscenza delle attività culturali ed a favorirne la migliore diffusione;
- c) l'equilibrato sviluppo delle attività culturali tra le diverse aree territoriali;
- d) l'organizzazione di iniziative dirette a favorire l'integrazione delle attività culturali con quelle relative alla istruzione scolastica e alla formazione professionale;
- e) lo sviluppo delle nuove espressioni culturali ed artistiche e di quelle meno note, anche in relazione all'impiego di tecnologie in evoluzione.

Art. 154 (*Commissione per i beni e le attività culturali*). — 1. È istituita in ogni regione a statuto ordinario la commissione per i beni e le attività culturali, composta da tredici membri designati:

- a) tre dal Ministro per i beni culturali e ambientali;
- b) due dal Ministro per l'università e la ricerca scientifica e tecnologica;
- c) due dalla regione; due dall'associazione regionale dei comuni; uno dall'associazione regionale delle province;
- d) uno dalla Conferenza episcopale regionale;
- e) due dal CNEL tra le forze imprenditoriali locali.

2. I componenti di cui al comma 1, lettere a) e c) sono individuati tra i dirigenti delle rispettive amministrazioni o anche tra esperti esterni.

3. Il presidente della commissione è scelto tra i suoi componenti dal presidente della giunta regionale d'intesa con il Ministro per i beni culturali e ambientali. I componenti della commissione restano in carica tre anni e possono essere confermati.

Art. 155 (*Funzioni della commissione*). — 1. Ciascuna commissione, ai fini della definizione del programma nazionale e di quello regionale, istruisce e formula una proposta di piano pluriennale e annuale di valorizzazione dei beni culturali e di promozione delle relative attività, perseguendo lo scopo di armonizzazione e coordinamento, nel territorio regionale, delle iniziative dello Stato, della regione, degli enti locali e di altri possibili soggetti pubblici e privati.

2. La commissione svolge inoltre i seguenti compiti:

- a) monitoraggio sull'attuazione dei piani di cui al comma 1;
- b) esprime, su iniziativa delle amministrazioni statali e regionali, pareri in ordine a interventi di tutela e valorizzazione dei beni culturali e ambientali ».

Nota all'art. 50:

— L'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante il « Nuovo codice della strada », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 114 del 18 maggio 1992, come modificato dall'art. 13 del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 360, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 217 del 15 settembre 1993, dispone:

« Art. 23 (*Pubblicità sulle strade e sui veicoli*). — 1. Lungo le strade o in vista di esse è vietato collocare insegne, cartelli, manifesti, impianti di pubblicità o propaganda, segni orizzontali reclamistici, sorgenti luminose, visibili dai veicoli transitanti sulle strade, che per dimensioni, forma, colori, disegno e ubicazione possono ingenerare confusione con la segnaletica stradale, ovvero possono renderne difficile la comprensione o ridurre la visibilità o l'efficacia, ovvero arrecare disturbo visivo agli utenti della strada o distrarre l'attenzione con conseguente pericolo per la sicurezza della circolazione; in ogni caso, detti impianti non devono costituire ostacolo o, comunque, impedimento alla circolazione delle persone invalide. Sono, altresì, vietati i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari rifrangenti, nonché le sorgenti e le pubblicità luminose che possono produrre abbagliamento. Sulle isole di traffico delle intersezioni canalizzate è vietata la posa di qualunque installazione diversa dalla prescritta segnaletica.

2. È vietata l'apposizione di scritte o insegne pubblicitarie luminose sui veicoli. È consentita quella di scritte o insegne pubblicitarie rifrangenti nei limiti e alle condizioni stabiliti dal regolamento, purché sia escluso ogni rischio di abbagliamento o di distrazione dell'attenzione nella guida per i conducenti degli altri veicoli.

3. Lungo le strade, nell'ambito e in prossimità di luoghi sottoposti a vincoli a tutela di bellezze naturali e paesaggistiche o di edifici o di luoghi di interesse storico o artistico, è vietato collocare cartelli e altri mezzi pubblicitari.

4. La collocazione di cartelli e di altri mezzi pubblicitari lungo le strade o in vista di esse è soggetta in ogni caso ad autorizzazione da parte dell'ente proprietario della strada nel rispetto delle presenti norme. Nell'interno dei centri abitati la competenza è dei comuni, salvo il preventivo nulla osta tecnico dell'ente proprietario se la strada è statale, regionale o provinciale.

5. Quando i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari collocati su una strada sono visibili da un'altra strada appartenente ad ente diverso, l'autorizzazione è subordinata al preventivo nulla osta di quest'ultimo. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari posti lungo le sedi ferroviarie, quando siano visibili dalla strada, sono soggetti alle disposizioni del presente articolo e la loro collocazione viene autorizzata dalle Ferrovie dello Stato, previo nulla osta dell'ente proprietario della strada.

6. Il regolamento stabilisce le norme per le dimensioni, le caratteristiche, l'ubicazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade, le fasce di pertinenza e nelle stazioni di servizio e di rifornimento di carburante. Nell'interno dei centri abitati, limitatamente alle strade di tipo E) ed F), per ragioni di interesse generale o di ordine tecnico, i comuni hanno la facoltà di concedere deroghe alle norme relative alle distanze minime per il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari, nel rispetto delle esigenze di sicurezza della circolazione stradale.

7. È vietata qualsiasi forma di pubblicità lungo e in vista degli itinerari internazionali, delle autostrade e delle strade extraurbane principali e relativi accessi. Su dette strade è consentita la pubblicità nelle aree di servizio o di parcheggio solo se autorizzata dall'ente proprietario e sempre che non sia visibile dalle stesse. Sono consentiti i cartelli indicanti servizi o indicazioni agli utenti purché autorizzati dall'ente proprietario delle strade.

8. È parimenti vietata la pubblicità, relativa ai veicoli sotto qualsiasi forma che abbia un contenuto, significato o fine in contrasto con le norme di comportamento previste dal presente codice. La pubblicità fonica sulle strade è consentita agli utenti autorizzati e nelle forme stabilite dal regolamento. Nei centri abitati, per ragioni di pubblico interesse, i comuni possono limitarla a determinate ore od a particolari periodi dell'anno.

9. Per l'adattamento alle presenti norme delle forme di pubblicità attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente codice, provvede il regolamento di esecuzione.

10. Il Ministro dei lavori pubblici può impartire agli enti proprietari delle strade direttive per l'applicazione delle disposizioni del presente articolo e di quelle attuative del regolamento, nonché disporre, a mezzo di propri organi, il controllo dell'osservanza delle disposizioni stesse.

11. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo e quelle del regolamento è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire seicentoseimila a lire duemilioni quattrocentoventiquattromila.

12. Chiunque non osserva le prescrizioni indicate nelle autorizzazioni previste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentoquarantaduemilaquattrocento a lire novecentosessantanovemilaseicento.

13. Dalle violazioni suddette consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'obbligo a carico dell'autore e a proprie spese di rimuovere tutte le opere, cartelli, manifesti ed ogni impianto e forma di pubblicità, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI. Quando la rimozione importa la necessità di entrare nel fondo altrui, la rimozione non può avvenire se non dopo quindici giorni dalla diffida notificata dall'ente proprietario della strada al terzo ».

Note all'art. 53:

— La legge 28 marzo 1991, n. 112, recante « Norme in materia di commercio su aree pubbliche », è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 dell'8 aprile 1991.

— L'art. 28, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, recante la « Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'art. 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59 », pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 24 aprile 1998, dispone:

« 12. Le regioni, entro un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto, emanano le norme relative alle modalità di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei casi di cui all'art. 29, nonché la reintestazione dell'autorizzazione in caso di cessione dell'attività per atto tra vivi o in caso di morte e i

criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le regioni determinano altresì gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza in capo al sindaco a fissare i medesimi ».

Nota all'art. 54:

— L'art. 822 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato nell'edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1942, dispone:

« Art. 822 (*Demanio pubblico*). — Appartengono allo Stato e fanno parte del demanio pubblico il lido del mare, la spiaggia, le rade e i porti; i fiumi, i torrenti, i laghi e le altre acque definite pubbliche dalle leggi in materia; le opere destinate alla difesa nazionale.

Fanno parimenti parte del demanio pubblico, se appartengono allo Stato, le strade, le autostrade e le strade ferrate; gli aerodromi; gli acquedotti; gli immobili riconosciuti d'interesse storico, archeologico e artistico a norma delle leggi in materia, le raccolte dei musei, delle pinacoteche, degli archivi, delle biblioteche; e infine gli altri beni che sono dalla legge assoggettati al regime proprio del demanio pubblico ».

Note all'art. 62:

— L'art. 126 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 26 giugno 1931, dispone:

« 126. — Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta dichiarazione preventiva all'autorità locale di pubblica sicurezza ».

— L'art. 128 del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, dispone:

« Art. 128 (*Art. 129 T.U. 1926*). — I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 non possono compiere operazioni se non con le persone provviste della carta di identità di altro documento munito di fotografia, proveniente dall'amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

Le persone che compiono operazioni con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi prescritti.

L'esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l'acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all'asta pubblica ».

Note all'art. 71:

— Il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, relativo all'esportazione di beni culturali, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 2^a serie speciale — n. 17 del 1° marzo 1993; è stato modificato dal regolamento (CE) n. 2469/96 del Consiglio, del 16 dicembre 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 2^a serie speciale — n. 16 del 27 febbraio 1997.

— La direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, concernente la « Restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro », è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 2^a serie speciale — n. 54 del 12 luglio 1993; è stata modificata dalla direttiva 96/100/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 febbraio 1997, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* — 2^a serie speciale — n. 45 del 16 giugno 1997.

Nota all'art. 72:

— Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 71.

Note all'art. 73:

— L'art. 30 del trattato che istituisce la Comunità economica europea, ratificato e reso esecutivo dalla legge 14 ottobre 1957, n. 1203, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 317 del 23 dicembre 1957, come sostituito e rinumerato dall'art. 6 del trattato di Amsterdam, ratificato e reso esecutivo con legge 16 giugno 1998, n. 209, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 155 del 6 luglio 1998, dispone:

« Art. 30. [36] — Le disposizioni degli articoli 28 [30] e 29 [34] lasciano impregiudicati i divieti o restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito giustificati da motivi di moralità pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, o di tutela della proprietà industriale e commerciale. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, né una restrizione dissimulata al commercio tra gli Stati membri ».

— Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 71.

Nota all'art. 74:

— Per la direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, si veda in nota all'art. 71.

Nota all'art. 75:

— L'art. 163 del codice di procedura civile, approvato con regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 28 ottobre 1940, come modificato dall'art. 7 della legge 14 luglio 1950, n. 581, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 186 del 16 agosto 1950 e dall'art. 7 della legge 26 novembre 1990, n. 353, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 281 del 1° dicembre 1990, dispone:

« Art. 163 (*Contenuto della citazione*). — La domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa.

Il presidente del tribunale stabilisce al principio dell'anno giudiziario, con decreto approvato dal primo presidente della Corte di appello, i giorni della settimana e le ore delle udienze destinate esclusivamente alla prima comparizione delle parti.

L'atto di citazione deve contenere:

- 1) l'indicazione del tribunale davanti al quale la domanda è proposta;
- 2) il nome, il cognome e la residenza dell'attore, il nome, il cognome, la residenza o il domicilio o la dimora del convenuto e delle persone che rispettivamente li rappresentano o li assistono. Se l'attore o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, la citazione deve contenere la denominazione o la ditta, con l'indicazione dell'organo o ufficio che ne ha la rappresentanza in giudizio;
- 3) la determinazione della cosa oggetto della domanda;
- 4) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con relative conclusioni;
- 5) l'indicazione specifica dei mezzi di prova dei quali l'attore intende valersi e in particolare dei documenti che offre in comunicazione;

6) il nome e il cognome del procuratore e l'indicazione della procura, qualora questa sia stata già rilasciata;

7) l'indicazione del giorno dell'udienza di comparizione; l'invito al convenuto a costituirsi nel termine di venti giorni prima dell'udienza indicata ai sensi e nelle forme stabilite dall'art. 166, ovvero di dieci giorni prima in caso di abbreviazione dei termini, e a comparire nell'udienza indicata, dinanzi al giudice designato ai sensi dell'art. 168-bis, con l'avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui all'art. 167.

L'atto di citazione, sottoscritto a norma dell'art. 125, è consegnato dalla parte o dal procuratore all'ufficiale giudiziario, il quale lo notifica a norma degli articoli 137 e seguenti ».

Nota all'art. 82:

— Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 71.

— Per la direttiva 93/7 CEE del Consiglio, del 15 marzo 1993, si veda in nota all'art. 71.

Note all'art. 85:

— Gli articoli 65 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, concernente le « Espropriazioni per causa di pubblica utilità », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 165 dell'8 luglio 1865, dispongono:

« Art. 65. — La domanda deve essere dagli intraprenditori od esecutori dei lavori diretta al prefetto della provincia in cui trovansi i beni da occuparsi, coll'indicazione della durata che essi intendono se debba assegnare all'occupazione e dell'indennità dai medesimi offerta.

Questa domanda deve comunicarsi ai proprietari interessati con invito di fare nel termine di dieci giorni decorrenti dalla notificazione le loro osservazioni sulla chiesta occupazione, e di dichiarare espressamente se accettano la offerta indennità, la quale in caso di silenzio si considererà rifiutata.

Art. 66. — Trascorso il termine indicato nell'articolo precedente senza che sia stata fatta espressa dichiarazione d'accettazione, il prefetto, se crede fondata la domanda, nomina egli stesso un perito per fissare l'indennità dovuta, e determina ad un tempo la durata dell'occupazione.

Art. 67. — Ciascun proprietario dei terreni da occuparsi sarà a mezzo del sindaco avvertito del giorno in cui si procederà alla perizia.

Art. 68. — Nella perizia si esporrà lo stato in cui si trova il fondo da occuparsi.

L'indennità deve essere determinata, avuto riguardo alla perdita dei frutti, alla diminuzione del valore del fondo, alla durata della occupazione, e tenuto conto di tutte le altre valutabili circostanze.

Art. 69. — Il prefetto, veduta la perizia, ordinerà il pagamento della somma determinata dal perito, ed autorizzerà l'occupazione temporanea.

Nel caso in cui la detta somma non venga accettata o si facciano opposizioni al pagamento, il prefetto ne ordinerà il deposito nella Cassa dei depositi giudiziari ed autorizzerà l'occupazione temporanea.

Contro la stima fatta dal perito è ammesso il richiamo all'autorità giudiziaria competente nei termini e nei modi stabiliti dall'art. 51.

Art. 70. — Qualora l'intraprenditore od esecutore dell'opera pubblica durante l'occupazione temporanea si fosse valso del terreno occupato per usi non indicati nel decreto d'autorizzazione, ed avesse recato al fondo occupato un danno non preveduto nella determinazione dell'indennità, è sempre salvo al proprietario il diritto di ottenere il risarcimento dei maggiori danni ».

Note all'art. 88:

— Per il testo dell'art. 822 del codice civile, si veda in nota all'art. 54.

— L'art. 826 del codice civile, approvato con regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, pubblicato nell'edizione straordinaria della *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 4 aprile 1942, dispone:

« Art. 826 (*Patrimonio dello Stato, delle province e dei comuni*). — I beni appartenenti allo Stato, alle province e ai comuni, i quali non siano della specie di quelli indicati dagli articoli precedenti, costituiscono il patrimonio dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato le foreste che a norma delle leggi in materia costituiscono il demanio forestale dello Stato, le miniere, le cave e torbiere quando la disponibilità ne è sottratta al proprietario del fondo, le cose di interesse storico, archeologico, paleontologico, paleontologico e artistico, da chiunque e in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo, i beni costituenti la dotazione del presidente della Repubblica, le caserme, gli armamenti, gli aeromobili militari e le navi da guerra.

Fanno parte del patrimonio indisponibile dello Stato o, rispettivamente, delle province e dei comuni, secondo la loro appartenenza, gli edifici destinati a sede di uffici pubblici, con i loro arredi, e gli altri beni destinati a un pubblico servizio ».

Nota all'art. 102:

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3, si veda in nota all'art. 6.

Nota all'art. 104:

— Per il testo dell'art. 152 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, si veda in nota all'art. 46.

Nota all'art. 108:

— Per quanto concerne la legge 7 agosto 1990, n. 241, si veda in nota all'art. 7.

Nota all'art. 123:

— L'art. 30 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1930, dispone:

« Art. 30 (*Interdizione da una professione o da un'arte*). — L'interdizione da una professione o da un'arte priva il condannato della capacità di esercitare, durante l'interdizione, una professione, arte, industria, o un commercio o mestiere, per cui è richiesto uno speciale permesso o una speciale abilitazione, autorizzazione o licenza dell'autorità, e importa la decadenza dal permesso o dall'abilitazione, o licenza anzidetti.

L'interdizione da una professione o da un'arte non può avere una durata inferiore a un mese, né superiore a cinque anni, salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge ».

Note all'art. 127:

— Per il testo dell'art. 30 del codice penale, si veda in nota all'art. 123.

— L'art. 36, comma terzo, del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1930, dispone:

« La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato ».

Nota all'art. 129:

— L'art. 650 del codice penale, approvato con regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 251 del 26 ottobre 1930, dispone:

« Art. 650 (*Inosservanza dei provvedimenti dell'autorità*). — Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d'ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda fino a lire quattrocentomila ».

Nota all'art. 133:

— Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda in nota all'art. 50.

Note all'art. 137:

— Per il regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, del 9 dicembre 1992, si veda in nota all'art. 71.

— Il regolamento (CEE) n. 752/93 della Commissione, del 30 marzo 1993, recante « Disposizioni d'applicazione del regolamento (CEE) n. 3911/92 del Consiglio, relativo all'esportazione di beni culturali », è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 2^a serie speciale — n. 39 del 20 maggio 1993; è stato modificato dal regolamento (CE) n. 1526/98 della Commissione, del 16 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* — 2^a serie speciale — n. 87 del 5 novembre 1998.

Nota all'art. 145:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, recante « Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382 », è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 29 agosto 1977.

Note all'art. 146:

— Il regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, recante il « Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici », è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1934.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448, recante « Esecuzione della convenzione relativa alle zone umide d'importanza internazionale, soprattutto come "habitat" degli uccelli acquatici, firmata a Ramsar il 2 febbraio 1971 », è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 173 del 3 luglio 1976.

— Il decreto ministeriale 2 aprile 1968, 1444, recante « Limiti inderogabili di densità edilizia, di altezza, di distanza fra i fabbricati e rapporti massimi tra spazi destinati agli insediamenti residenziali e produttivi e spazi pubblici o riservati alle attività collettive, al verde pubblico o a parcheggi da osservare ai fini della formazione dei nuovi strumenti urbanistici o della revisione di quelli esistenti, ai sensi dell'art. 17 della legge 6 agosto 1967, n. 765 », è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 16 aprile 1968.

— L'art. 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 365, recante « Programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale pubblica; norme sulla espropriazione per pubblica utilità; modifiche ed integrazioni alle leggi 17 agosto 1942, n. 1150; 18 aprile 1962, n. 167; 29 settembre 1964, n. 847;

ed autorizzazione di spesa per interventi straordinari nel settore dell'edilizia residenziale, agevolata e convenzionata », pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 276 del 30 ottobre 1971, dispone:

« Art. 18. — Entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, i comuni, ai fini dell'applicazione del precedente art. 16 procedono alla delimitazione dei centri edificati con deliberazione adottata dal consiglio comunale.

In pendenza dell'adozione di tale deliberazione, il comune dichiara con delibera consigliare, agli effetti del procedimento espropriativo in corso, se l'area ricade o meno nei centri edificati.

Il centro edificato è delimitato, per ciascun centro o nucleo abitato, dal perimetro continuo che comprende tutte le aree edificate con continuità ed i lotti interclusi.

Non possono essere compresi nel perimetro dei centri edificati gli insediamenti sparsi e le aree esterne, anche se interessate dal processo di urbanizzazione.

Ove decorra inutilmente il termine previsto al primo comma del presente articolo, alla delimitazione dei centri edificati provvede la regione ».

Nota all'art. 149:

— L'art. 4 del citato decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dall'art. 8 della legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 17 marzo 1997, dispone:

« Art. 4 (*Competenze dello Stato*). — Lo Stato, nelle materie definite dal presente decreto, esercita soltanto le funzioni amministrative indicate negli articoli seguenti, e le funzioni, anche nelle materie trasferite o delegate, attinenti ai rapporti internazionali, alla difesa nazionale, alla pubblica sicurezza.

Il Governo della Repubblica, tramite il commissario del Governo, esercita il potere di sostituzione previsto dall'art. 2 della legge n. 382 del 22 luglio 1975 ».

Note all'art. 150:

— L'art. 52 del citato decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, dispone:

« Art. 52 (*Compiti di rilievo nazionale*). — 1. Ai sensi dell'art. 1, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59, hanno rilievo nazionale i compiti relativi alla identificazione delle linee fondamentali dell'assetto del territorio nazionale con riferimento ai valori naturali e ambientali, alla difesa del suolo e alla articolazione territoriale delle reti infrastrutturali e delle opere di competenza statale, nonché al sistema delle città e delle aree metropolitane, anche ai fini dello sviluppo del Mezzogiorno e delle aree depresse del Paese.

2. Spettano allo Stato i rapporti con gli organismi internazionali e il coordinamento con l'Unione europea di cui all'art. 1, comma 4, lettera e), della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di politiche urbane e di assetto territoriale.

3. I compiti di cui al comma 1 del presente articolo sono esercitati attraverso intese nella Conferenza unificata.

4. All'art. 81, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, la lettera a) è abrogata ».

— L'art. 5 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 16 ottobre 1942, dispone:

« Art. 5 (*Formazione ed approvazione dei piani territoriali di coordinamento*). — Allo scopo di orientare o coordinare l'attività urbanistica da svolgere in determinate parti del territorio nazionale, il Ministero dei lavori pubblici ha facoltà di provvedere, su parere del consiglio superiore dei lavori pubblici, alla compilazione di piani territoriali di coordinamento fissando il perimetro di ogni singolo piano.

Nella formazione dei detti piani devono stabilirsi le direttive da seguire nel territorio considerato, in rapporto principalmente:

a) alle zone da riservare a speciali destinazioni ed a quelle soggette a speciali vincoli o limitazioni di legge;

b) alle località da scegliere come sedi di nuovi nuclei edilizi od impianti di particolare natura ed importanza;

c) alla rete delle principali linee di comunicazione stradali, ferroviarie, elettriche, navigabili esistenti e in programma.

I piani, elaborati d'intesa con le altre amministrazioni interessate e previo parere del consiglio superiore dei lavori pubblici, sono approvati per decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto col Ministro per le comunicazioni, quando interessino impianti ferroviari, e col ministro per le corporazioni, ai fini della sistemazione delle zone industriali nel territorio nazionale.

Il decreto di approvazione viene pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ed allo scopo di dare ordine e disciplina anche all'attività privata, un esemplare del piano approvato deve essere depositato, a libera visione del pubblico, presso ogni comune il cui territorio sia compreso, in tutto o in parte, nell'ambito del piano medesimo ».

— L'art. 7, comma secondo, n. 5), della citata legge urbanistica dispone:

« Esso deve indicare essenzialmente:

1)-4) (*Omissis*);

5) i vincoli da osservare nelle zone a carattere storico: ambientale, paesistico ».

Note all'art. 156:

— Per il testo dell'art. 6 della legge 8 luglio 1986, n. 349, si veda in nota all'art. 26.

— Il regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, recante « Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere », è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 194 del 23 agosto 1927.

Nota all'art. 157:

— Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si veda in nota all'art. 50.

Note all'art. 160:

— Per la legge 11 giugno 1922, n. 778, si veda in nota all'art. 13.

— La legge 29 giugno 1939, n. 1497, concernente la « Protezione delle bellezze naturali », è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 241 del 14 ottobre 1939.

Note all'art. 161:

— Per il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, si veda in nota all'art. 12.

— Il regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, recante il « Regolamento per l'applicazione della legge 29 giugno 1939, n. 1497 », è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 5 ottobre 1940.

Note all'art. 162:

— Gli articoli 1-ter e 1-quinquies del decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, recante « Disposizioni urgenti per la tutela delle zone di particolare interesse ambientale. Integrazione dell'art.

82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 », convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1985, n. 431, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 197 del 22 agosto 1985, dispongono:

« Art. 1-ter. — 1. Le regioni, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, possono individuare con indicazioni planimetriche e catastali, nell'ambito delle zone elencate dal quinto comma dell'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come integrato dal precedente art. 1, nonché nelle altre comprese negli elenchi redatti ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, e del regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357, le aree in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al precedente art. 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici. La notificazione dei provvedimenti predetti avviene secondo le procedure previste dalla legge 29 giugno 1939, n. 1497, e dal relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357.

2. Restano ferme al riguardo le competenze e i poteri del Ministro per i beni culturali e ambientali di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ».

« Art. 1-quinquies. — 1. Le aree e i beni individuati ai sensi dell'art. 2 del decreto ministeriale 21 settembre 1984 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984, sono inclusi tra quelli in cui è vietata, fino all'adozione da parte delle regioni dei piani di cui al precedente art. 1-bis, ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonché qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici ».

Note all'art. 163:

— L'art. 20 della legge 28 febbraio 1985, n. 47, recante « Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico-edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie », pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 53 del 2 marzo 1985, come modificato dall'art. 7-bis del decreto-legge 23 aprile 1985, n. 146, convertito con modificazioni, nella legge 21 giugno 1985, n. 298, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 22 giugno 1985, dispone:

« Art. 20 (*Sanzioni penali*). — Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a) l'ammenda fino a lire venti milioni per l'inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dalla presente legge, dalla legge 17 agosto 1942, n. 1150, e successive modificazioni e integrazioni, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dalla concessione;

b) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire dieci milioni a lire cento milioni nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza della concessione o di prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione;

c) l'arresto fino a due anni e l'ammenda da lire trenta milioni a lire cento milioni nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell'art. 18. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza della concessione.

Le disposizioni di cui al comma precedente sostituiscono quelle di cui all'art. 17 della legge 28 gennaio 1977, n. 10 ».

Nota all'art. 165:

— Per il testo dell'art. 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, si veda in nota all'art. 50.

Note all'art. 166:

— Per quanto concerne la legge 1° giugno 1939, n. 1089, si veda in nota all'art. 13.

— Per la legge 29 giugno 1939, n. 1497, si veda in nota all'art. 160.

— La legge 2 aprile 1950, n. 328, recante « Modificazioni all'attuale disciplina delle mostre d'arte », è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 17 giugno 1950.

— La legge 21 dicembre 1961, n. 1552, recante « Disposizioni in materia di tutela di cose di interesse artistico e storico », è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 13 febbraio 1962.

— Per il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, si veda in nota all'art. 13.

— La legge n. 340/1965 recante « Norme concernenti taluni servizi di competenza dell'Amministrazione statale delle antichità e belle arti » è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 104 del 26 aprile 1965.

— La legge 3 febbraio 1971, n. 147, concernente gli « Archivi storici parlamentari », è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 95 del 17 aprile 1971.

— La legge 20 novembre 1971, n. 1062, recante « Norme penali sulla contraffazione od alterazione di opere d'arte », è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 318 del 17 dicembre 1971, è stata modificata dagli articoli 32, 113, comma 4 e 114, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1981.

— Il decreto-legge 5 luglio 1972, n. 288, recante « Nuove norme sulla esportazione delle cose di interesse artistico ed archivistico di cui alla legge 1° giugno 1939, n. 1089, ed al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409 », convertito con modificazioni nella legge 8 agosto 1972, n. 487, è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 28 agosto 1972.

— La legge 1° marzo 1975, n. 44, recante « Misure intese alla protezione del patrimonio archeologico, artistico e storico nazionale », è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 13 maggio 1975; è stata modificata dagli articoli 32, 113, comma 4 e 114, comma 1, della legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 329 del 30 novembre 1981.

— Per quanto concerne il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, si veda in nota all'art. 145.

— La legge 23 luglio 1980, n. 502, concernente la « Istituzione del comitato per il coordinamento e la disciplina della tassa di ingresso ai monumenti, musei, gallerie e scavi di antichità dello Stato », è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 238 del 30 agosto 1980.

— La legge 27 giugno 1985, n. 332, concernente « Interventi per la ristrutturazione e l'adeguamento degli edifici adibiti a musei, gallerie, archivi e biblioteche dello Stato e modifiche alla legge 23 luglio 1980, n. 502 », è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 156 del 4 luglio 1985.

— Per il decreto-legge 27 giugno 1985, n. 312, si veda in nota all'art. 162.

— La legge 5 giugno 1986, n. 253, recante « Norme per la concessione di contributi finanziari a carico dello Stato per gli archivi privati di notevole interesse storico, nonché per gli archivi appartenenti ad enti ecclesiastici e ad istituti od associazioni di culto », è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 135 del 13 giugno 1986.

— Il decreto-legge 9 dicembre 1986, n. 832, recante: « Misure urgenti in materia di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione », è stato convertito con modificazioni nella legge 6 febbraio 1987, n. 15, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 7 febbraio 1987, n. 31.

— La legge 11 marzo 1988, n. 67, recante « Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato », è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 1988.

— Il decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, recante: « Misure urgenti per il funzionamento dei musei statali. Disposizioni in materia di biblioteche statali ed archivi di Stato », è stato convertito dalla legge n. 4/1993.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 aprile 1994, n. 368, contenente il « Regolamento recante semplificazione del procedimento di programmazione ed esecuzione di interventi di manutenzione straordinaria su edifici di interesse storico-artistico », è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 136 del 13 giugno 1994.

— Il decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, recante: « Misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse », è stato convertito dalla legge n. 85/1995.

— La legge 25 marzo 1997, n. 78, concernente la « Soppressione della tassa d'ingresso ai musei statali », è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 74 del 29 marzo 1997.

— La legge 15 maggio 1997, n. 127, recante « Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo », è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1997, è stata modificata ed integrata dalla legge n. 19/1998 e dalla legge n.448/1998.

— La legge 8 ottobre 1997, n. 352, recante « Disposizioni sui beni culturali », è pubblicata nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 243 del 17 ottobre 1997.

— La legge 13 novembre 1997, n. 395, recante « Modifiche alla legge 3 febbraio 1971, n. 147, concernente gli archivi storici parlamentari », è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 266 del 14 novembre 1997.

— La legge 30 marzo 1998, n. 88, recante « Norme sulla circolazione dei beni culturali », è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 10 aprile 1998.

— Per il testo dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352, si veda in nota alle premesse del decreto legislativo.

— Per il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, si veda in nota alle premesse del decreto legislativo.

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la « Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 », è pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 30 agosto 1999.

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445. TESTO UNICO
DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA (Testo A)*

Omissis...

SOMMARIO

Capo I - Definizioni e ambito di applicazione

Art. 1 Definizioni	Pag. 822
Art. 2 Oggetto	» 824
Art. 3 Soggetti	» 824
Art. 4 Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione	» 825
Art. 5 Rappresentanza legale	» 825

Capo II - Documentazione amministrativa

Sezione I - Documenti amministrativi e atti pubblici:

Art. 6 Riproduzione e conservazione di documenti	» 825
Art. 7 Redazione e stesura di atti pubblici	» 826

Sezione II - Documento informatico:

Art. 8 Documento informatico	» 826
Art. 9 Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni.	» 827
Art. 10 Forma ed efficacia del documento informatico	» 827
Art. 11 Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica	» 827
Art. 12 Pagamenti informatici	» 828
Art. 13 Libri e scritture	» 828

Sezione III - Trasmissione di documenti:

Art. 14 Trasmissione del documento informatico.	» 828
Art. 15 Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile	» 828
Art. 16 Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi	» 828
Art. 17 Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica	» 829

Sezione IV - Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni:

Art. 18 Copie autentiche	» 829
Art. 19 Modalità alternative all'autenticazione di copie	» 830
Art. 20 Copie di atti e documenti informatici	» 830
Art. 21 Autenticazione delle sottoscrizioni	» 831

* *Publicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 42 del 20 febbraio 2001.*

Sezione V - Firma digitale:

Art. 22 Definizioni	Pag. 831
Art. 23 Firma digitale	» 832
Art. 24 Firma digitale autenticata	» 833
Art. 25 Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni	» 833
Art. 26 Deposito della chiave privata	» 834
Art. 27 Certificazione delle chiavi	» 834
Art. 28 Obblighi dell'utente e del certificatore	» 835
Art. 29 Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione	» 835

Sezione VI - Legalizzazione di firme e di fotografie:

Art. 30 Modalità per la legalizzazione di firme	» 836
Art. 31 Atti non soggetti a legalizzazione	» 836
Art. 32 Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute.	» 836
Art. 33 Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero	» 836
Art. 34 Legalizzazione di fotografie	» 837

Sezione VII - Documenti di riconoscimento e di identità:

Art. 35 Documenti di identità e di riconoscimento	» 837
Art. 36 Carta di identità e documenti elettronici	» 837

Sezione VIII - Regime fiscale:

Art. 37 Esenzioni fiscali.	» 838
------------------------------------	-------

Capo III - Semplificazione della documentazione amministrativa

Sezione I - Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione:

Art. 38 Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze	» 839
Art. 39 Domande per la partecipazione a concorsi pubblici	» 839

Sezione II - Certificati:

Art. 40 Certificazioni contestuali	» 839
Art. 41 Validità dei certificati.	» 840
Art. 42 Certificati di abilitazione	» 840

Sezione III - Acquisizione diretta di documenti:

Art. 43 Accertamenti d'ufficio	» 840
Art. 44 Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile	» 841

Sezione IV - Esibizione di documento:

Art. 45 Documentazione mediante esibizione	» 841
--	-------

Sezione V - Norme in materia di dichiarazioni sostitutive:

Art. 46 Dichiarazioni sostitutive di certificazioni.	» 842
Art. 47 Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà	» 843
Art. 48 Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive	» 843
Art. 49 Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione.	» 844

Capo IV - Sistema di gestione informatica dei documenti

Sezione I - Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti:

Art. 50 Attuazione dei sistemi	Pag. 844
Art. 51 Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni	» 845
Art. 52 Il sistema di gestione informatica dei documenti	» 845
Art. 53 Registrazione di protocollo.	» 846
Art. 54 Informazioni annullate o modificate	» 846
Art. 55 Segnatura di protocollo	» 847
Art. 56 Operazioni ed informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti	» 847
Art. 57 Numero di protocollo.	» 848

Sezione II - Accesso ai documenti e alle informazioni del sistema:

Art. 58 Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema	» 848
Art. 59 Accesso esterno.	» 848
Art. 60 Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni.	» 849

Sezione III - Tenuta e conservazione del sistema di gestione dei documenti:

Art. 61 Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi	» 849
Art. 62 Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema	» 850
Art. 63 Registro di emergenza	» 850

Sezione IV - Sistema di gestione dei flussi documentali:

Art. 64 Sistema di gestione dei flussi documentali	» 851
Art. 65 Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali	» 852
Art. 66 Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali	» 852

Sezione V - Disposizioni sugli archivi:

Art. 67 Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito	» 852
Art. 68 Disposizioni per la conservazione degli archivi	» 852
Art. 69 Archivi storici	» 853

Sezione VI - Attuazione ed aggiornamento dei sistemi:

Art. 70 Aggiornamenti del sistema	» 853
---	-------

Capo V - Controlli:

Art. 71 Modalità dei controlli.	» 853
Art. 72 Responsabilità dei controlli	» 854

Capo VI - Sanzioni:

Art. 73 Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione	» 854
Art. 74 Violazione dei doveri d'ufficio	» 854
Art. 75 Decadenza dai benefici	» 855
Art. 76 Norme penali.	» 855

Capo VII - Disposizioni finali:

Art. 77 Norme abrogate	Pag. 855
Art. 78 Norme che rimangono in vigore	» 856

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 7 della legge 8 marzo 1999, n. 50 come modificato dall'articolo 1, comma 6, lettera e) della legge 24 novembre 2000, n. 340;

Visto il punto 4) dell'allegato 3, della legge 8 marzo 1999, n. 50;

Visto il decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa;

Viste le preliminari deliberazioni del Consiglio dei Ministri, adottate nelle riunioni del 25 agosto 2000 e del 6 ottobre 2000;

Visto il parere della Conferenza Stato-città, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 14 settembre 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia;

Emana il seguente decreto:

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA RECANTE IL TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

Capo I

DEFINIZIONI E AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 (R)

Definizioni

1. Ai fini del presente testo unico si intende per:

a) Documento amministrativo ogni rappresentazione, comunque formata, del contenuto di atti, anche interni, delle pubbliche amministrazioni o, comunque, utilizzati ai

fini dell'attività amministrativa. Le relative modalità di trasmissione sono quelle indicate al capo II, sezione III del presente testo unico.

b) Documento informatico la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti.

c) Documento di riconoscimento ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consente l'identificazione personale del titolare.

d) Documento d'identità la carta di identità ed ogni altro documento munito di fotografia rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, dall'amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l'identità personale del suo titolare.

e) Documento d'identità elettronico il documento analogo alla carta d'identità elettronica rilasciato dal comune fino al compimento del quindicesimo anno di età.

f) Certificato il documento rilasciato da una amministrazione pubblica avente funzione di ricognizione, riproduzione e partecipazione a terzi di stati, qualità personali e fatti contenuti in albi, elenchi o registri pubblici o comunque accertati da soggetti titolari di funzioni pubbliche.

g) Dichiarazione sostitutiva di certificazione il documento, sottoscritto dall'interessato, prodotto in sostituzione dei certificati di cui alla lettera f).

h) Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà il documento, sottoscritto dall'interessato, concernente stati, qualità personali e fatti, che siano a diretta conoscenza di questi, resa nelle forme previste dal presente testo unico.

i) Autenticazione di sottoscrizione l'attestazione, da parte di un pubblico ufficiale, che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità della persona che sottoscrive.

l) Legalizzazione di firma l'attestazione ufficiale della legale qualità di chi ha apposto la propria firma sopra atti, certificati, copie ed estratti, nonché dell'autenticità della firma stessa.

m) Legalizzazione di fotografia l'attestazione, da parte di una pubblica amministrazione competente, che un'immagine fotografica corrisponde alla persona dell'interessato.

n) Firma digitale il risultato della procedura informatica (validazione) basata su un sistema di chiavi asimmetriche a coppia, una pubblica e una privata, che consente al sottoscrittore tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza e l'integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici.

o) Amministrazioni procedenti le amministrazioni e, nei rapporti con l'utenza, i gestori di pubblici servizi che ricevono le dichiarazioni sostitutive di cui alle lettere g) e h) o provvedono agli accertamenti d'ufficio ai sensi dell'art. 43.

p) Amministrazioni certificanti le amministrazioni e i gestori di pubblici servizi che detengono nei propri archivi le informazioni e i dati contenuti nelle dichiarazioni sostitutive, o richiesti direttamente dalle amministrazioni procedenti ai sensi degli articoli 43 e 71.

q) Gestione dei documenti l'insieme delle attività finalizzate alla registrazione di protocollo e alla classificazione, organizzazione, assegnazione e reperimento dei docu-

menti amministrativi formati o acquisiti dalle amministrazioni, nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato; essa è effettuata mediante sistemi informativi automatizzati.

r) Sistema di gestione informatica dei documenti l'insieme delle risorse di calcolo, degli apparati, delle reti di comunicazione e delle procedure informatiche utilizzati dalle amministrazioni per la gestione dei documenti.

s) Segnatura di protocollo l'apposizione o l'associazione, all'originale del documento, in forma permanente e non modificabile delle informazioni riguardanti il documento stesso.

Articolo 2 (L)

Oggetto

1. Le norme del presente testo unico disciplinano la formazione, il rilascio, la tenuta e la conservazione, la gestione, la trasmissione di atti e documenti da parte di organi della pubblica amministrazione; disciplinano altresì la produzione di atti e documenti agli organi della pubblica amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi nei rapporti tra loro e in quelli con l'utenza, e ai privati che vi consentono. Le norme concernenti i documenti informatici e la firma digitale, contenute nel capo II, si applicano anche nei rapporti tra privati come previsto dall'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Articolo 3 (R)

Soggetti

1. Le disposizioni del presente testo unico si applicano ai cittadini italiani e dell'Unione europea, alle persone giuridiche, alle società di persone, alle pubbliche amministrazioni e agli enti, alle associazioni e ai comitati aventi sede legale in Italia o in uno dei Paesi dell'Unione europea. (R)

2. I cittadini di Stati non appartenenti all'Unione regolarmente soggiornanti in Italia, possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 limitatamente agli stati, alle qualità personali e ai fatti certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici italiani, fatte salve le speciali disposizioni contenute nelle leggi e nei regolamenti concernenti la disciplina dell'immigrazione e la condizione dello straniero. (R)

3. Al di fuori dei casi previsti al comma 2, i cittadini di Stati non appartenenti all'Unione autorizzati a soggiornare nel territorio dello Stato possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 nei casi in cui la produzione delle stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali fra l'Italia ed il Paese di provenienza del dichiarante. (R)

4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali e i fatti, sono documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità

consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri.

Articolo 4 (R)

Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione

1. La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere. (R)

2. La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute, è sostituita dalla dichiarazione, contenente espressa indicazione dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza, dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo accertamento dell'identità del dichiarante. (R)

3. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in materia di dichiarazioni fiscali. (R)

Articolo 5 (L)

Rappresentanza legale

1. Se l'interessato è soggetto alla potestà dei genitori, a tutela, o a curatela, le dichiarazioni e i documenti previsti dal presente testo unico sono sottoscritti rispettivamente dal genitore esercente la potestà, dal tutore, o dall'interessato stesso con l'assistenza del curatore.

Capo II

DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Sezione I

Documenti amministrativi e atti pubblici

Articolo 6 (L-R)

Riproduzione e conservazione di documenti

1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. (L)

2. Gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia ai fini amministrativi che probatori, anche se realizzati su

supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione. (L)

3. I limiti e le modalità tecniche della riproduzione e dell'autenticazione dei documenti di cui al comma 1, su supporto fotografico o con altro mezzo tecnico idoneo a garantire la conformità agli originali, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi privati dichiarati di notevole interesse storico, ai sensi delle disposizioni del Capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Articolo 7 (L)

Redazione e stesura di atti pubblici

1. I decreti, gli atti ricevuti dai notai, tutti gli altri atti pubblici, e le certificazioni sono redatti, anche promiscuamente, con qualunque mezzo idoneo, atto a garantirne la conservazione nel tempo.

2. Il testo degli atti pubblici comunque redatti non deve contenere lacune, aggiunte, abbreviazioni, correzioni, alterazioni o abrasioni. Sono ammesse abbreviazioni, acronimi, ed espressioni in lingua straniera, di uso comune. Qualora risulti necessario apportare variazioni al testo, si provvede in modo che la precedente stesura resti leggibile.

Sezione II

Documento informatico

Articolo 8 (R)

Documento informatico

1. Il documento informatico da chiunque formato, la registrazione su supporto informatico e la trasmissione con strumenti telematici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge, se conformi alle disposizioni del presente testo unico.

2. Le regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione e la validazione, anche temporale, dei documenti informatici sono definite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante per la protezione dei dati personali. Esse sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno biennale.

3. Con il medesimo decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definite le misure tecniche, organizzative e gestionali volte a garantire l'integrità, la disponibilità e la riservatezza delle informazioni contenute nel documento informatico anche con riferimento all'eventuale uso di chiavi biometriche di cui all'articolo 22, lettera e).

4. Restano ferme le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Articolo 9 (R)

Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

1. Gli atti formati con strumenti informatici, i dati e i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni, costituiscono informazione primaria ed originale da cui è possibile effettuare, su diversi tipi di supporto, riproduzioni e copie per gli usi consentiti dalla legge.

2. Nelle operazioni riguardanti le attività di produzione, immissione, conservazione, riproduzione e trasmissione di dati, documenti ed atti amministrativi con sistemi informatici e telematici, ivi compresa l'emanazione degli atti con i medesimi sistemi, devono essere indicati e resi facilmente individuabili sia i dati relativi alle amministrazioni interessate sia il soggetto che ha effettuato l'operazione.

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono a definire e a rendere disponibili per via telematica moduli e formulari elettronici validi ad ogni effetto di legge.

4. Le regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni sono definite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione d'intesa con il Ministero per i beni e le attività culturali e, per il materiale classificato, con le Amministrazioni della difesa, dell'interno e delle finanze, rispettivamente competenti.

Articolo 10 (R)

Forma ed efficacia del documento informatico

1. Il documento informatico sottoscritto con firma digitale, redatto in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 e per le pubbliche amministrazioni, anche di quelle di cui all'articolo 9, comma 4, soddisfa il requisito legale della forma scritta e ha efficacia probatoria ai sensi dell'articolo 2712 del Codice civile.

2. Gli obblighi fiscali relativi ai documenti informatici ed alla loro riproduzione su diversi tipi di supporto sono assolti secondo le modalità definite con decreto del Ministro delle finanze.

3. Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'articolo 23, ha efficacia di scrittura privata ai sensi dell'articolo 2702 del codice civile.

4. Il documento informatico redatto in conformità alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2 soddisfa l'obbligo previsto dagli articoli 2214 e seguenti del codice civile e da ogni altra analoga disposizione legislativa o regolamentare.

Articolo 11 (R)

Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica

1. I contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica mediante l'uso della firma digitale secondo le disposizioni del presente testo unico sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.

2. Ai contratti indicati al comma 1 si applicano le vigenti disposizioni in materia di contratti negoziati al di fuori dei locali commerciali.

Articolo 12 (R)
Pagamenti informatici

1. Il trasferimento elettronico dei pagamenti tra privati, pubbliche amministrazioni e tra queste e soggetti privati è effettuato secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.

Articolo 13 (R)
Libri e scritture

1. I libri, i repertori e le scritture, ivi compresi quelli previsti dalla legge sull'ordinamento del notariato e degli archivi notarili, di cui sia obbligatoria la tenuta possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente testo unico e secondo le regole tecniche definite col decreto di cui all'articolo 8, comma 2.

Sezione III
Trasmissione di documenti

Articolo 14 (R)
Trasmissione del documento informatico

1. Il documento informatico trasmesso per via telematica si intende inviato e pervenuto al destinatario, se trasmesso all'indirizzo elettronico da questi dichiarato.

2. La data e l'ora di formazione, di trasmissione o di ricezione di un documento informatico, redatto in conformità alle disposizioni del presente testo unico e alle regole tecniche di cui agli articoli 8, comma 2 e 9, comma 4, sono opponibili ai terzi.

3. La trasmissione del documento informatico per via telematica, con modalità che assicurino l'avvenuta consegna, equivale alla notificazione per mezzo della posta nei casi consentiti dalla legge.

Articolo 15 (L)
Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile

1. In materia di trasmissione di atti o copie di atti di stato civile o di dati concernenti la cittadinanza da parte delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, si osservano le disposizioni speciali sulle funzioni e sui poteri consolari.

Articolo 16 (R)
Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi

1. Al fine di tutelare la riservatezza dei dati personali di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, i certificati ed i documenti trasmessi ad altre

pubbliche amministrazioni possono contenere soltanto le informazioni relative a stati, fatti e qualità personali previste da legge o da regolamento e strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisite.

2. Ai fini della dichiarazione di nascita il certificato di assistenza al parto è sempre sostituito da una semplice attestazione contenente i soli dati richiesti nei registri di nascita.

3. Ai fini statistici, i direttori sanitari inviano copia del certificato di assistenza al parto, privo di elementi identificativi diretti delle persone interessate, ai competenti enti ed uffici del Sistema statistico nazionale, secondo modalità preventivamente concordate. L'Istituto nazionale di statistica, sentiti il Ministero della sanità e il Garante per la protezione dei dati personali, determina nuove modalità tecniche e procedure per la rilevazione dei dati statistici di base relativi agli eventi di nascita e per l'acquisizione dei dati relativi ai nati affetti da malformazioni e ai nati morti nel rispetto dei principi contenuti nelle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Articolo 17 (R)

Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica

1. Gli addetti alle operazioni di trasmissione per via telematica di atti, dati e documenti formati con strumenti informatici non possono prendere cognizione della corrispondenza telematica, duplicare con qualsiasi mezzo o cedere a terzi a qualsiasi titolo informazioni anche in forma sintetica o per estratto sull'esistenza o sul contenuto di corrispondenza, comunicazioni o messaggi trasmessi per via telematica, salvo che si tratti di informazioni per loro natura o per espressa indicazione del mittente destinate ad essere rese pubbliche.

2. Agli effetti del presente testo unico, gli atti, i dati e i documenti trasmessi per via telematica si considerano, nei confronti del gestore del sistema di trasporto delle informazioni, di proprietà del mittente sino a che non sia avvenuta la consegna al destinatario.

Sezione IV

Copie autentiche, autenticazione di sottoscrizioni

Articolo 18 (L-R)

Copie autentiche

1. Le copie autentiche, totali o parziali, di atti e documenti possono essere ottenute con qualsiasi procedimento che dia garanzia della riproduzione fedele e duratura dell'atto o documento. Esse possono essere validamente prodotte in luogo degli originali. (L)

2. L'autenticazione delle copie può essere fatta dal pubblico ufficiale dal quale è stato emesso o presso il quale è depositato l'originale, o al quale deve essere prodotto il documento, nonché da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. Essa consiste nell'attestazione di conformità con l'originale

scritta alla fine della copia, a cura del pubblico ufficiale autorizzato, il quale deve altresì indicare la data e il luogo del rilascio, il numero dei fogli impiegati, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Se la copia dell'atto o documento consta di più fogli il pubblico ufficiale appone la propria firma a margine di ciascun foglio intermedio. Per le copie di atti e documenti informatici si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 20. (L)

3. Nei casi in cui l'interessato debba presentare alle amministrazioni o ai gestori di pubblici servizi copia autentica di un documento, l'autenticazione della copia può essere fatta dal responsabile del procedimento o da qualsiasi altro dipendente competente a ricevere la documentazione, su esibizione dell'originale e senza obbligo di deposito dello stesso presso l'amministrazione procedente. In tal caso la copia autentica può essere utilizzata solo nel procedimento in corso. (R)

Articolo 19 (R)

Modalità alternative all'autenticazione di copie

1. La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 47 può riguardare anche il fatto che la copia di un atto o di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione, la copia di una pubblicazione ovvero la copia di titoli di studio o di servizio sono conformi all'originale. Tale dichiarazione può altresì riguardare la conformità all'originale della copia dei documenti fiscali che devono essere obbligatoriamente conservati dai privati.

Articolo 20 (R)

Copie di atti e documenti informatici

1. I duplicati, le copie, gli estratti del documento informatico, anche se riprodotti su diversi tipi di supporto, sono validi a tutti gli effetti di legge se conformi alle disposizioni del presente testo unico.

2. I documenti informatici contenenti copia o riproduzione di atti pubblici, scritte private e documenti in genere, compresi gli atti e documenti amministrativi di ogni tipo, spediti o rilasciati dai depositari pubblici autorizzati e dai pubblici ufficiali, hanno piena efficacia, ai sensi degli articoli 2714 e 2715 del codice civile, se ad essi è apposta o associata la firma digitale di colui che li spedisce o rilascia, secondo le disposizioni del presente testo unico.

3. Le copie su supporto informatico di documenti, formati in origine su supporto cartaceo o, comunque, non informatico, sostituiscono, ad ogni effetto di legge, gli originali da cui sono tratte se la loro conformità all'originale è autenticata da un notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato, con dichiarazione allegata al documento informatico e asseverata secondo le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2.

4. La spedizione o il rilascio di copie di atti e documenti di cui al comma 2 esonera dalla produzione e dalla esibizione dell'originale formato su supporto cartaceo quando richieste ad ogni effetto di legge.

5. Gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti previsti dalla legislazione vigente si intendono soddisfatti a tutti gli effetti di legge a mezzo di documenti informatici, se le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate nell'articolo 8, comma 2.

Articolo 21 (R)

Autenticazione delle sottoscrizioni

1. L'autenticità della sottoscrizione di qualsiasi istanza o dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà da produrre agli organi della pubblica amministrazione, nonché ai gestori di servizi pubblici è garantita con le modalità di cui all'art. 38, comma 2 e comma 3. (R)

2. Se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è presentata a soggetti diversi da quelli indicati al comma 1 o a questi ultimi al fine della riscossione da parte di terzi di benefici economici, l'autenticazione è redatta da un notaio, cancelliere, segretario comunale, dal dipendente addetto a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco; in tale ultimo caso, l'autenticazione è redatta di seguito alla sottoscrizione e il pubblico ufficiale, che autentica, attesta che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identità del dichiarante, indicando le modalità di identificazione, la data ed il luogo di autenticazione, il proprio nome, cognome e la qualifica rivestita, nonché apponendo la propria firma e il timbro dell'ufficio. (R)

Sezione V

Firma digitale

Articolo 22 (R)

Definizioni

1. Ai fini del presente Testo unico si intende:

a) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validità;

b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, da utilizzarsi nell'ambito dei sistemi di validazione o di cifratura di documenti informatici;

c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico o si decifra il documento informatico in precedenza cifrato mediante la corrispondente chiave pubblica;

d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche o si cifrano i documenti informatici da trasmettere al titolare delle predette chiavi;

e) per chiave biometrica, la sequenza di codici informatici utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identità personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente;

f) per certificazione, il risultato della procedura informatica, applicata alla chiave pubblica e rilevabile dai sistemi di validazione, mediante la quale si garantisce la corrispondenza biunivoca tra chiave pubblica e soggetto titolare cui essa appartiene, si identifica quest'ultimo e si attesta il periodo di validità della predetta chiave ed il termine di scadenza del relativo certificato, in ogni caso non superiore a tre anni;

g) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o più documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi;

h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici;

i) per certificatore, il soggetto pubblico o privato che effettua la certificazione, rilascia il certificato della chiave pubblica, lo pubblica unitamente a quest'ultima, pubblica ed aggiorna gli elenchi dei certificati sospesi e revocati;

l) per revoca del certificato, l'operazione con cui il certificatore annulla la validità del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;

m) per sospensione del certificato, l'operazione con cui il certificatore sospende la validità del certificato per un determinato periodo di tempo;

n) per validità del certificato, l'efficacia, e l'opponibilità al titolare della chiave pubblica, dei dati in esso contenuti;

o) per regole tecniche, le specifiche di carattere tecnico, ivi compresa ogni disposizione che ad esse si applichi.

Articolo 23 (R)

Firma digitale

1. A ciascun documento informatico, o a un gruppo di documenti informatici, nonché al duplicato o copia di essi, può essere apposta, o associata con separata evidenza informatica, una firma digitale.

2. L'apposizione o l'associazione della firma digitale al documento informatico equivale alla sottoscrizione prevista per gli atti e documenti in forma scritta su supporto cartaceo.

3. La firma digitale deve riferirsi in maniera univoca ad un solo soggetto ed al documento o all'insieme di documenti cui è apposta o associata.

4. Per la generazione della firma digitale deve adoperarsi una chiave privata la cui corrispondente chiave pubblica non risulti scaduta di validità ovvero non risulti revocata o sospesa ad opera del soggetto pubblico o privato che l'ha certificata.

5. L'uso della firma apposta o associata mediante una chiave revocata, scaduta o sospesa equivale a mancata sottoscrizione. La revoca o la sospensione, comunque motivate, hanno effetto dal momento della pubblicazione, salvo che il revocante, o chi richiede la sospensione, non dimostri che essa era già a conoscenza di tutte le parti interessate.

6. L'apposizione di firma digitale integra e sostituisce, ad ogni fine previsto dalla normativa vigente, l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi di qualsiasi genere.

7. Attraverso la firma digitale devono potersi rilevare nei modi e con le tecniche definiti con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2, gli elementi identificativi del soggetto titolare della firma, del soggetto che l'ha certificata e del registro su cui essa è pubblicata per la consultazione.

Articolo 24 (R)

Firma digitale autenticata

1. Si ha per riconosciuta, ai sensi dell'articolo 2703 del codice civile, la firma digitale, la cui apposizione è autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato.

2. L'autenticazione della firma digitale consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la firma digitale è stata apposta in sua presenza dal titolare, previo accertamento della sua identità personale, della validità della chiave utilizzata e del fatto che il documento sottoscritto risponde alla volontà della parte e non è in contrasto con l'ordinamento giuridico ai sensi dell'articolo 28, primo comma, n. 1 della legge 6 febbraio 1913, n. 89.

3. L'apposizione della firma digitale da parte del pubblico ufficiale integra e sostituisce ad ogni fine di legge la apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.

4. Se al documento informatico autenticato deve essere allegato altro documento formato in originale su altro tipo di supporto, il pubblico ufficiale può allegare copia informatica autenticata dell'originale, secondo le disposizioni dell'articolo 20, comma 3.

5. Ai fini e per gli effetti della presentazione di istanze agli organi della pubblica amministrazione si considera apposta in presenza del dipendente addetto la firma digitale inserita nel documento informatico presentato o depositato presso pubbliche amministrazioni.

6. La presentazione o il deposito di un documento per via telematica o su supporto informatico ad una pubblica amministrazione sono validi a tutti gli effetti di legge se vi sono apposte la firma digitale e la validazione temporale a norma del presente testo unico.

Articolo 25 (R)

Firma di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni

1. In tutti i documenti informatici delle pubbliche amministrazioni la firma autografa o la firma, comunque prevista, è sostituita dalla firma digitale, in conformità alle norme del presente testo unico.

2. L'uso della firma digitale integra e sostituisce ad ogni fine di legge l'apposizione di sigilli, punzoni, timbri, contrassegni e marchi comunque previsti.

Articolo 26 (R)

Deposito della chiave privata

1. Il titolare della coppia di chiavi asimmetriche può ottenere il deposito in forma segreta della chiave privata presso un notaio o altro pubblico depositario autorizzato.

2. La chiave privata di cui si richiede il deposito può essere registrata su qualsiasi tipo di supporto idoneo a cura del depositante e deve essere consegnata racchiusa in un involucri sigillato in modo che le informazioni non possano essere lette, conosciute od estratte senza rotture od alterazioni.

3. Le modalità del deposito sono regolate dalle disposizioni dell'articolo 605 del codice civile, in quanto applicabili.

Articolo 27 (R)

Certificazione delle chiavi

1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche di cifratura con gli effetti di cui all'articolo 8, comma 1 deve munirsi di una idonea coppia di chiavi e rendere pubblica una di esse mediante la procedura di certificazione.

2. Le chiavi pubbliche di cifratura sono custodite per un periodo non inferiore a dieci anni a cura del certificatore e, dal momento iniziale della loro valutabilità, sono consultabili in forma telematica.

3. Salvo quanto previsto dall'articolo 29, le attività di certificazione sono effettuate da certificatori inclusi, sulla base di una dichiarazione anteriore all'inizio dell'attività, in apposito elenco pubblico, consultabile in via telematica, predisposto tenuto e aggiornato a cura dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, e dotati dei seguenti requisiti, specificati con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2:

a) forma di società per azioni e capitale sociale non inferiore a quello necessario ai fini dell'autorizzazione all'attività bancaria, se soggetti privati;

b) possesso da parte dei rappresentanti legali e dei soggetti preposti all'amministrazione, dei requisiti di onorabilità richiesti ai soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso banche;

c) affidamento che, per competenza ed esperienza, i responsabili tecnici del certificatore e il personale addetto all'attività di certificazione siano in grado di rispettare le norme del presente testo unico e le regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;

d) qualità dei processi informatici e dei relativi prodotti, sulla base di standard riconosciuti a livello internazionale.

4. La procedura di certificazione di cui al comma 1 può essere svolta anche da un certificatore operante sulla base di licenza o autorizzazione rilasciata da altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo, sulla base di equivalenti requisiti.

Articolo 28 (R)

Obblighi dell'utente e del certificatore

1. Chiunque intenda utilizzare un sistema di chiavi asimmetriche o della firma digitale, è tenuto ad adottare tutte le misure organizzative e tecniche idonee ad evitare danno ad altri.

2. Il certificatore è tenuto a:

- a) identificare con certezza la persona che fa richiesta della certificazione;
- b) rilasciare e rendere pubblico il certificato avente le caratteristiche fissate con il decreto di cui all'articolo 8, comma 2;
- c) specificare, su richiesta dell'istante, e con il consenso del terzo interessato, la sussistenza dei poteri di rappresentanza o di altri titoli relativi all'attività professionale o a cariche rivestite;
- d) attenersi alle regole tecniche di cui all'articolo 8, comma 2;
- e) informare i richiedenti, in modo compiuto e chiaro, sulla procedura di certificazione e sui necessari requisiti tecnici per accedervi;
- f) attenersi alle misure minime di sicurezza per il trattamento dei dati personali, emanate ai sensi dell'articolo 15, comma 2 della legge 31 dicembre 1996, n. 675;
- g) non rendersi depositario di chiavi private;
- h) procedere tempestivamente alla revoca od alla sospensione del certificato in caso di richiesta da parte del titolare o del terzo dal quale derivino i poteri di quest'ultimo, di perdita del possesso della chiave, di provvedimento dell'autorità, di acquisizione della conoscenza di cause limitative della capacità del titolare, di sospetti abusi o falsificazioni;
- i) dare immediata pubblicazione della revoca e della sospensione della coppia di chiavi asimmetriche;
- l) dare immediata comunicazione all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione ed agli utenti, con un preavviso di almeno sei mesi, della cessazione dell'attività e della conseguente rilevazione della documentazione da parte di altro certificatore o del suo annullamento.

Articolo 29 (R)

Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, con riferimento al proprio ordinamento, alla generazione, alla conservazione, alla certificazione ed all'utilizzo delle chiavi pubbliche di competenza.

2. Con il decreto di cui all'articolo 8 sono disciplinate le modalità di formazione, di pubblicità, di conservazione, certificazione e di utilizzo delle chiavi pubbliche delle pubbliche amministrazioni.

3. Le chiavi pubbliche dei pubblici ufficiali non appartenenti alla pubblica amministrazione sono certificate e pubblicate autonomamente in conformità alle leggi ed ai regolamenti che definiscono l'uso delle firme autografe nell'ambito dei rispettivi ordinamenti giuridici.

4. Le chiavi pubbliche di ordini ed albi professionali legalmente riconosciuti e dei loro legali rappresentanti sono certificate e pubblicate a cura del Ministro della giustizia o suoi delegati.

Sezione VI

Legalizzazione di firme e di fotografie

Articolo 30 (L)

Modalità per la legalizzazione di firme

1. Nelle legalizzazioni devono essere indicati il nome e il cognome di colui la cui firma si legalizza. Il pubblico ufficiale legalizzante deve indicare la data e il luogo della legalizzazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Articolo 31 (L)

Atti non soggetti a legalizzazione

1. Salvo quanto previsto negli articoli 32 e 33, non sono soggette a legalizzazione le firme apposte da pubblici funzionari o pubblici ufficiali su atti, certificati, copie ed estratti dai medesimi rilasciati. Il funzionario o pubblico ufficiale deve indicare la data e il luogo del rilascio, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonché apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio.

Articolo 32 (L)

Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute

1. Le firme dei capi delle scuole parificate o legalmente riconosciute sui diplomi originali o sui certificati di studio da prodursi ad uffici pubblici fuori della provincia in cui ha sede la scuola sono legalizzate dal provveditore agli studi.

Articolo 33 (L)

Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero

1. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere all'estero davanti ad autorità estere sono, ove da queste richiesto, legalizzate a cura dei competenti organi, centrali o periferici, del Ministero competente, o di altri organi e autorità delegati dallo stesso.

2. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero. Le firme apposte su atti e documenti dai competenti organi delle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane o dai funzionari da loro delegati non sono soggette a legalizzazione. Si osserva l'articolo 31.

3. Agli atti e documenti indicati nel comma precedente, redatti in lingua straniera, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana certificata conforme al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da un traduttore ufficiale.

4. Le firme sugli atti e documenti formati nello Stato e da valere nello Stato, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera residente nello Stato, sono legalizzate a cura delle prefetture.

5. Sono fatte salve le esenzioni dall'obbligo della legalizzazione e della traduzione stabilite da leggi o da accordi internazionali.

Articolo 34 (L)

Legalizzazione di fotografie

1. Le amministrazioni competenti per il rilascio di documenti personali sono tenute a legalizzare le prescritte fotografie presentate personalmente dall'interessato. Su richiesta di quest'ultimo le fotografie possono essere, altresì, legalizzate dal dipendente incaricato dal Sindaco.

2. La legalizzazione delle fotografie prescritte per il rilascio dei documenti personali non è soggetta all'obbligo del pagamento dell'imposta di bollo.

Sezione VII

Documenti di riconoscimento e di identità

Articolo 35 (L-R)

Documenti di identità e di riconoscimento

1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2. (R)

2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d'armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un'amministrazione dello Stato. (R)

3. Nei documenti d'identità e di riconoscimento non è necessaria l'indicazione o l'attestazione dello stato civile, salvo specifica istanza del richiedente. (L)

Articolo 36 (L)

Carta d'identità e documenti elettronici

1. Le caratteristiche e le modalità per il rilascio della carta d'identità elettronica e del documento d'identità elettronico sono definite con decreto del Presidente del

Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

2. La carta d'identità elettronica e l'analogo documento, rilasciato a seguito della denuncia di nascita e prima del compimento del quindicesimo anno, devono contenere:

- a) i dati identificativi della persona;
- b) il codice fiscale;

3. La carta d'identità e il documento elettronico possono contenere:

- a) l'indicazione del gruppo sanguigno;
- b) le opzioni di carattere sanitario previste dalla legge;
- c) i dati biometrici indicati col decreto di cui al comma 1, con esclusione, in ogni caso, del DNA;
- d) tutti gli altri dati utili al fine di razionalizzare e semplificare l'azione amministrativa e i servizi resi al cittadino, anche per mezzo dei portali, nel rispetto della normativa in materia di riservatezza;
- e) le procedure informatiche e le informazioni che possono o debbono essere conosciute dalla pubblica amministrazione e da altri soggetti ivi compresa la chiave biometrica, occorrenti per la firma digitale.

4. La carta d'identità elettronica può altresì essere utilizzata per il trasferimento elettronico dei pagamenti tra soggetti privati e pubbliche amministrazioni.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, il Garante per la protezione dei dati personali e la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono dettate le regole tecniche e di sicurezza relative alle tecnologie e ai materiali utilizzati per la produzione delle carte di identità e dei documenti di riconoscimento di cui al presente articolo. Le predette regole sono adeguate con cadenza almeno biennale in relazione alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.

6. Nel rispetto della disciplina generale fissata dai decreti di cui al presente articolo e delle vigenti disposizioni in materia di protezione dei dati personali, le pubbliche amministrazioni, nell'ambito dei rispettivi ordinamenti, possono sperimentare modalità di utilizzazione dei documenti di cui al presente articolo per l'erogazione di ulteriori servizi o utilità.

7. La carta di identità, ancorché su supporto cartaceo, può essere rinnovata a decorrere dal centottantesimo giorno precedente la scadenza.

Sezione VIII Regime fiscale

Articolo 37(L) *Esenzioni fiscali*

1. Le dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47 sono esenti dall'imposta di bollo.

2. L'imposta di bollo non è dovuta quando per le leggi vigenti sia esente da bollo l'atto sostituito ovvero quello nel quale è apposta la firma da legalizzare.

Capo III

SEMPLIFICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Sezione I

Istanze e dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione

Articolo 38 (L-R)

Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze

1. Tutte le istanze e le dichiarazioni da presentare alla pubblica amministrazione o ai gestori o esercenti di pubblici servizi possono essere inviate anche per fax e via telematica. (L)

2. Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica sono valide se sottoscritte mediante la firma digitale o quando il sottoscrittore è identificato dal sistema informatico con l'uso della carta di identità elettronica. (R)

3. Le istanze e le dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà da produrre agli organi della amministrazione pubblica o ai gestori o esercenti di pubblici servizi sono sottoscritte dall'interessato in presenza del dipendente addetto ovvero sottoscritte e presentate unitamente a copia fotostatica non autenticata di un documento di identità del sottoscrittore. La copia fotostatica del documento è inserita nel fascicolo. Le istanze e la copia fotostatica del documento di identità possono essere inviate per via telematica; nei procedimenti di aggiudicazione di contratti pubblici, detta facoltà è consentita nei limiti stabiliti dal regolamento di cui all'articolo 15, comma 2 della legge 15 marzo 1997, n. 59. (L)

Articolo 39 (L)

Domande per la partecipazione a concorsi pubblici

1. La sottoscrizione delle domande per la partecipazione a selezioni per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali non è soggetta ad autenticazione.

Sezione II

Certificati

Articolo 40 (L)

Certificazioni contestuali

1. Le certificazioni da rilasciarsi da uno stesso ufficio in ordine a stati, qualità personali e fatti, concernenti la stessa persona, nell'ambito del medesimo procedimento, sono contenute in un unico documento.

Articolo 41 (L)
Validità dei certificati

1. I certificati rilasciati dalle pubbliche amministrazioni attestanti stati, qualità personali e fatti non soggetti a modificazioni hanno validità illimitata. Le restanti certificazioni hanno validità di sei mesi dalla data di rilascio se disposizioni di legge o regolamentari non prevedono una validità superiore.

2. I certificati anagrafici, le certificazioni dello stato civile, gli estratti e le copie integrali degli atti di stato civile sono ammessi dalle pubbliche amministrazioni nonché dai gestori o esercenti di pubblici servizi anche oltre i termini di validità nel caso in cui l'interessato dichiara, in fondo al documento, che le informazioni contenute nel certificato stesso non hanno subito variazioni dalla data di rilascio. Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato. Resta ferma la facoltà di verificare la veridicità e la autenticità delle attestazioni prodotte. In caso di falsa dichiarazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 76.

Articolo 42 (R)
Certificati di abilitazione

1. Tutti i titoli di abilitazione rilasciati al termine di corsi di formazione o di procedimenti autorizzatori all'esercizio di determinate attività, ancorché definiti « certificato », sono denominati rispettivamente « diploma » o « patentino ».

Sezione III
Acquisizione diretta di documenti

Articolo 43 (L-R)
Accertamenti d'ufficio

1. Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, qualità personali e fatti che risultino elencati all'art. 46, che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque esse stesse siano tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati i soggetti indicati nel presente comma sono tenuti ad acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato. (R)

2. Fermo restando il divieto di accesso a dati diversi da quelli di cui è necessario acquisire la certezza o verificare l'esattezza, si considera operata per finalità di rilevante interesse pubblico, ai fini di quanto previsto dal decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, la consultazione diretta, da parte di una pubblica amministrazione o di un gestore di pubblico servizio, degli archivi dell'amministrazione certificante, finalizzata all'accertamento d'ufficio di stati, qualità e fatti ovvero al controllo sulle dichiarazioni sostitutive presentate dai cittadini. Per l'accesso diretto ai propri archivi l'ammini-

strazione certificante rilascia all'amministrazione precedente apposita autorizzazione in cui vengono indicati i limiti e le condizioni di accesso volti ad assicurare la riservatezza dei dati personali ai sensi della normativa vigente. (L)

3. Quando l'amministrazione precedente opera l'acquisizione d'ufficio ai sensi del precedente comma, può procedere anche per fax e via telematica. (R)

4. Al fine di agevolare l'acquisizione d'ufficio di informazioni e dati relativi a stati, qualità personali e fatti, contenuti in albi, elenchi o pubblici registri, le amministrazioni certificanti sono tenute a consentire alle amministrazioni precedenti, senza oneri, la consultazione per via telematica dei loro archivi informatici, nel rispetto della riservatezza dei dati personali. (R)

5. In tutti i casi in cui l'amministrazione precedente acquisisce direttamente informazioni relative a stati, qualità personali e fatti presso l'amministrazione competente per la loro certificazione, il rilascio e l'acquisizione del certificato non sono necessari e le suddette informazioni sono acquisite, senza oneri, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la certezza della loro fonte di provenienza. (R)

6. I documenti trasmessi da chiunque ad una pubblica amministrazione tramite fax, o con altro mezzo telematico o informatico idoneo ad accertarne la fonte di provenienza, soddisfano il requisito della forma scritta e la loro trasmissione non deve essere seguita da quella del documento originale. (R)

Articolo 44 (R)

Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile

1. Gli estratti degli atti di stato civile sono richiesti esclusivamente per i procedimenti che riguardano il cambiamento di stato civile e, ove formati o tenuti dagli uffici dello stato civile in Italia o dalle autorità consolari italiane all'estero, vengono acquisiti d'ufficio.

2. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1 le amministrazioni possono provvedere all'acquisizione d'ufficio degli estratti solo quando ciò sia indispensabile.

Sezione IV

Esibizione di documento

Articolo 45 (L-R)

Documentazione mediante esibizione

1. I dati relativi a cognome, nome, luogo e data di nascita, la cittadinanza, lo stato civile e la residenza attestati in documenti di identità o di riconoscimento in corso di validità, possono essere comprovati mediante esibizione dei documenti medesimi. È fatto divieto alle amministrazioni pubbliche ed ai gestori o esercenti di pubblici servizi, nel caso in cui all'atto della presentazione dell'istanza sia richiesta l'esibizione di un documento di identità o di riconoscimento, di richiedere certificati attestanti stati o fatti contenuti nel documento esibito. È, comunque, fatta salva per le amministrazioni pub-

bliche ed i gestori e gli esercenti di pubblici servizi la facoltà di verificare, nel corso del procedimento, la veridicità e l'autenticità dei dati contenuti nel documento di identità o di riconoscimento. (L)

2. Nei casi in cui l'amministrazione precedente acquisisce informazioni relative a stati, qualità personali e fatti attraverso l'esibizione da parte dell'interessato di un documento di identità o di riconoscimento in corso di validità, la registrazione dei dati avviene attraverso l'acquisizione della copia fotostatica non autenticata del documento stesso. (R)

3. Qualora l'interessato sia in possesso di un documento di identità o di riconoscimento non in corso di validità, gli stati, le qualità personali e i fatti in esso contenuti possono essere comprovati mediante esibizione dello stesso, purché l'interessato dichiari, in calce alla fotocopia del documento, che i dati contenuti nel documento non hanno subito variazioni dalla data del rilascio. (R)

Sezione V

Norme in materia di dichiarazioni sostitutive

Articolo 46 (R)

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, in elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;

- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato. (R)

Articolo 47 (R)

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38. (R)

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza. (R)

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. (R) 4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva. (R)

Articolo 48 (R)

Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive

1. Le dichiarazioni sostitutive hanno la stessa validità temporale degli atti che sostituiscono.

2. Le singole amministrazioni predispongono i moduli necessari per la redazione delle dichiarazioni sostitutive, che gli interessati hanno facoltà di utilizzare. Nei moduli per la presentazione delle dichiarazioni sostitutive le amministrazioni inseriscono il richiamo alle sanzioni penali previste dall'articolo 76, per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci ivi indicate. Il modulo contiene anche l'informativa di cui all'articolo 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675.

3. In tutti i casi in cui sono ammesse le dichiarazioni sostitutive, le singole amministrazioni inseriscono la relativa formula nei moduli per le istanze.

Articolo 49 (R)

Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione

1. I certificati medici, sanitari, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi o brevetti non possono essere sostituiti da altro documento, salvo diverse disposizioni della normativa di settore.

2. Tutti i certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche ai fini della pratica non agonistica di attività sportive da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato di idoneità alla pratica non agonistica di attività sportive rilasciato dal medico di base con validità per l'intero anno scolastico.

Capo IV

SISTEMA DI GESTIONE INFORMATICA DEI DOCUMENTI

Sezione I

Disposizioni sulla gestione informatica dei documenti

Articolo 50 (R)

Attuazione dei sistemi

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono ad introdurre nei piani di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati progetti per la realizzazione di sistemi di protocollo informatico in attuazione delle disposizioni del presente testo unico.

2. Le pubbliche amministrazioni predispongono appositi progetti esecutivi per la sostituzione dei registri di protocollo cartacei con sistemi informatici conformi alle disposizioni del presente testo unico.

3. Le pubbliche amministrazioni provvedono entro il 1° gennaio 2004 a realizzare o revisionare sistemi informativi automatizzati finalizzati alla gestione del protocollo informatico e dei procedimenti amministrativi in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, nonché dell'articolo 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 e dei relativi regolamenti di attuazione.

4. Ciascuna amministrazione individua, nell'ambito del proprio ordinamento, gli uffici da considerare ai fini della gestione unica o coordinata dei documenti per grandi

aree organizzative omogenee, assicurando criteri uniformi di classificazione e archiviazione, nonché di comunicazione interna tra le aree stesse.

5. Le amministrazioni centrali dello Stato provvedono alla gestione informatica dei documenti presso gli uffici di registrazione di protocollo già esistenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico presso le direzioni generali e le grandi ripartizioni che a queste corrispondono, i dipartimenti, gli uffici centrali di bilancio, le segreterie di gabinetto.

Articolo 51 (R)

Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni adottano un piano di sviluppo dei sistemi informativi automatizzati in attuazione delle disposizioni del presente testo unico e secondo le norme tecniche definite dall'Autorità per l'informatica della pubblica amministrazione.

2. Le pubbliche amministrazioni provvedono a realizzare o revisionare sistemi informativi finalizzati alla totale automazione delle fasi di produzione, gestione, diffusione ed utilizzazione dei propri dati, documenti, procedimenti ed atti in conformità alle disposizioni del presente testo unico ed alle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

3. Le pubbliche amministrazioni valutano in termini di rapporto tra costi e benefici il recupero su supporto informatico dei documenti e degli atti cartacei dei quali sia obbligatoria o opportuna la conservazione e provvedono alla predisposizione dei conseguenti piani di sostituzione degli archivi cartacei con archivi informatici.

Articolo 52 (R)

Il sistema di gestione informatica dei documenti

1. Il sistema di gestione informatica dei documenti, in forma abbreviata « sistema » deve:

- a) garantire la sicurezza e l'integrità del sistema;
- b) garantire la corretta e puntuale registrazione di protocollo dei documenti in entrata e in uscita;
- c) fornire informazioni sul collegamento esistente tra ciascun documento ricevuto dall'amministrazione e i documenti dalla stessa formati nell'adozione dei provvedimenti finali;
- d) consentire il reperimento delle informazioni riguardanti i documenti registrati;
- e) consentire, in condizioni di sicurezza, l'accesso alle informazioni del sistema da parte dei soggetti interessati, nel rispetto delle disposizioni in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali;
- f) garantire la corretta organizzazione dei documenti nell'ambito del sistema di classificazione d'archivio adottato.

Articolo 53 (R)
Registrazione di protocollo

1. La registrazione di protocollo per ogni documento ricevuto o spedito dalle pubbliche amministrazioni è effettuata mediante la memorizzazione delle seguenti informazioni:

a) numero di protocollo del documento generato automaticamente dal sistema e registrato in forma non modificabile;

b) data di registrazione di protocollo assegnata automaticamente dal sistema e registrata in forma non modificabile;

c) mittente per i documenti ricevuti o, in alternativa, il destinatario o i destinatari per i documenti spediti, registrati in forma non modificabile;

d) oggetto del documento, registrato in forma non modificabile;

e) data e protocollo del documento ricevuto, se disponibili;

f) l'impronta del documento informatico, se trasmesso per via telematica, costituita dalla sequenza di simboli binari in grado di identificarne univocamente il contenuto, registrata in forma non modificabile.

2. Il sistema deve consentire la produzione del registro giornaliero di protocollo, costituito dall'elenco delle informazioni inserite con l'operazione di registrazione di protocollo nell'arco di uno stesso giorno.

3. L'assegnazione delle informazioni nelle operazioni di registrazione di protocollo è effettuata dal sistema in unica soluzione, con esclusione di interventi intermedi, anche indiretti, da parte dell'operatore, garantendo la completezza dell'intera operazione di modifica o registrazione dei dati.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono specificate le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo.

5. Sono oggetto di registrazione obbligatoria i documenti ricevuti e spediti dall'amministrazione e tutti i documenti informatici. Ne sono esclusi le gazzette ufficiali, i bollettini ufficiali e i notiziari della pubblica amministrazione, le note di ricezione delle circolari e altre disposizioni, i materiali statistici, gli atti preparatori interni, i giornali, le riviste, i libri, i materiali pubblicitari, gli inviti a manifestazioni e tutti i documenti già soggetti a registrazione particolare dell'amministrazione.

Articolo 54 (R)
Informazioni annullate o modificate

1. Le informazioni non modificabili di cui all'articolo 53 lett. a), b), c), d), e) e f) sono annullabili con la procedura di cui al presente articolo. Le informazioni annullate devono rimanere memorizzate nella base di dati per essere sottoposte alle elaborazioni previste dalla procedura.

2. La procedura per indicare l'annullamento riporta, secondo i casi, una dicitura o un segno in posizione sempre visibile e tale, comunque, da consentire la lettura di tutte le informazioni originarie unitamente alla data, all'identificativo dell'operatore ed agli estremi del provvedimento d'autorizzazione.

Articolo 55 (R)

Segnatura di protocollo

1. La segnatura di protocollo è l'apposizione o l'associazione all'originale del documento, in forma permanente non modificabile, delle informazioni riguardanti il documento stesso. Essa consente di individuare ciascun documento in modo inequivocabile. Le informazioni minime previste sono:

a) il progressivo di protocollo, secondo il formato disciplinato all'articolo 57;

b) la data di protocollo;

c) l'identificazione in forma sintetica dell'amministrazione o dell'area organizzativa individuata ai sensi dell'articolo 50, comma 4.

2. L'operazione di segnatura di protocollo va effettuata contemporaneamente all'operazione di registrazione di protocollo.

3. L'operazione di segnatura di protocollo può includere il codice identificativo dell'ufficio cui il documento è assegnato o il codice dell'ufficio che ha prodotto il documento, l'indice di classificazione del documento e ogni altra informazione utile o necessaria, qualora tali informazioni siano disponibili già al momento della registrazione di protocollo.

4. Quando il documento è indirizzato ad altre amministrazioni ed è formato e trasmesso con strumenti informatici, la segnatura di protocollo può includere tutte le informazioni di registrazione del documento. L'amministrazione che riceve il documento informatico può utilizzare tali informazioni per automatizzare le operazioni di registrazione di protocollo del documento ricevuto.

5. Con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, sono stabiliti il formato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico ai sensi del comma 4.

Articolo 56 (R)

Operazioni ed informazioni minime

del sistema di gestione informatica dei documenti

1. Le operazioni di registrazione indicate all'articolo 53 e le operazioni di segnatura di protocollo di cui all'articolo 55 nonché le operazioni di classificazione costituiscono operazioni necessarie e sufficienti per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti da parte delle pubbliche amministrazioni.

Articolo 57 (R)
Numero di protocollo

1. Il numero di protocollo è progressivo e costituito da almeno sette cifre numeriche. La numerazione è rinnovata ogni anno solare.

Sezione II
Accesso ai documenti e alle informazioni del sistema

Articolo 58 (R)
Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema

1. L'accesso al sistema da parte degli utenti appartenenti all'Amministrazione, nonché la ricerca, la visualizzazione e la stampa di tutte le informazioni relative alla gestione dei documenti sono disciplinati dai criteri di abilitazione stabiliti dal responsabile della tenuta del servizio di cui all'articolo 61.

2. La ricerca delle informazioni del sistema è effettuata secondo criteri di selezione basati su tutti i tipi di informazioni registrate. I criteri di selezione possono essere costituiti da espressioni semplici o da combinazioni di espressioni legate tra loro per mezzo di operatori logici. Per le informazioni costituite da testi deve essere possibile la specificazione delle condizioni di ricerca sulle singole parole o parti di parole contenute nel testo.

3. Il sistema deve offrire la possibilità di elaborazioni statistiche sulle informazioni registrate allo scopo di favorire le attività di controllo.

Articolo 59 (R)
Accesso esterno

1. Per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi, possono essere utilizzate tutte le informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti anche mediante l'impiego di procedure applicative operanti al di fuori del sistema e strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni da parte dell'interessato.

2. A tal fine le pubbliche amministrazioni determinano, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali, e nell'ambito delle misure organizzative volte ad assicurare il diritto di accesso ai documenti amministrativi i criteri tecnici ed organizzativi per l'impiego, anche per via telematica, del sistema di gestione informatica dei documenti per il reperimento, la visualizzazione e la stampa delle informazioni e dei documenti.

3. Nel caso di accesso effettuato mediante strumenti che consentono l'acquisizione diretta delle informazioni e dei documenti da parte dell'interessato, le misure organizzative e le norme tecniche indicate al comma 2 determinano, altresì, le modalità di identificazione del soggetto anche mediante l'impiego di strumenti informatici per la firma digitale del documento informatico, come disciplinati dal presente testo unico.

4. Nel caso di accesso effettuato da soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione possono utilizzarsi le funzioni di ricerca e di visualizzazione delle informazioni e dei documenti messe a disposizione — anche per via telematica — attraverso gli uffici relazioni col pubblico.

Articolo 60 (R)

Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni che, mediante proprie applicazioni informatiche, accedono al sistema di gestione informatica dei documenti delle grandi aree organizzative omogenee di cui al comma 4 dell'articolo 50, adottano le modalità di interconnessione stabilite nell'ambito delle norme e dei criteri tecnici emanati per la realizzazione della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni che accedono ai sistemi di gestione informatica dei documenti attraverso la rete unitaria delle pubbliche amministrazioni utilizzano funzioni minime e comuni di accesso per ottenere le seguenti informazioni:

a) numero e data di registrazione di protocollo dei documenti, ottenuti attraverso l'indicazione alternativa o congiunta dell'oggetto, della data di spedizione, del mittente, del destinatario;

b) numero e data di registrazione di protocollo del documento ricevuto, ottenuti attraverso l'indicazione della data e del numero di protocollo attribuiti dall'amministrazione al documento spedito.

3. Ai fini del presente articolo, le pubbliche amministrazioni provvedono autonomamente, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione, alla determinazione dei criteri tecnici ed organizzativi per l'accesso ai documenti e alle informazioni del sistema di gestione informatica dei documenti.

Sezione III

Tenuta e conservazione del sistema di gestione dei documenti

Articolo 61 (R)

Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi

1. Ciascuna amministrazione istituisce un servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi in ciascuna delle grandi aree organizzative omogenee individuate ai sensi dell'articolo 50. Il servizio è posto alle dirette dipendenze della stessa area organizzativa omogenea.

2. Al servizio è preposto un dirigente ovvero un funzionario, comunque in possesso di idonei requisiti professionali o di professionalità tecnico archivistica acquisita a seguito di processi di formazione definiti secondo le procedure prescritte dalla disciplina vigente.

3. Il servizio svolge i seguenti compiti:

a) attribuisce il livello di autorizzazione per l'accesso alle funzioni della procedura, distinguendo tra abilitazioni alla consultazione e abilitazioni all'inserimento e alla modifica delle informazioni;

b) garantisce che le operazioni di registrazione e di segnatura di protocollo si svolgano nel rispetto delle disposizioni del presente testo unico;

c) garantisce la corretta produzione e la conservazione del registro giornaliero di protocollo di cui all'articolo 53;

d) cura che le funzionalità del sistema in caso di guasti o anomalie siano ripristinate entro ventiquattro ore dal blocco delle attività e, comunque, nel più breve tempo possibile;

e) conserva le copie di cui agli articoli 62 e 63, in luoghi sicuri differenti;

f) garantisce il buon funzionamento degli strumenti e dell'organizzazione delle attività di registrazione di protocollo, di gestione dei documenti e dei flussi documentali, incluse le funzionalità di accesso di cui agli articoli 59 e 60 e le attività di gestione degli archivi di cui agli articoli 67, 68 e 69;

g) autorizza le operazioni di annullamento di cui all'articolo 54;

h) vigila sull'osservanza delle disposizioni del presente testo unico da parte del personale autorizzato e degli incaricati.

Articolo 62 (R)

Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema

1. Il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone per la corretta esecuzione delle operazioni di salvataggio dei dati su supporto informatico rimovibile.

2. È consentito il trasferimento su supporto informatico rimovibile delle informazioni di protocollo relative ai fascicoli che fanno riferimento a procedimenti conclusi.

3. Le informazioni trasferite sono sempre consultabili. A tal fine, il responsabile per la tenuta del sistema di gestione informatica dei documenti dispone, in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche, con cadenza almeno quinquennale, la riproduzione delle informazioni del protocollo informatico su nuovi supporti informatici.

4. Le informazioni relative alla gestione informatica dei documenti costituiscono parte integrante del sistema di indicizzazione e di organizzazione dei documenti che sono oggetto delle procedure di conservazione sostitutiva.

Articolo 63 (R)

Registro di emergenza

1. Il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi autorizza lo svolgimento anche manuale

delle operazioni di registrazione di protocollo su uno o più registri di emergenza, ogni qualvolta per cause tecniche non sia possibile utilizzare la normale procedura informatica. Sul registro di emergenza sono riportate la causa, la data e l'ora di inizio dell'interruzione nonché la data e l'ora del ripristino della funzionalità del sistema. (R)

2. Qualora l'impossibilità di utilizzare la procedura informatica si prolunghi oltre ventiquattro ore, per cause di eccezionale gravità, il responsabile per la tenuta del protocollo può autorizzare l'uso del registro di emergenza per periodi successivi di non più di una settimana. Sul registro di emergenza vanno riportati gli estremi del provvedimento di autorizzazione. (R)

3. Per ogni giornata di registrazione di emergenza è riportato sul registro di emergenza il numero totale di operazioni registrate manualmente. (R)

4. La sequenza numerica utilizzata su un registro di emergenza, anche a seguito di successive interruzioni, deve comunque garantire l'identificazione univoca dei documenti registrati nell'ambito del sistema documentario dell'area organizzativa omogenea. (R)

5. Le informazioni relative ai documenti protocollati in emergenza sono inserite nel sistema informatico, utilizzando un'apposita funzione di recupero dei dati, senza ritardo al ripristino delle funzionalità del sistema. Durante la fase di ripristino, a ciascun documento registrato in emergenza viene attribuito un numero di protocollo del sistema informatico ordinario, che provvede a mantenere stabilmente la correlazione con il numero utilizzato in emergenza. (R)

Sezione IV

Sistema di gestione dei flussi documentali

Articolo 64(R)

Sistema di gestione dei flussi documentali

1. Le pubbliche amministrazioni provvedono in ordine alla gestione dei procedimenti amministrativi mediante sistemi informativi automatizzati, valutando i relativi progetti in termini di rapporto tra costi e benefici, sulla base delle indicazioni fornite dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

2. I sistemi per la gestione dei flussi documentali che includono i procedimenti amministrativi di cui al comma 1 è finalizzata al miglioramento dei servizi e al potenziamento dei supporti conoscitivi delle amministrazioni secondo i criteri di economicità, di efficacia dell'azione amministrativa e di pubblicità stabiliti dalla legge.

3. Il sistema per la gestione dei flussi documentali include il sistema di gestione informatica dei documenti.

4. Le amministrazioni determinano autonomamente e in modo coordinato per le aree organizzative omogenee, le modalità di attribuzione dei documenti ai fascicoli che li contengono e ai relativi procedimenti, definendo adeguati piani di classificazione d'archivio per tutti i documenti, compresi quelli non soggetti a registrazione di protocollo.

Articolo 65 (R)

Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali

1. Oltre a possedere i requisiti indicati all'articolo 52, il sistema per la gestione dei flussi documentali deve :

a) fornire informazioni sul legame esistente tra ciascun documento registrato, il fascicolo ed il singolo procedimento cui esso è associato;

b) consentire il rapido reperimento delle informazioni riguardanti i fascicoli, il procedimento ed il relativo responsabile, nonché la gestione delle fasi del procedimento;

c) fornire informazioni statistiche sull'attività dell'ufficio;

d) consentire lo scambio di informazioni con sistemi per la gestione dei flussi documentali di altre amministrazioni al fine di determinare lo stato e l'iter dei procedimenti complessi.

Articolo 66 (R)

Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali

1. Le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali sono specificate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione di concerto con il Ministro della funzione pubblica.

Sezione V

Disposizioni sugli archivi

Articolo 67 (R)

Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito

1. Almeno una volta ogni anno il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi provvede a trasferire fascicoli e serie documentarie relativi a procedimenti conclusi in un apposito archivio di deposito costituito presso ciascuna amministrazione. (R)

2. Il trasferimento deve essere attuato rispettando l'organizzazione che i fascicoli e le serie avevano nell'archivio corrente. (R)

3. Il responsabile del servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi deve formare e conservare un elenco dei fascicoli e delle serie trasferite nell'archivio di deposito. (R)

Articolo 68 (R)

Disposizioni per la conservazione degli archivi

1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazio-

ne, per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle vigenti disposizioni contenute in materia di tutela dei beni culturali e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Dei documenti prelevati dagli archivi deve essere tenuta traccia del movimento effettuato e della richiesta di prelevamento.

3. Si applicano in ogni caso, per l'archiviazione e la custodia dei documenti contenenti dati personali, le disposizioni di legge sulla tutela della riservatezza dei dati personali.

Articolo 69 (R)

Archivi storici

1. I documenti selezionati per la conservazione permanente sono trasferiti contestualmente agli strumenti che ne garantiscono l'accesso, negli Archivi di Stato competenti per territorio o nella separata sezione di archivio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni in materia di tutela dei beni culturali.

Sezione VI

Attuazione ed aggiornamento dei sistemi

Articolo 70 (R)

Aggiornamenti del sistema

1. Le pubbliche amministrazioni devono assicurare, per ogni aggiornamento del sistema, il pieno recupero e la riutilizzazione delle informazioni acquisite con le versioni precedenti.

Capo V

CONTROLLI

Articolo 71 (R)

Modalità dei controlli

1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. (R)

2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R)

3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R)

4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi. (R)

Articolo 72(R)

Responsabilità dei controlli

1. Ai fini dei controlli di cui all'articolo 71 le amministrazioni certificanti individuano e rendono note le misure organizzative adottate per l'efficiente, efficace e tempestiva esecuzione dei controlli medesimi e le modalità per la loro esecuzione. (R)

2. La mancata risposta alle richieste di controllo entro trenta giorni costituisce violazione dei doveri d'ufficio. (R)

Capo VI

SANZIONI

Articolo 73 (L)

Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione

1. Le pubbliche amministrazioni e i loro dipendenti, salvi i casi di dolo o colpa grave, sono esenti da ogni responsabilità per gli atti emanati, quando l'emanazione sia conseguenza di false dichiarazioni o di documenti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità, prodotti dall'interessato o da terzi.

Articolo 74 (L-R)

Violazione dei doveri d'ufficio

1. Costituisce violazione dei doveri d'ufficio la mancata accettazione delle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà rese a norma delle disposizioni del presente testo unico. (L)

2. Costituiscono altresì violazioni dei doveri d'ufficio:

a) la richiesta di certificati o di atti di notorietà nei casi in cui, ai sensi dell'articolo 43, ci sia l'obbligo del dipendente di accettare la dichiarazione sostitutiva; (R)

b) il rifiuto da parte del dipendente addetto di accettare l'attestazione di stati, qualità personali e fatti mediante l'esibizione di un documento di riconoscimento; (R)

c) la richiesta e la produzione, da parte rispettivamente degli ufficiali di stato civile e dei direttori sanitari, del certificato di assistenza al parto ai fini della formazione dell'atto di nascita. (R)

Articolo 75 (R)

Decadenza dai benefici

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76, qualora dal controllo di cui all'articolo 71 emerga la non veridicità del contenuto della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Articolo 76 (L)

Norme penali

1. Chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso nei casi previsti dal presente testo unico è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia.

2. L'esibizione di un atto contenente dati non più rispondenti a verità equivale ad uso di atto falso.

3. Le dichiarazioni sostitutive rese ai sensi degli articoli 46 e 47 e le dichiarazioni rese per conto delle persone indicate nell'articolo 4, comma 2, sono considerate come fatte a pubblico ufficiale.

4. Se i reati indicati nei commi 1, 2 e 3 sono commessi per ottenere la nomina ad un pubblico ufficio o l'autorizzazione all'esercizio di una professione o arte, il giudice, nei casi più gravi, può applicare l'interdizione temporanea dai pubblici uffici o dalla professione e arte.

Capo VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 77 (L-R)

Norme abrogate

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico sono abrogati: la legge 4 gennaio 1968 n. 15; l'articolo 2, comma 15, primo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537; l'articolo 2 commi 3, 4, 7, 9 e 10 e l'articolo 3 commi 1, 4, 5, e 11 come sostituito dall'articolo 2, comma 10 della legge 16 giugno 1998, n. 191, della legge 15 maggio 1997 n. 127; l'articolo 2, comma 11 della citata legge 16 giugno 1998 n. 191; gli articoli 2 e 3 della legge 24 novembre 2000, n. 340; l'articolo 55, comma 3 della legge 21 novembre 2000, n. 342. (L)

2. Sono altresì abrogati: il D.P.R. 10 novembre 1997 n. 513; il D.P.R. 20 ottobre 1998 n. 403; il D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428; i commi 2 e 3 dell'articolo 37 del D.P.R. 30 maggio 1989, n. 223. (R)

Articolo 78 (L-R)
Norme che rimangono in vigore

1. Dalla data di entrata in vigore del presente testo unico restano comunque in vigore:

a) le vigenti disposizioni legislative e regolamentari in materia di trasmissione delle dichiarazioni fiscali di cui al D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, al D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542, al D.P.R. 10 marzo 2000, n. 100, al decreto direttoriale 31 luglio 1998, al decreto direttoriale 29 marzo 2000, al D.M. 31 maggio 1999, n. 164, e le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109 concernenti la dichiarazione sostitutiva unica per la determinazione dell'indicatore della situazione economica equivalente dei soggetti che richiedono prestazioni sociali agevolate;

b) il D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642 in materia di imposta di bollo;

c) gli articoli 18 e 30 della legge 7 agosto 1990 n. 241;

d) l'articolo 2, comma 15, secondo periodo della legge 24 dicembre 1993 n. 537;

e) le disposizioni in materia di dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675 e ai decreti legislativi adottati in attuazione delle leggi 31 dicembre 1996, n. 676 e 6 ottobre 1998, n. 344;

f) fino alla loro sostituzione, i regolamenti ministeriali, le direttive e i decreti ministeriali a contenuto generale, nonché le regole tecniche già emanate alla data di entrata in vigore del presente testo unico;

g) tutte le disposizioni legislative in materia di conservazione di beni archivistici di cui al capo II del d.Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490.

2. Per le forze di polizia, restano in vigore, con riferimento agli articoli 43, comma 4, 59 e 60, le particolari disposizioni di legge e di regolamento concernenti i trattamenti di dati personali da parte delle forze dell'ordine, ai sensi dell'articolo 4 legge 31 dicembre 1996, n. 675.

TAVOLA DI CORRISPONDENZA DEI RIFERIMENTI PREVIGENTI AL TESTO UNICO DELLE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMI-
NISTRATIVA

ARTICOLATO DEL TESTO UNICO	RIFERIMENTO PREVIGENTE
Articolo 1 (<i>Definizioni</i>)	
comma 1 lettera a)	articolo 22, comma 2 L. 241/90 e art. 7, comma 6 D.P.R. 403/98

ARTICOLATO DEL TESTO UNICO	RIFERIMENTO PREVIGENTE
comma 1 lettera <i>b</i>)	articolo 1, comma 1, lett. <i>a</i>) D.P.R. 513/97
comma 1 lettere <i>c</i>), <i>d</i>)	-----
comma 1 lettera <i>e</i>)	articolo 1, comma 1, lett. <i>b</i>) D.P.C.M. n. 437/99
comma 1 lettere <i>f</i>), <i>g</i>), <i>h</i>)	-----
comma 1 lettera <i>i</i>)	articolo 20, secondo comma L. 15/68
comma 1 lettera <i>l</i>)	articolo 15, primo comma L. 15/68
comma 1 lettera <i>m</i>)	-----
comma 1 lettera <i>n</i>)	articolo 1, comma 1 lett. <i>b</i>) D.P.R. 513/97
comma 1 lettere <i>o</i>), <i>p</i>)	-----
comma 1 lettera <i>q</i>), primo periodo	articolo 1 D.P.R. 428/98
comma 1 lettera <i>q</i>), secondo periodo	articolo 2, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 1 lettera <i>r</i>)	articolo 1 D.P.R. 428/98
comma 1 lettera <i>s</i>)	articolo 1 D.P.R. 428/98
Articolo 2 (<i>Oggetto</i>)	
comma 1	articolo 1 L. 15/68 e articolo 2 comma 1, primo periodo L. 340/2000
Articolo 3 (<i>Soggetti</i>)	
comma 1	articolo 5, comma 1 D.P.R. 403/98
comma 2	articolo 5, comma 2 D.P.R. 403/98
comma 3	-----
comma 4	articolo 2 comma 2 D.P.R. 394/99
Articolo 4 (<i>Impedimento alla sottoscrizione e alla dichiarazione</i>)	
comma 1	articolo 4 D.P.R. 403/98
comma 2	-----
comma 3	-----
Articolo 5 (<i>Rappresentanza legale</i>)	
comma 1	articolo 8 L. 15/68
Articolo 6 (<i>Riproduzione e conservazione di documenti</i>)	
comma 1	articolo 25 L. 15/68 e art. 15 D.P.R. 513/1997
comma 2	articolo 2, comma 15, primo periodo L. 537/1993
comma 3	-----
comma 4	-----

ARTICOLATO DEL TESTO UNICO	RIFERIMENTO PREVIGENTE
Articolo 7 (<i>Redazione e stesura di atti pubblici</i>)	
comma 1	articolo 12, primo comma L. 15/68
comma 2	articolo 13, primo e secondo comma L. 15/68
Articolo 8 (<i>Documento informatico</i>)	
comma 1	articolo 2 D.P.R. 513/97
comma 2	articolo 3, comma 1 e 2 D.P.R. 513/97
comma 3	articolo 3, comma 3 D.P.R. 513/97
comma 4	articolo 3, comma 4 D.P.R. 513/97
Articolo 9 (<i>Documenti informatici delle pubbliche amministrazioni</i>)	
comma 1	articolo 18, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2	articolo 18, comma 2 D.P.R. 513/97
comma 3	articolo 22, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 4	articolo 18, comma 3 D.P.R. 513/97
Articolo 10 (<i>Forma ed efficacia del documento informatico</i>)	
comma 1	articolo 4, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2	articolo 4, comma 2 D.P.R. 513/97
comma 3	articolo 5, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 4	articolo 5, comma 2 D.P.R. 513/97
Articolo 11 (<i>Contratti stipulati con strumenti informatici o per via telematica</i>)	
comma 1	articolo 11, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2	articolo 11, comma 2 D.P.R. 513/97
Articolo 12 (<i>Pagamenti informatici</i>)	
comma 1	articolo 14 D.P.R. 513/97
Articolo 13 (<i>Libri e scritture</i>)	
comma 1	articolo 15 D.P.R. 513/97
Articolo 14 (<i>Trasmissione del documento informatico</i>)	
comma 1	articolo 12, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2	articolo 12, comma 2 D.P.R. 513/97
comma 3	articolo 12, comma 3 D.P.R. 513/97
Articolo 15 (<i>Trasmissione dall'estero di atti agli uffici di stato civile</i>)	
comma 1	articolo 19 L. 15/68

ARTICOLATO DEL TESTO UNICO	RIFERIMENTO PREVIGENTE
Articolo 16 (<i>Riservatezza dei dati personali contenuti nei documenti trasmessi</i>)	
comma 1	articolo 8, comma 1 D.P.R. 403/98
comma 2	articolo 8, comma 2 D.P.R. 403/98
comma 3	articolo 8, comma 3 D.P.R. 403/98
Articolo 17 (<i>Segretezza della corrispondenza trasmessa per via telematica</i>)	
comma 1	articolo 13, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2	articolo 13, comma 2 D.P.R. 513/97
Articolo 18 (<i>Copie autentiche</i>)	
comma 1	articolo 14, primo comma e articolo 7, primo comma L. 15/68
comma 2	articolo 14, secondo comma L. 15/68
comma 3	articolo 3, comma 4 D.P.R. 403/98
Articolo 19 (<i>Modalità alternative all'autenticazione di copie</i>)	
comma 1	articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98
Articolo 20 (<i>Copie di atti e documenti informatici</i>)	
comma 1	articolo 6, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2	articolo 6, comma 2 D.P.R. 513/97
comma 3	articolo 6, comma 3 D.P.R. 513/97
comma 4	articolo 6, comma 4 D.P.R. 513/97
comma 5	articolo 6, comma 5 D.P.R. 513/97
Articolo 21 (<i>Autenticazione delle sottoscrizioni</i>)	
comma 1	----
comma 2	----
Articolo 22 (<i>Definizioni</i>)	
comma 1, lettera a)	articolo 1, comma 1 lettera c) D.P.R. 513/97
comma 1, lettera b)	articolo 1, comma 1 lettera d) D.P.R. 513/97
comma 1, lettera c)	articolo 1, comma 1 lettera e) D.P.R. 513/97
comma 1, lettera d)	articolo 1, comma 1 lettera f) D.P.R. 513/97
comma 1, lettera e)	articolo 1, comma 1 lettera g) D.P.R. 513/97
comma 1, lettera f)	articolo 1, comma 1 lettera h) D.P.R. 513/97
comma 1, lettera g)	articolo 1, comma 1 lettera i) D.P.R. 513/97
comma 1, lettera h)	articolo 1, comma 1 lettera l) D.P.R. 513/97
comma 1, lettera i)	articolo 1, comma 1 lettera m) D.P.R. 513/97

ARTICOLATO DEL TESTO UNICO	RIFERIMENTO PREVIGENTE
comma 1, lettera <i>l</i>)	articolo 1, comma 1 lettera <i>n</i>) D.P.R. 513/97
comma 1, lettera <i>m</i>)	articolo 1, comma 1 lettera <i>o</i>) D.P.R. 513/97
comma 1, lettera <i>n</i>)	articolo 1, comma 1 lettera <i>p</i>) D.P.R. 513/97
comma 1, lettera <i>o</i>)	articolo 1, comma 1 lettera <i>q</i>) D.P.R. 513/97
Articolo 23 (<i>Firma digitale</i>)	
comma 1	articolo 10, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2	articolo 10, comma 2 D.P.R. 513/97
comma 3	articolo 10, comma 3 D.P.R. 513/97
comma 4	articolo 10, comma 4 D.P.R. 513/97
comma 5	articolo 10, comma 5 D.P.R. 513/97
comma 6	articolo 10, comma 6 D.P.R. 513/97
comma 7	articolo 10, comma 7 D.P.R. 513/97
Articolo 24 (<i>Firma digitale autenticata</i>)	
comma 1	articolo 16, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2	articolo 16, comma 2 D.P.R. 513/97
comma 3	articolo 16, comma 3 D.P.R. 513/97
comma 4	articolo 16, comma 4 D.P.R. 513/97
comma 5	articolo 16, comma 5 D.P.R. 513/97
comma 6	articolo 16, comma 6 D.P.R. 513/97
Articolo 25 (<i>Firma di documenti informativi delle pubbliche amministrazioni</i>)	
comma 1	articolo 19, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2	articolo 19, comma 2 D.P.R. 513/97
Articolo 26 (<i>Deposito della chiave privata</i>)	
comma 1	articolo 7, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2	articolo 7, comma 2 D.P.R. 513/97
comma 3	articolo 7, comma 3 D.P.R. 513/97
Articolo 27 (<i>Certificazione delle chiavi</i>)	
comma 1	articolo 8, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2	articolo 8, comma 2 D.P.R. 513/97
comma 3	articolo 8, comma 3 D.P.R. 513/97
comma 4	articolo 8, comma 4 D.P.R. 513/97
Articolo 28 (<i>Obblighi dell'utente e del certificatore</i>)	
comma 1	articolo 9, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2	articolo 9, comma 2 D.P.R. 513/97

ARTICOLATO DEL TESTO UNICO	RIFERIMENTO PREVIGENTE
Articolo 29 (<i>Chiavi di cifratura della pubblica amministrazione</i>)	
comma 1	articolo 17, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2	articolo 17, comma 2 D.P.R. 513/97
comma 3	articolo 17, comma 3 D.P.R. 513/97
comma 4	articolo 17, comma 4 D.P.R. 513/97
Articolo 30 (<i>Modalità per la legalizzazione di firme</i>)	
comma 1	articolo 15 secondo comma L. 15/68
Articolo 31 (<i>Atti non soggetti a legalizzazione</i>)	
comma 1	articolo 18, primo e secondo comma L. 15/68
Articolo 32 (<i>Legalizzazione di firme di capi di scuole parificate o legalmente riconosciute</i>)	
comma 1	articolo 16 L. 15/68
Articolo 33 (<i>Legalizzazione di firme di atti da e per l'estero</i>)	
comma 1	articolo 17, primo comma L. 15/68
comma 2	articolo 17, secondo comma L. 15/68
comma 3	articolo 17, terzo comma L. 15/68
comma 4	articolo 17, quarto comma L. 15/68
comma 5	articolo 17, quinto comma L. 15/68
Articolo 34 (<i>Legalizzazione di fotografie</i>)	
comma 1	articolo 2, comma 7 L. 127/97 come modificato dall'articolo 55 comma 3 della L. 342/2000
Articolo 35 (<i>Documenti di identità e di riconoscimento</i>)	
comma 1	-----
comma 2	articolo 292 R.D. n. 635/40
comma 3	articolo 2, comma 9 L. 127/97
Articolo 36 (<i>Carta d'identità e documenti elettronici</i>)	
comma 1	articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. 191/98
comma 2	articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. 191/98
comma 3	articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. 191/98

ARTICOLATO DEL TESTO UNICO	RIFERIMENTO PREVIGENTE
comma 4	articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. 191/98
comma 5	articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. 191/98
comma 6	articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. 191/98
comma 7	articolo 2, comma 10 L. 127/97 come modificato dall'articolo 2, comma 4 L. 191/98
 <i>Articolo 37 (Esenzioni fiscali)</i>	
comma 1	articolo 21, primo comma L. 15/68
comma 2	articolo 23, primo comma L. 15/68
 <i>Articolo 38 (Modalità di invio e sottoscrizione delle istanze)</i>	
comma 1	articolo 3 comma 11 della L. 127/97 come modificato dall'art. 2 comma 10 della L. 191/98
comma 2	-----
comma 3	articolo 3 comma 11 della L. 127/97 come modificato dall'art. 2 comma 10 della L. 191/98
 <i>Articolo 39 (Domande per la partecipazione a concorsi pubblici)</i>	
comma 1	articolo 3, comma 5 L. 127/97
 <i>Articolo 40 (Certificazioni contestuali)</i>	
comma 1	articolo 11 L. 15/68
 <i>Articolo 41 (Validità dei certificati)</i>	
comma 1	articolo 2, comma 3 L. 127/97, come modificato dall'art. 2 comma 2 della L. 191/98
comma 2	articolo 2, comma 4 L. 127/97
 <i>Articolo 42 (Certificati di abilitazione)</i>	
comma 1	articolo 12 D.P.R. 403/98
 <i>Articolo 43 (Accertamenti d'ufficio)</i>	
comma 1	-----
comma 2	articolo 3, comma 1 L. 340/2000
comma 3	-----
comma 4	-----
comma 5	articolo 7, comma 2 D.P.R. 403/98
comma 6	articolo 7, comma 3 D.P.R. 403/98

ARTICOLATO DEL TESTO UNICO	RIFERIMENTO PREVIGENTE
Articolo 44 (<i>Acquisizione di estratti degli atti dello stato civile</i>)	
comma 1	articolo 9, comma 1 D.P.R. 403/98
comma 2	articolo 9, comma 2 D.P.R. 403/98
Articolo 45 (<i>Documentazione mediante esibizione</i>)	
comma 1	articolo 3, comma 1 L. 127/97
comma 2	articolo 7, comma 4 D.P.R. 403/98
comma 3	-----
Articolo 46 (<i>Dichiarazioni sostitutive di certificazioni</i>)	
comma 1	articolo 2, primo comma L. 15/68 e articolo 1, comma 1 D.P.R. 403/1998
Articolo 47 (<i>Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà</i>)	
comma 1	articolo 4, primo comma L. 15/68
comma 2	articolo 2, comma 2 D.P.R. 403/98
comma 3	articolo 2, comma 1 D.P.R. 403/98
comma 4	-----
Articolo 48 (<i>Disposizioni generali in materia di dichiarazioni sostitutive</i>)	
comma 1	articolo 6, comma 1 D.P.R. 403/98
comma 2	articolo 6, comma 2 D.P.R. 403/98
comma 3	articolo 6, comma 3 D.P.R. 403/98
Articolo 49 (<i>Limiti di utilizzo delle misure di semplificazione</i>)	
comma 1	articolo 10, comma 1 D.P.R. 403/98
comma 2	articolo 10, comma 2 D.P.R. 403/98
Articolo 50 (<i>Attuazione dei sistemi</i>)	
comma 1	articolo 21, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2	articolo 21, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3	articolo 21, comma 3 D.P.R. 428/98
comma 4	articolo 2, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 5	articolo 2, comma 3 D.P.R. 428/98
Articolo 51 (<i>Sviluppo dei sistemi informativi delle pubbliche amministrazioni</i>)	
comma 1	articolo 20, comma 1 D.P.R. 513/97
comma 2	articolo 20, comma 2 D.P.R. 513/97
comma 3	articolo 20, comma 3 D.P.R. 513/97

ARTICOLATO DEL TESTO UNICO	RIFERIMENTO PREVIGENTE
Articolo 52 (<i>Sistema di gestione informatica dei documenti</i>)	
comma 1	articolo 3 D.P.R. 428/98
Articolo 53 (<i>Registrazione di protocollo</i>)	
comma 1	articolo 4, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2	articolo 4, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3	articolo 4, comma 3 D.P.R. 428/98
comma 4	articolo 4, comma 4 D.P.R. 428/98
comma 5	articolo 4, comma 5 D.P.R. 428/98
Articolo 54 (<i>Informazioni annullate o modificate</i>)	
comma 1	articolo 5 comma 1 e comma 2 D.P.R. 428/98
comma 2	articolo 5 comma 1 D.P.R. 428/98
Articolo 55 (<i>Segnature di protocollo</i>)	
comma 1	articolo 6, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2	articolo 6, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3	articolo 6, comma 3 D.P.R. 428/98
comma 4	articolo 6, comma 4 D.P.R. 428/98
comma 5	articolo 6, comma 5 D.P.R. 428/98
Articolo 56 (<i>Informazioni minime del sistema di gestione informatica dei documenti</i>)	
comma 1	articolo 7 D.P.R. 428/98
Articolo 57 (<i>Numero di protocollo</i>)	
comma 2	articolo 8 D.P.R. 428/98
Articolo 58 (<i>Funzioni di accesso ai documenti e alle informazioni del sistema</i>)	
comma 1	articolo 9, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2	articolo 9, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3	articolo 9, comma 3 D.P.R. 428/98
Articolo 59 (<i>Accesso esterno</i>)	
comma 1	articolo 10, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2	articolo 10, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3	articolo 10, comma 3 D.P.R. 428/98
comma 4	articolo 10, comma 4 D.P.R. 428/98
Articolo 60 (<i>Accesso effettuato dalle pubbliche amministrazioni</i>)	
comma 1	articolo 11, comma 1 D.P.R. 428/98

ARTICOLATO DEL TESTO UNICO	RIFERIMENTO PREVIGENTE
comma 2	articolo 11, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3	articolo 11, comma 4 D.P.R. 428/98
<i>Articolo 61 (Servizio per la gestione informatica dei documenti dei flussi documentali e degli archivi)</i>	
comma 1	articolo 12, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2	articolo 12, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3	articolo 12, comma 3 D.P.R. 428/98
<i>Articolo 62 (Procedure di salvataggio e conservazione delle informazioni del sistema)</i>	
comma 1	articolo 13, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2	articolo 13, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3	articolo 13, comma 3 D.P.R. 428/98
comma 4	articolo 13, comma 4 D.P.R. 428/98
<i>Articolo 63 (Registro di emergenza)</i>	
comma 1	articolo 14, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2	articolo 14, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3	articolo 14, comma 3 D.P.R. 428/98
comma 4	articolo 14, comma 4 D.P.R. 428/98
comma 5	articolo 14, comma 5 D.P.R. 428/98
<i>Articolo 64 (Sistema di gestione dei flussi documentali)</i>	
comma 1	articolo 15, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 2	articolo 15, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 3	articolo 15, comma 3 D.P.R. 428/98
comma 4	articolo 15, comma 4 D.P.R. 428/98
<i>Articolo 65 (Requisiti del sistema per la gestione dei flussi documentali)</i>	
comma 1	articolo 16 D.P.R. 428/98
<i>Articolo 66 (Specificazione delle informazioni previste dal sistema di gestione dei flussi documentali)</i>	
comma 1	articolo 17 D.P.R. 428/98
<i>Articolo 67 (Trasferimento dei documenti all'archivio di deposito)</i>	
comma 1	articolo 18, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2	articolo 18, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3	-----

ARTICOLATO DEL TESTO UNICO	RIFERIMENTO PREVIGENTE
Articolo 68 (<i>Disposizioni per la conservazione degli archivi</i>)	
comma 1	articolo 19, comma 1 D.P.R. 428/98
comma 2	articolo 19, comma 2 D.P.R. 428/98
comma 3	articolo 19, comma 3 D.P.R. 428/98
Articolo 69 (<i>Archivi storici</i>)	
comma 1	articolo 20 D.P.R. 428/98
Articolo 70 (<i>Aggiornamenti del sistema</i>)	
comma 1	articolo 22 D.P.R. 428/98
Articolo 71 (<i>Modalità dei controlli</i>)	
comma 1	articolo 11, comma 1 D.P.R. 403/98
comma 2	articolo 11, comma 2 D.P.R. 403/98
comma 3	-----
comma 4	articolo 2, comma 1, secondo periodo L. 340/2000
Articolo 72 (<i>Responsabilità dei controlli</i>)	
comma 1	-----
comma 2	-----
Articolo 73 (<i>Assenza di responsabilità della pubblica amministrazione</i>)	
comma 1	articolo 24 L. 15/68
Articolo 74 (<i>Violazione dei doveri d'ufficio</i>)	
comma 1	articolo 3, comma 4 L. 127/97
comma 2, lettera a)	articolo 3, comma 3 D.P.R. 403/98
comma 2, lettera b)	articolo 7, comma 5 D.P.R. 403/98
comma 2, lettera c)	-----
Articolo 75 (<i>Decadenza dai benefici</i>)	
comma 1	articolo 11, comma 3 D.P.R. 403/98
Articolo 76 (<i>Norme penali</i>)	
comma 1	articolo 26, primo comma L. 15/68
comma 2	articolo 26, secondo comma L. 15/68
comma 3	articolo 26, secondo comma L. 15/68
comma 4	articolo 26, terzo comma L. 15/68
Articolo 77 (<i>Norme abrogate</i>)	
comma 1	-----
comma 2	-----

ARTICOLATO DEL TESTO UNICO	RIFERIMENTO PREVIGENTE
Articolo 78 (<i>Norme che rimangono in vigore</i>) comma 1	-----

Omissis...

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 7, comma 2, della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998), come modificato dall'art. 1, comma 6, lettera e), della legge 24 novembre 2000, n. 340 (Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi):

«2. Al riordino delle norme di cui al comma 1 si procede entro il 31 dicembre 2001 mediante l'emanazione di testi unici riguardanti materie e settori omogenei, comprendenti, in un unico contesto e con le opportune evidenziazioni, le disposizioni legislative e regolamentari. Fino alla data di entrata in vigore di una legge generale sull'attività normativa, nella redazione dei testi unici, emanati ai sensi del comma 4, il Governo si attiene ai seguenti criteri e principi direttivi:

a) delegificazione delle norme di legge concernenti gli aspetti organizzativi e procedurali, secondo i criteri previsti dall'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

b) puntuale individuazione del testo vigente delle norme;

c) esplicita indicazione delle norme abrogate, anche implicitamente, da successive disposizioni;

d) coordinamento formale del testo delle disposizioni vigenti, apportando, nei limiti di detto coordinamento, le modifiche necessarie per garantire la coerenza logica e sistematica della normativa anche al fine di adeguare e semplificare il linguaggio nominativo;

e) esplicita indicazione delle disposizioni, non inserite nel testo unico, che restano comunque in vigore;

f) esplicita abrogazione di tutte le rimanenti disposizioni, non richiamate, che regolano la materia oggetto di delegificazione con espressa indicazione delle stesse in apposito allegato al testo unico;

g) aggiornamento periodico, almeno ogni sette anni dalla data di entrata in vigore di ciascun testo unico;

h) indicazione, per i testi unici concernenti la disciplina della materia universitaria, delle norme applicabili da parte di ciascuna università salvo diversa disposizione statutaria o regolamentare ».

— Si trascrive il punto 4) dell'allegato 3 della legge 8 marzo 1999, n. 50 (Delegificazione e testi unici di norme concernenti procedimenti amministrativi - Legge di semplificazione 1998):

« Materie oggetto di riordino:

4) Documentazione amministrativa e anagrafica ».

Nota all'art. 2:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa):

« 2. Gli atti, dati e documenti formati dalla pubblica amministrazione e dai privati con strumenti informatici o telematici, i contratti stipulati nelle medesime forme, nonché la loro archiviazione e trasmissione con strumenti informatici, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge. I criteri e le modalità di applicazione del presente comma sono stabiliti, per la pubblica amministrazione e per i privati, con specifici regolamenti da emanare entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Gli schemi dei regolamenti sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle competenti Commissioni ».

Nota all'art. 6:

— La rubrica del capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490 (Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352), reca: « Conservazione ».

Note all'art. 10:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 2712 del codice civile:

« Art. 2712. (*Riproduzioni meccaniche.*) — Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime ».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 2702 del codice civile:

« Art. 2702. (*Efficacia della scrittura privata.*) — La scrittura, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta ».

— Si trascrive il testo vigente dell'articolo 2214 del codice civile:

« Art. 2214. (*Libri obbligatori e altre scritture contabili.*) — L'imprenditore che esercita un'attività commerciale deve tenere il libro giornale e il libro degli inventari.

Deve altresì tenere le altre scritture che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite.

Le disposizioni di questo paragrafo non si applicano ai piccoli imprenditori ».

Note all'art. 16:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 22 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):

« Art. 22. (*Dati sensibili.*) - 1. I dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché i dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, possono essere oggetto di trattamento solo con il consenso scritto dell'interessato e previa autorizzazione del Garante.

1-bis. Il comma 1 non si applica ai dati relativi agli aderenti alle confessioni religiose i cui i rapporti con lo Stato siano regolati da accordi o intese ai sensi degli articoli 7 e 8 della Costituzione, nonché relativi ai soggetti che con riferimento a finalità di natura esclusivamente religiosa hanno contatti regolari con le medesime confessioni, che siano trattati dai relativi organi o enti civilmente riconosciuti, sempreché i dati non siano comunicati o diffusi fuori delle medesime confessioni.

Queste ultime determinano idonee garanzie relativamente ai trattamenti effettuati.

2. Il Garante comunica la decisione adottata sulla richiesta di autorizzazione entro trenta giorni, decorsi i quali la mancata pronuncia equivale a rigetto. Con il provvedimento di autorizzazione, ovvero successivamente, anche sulla base di eventuali verifiche, il Garante può prescrivere misure e accorgimenti a garanzia dell'interessato, che il titolare del trattamento è tenuto ad adottare.

3. Il trattamento dei dati indicati al comma 1 da parte di soggetti pubblici, esclusi gli enti pubblici economici, è consentito solo se autorizzato da espressa disposizione di legge, nella quale siano specificati i tipi di dati che possono essere trattati, le operazioni eseguibili e le rilevanti finalità di interesse pubblico perseguite. In mancanza di espressa disposizione di legge, e fuori dai casi previsti dai decreti legislativi di modificazione ed integrazione della presente legge, emanati in attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, i soggetti pubblici possono richiedere al garante, nelle more della specificazione legislativa, l'individuazione delle attività, tra quelle demandate ai medesimi soggetti dalla legge, che perseguono rilevanti finalità di interesse pubblico e per le quali è conseguentemente autorizzato, ai sensi del comma 2, il trattamento dei dati indicati al comma 1.

3-bis. Nei casi in cui è specificata, a norma del comma 3, la finalità di rilevante interesse pubblico, ma non sono specificati i tipi di dati e le operazioni eseguibili, i soggetti pubblici, in applicazione di quanto previsto dalla presente legge e dai decreti legislativi di attuazione della legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di dati sensibili, identificano e rendono pubblici, secondo i rispettivi ordinamenti, i tipi di dati e di operazioni strettamente pertinenti e necessari in relazione alle finalità perseguite nei singoli casi, aggiornando tale identificazione periodicamente.

4. I dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale possono essere oggetto di trattamento previa autorizzazione del Garante, qualora il trattamento sia necessario ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere in sede giudiziaria un rango pari a quello dell'interessato, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento. Il Garante prescrive le misure e gli accorgimenti di cui al comma 2 e promuove la sottoscrizione di un apposito codice di deontologia e di buona condotta secondo le modalità di cui all'art. 31, comma 1, lettera *h*). Resta fermo quanto previsto dall'art. 43, comma 2 ».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali):

« Art. 24. (*Dati relativi ai provvedimenti di cui all'art. 686 del codice di procedura penale*). — 1. Il trattamento di dati personali idonei a rivelare provvedimenti di cui all'art. 686, commi 1, lettere *a*) e *d*), 2 e 3, del codice di procedura penale, è ammesso soltanto se autorizzato da espressa disposizione di legge o provvedimento del Garante che specifichino le rilevanti finalità di interesse pubblico del trattamento, i tipi di dati trattati e le precise operazioni autorizzate ».

Note all'art. 20:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 2714 del codice civile:

« Art. 2714. (*Copie di atti pubblici*). — Le copie di atti pubblici spedite nelle forme prescritte da depositari pubblici autorizzati fanno fede come l'originale.

La stessa fede fanno le copie di copie di atti pubblici originali, spedite da depositari pubblici di esse, a ciò autorizzati ».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 2715 del codice civile:

« Art. 2715. (*Copie di scritture private originali depositate*). — Le copie delle scritture private depositate presso pubblici uffici e spedite da pubblici depositari autorizzati hanno la stessa efficacia della scrittura originale da cui sono estratte ».

Note all'art. 24:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 2703 del codice civile:

« Art. 2703. (*Sottoscrizione autenticata*). — Si ha per riconosciuta la sottoscrizione autenticata dal notaio o da altro pubblico ufficiale a ciò autorizzato.

L'autenticazione consiste nell'attestazione da parte del pubblico ufficiale che la sottoscrizione è stata apposta in sua presenza. Il pubblico ufficiale deve previamente accertare l'identità della persona che sottoscrive».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 28, primo comma della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Ordinamento del notariato e degli archivi notarili):

«Art. 28. - Il notaio non può ricevere atti:

1° se essi sono espressamente proibiti dalla legge, o manifestamente contrari al buon costume o all'ordine pubblico;

2° se v'intervengano come parti la sua moglie, i suoi parenti od affini in linea retta, in qualunque grado, ed in linea collaterale, fino al terzo grado inclusivamente, ancorché v'intervengano come procuratori, tutori od amministratori;

3° se contengano disposizioni che interessino lui stesso, la moglie sua, o alcuno dei suoi parenti od affini nei gradi anzidetti, o persone delle quali egli sia procuratore per l'atto, da stipularsi, salvo che la disposizione si trovi in testamento segreto non scritto dal notaio, o da persona in questo numero menzionata, ed a lui consegnato sigillato dal testatore».

Nota all'art. 26:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 605 del codice civile:

«Art. 605. (*Formalità del testamento segreto*). — La carta su cui sono stese le disposizioni o quella che serve da involto deve essere sigillata con impronta, in guisa che il testamento non si possa aprire né estrarre senza rottura o alterazione.

Il testatore, in presenza di due testimoni, consegna personalmente al notaio la carta così sigillata, o la fa sigillare nel modo sopra indicato in presenza del notaio e dei testimoni, e dichiara che in questa carta è contenuto il suo testamento. Il testatore, se è muto o sordomuto, deve scrivere tale dichiarazione in presenza dei testimoni e deve pure dichiarare per iscritto di aver letto il testamento, se questo è stato scritto da altri.

Sulla carta in cui dal testatore è scritto o involto il testamento, o su un ulteriore involto predisposto dal notaio e da lui debitamente sigillato, si scrive l'atto di ricevimento nel quale si indicano il fatto della consegna e la dichiarazione del testatore, il numero e l'impronta dei sigilli, e l'assistenza dei testimoni a tutte le formalità.

L'atto deve essere sottoscritto dal testatore, dai testimoni e dal notaio.

Se il testatore non può, per qualunque impedimento, sottoscrivere l'atto della consegna, si osserva quel che è stabilito circa il testamento per atto pubblico. Tutto ciò deve essere fatto di seguito e senza passare ad altri atti».

Note all'art. 28:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 15, comma 2, della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 16):

«2. Le misure minime di sicurezza da adottare in via preventiva sono individuate con regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400 entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sentiti l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e il Garante».

Nota all'art. 38:

— Per il testo vigente dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, vedi nelle note all'art. 2.

Nota all'art. 43:

— Il decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 135, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 113 del 17 maggio 1999, reca «Disposizioni integrative della legge 31 dicembre 1996, n. 675, sul trattamento di dati sensibili da parte dei soggetti pubblici».

Nota all'art. 48:

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 16): Informazioni rese al momento della raccolta.

« 1. L'interessato o la persona presso la quale sono raccolti i dati personali devono essere previamente informati oralmente o per iscritto circa:

- a) le finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- b) la natura obbligatoria o facoltativa del conferimento dei dati;
- c) le conseguenze di un eventuale rifiuto di rispondere;

d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati e l'ambito di diffusione dei dati medesimi;

e) i diritti di cui all'art. 13;

f) il nome, la denominazione o la ragione sociale e il domicilio, la residenza o la sede del titolare e, se designato, del responsabile.

2. L'informativa di cui al comma 1 può non comprendere gli elementi già noti alla persona che fornisce i dati o la cui conoscenza può ostacolare l'espletamento di funzioni pubbliche ispettive o di controllo, svolte per il perseguimento delle finalità di cui agli articoli 4, comma 1, lettera e), e 14, comma 1, lettera d).

3. Quando i dati personali non sono raccolti presso l'interessato, l'informativa di cui al comma 1 è data al medesimo interessato all'atto della registrazione dei dati o, qualora sia prevista la loro comunicazione, non oltre la prima comunicazione.

4. La disposizione di cui al comma 3 non si applica quando l'informativa all'interessato comporta un impiego di mezzi che il Garante dichiara manifestamente sproporzionati rispetto al diritto tutelato, ovvero si rivela, a giudizio del Garante, impossibile, ovvero nel caso in cui i dati sono trattati in base ad un obbligo previsto dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria. La medesima disposizione non si applica, altresì, quando i dati sono trattati ai fini dello svolgimento delle investigazioni di cui all'art. 38 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e successive modificazioni, o, comunque, per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, sempre che i dati siano trattati esclusivamente per tali finalità e per il periodo strettamente necessario al loro perseguimento».

Nota all'art. 50:

— Per il testo vigente dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, vedi nelle note all'art. 2.

Note all'art. 77:

— La legge 4 gennaio 1968, n. 15, abrogata a far data dall'entrata in vigore del presente testo unico, recava: «Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme».

— Si riporta l'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica), come modificato dall'art. 77 che avrà effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo unico:

«Art. 2. (*Semplificazione e accelerazione dei procedimenti amministrativi*). — 1-14. (*Omissis*).

15. (*Il primo periodo è stato abrogato*). Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, relative all'ordinamento e al personale degli Archivi di Stato, nonché le norme che regolano la conservazione dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale.».

— Si riportano gli articoli 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), come modificati dall'art. 77, che avrà effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo unico:

«Art. 2. (*Disposizioni in materia di stato civile e di certificazione anagrafica*). — 1-2. (*Omissis*).

3-4. (*Abrogati*).

5. I comuni favoriscono, per mezzo di intese o convenzioni, la trasmissione di dati o documenti tra gli archivi anagrafici e dello stato civile, le altre pubbliche amministrazioni, nonché i gestori o esercenti di pubblici servizi, garantendo il diritto alla riservatezza delle persone. La trasmissione di dati può avvenire anche attraverso sistemi informatici e telematici.

6. (*Omissis*).

7. (*Abrogato*).

8. Le firme e le sottoscrizioni inerenti ai medesimi atti, e richieste a più soggetti dai pubblici uffici, possono essere apposte anche disgiuntamente, purché nei termini.

9-10. (*Abrogati*).

11. È abrogata la lettera f) dell'art. 3 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, in materia di rilascio dei passaporto.

11-bis. Il terzo comma dell'art. 17 della legge 21 novembre 1967, n. 1185, è abrogato.

11-ter. (*Omissis*).

12. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottarsi ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, il Governo adotta misure per la revisione e la semplificazione dell'ordinamento dello stato civile di cui al regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, sulla base dei seguenti criteri:

a) riduzione e semplificazione dei registri dello stato civile;

b) eliminazione o riduzione delle fasi procedurali che si svolgono tra uffici di diverse amministrazioni o della medesima amministrazione;

c) eliminazione, riduzione e semplificazione degli adempimenti richiesti al cittadino in materia di stato civile;

d) revisione delle competenze e dei procedimenti degli organi della giurisdizione volontaria in materia di stato civile;

e) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti;

f) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

g) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò non ostacoli la conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che richiedano particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse.

13. Sullo schema di regolamento di cui al comma 12 le Commissioni parlamentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di ricezione. Decorso tale termine il decreto è emanato anche in mancanza del parere ed entra in vigore novanta giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

14. Dalla data di entrata in vigore delle norme regolamentari di cui al comma 12 sono abrogate le disposizioni vigenti, anche di legge, con esse incompatibili.

15. I comuni che non versino nelle situazioni strutturalmente deficitarie di cui all'art. 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni, possono prevedere la soppressione dei diritti di segreteria da corrispondere per il rilascio degli atti amministrativi previsti dall'art. 10, comma 10, del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, nonché del diritto fisso previsto dal comma 12-ter del citato art. 10. Possono inoltre prevedere la soppressione o riduzione di diritti, tasse o contributi previsti per il rilascio di certificati, documenti e altri atti amministrativi, quando i relativi proventi sono destinati esclusivamente a vantaggio dell'ente locale, o limitatamente alla quota destinata esclusivamente a vantaggio dell'ente locale. ».

« Art. 3 (*Disposizioni in materia di dichiarazioni sostitutive e di semplificazione delle domande di ammissione agli impieghi*). — 1. (*Abrogato*).

2-3. (*Omissis*).

4-5. (*Abrogati*).

6. La partecipazione ai concorsi indetti da pubbliche amministrazioni non è soggetta a limiti di età, salvo deroghe dettate da regolamenti delle singole amministrazioni connesse alla natura del servizio o ad oggettive necessità dell'amministrazione.

7. Sono aboliti i titoli preferenziali relativi all'età e restano fermi le altre limitazioni e i requisiti previsti dalle leggi e dai regolamenti per l'ammissione ai concorsi pubblici. Se due o più candidati ottengono, a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e delle prove di esame, pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

8-9. (*Omissis*).

10. Sono abrogati i commi 5 e 6 dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e il secondo comma dell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché ogni altra disposizione in contrasto con il divieto di cui al comma 5.

11. (*Abrogato*) ».

— Si riporta l'art. 2 della legge 16 giugno 1998, n. 191 (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 marzo 1997, n. 59 e legge 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni.

Disposizioni in materia di edilizia scolastica), come modificato dall'art. 77, che avrà effetto dalla data di entrata in vigore del presente testo unico:

«Art. 2. (Modifiche ed integrazioni alla legge 15 maggio 1997, n. 127). — 1. Alla legge 15 maggio 1997, n. 127, sono apportate le modificazioni e integrazioni di cui ai commi seguenti.

2. All'art. 2, comma 3, sono aggiunte in fine, le parole: “salvo che disposizioni di legge o regolamentari prevedano una validità superiore”.

3. All'art. 2, comma 4, dopo il primo periodo è inserito il seguente: “Il procedimento per il quale gli atti certificativi sono richiesti deve avere comunque corso, una volta acquisita la dichiarazione dell'interessato”; al medesimo comma 4, secondo periodo, le parole: “È comunque fatta salva” sono sostituite dalle seguenti: “Resta ferma”.

4. (Omissis).

5. Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di cui all'articolo 2, comma 10, primo periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Il decreto del Ministro dell'interno, di cui all'articolo 2, comma 10, quinto periodo, della legge 15 maggio 1997, n. 127, come sostituito dal comma 4 del presente articolo, è emanato entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. (Omissis).

7. All'articolo 3, comma 2, ultimo periodo, le parole: “quindici giorni” sono sostituite dalle seguenti: “trenta giorni”.

8. All'articolo 3, comma 5, sono aggiunte, in fine, le parole: “nonché ad esami per il conseguimento di abilitazioni, diplomi o titoli culturali”.

9-10. (Omissis).

11. (Abrogato).

12-13. (Omissis).

14. All'art. 6, comma 6, dopo le parole: “ottobre 1991” è inserito il seguente periodo: “Nel periodo intercorrente tra la data delle dimissioni e la data della riammissione in servizio, i dipendenti pubblici stessi sono considerati ad ogni effetto di legge in aspettativa senza assegni”.

15. [All'art. 6, comma 8, sono aggiunte, in fine, le parole: “, i quali, se dipendenti da una pubblica amministrazione, sono collocati in aspettativa senza assegni”].

16-17. (Omissis).

18. All'art. 6, comma 13, capoverso 1-bis, sono aggiunte, in fine, le parole: “, nel quale vengono indicati i criteri di ripartizione che tengano conto delle responsabilità professionali assunte dagli autori dei progetti e dei piani, nonché dagli incaricati della direzione dei lavori e del collaudo in corso d'opera”.

19. All'articolo 6, comma 17, le parole: “Entro e non oltre tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge” sono sostituite dalle seguenti: “Entro il 30 settembre 1998”.

Da 20 a 22. (Omissis).

23. All'articolo 11, comma 2, capoverso 5-ter, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Decorso tale termine, il procedimento prosegue prescindendo dal parere omesso e l'amministrazione motiva autonomamente l'atto amministrativo da emanare".

24. All'articolo 12, sono abrogati i commi 3 e 4.

25. (*Omissis*).

26. All'articolo 13, comma 1, dopo le parole: "l'acquisto" sono inserite le seguenti: "e l'alienazione".

27. All'articolo 16, comma 1, le parole da: "i difensori civici delle regioni e delle province autonome" fino a: "in materia di difesa, di sicurezza pubblica e di giustizia" sono sostituite dalle seguenti: "i difensori civici delle regioni e delle province autonome, su sollecitazione di cittadini singoli o associati, esercitano, sino all'istituzione del difensore civico nazionale, anche nei confronti delle amministrazioni periferiche dello Stato, limitatamente agli ambiti territoriali di rispettiva competenza, con esclusione di quelle che operano nei settori della difesa, della sicurezza pubblica e della giustizia".

28. All'articolo 17, comma 2, capoverso 3-bis, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "In caso di sospensione la conferenza può, entro trenta giorni, pervenire ad una nuova decisione che tenga conto delle osservazioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Decorso inutilmente tale termine, la conferenza è sciolta".

29. [All'articolo 17, comma 33, dopo le parole: "enti locali" sono inserite le seguenti: " , ivi compresi gli atti delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (IPAB),"].

Da 30 a 33. (*Omissis*) ».

— La legge 24 novembre 2000, n. 340 reca: « Disposizioni per la delegificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti amministrativi ».

— Si riporta l'art. 55 della legge 21 novembre 2000, n. 342 (Misure in materia fiscale), come modificato dall'art. 77, a far data dalla entrata in vigore del presente testo unico:

« Art. 55. (*Disposizioni di razionalizzazione in materia di tasse sulle concessioni governative e di imposta di bollo*). — 1. Con decreti del Ministro delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono approvate la nuova tariffa dell'imposta di bollo di cui all'allegato A al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, nonché la nuova tariffa delle tasse sulle concessioni governative annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni.

2. Fino all'adozione dei regolamenti di cui al comma 1, restano fermi gli importi fissati nei decreti del Ministro delle finanze 20 agosto 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 196 del 21 agosto 1992, e 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, con i quali sono state approvate la tariffa dell'imposta di bollo e la tariffa delle tasse sulle concessioni governative, e successive modificazioni.

3. (*Abrogato*).

4. All'art. 5, quarto comma, della Tabella di cui all'Allegato B del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, e successive modificazioni, la parola: "esecutivo" è sostituita dalle seguenti: " , anche esecutivo," e le parole da: "degli esattori" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "dei concessionari del servizio nazionale di riscossione".

5. Alla nota 3-ter del comma 2-bis dell'art. 13 della tariffa, parte 1, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante l'indicazione degli atti soggetti all'imposta di bollo, come da ultimo modificata dall'art. 6, comma 1, lettera b), della legge 8 maggio 1998, n. 146, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non sono altresì soggette all'imposta le comunicazioni relative ai depositi di titoli emessi con modalità diverse da quelle cartolari e comunque oggetto di successiva dematerializzazione, il cui complessivo valore nominale o di rimborso posseduto presso ciascuna banca sia pari o inferiore a mille euro".

6. La tassa annuale sulle concessioni governative per il passaporto, di cui all'art. 1 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative introdotta con decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 30 dicembre 1995, deve intendersi dovuta esclusivamente per l'espatrio verso i Paesi diversi da quelli aderenti all'Unione europea. ».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, abrogato dal presente testo unico, recava: «Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici, a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 ».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 403, abrogato dal presente testo unico, recava: «Regolamento di attuazione degli articoli 1, 2 e 3 della legge 15 maggio 1997, n. 127, in materia di semplificazione delle certificazioni amministrative ».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, abrogato dal presente testo unico, recava: «Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche ».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, abrogato dal presente testo unico, recava: «Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente ».

— Si riporta l'art. 37 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 223/1989, come modificato dal presente testo unico:

«Art. 37. (*Divieto di consultazione delle schede anagrafiche*). - 1. È vietato alle persone estranee all'ufficio di anagrafe l'accesso all'ufficio stesso e quindi la consultazione diretta degli atti anagrafici. Sono escluse da tale divieto le persone appositamente incaricate dall'autorità giudiziaria e gli appartenenti alle forze dell'ordine ed al Corpo della Guardia di finanza. I nominativi delle persone autorizzate ad effettuare la consultazione diretta degli atti anagrafici devono figurare in apposite richieste dell'ufficio o del comando di appartenenza; tale richiesta deve essere esibita all'ufficio di anagrafe, unitamente ad un documento di riconoscimento. Resta salvo altresì il disposto dell'art. 33, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

2-3. (*Abrogati*).

4. All'ufficiale di anagrafe devono essere comunicati i nomi e gli estremi dei documenti del personale abilitato alla consultazione, il quale opererà secondo modalità tecniche adottate d'intesa tra gli uffici anagrafici comunali e gli organi interessati. ».

Note all'art. 78:

— Il decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 7 settembre 1998, n. 208 reca: «Regolamento recante modalità per la presentazione delle dichiarazioni relative alle imposte sui redditi, all'imposta regionale sulle attività produttive e all'imposta sul valore aggiunto, ai sensi dell'art. 3, comma 136, della legge 23 dicembre 1996, n. 662».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 39 del 17 febbraio 2000, reca: «Regolamento recante modificazioni alle disposizioni relative alla presentazione delle dichiarazioni dei redditi, dell'IRAP e dell'IVA».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 2000, n. 100, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 97 del 27 aprile 2000, reca: «Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, concernente i modelli di dichiarazione tributaria».

— Il decreto direttoriale 31 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 187 del 12 agosto 1998, reca: «Modalità tecniche di trasmissione telematica delle dichiarazioni e dei contratti di locazione e di affitto da sottoporre a registrazione, nonché di esecuzione telematica dei pagamenti».

— Il decreto direttoriale 29 marzo 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del n. 78 del 3 aprile 2000, reca: «Determinazione delle modalità tecniche per la trasmissione telematica via Internet delle dichiarazioni e per l'effettuazione, con lo stesso mezzo, dei pagamenti di tributi, contributi e premi di cui all'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

— Il decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del n. 135 dell'11 giugno 1999, reca: «Regolamento recante norme per l'assistenza fiscale resa dai centri di assistenza fiscale per le imprese e per i dipendenti, dai sostituti d'imposta e dai professionisti ai sensi dell'art. 40 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 292 dell'11 novembre 1972, supplemento ordinario n. 3, reca: «Disciplina dell'imposta di bollo».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 18 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge le amministrazioni interessate adottano le misure organizzative idonee a garantire l'applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni di cui alla legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni e integrazioni. Delle misure adottate le amministrazioni danno comunicazione alla commissione di cui all'art. 27.

2. Qualora l'interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione, il responsabile del procedimento provvede d'ufficio all'acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.

3. Parimenti sono accertati d'ufficio dal responsabile del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 30 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi):

«Art. 30. — 1. In tutti i casi in cui le leggi e i regolamenti prevedono atti di notorietà o attestazioni asseverate da testimoni altrimenti denominate, il numero dei testimoni è ridotto a due.

2. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni e alle imprese esercenti servizi di pubblica necessità e di pubblica utilità di esigere atti di notorietà in luogo della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà prevista dall'art. 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, quando si tratti di provare qualità personali, stati o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato».

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 2, comma 15, secondo periodo, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 (Interventi correttivi di finanza pubblica):

«15. (Omissis). Restano in ogni caso in vigore le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, relative all'ordinamento e al personale degli archivi di Stato, nonché le norme che regolano la conservazione dei documenti originali di interesse storico, artistico e culturale».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 675, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1997, supplemento ordinario, reca: «Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— La legge 31 dicembre 1996, n. 676, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 5 dell'8 gennaio 1997, supplemento ordinario, reca: «Delega al Governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali».

— La legge 6 ottobre 1998, n. 344, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 235 dell'8 ottobre 1998, reca: «Differimento del termine per l'esercizio della delega prevista dalla legge 31 dicembre 1996, n. 676, in materia di trattamento dei dati personali».

— Per la rubrica del capo II del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 49 (per l'argomento vedi nelle note all'art. 6), vedi nelle note all'art. 6.

— Si trascrive il testo vigente dell'art. 4 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 (per l'argomento vedi *infra*):

«Art. 4. (Particolari trattamenti in ambito pubblico.) — 1. La presente legge non si applica al trattamento di dati personali effettuato:

a) dal centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dall'art. 43, comma 1, della presente legge, ovvero sui dati destinati a confluire in base alla legge, nonché in virtù dell'accordo di adesione alla convenzione di applicazione dell'accordo di Schengen, reso esecutivo con legge 30 settembre 1993, n. 388;

b) dagli organismi di cui agli articoli 3, 4 e 6 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, ovvero sui dati coperti da segreto di Stato ai sensi dell'art. 12 della medesima legge;

c) nell'ambito del servizio del casellario giudiziale di cui al titolo IV del libro decimo del codice di procedura penale e al regio decreto 18 giugno 1931, n. 778, e successive modificazioni, o, in base alla legge, nell'ambito del servizio dei carichi pendenti nella materia penale;

d) in attuazione dell'art. 371-*bis*, comma 3, del codice di procedura penale o, per ragioni di giustizia, nell'ambito di uffici giudiziari, del Consiglio superiore della magistratura e del Ministero di grazia e giustizia;

e) da altri soggetti pubblici per finalità di difesa o di sicurezza dello Stato o di prevenzione, accertamento o repressione dei reati, in base ad espresse disposizioni di legge che prevedano specificamente il trattamento.

2. Ai trattamenti di cui al comma 1 si applicano in ogni caso le disposizioni di cui agli articoli 9, 15, 17, 18, 31, 32, commi 6 e 7, e 36, nonché, fatta eccezione per i trattamenti di cui alla lettera b) del comma 1, le disposizioni di cui agli articoli 7 e 34».

LE COMMISSIONI DI SORVEGLIANZA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 GENNAIO 2001, N. 37. REGOLAMENTO DI SEMPLIFICAZIONE DEI PROCEDIMENTI DI COSTITUZIONE E RINNOVO DELLE COMMISSIONI DI SORVEGLIANZA SUGLI ARCHIVI E PER LO SCARTO DEI DOCUMENTI DEGLI UFFICI DELLO STATO (N. 42, ALLEGATO 1, DELLA LEGGE N. 50/1999)*.

Il Presidente della Repubblica

Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni;

Vista la legge 8 marzo 1999, n. 50, allegato 1, n. 42;

Visto il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854;

Visto l'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 20 ottobre 1998, n. 428;

Visto l'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281;

Visto l'articolo 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 18 settembre 2000;

Acquisito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 dicembre 2000;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con i Ministri per i beni e le attività culturali, dell'interno e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;

Emana il seguente regolamento:

* *Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 55 del 7 marzo 2001.*

SEZIONE I

Art. 1.

Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina il procedimento di costituzione e rinnovo delle Commissioni di sorveglianza sugli archivi ed il procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato.

2. Presso gli uffici giudiziari non inferiori ai tribunali e presso gli uffici centrali, interregionali, regionali, interprovinciali e provinciali delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, ad esclusione dei Ministeri degli affari esteri e della difesa sono istituite le Commissioni di sorveglianza sugli archivi di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490.

Art. 2.

Composizione e nomina delle Commissioni

1. Le Commissioni di sorveglianza sugli archivi istituite presso gli uffici centrali delle amministrazioni dello Stato sono composte: da due rappresentanti dell'amministrazione cui gli atti appartengono, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato, da un rappresentante del Ministero dell'interno.

2. Le Commissioni di sorveglianza sugli archivi, istituite presso gli uffici periferici, nonché presso gli uffici giudiziari di cui al comma 2 dell'articolo 1, sono composte: da due rappresentanti dell'ufficio al quale gli atti appartengono, da un rappresentante del Ministero per i beni e le attività culturali designato dal direttore del competente archivio di Stato, da un rappresentante del Ministero dell'interno.

3. Le commissioni di cui al comma 1, sono nominate dai dirigenti generali o dai corrispondenti organi di vertice; le Commissioni di cui al comma 2, sono nominate dai dirigenti preposti agli uffici sovraordinati rispetto agli uffici di livello inferiore che operano nell'ambito della circoscrizione non inferiore a quella provinciale.

Art. 3.

Procedura ordinaria per la costituzione e il funzionamento delle Commissioni

1. Il dirigente competente, entro i sessanta giorni precedenti alla data di scadenza della Commissione, richiede al soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato o al direttore dell'archivio di Stato competente per territorio e al Ministero dell'interno la designazione dei membri di propria competenza.

2. Delle designazioni è data comunicazione entro trenta giorni dalla data della richiesta.

3. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 2, il dirigente competente provvede alla nomina della Commissione di sorveglianza, individuando, altresì, un impiegato

per lo svolgimento delle funzioni di segretario e, ove lo ritenga opportuno, un proprio delegato per l'espletamento delle funzioni di presidenza.

4. Dell'atto di nomina della Commissione è data comunicazione, nei tre giorni successivi, alle amministrazioni di cui al comma 1, nonché all'amministrazione da cui dipende l'ufficio stesso.

5. Il Presidente ha l'obbligo di convocare la Commissione almeno ogni centoventi giorni. La Commissione è convocata, altresì, ogni qual volta il presidente lo ritenga opportuno, o ne sia richiesto dai rappresentanti dell'amministrazione degli archivi di Stato e del Ministero dell'interno. Il Presidente cura, attraverso il segretario, la stesura di una relazione annuale sull'attività della Commissione, indicando sinteticamente i risultati ottenuti in relazione all'attuazione dei criteri e degli obiettivi stabiliti ai sensi degli articoli 6 e 7.

Art. 4.

Proroga e rinnovo delle Commissioni

1. La Commissione dura in carica tre anni.

2. La Commissione non rinnovata entro il termine di scadenza può essere prorogata per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo.

3. Se la Commissione non è rinnovata entro il periodo di proroga, la relativa competenza è trasferita, entro il termine di novanta giorni dalla data di scadenza, all'amministrazione da cui dipende l'ufficio che nomina la Commissione.

4. I Ministri competenti hanno la facoltà di fissare, ai sensi dell'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, termini procedurali inferiori rispetto a quelli massimi fissati dal presente regolamento.

Art. 5.

Responsabilità degli archivi

1. I dirigenti degli uffici sono responsabili della conservazione e della corretta gestione degli archivi, nonché della regolare tenuta degli inventari e degli altri strumenti necessari all'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

SEZIONE II

Art. 6.

Individuazione dei documenti da eliminare

1. I documenti da proporre per lo scarto sono individuati dalle Commissioni di sorveglianza sugli archivi di cui all'articolo 1 nel rispetto dei criteri eventualmente fissati dal piano di conservazione degli archivi, previsto dall'articolo 19, comma 1, del

decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, e approvati dalla competente unità organizzativa del Ministero per i beni e le attività culturali.

2. I relativi elenchi, accompagnati da una relazione illustrativa contenente le motivazioni dello scarto, l'indicazione della data iniziale e finale di ciascuna serie, nonché della quantità, almeno approssimativa, dei documenti da eliminare sono trasmessi, anche mediante l'utilizzazione di strumenti informatici, al Ministero per i beni e le attività culturali il quale decide sulle proposte di scarto inviando, entro centoventi giorni dal ricevimento degli elenchi, il nulla osta all'ufficio interessato e per conoscenza alla competente amministrazione centrale e determinando, altresì, se i documenti da scartare debbano essere bruciati, macerati o ceduti in libero uso. Trascorso il suddetto termine senza che sia stata adottata alcuna determinazione, tutti i documenti inclusi negli elenchi sono destinati al macero.

Art. 7.

Procedura semplificata

1. Al rilascio del nulla osta allo scarto relativamente alle categorie di documenti identificate ai sensi del comma 2, previa individuazione delle Commissioni di cui all'articolo 1, è delegato il soprintendente dell'Archivio centrale dello Stato per le amministrazioni centrali e il direttore dell'archivio di Stato competente per territorio per le amministrazioni periferiche, il quale decide entro trenta giorni dal ricevimento degli elenchi. Trascorso tale termine senza che sia stato rilasciato il nulla osta allo scarto, l'amministrazione può disporre la cessione degli atti.

2. Ogni tre anni, con decreto dell'amministrazione competente, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali e dell'interno, tenuto conto dei criteri previsti dal piano di cui all'articolo 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, sono individuate le categorie di documenti di cui al comma 1.

Art. 8.

Cessione degli atti di cui è disposto lo scarto

1. Le modalità di cessione degli atti di archivio di cui è stato disposto lo scarto, vengono stabilite da ciascuna amministrazione anche attraverso le organizzazioni di volontariato o la Croce Rossa italiana.

2. Le eventuali somme ricavate dalla cessione di cui al comma 1 dovranno essere versate alla Tesoreria dello Stato, imputando le stesse all'apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata dello Stato di pertinenza del Tesoro.

Art. 9.

Scarto di documenti non consultabili

1. Le proposte di scarto di documenti sottratti alla libera consultabilità ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, sono inoltrate, per i

provvedimenti di competenza al Ministero dell'interno, il quale si pronuncia entro novanta giorni. Trascorso tale termine senza che il Ministero dell'interno si sia pronunciato, l'amministrazione può disporre la cessione degli atti sottratti alla libera consultabilità.

Art. 10.

Abrogazioni

1. Ai sensi dell'articolo 20, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59, dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:

- a) il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344;
- b) l'articolo 69, commi 2°, 3° e 4° del regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163;
- c) l'articolo 16 del regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, come modificato dal regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, e convertito dalla legge 17 aprile 1930, n. 578;
- d) l'articolo 3, comma 4°, del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854.

2. Restano abrogati gli articoli 25 e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Omissis...

NOTE

AVVERTENZA:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse:

— L'art. 87, quinto comma, della Costituzione conferisce al presidente della Repubblica, il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

— Si riporta il testo del comma 2, dell'art. 17, della legge 23 agosto 1988, n. 400:

«2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. ».

— La legge 15 marzo 1997, n. 59, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 17 marzo 1997, n. 63, supplemento ordinario, reca: «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa ».

— Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59:

« Art. 20. — 1. Il Governo, entro il 31 gennaio di ogni anno, presenta al Parlamento un disegno di legge per la delegificazione di norme concernenti procedimenti amministrativi, anche coinvolgenti amministrazioni centrali, locali o autonome, indicando i criteri per l'esercizio della potestà regolamentare nonché i procedimenti oggetto della disciplina, salvo quanto previsto alla lettera a) del comma 5. In allegato al disegno di legge è presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione dei procedimenti amministrativi.

2. Nelle materie di cui all'art. 117, primo comma, della Costituzione, i regolamenti di delegificazione trovano applicazione solo fino a quando la regione non provveda a disciplinare autonomamente la materia medesima. Resta fermo quanto previsto dall'art. 2, comma 2, della presente legge e dall'art. 7 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

3. I regolamenti sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere delle competenti Commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. A tal fine la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorso trenta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni, i regolamenti possono essere comunque emanati.

4. I regolamenti entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti.

5. I regolamenti si conformano ai seguenti criteri e principi:

a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedurali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei, sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove raggruppare competenze diverse ma confluenti in una unica procedura;

b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi;

c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione;

d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività, anche riunendo in una unica fonte regolamentare, ove ciò

corrisponda ad esigenze di semplificazione e conoscibilità normativa, disposizioni provenienti da fonti di rango diverso, ovvero che pretendono particolari procedure, fermo restando l'obbligo di porre in essere le procedure stesse;

e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante adozione ed estensione alle fasi di integrazione dell'efficacia degli atti, di disposizioni analoghe a quelle di cui all'art. 51, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

f) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedano, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi;

g) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo;

g-bis) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario;

g-ter) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati;

g-quater) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio;

g-quinquies) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustificano una difforme disciplina settoriale;

g-sexies) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento;

g-septies) adeguamento delle procedure alle nuove tecnologie informatiche.

5-bis. I riferimenti a testi normativi contenuti negli elenchi di procedimenti da semplificare di cui all'allegato 1 alla presente legge e alle leggi di cui al comma 1 del presente articolo si intendono estesi ai successivi provvedimenti di modificazione.

6. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.

7. Le regioni a statuto ordinario regolano le materie disciplinate dai commi da 1 a 6 e dalle leggi annuali di semplificazione nel rispetto dei principi desumibili dalle disposizioni in essi contenute, che costituiscono principi generali dell'ordinamento giuridico. Tali disposizioni operano direttamente nei riguardi delle regioni fino a quando esse non avranno legiferato in materia. Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono ad adeguare i rispettivi ordinamenti alle norme fondamentali contenute nella legge medesima.

8. In sede di prima attuazione della presente legge e nel rispetto dei principi, criteri e modalità di cui al presente articolo, quali norme generali regolatrici, sono emanati appositi regolamenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare i procedimenti di cui all'allegato 1 alla presente legge, nonché le seguenti materie:

a) sviluppo e programmazione del sistema universitario, di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 245, e successive modificazioni, nonché valutazione del medesimo sistema, di cui alla legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modificazioni;

b) composizione e funzioni degli organismi collegiali nazionali e locali di rappresentanza e coordinamento del sistema universitario, prevedendo altresì l'istituzione di un Consiglio nazionale degli studenti, eletto dai medesimi, con compiti consultivi e di proposta;

c) interventi per il diritto allo studio e contributi universitari. Le norme sono finalizzate a garantire l'accesso agli studi universitari agli studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, a ridurre il tasso di abbandono degli studi, a determinare percentuali massime dell'ammontare complessivo della contribuzione a carico degli studenti in rapporto al finanziamento ordinario dello Stato per le università, graduando la contribuzione stessa, secondo criteri di equità, solidarietà e progressività in relazione alle condizioni economiche del nucleo familiare, nonché a definire parametri e metodologie adeguati per la valutazione delle effettive condizioni economiche dei predetti nuclei. Le norme di cui alla presente lettera sono soggette a revisione biennale, sentite le competenti Commissioni parlamentari;

d) procedure per il conseguimento del titolo di dottore di ricerca, di cui all'art. 73 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e procedimento di approvazione degli atti dei concorsi per ricercatore in deroga all'art. 5, comma 9, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

e) procedure per l'accettazione da parte delle università di eredità, donazioni e legati, prescindendo da ogni autorizzazione preventiva, ministeriale o prefettizia.

9. I regolamenti di cui al comma 8, lettere a), b) e c), sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia.

10. In attesa dell'entrata in vigore delle norme di cui al comma 8, lettera c), il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previsto dall'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390, è emanato anche nelle more della costituzione della Consulta nazionale per il diritto agli studi universitari di cui all'art. 6 della medesima legge.

11. Con il disegno di legge di cui al comma 1, il Governo propone annualmente al Parlamento le norme di delega ovvero di delegificazione necessarie alla compilazione di testi unici legislativi o regolamentari, con particolare riferimento alle materie interessate dalla attuazione della presente legge. In sede di prima attuazione della presente legge, il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di sei mesi decorrenti dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui all'art. 4, norme per la delegificazione delle materie di cui all'art. 4, comma 4, lettera c), non coperte da riserva assoluta di legge, nonché testi unici delle leggi che disciplinano i settori di cui al medesimo art. 4, comma 4, lettera c), anche attraverso le necessarie modifiche, integrazioni o abrogazioni di norme, secondo i criteri previsti dagli articoli 14 e 17 e dal presente articolo ».

— Si trascrive il testo del punto 42), dell'allegato 1, della legge 8 marzo 1990, n. 50:

«42) Procedimento per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato:

decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 25 e 27;

decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, art. 3;

decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344. ».

— Il regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 8 novembre 1911, n. 260, reca:

«Regolamento per gli Archivi di Stato ».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 febbraio 1976, n. 42, reca: «Attribuzioni del Ministero dell'interno in materia di documenti archivistici non ammessi alla libera consultabilità ».

— Il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 14 dicembre 1998, n. 291, reca: «Regolamento recante norme per la gestione del protocollo informatico da parte delle amministrazioni pubbliche».

— Si trascrive l'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428:

«1. Il servizio per la gestione dei flussi documentali e degli archivi elabora ed aggiorna il piano di conservazione degli archivi, integrato con il sistema di classificazione, per la definizione dei criteri di organizzazione dell'archivio, di selezione periodica e di conservazione permanente dei documenti, nel rispetto delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e successive modificazioni ed integrazioni».

— Il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 16 agosto 1999, n. 191, reca: «Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica».

— Si trascrive l'art. 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281:

«Art. 8 (*Consultabilità di documenti*). — 1. (*Omissis*).

2. All'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, recante "Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato", sono apportate le seguenti modifiche:

a) nel primo comma, le parole da: "e di quelli riservati relativi a situazioni puramente private" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "e di quelli contenenti i dati di cui agli articoli 22 e 24 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, che diventano liberamente consultabili quaranta anni dopo la loro data. Il termine è di settanta anni se i dati sono idonei a rivelare lo stato di salute o la vita sessuale o rapporti riservati di tipo familiare. Anteriormente al decorso dei termini di cui al presente comma, i documenti restano accessibili ai sensi della disciplina sull'accesso ai documenti amministrativi; sull'istanza di accesso provvede l'amministrazione che deteneva il documento prima del versamento o del deposito";

b) il secondo comma è sostituito dal seguente: "Il Ministro dell'interno, previo parere del direttore dell'Archivio di Stato competente e udita la commissione per le questioni inerenti alla consultabilità degli atti di archivio riservati istituita presso il Ministero dell'interno, può permettere, se necessario per scopi storici, la consultazione di documenti di carattere riservato anche prima della scadenza dei termini indicati nel comma precedente. In tal caso l'autorizzazione è rilasciata, a parità di condizioni, ad ogni altro richiedente";

c) nel terzo comma, sono aggiunte in fine le parole: "nonché dell'art. 21-bis";

— Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 27 dicembre 1999, n. 302, supplemento ordinario, reca: «Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997, n. 352».

— Il testo dell'art. 30 del decreto legislativo n. 409/1999 è riportato in note all'art. 1.

Note all'art. 1:

— Per il riferimento al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, si vedano le note alle premesse.

— Si trascrive il testo dell'art. 30 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490:

«Art. 30. — Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni statali e versamenti agli Archivi di Stato (decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, articoli 23, 24, 25, 27, 32; decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, art. 47; decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, articoli 1 e 3).

1. Gli organi giudiziari e amministrativi dello Stato versano all'Archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato i documenti relativi agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di leva e di estrazione sono versate settant'anni dopo l'anno di nascita della classe cui si riferiscono. Gli archivi notarili versano gli atti notarili ricevuti dai notai che cessarono l'esercizio professionale anteriormente all'ultimo centennio.

2. Il soprintendente all'Archivio centrale dello Stato e i direttori degli archivi di Stato possono accettare versamenti di documenti più recenti, quando vi sia pericolo di dispersione o di danneggiamento.

3. Nessun versamento può essere ricevuto se non sono state effettuate le operazioni di scarico. Le spese per il versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.

4. Gli archivi degli uffici statali soppressi e degli enti pubblici estinti sono versati all'Archivio centrale dello Stato e agli archivi di Stato, a meno che non se ne renda necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad altri enti.

5. Presso gli organi indicati nel comma 1 sono istituite commissioni, delle quali fanno parte rappresentanti del Ministero e del Ministero dell'interno, con il compito di vigilare sulla corretta tenuta degli archivi correnti e di deposito, di collaborare alla definizione dei criteri di organizzazione, gestione e conservazione dei documenti, di proporre gli scarti di cui al comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di identificare gli atti di natura riservata. La composizione e il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con regolamento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.

6. Le disposizioni del presente articolo non si applicano al Ministero per gli affari esteri; non si applicano altresì agli Stati Maggiori dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica per quanto attiene la documentazione di carattere militare e operativo. ».

Note all'art. 4:

— La legge 7 agosto 1990, n. 241, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* 18 agosto 1990, n. 192, reca: «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi».

— Si trascrive l'art. 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241:

«Art. 2. — 1. Ove il procedimento consegna obbligatoriamente ad una istanza, ovvero debba essere iniziato d'ufficio, la pubblica amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Le pubbliche amministrazioni determinano per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o per regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi. Tale termine decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è ad iniziativa di parte.

3. Qualora le pubbliche amministrazioni non provvedano ai sensi del comma 2, il termine è di trenta giorni.

4. Le determinazioni adottate ai sensi del comma 2 sono rese pubbliche secondo quanto previsto dai singoli ordinamenti ».

Nota all'art. 6:

— Per il riferimento all'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 7:

— Per il riferimento all'art. 19, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, si vedano le note alle premesse.

Nota all'art. 9:

— Per il riferimento all'art. 8, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 281, si vedano le note alle premesse.

Note all'art. 10:

— Per il riferimento all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 344, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 dell'8 giugno 1994, supplemento ordinario, abrogato dal presente regolamento, recava: «Regolamento recante disciplina del procedimento di costituzione e rinnovo delle commissioni di sorveglianza sugli archivi».

— Per il riferimento al regio decreto 2 ottobre 1911, n. 1163, si vedano le note alle premesse.

— Il regio decreto-legge 10 agosto 1928, n. 2034, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 1928 e convertito in legge dalla legge 20 dicembre 1928, n. 3133, come modificato dal regio decreto-legge 12 febbraio 1930, n. 84, convertito in legge 17 aprile 1930, n. 578, reca: «Provvedimenti necessari per assicurare il funzionamento della Croce rossa italiana».

— Per il riferimento al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1975, n. 854, si vedano le note alle premesse.

— Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 285 del 31 ottobre 1963, reca: «Norme relative all'ordinamento ed al personale degli Archivi di Stato».

LE REGOLE TECNICHE PER IL PROTOCOLLO E I DOCUMENTI INFORMATICI

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, 31 OTTOBRE 2000. REGOLE TECNICHE PER IL PROTOCOLLO INFORMATICO DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 OTTOBRE 1998, N. 428*.

Il Presidente del Consiglio dei ministri

Visto l'art. 15 comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 17, comma 19, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visti gli articoli 4, 6 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visto l'art. 1, lettera *h*), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 maggio 2000, recante delega di funzioni in materia di innovazione tecnologica e dei sistemi informatici e telefonici al Ministro per la funzione pubblica sen. prof. Franco Bassanini;

Sentita l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Decreta:

TITOLO I

AMBITO DI APPLICAZIONE, DEFINIZIONI ED OBIETTIVI DI ADEGUAMENTO DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Il presente decreto stabilisce le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste nelle operazioni di registrazione di protocollo, di cui all'art. 4,

* *Publicato sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 272 del 21 novembre 2000.*

comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, nonché il formato e la struttura delle informazioni associate al documento informatico, di cui all'art. 6, comma 5, del medesimo decreto.

2. Il presente decreto stabilisce altresì le regole tecniche, i criteri e le specifiche delle informazioni previste, delle operazioni di registrazione e del formato dei dati relativi ai sistemi informatici per la gestione dei flussi documentali, di cui all'art. 17, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

a) « decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998 », il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428;

b) « decreto n. 29/1993 », il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

c) « legge n. 127/1997 », la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni;

d) « decreto del Presidente della Repubblica n. 513/1997 », il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

e) « delibera AIPA 24/98 », la deliberazione 30 luglio 1998, n. 24, dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione recante regole tecniche per l'uso di supporti ottici;

f) « funzionalità minima », la componente del sistema di protocollo informatico che rispetta i requisiti di operazioni ed informazioni minime di cui all'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998;

g) « funzionalità aggiuntive », le ulteriori componenti del sistema di protocollo informatico necessarie alla gestione dei flussi documentali, alla conservazione dei documenti nonché alla accessibilità delle informazioni;

h) « sistema di classificazione », lo strumento che permette di organizzare tutti i documenti secondo un ordinamento logico con riferimento alle funzioni e alle attività dell'amministrazione interessata;

i) « funzionalità interoperative », le componenti del sistema finalizzate a rispondere almeno ai requisiti di interconnessione di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998;

l) « sessione di registrazione », ogni attività di assegnazione delle informazioni nella operazione di registrazione di protocollo effettuata secondo le modalità previste dall'art. 4, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998;

m) « responsabile del servizio », il responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, per la gestione dei flussi documentali e degli archivi di cui all'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998;

n) « area organizzativa omogenea », un insieme di funzioni e di strutture, individuate dall'amministrazione, che opera su tematiche omogenee e che presenta esigenze di gestione della documentazione in modo unitario e coordinato ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998;

o) « ufficio utente » di una area organizzativa omogenea, un ufficio dell'area stessa che utilizza i servizi messi a disposizione dal sistema di protocollo informatico.

Art. 3.

Obiettivi di adeguamento delle pubbliche amministrazioni

1. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto n. 29/1993 perseguono, ciascuna nell'ambito del proprio ordinamento, nel tempo tecnico necessario, e comunque entro i termini indicati dall'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998, i seguenti obiettivi di adeguamento organizzativo e funzionale:

a) l'individuazione delle aree organizzative omogenee e dei relativi uffici di riferimento ai sensi dell'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998;

b) la nomina del responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, della gestione dei flussi documentali e degli archivi, ai sensi dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998, e conseguentemente la nomina di un suo vicario, per casi di vacanza, assenza o impedimento del primo su proposta del medesimo;

c) l'adozione, dopo la nomina del responsabile del servizio e sulla sua proposta, del manuale di gestione di cui all'art. 5 del presente decreto;

d) la definizione, su indicazione del responsabile del servizio, dei tempi, delle modalità e delle misure organizzative e tecniche finalizzate alla eliminazione dei protocolli di settore e di reparto, dei protocolli multipli, dei protocolli di telefax, e, più in generale, dei protocolli diversi dal protocollo informatico previsto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998.

Art. 4.

Obiettivi e compiti particolari del responsabile del servizio

1. In attuazione dell'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998, le pubbliche amministrazioni di cui al decreto n. 29/1993 provvedono a definire le attribuzioni del responsabile del servizio in modo da assicurargli, in particolare, il compito di:

a) predisporre lo schema del manuale di gestione di cui all'art. 5 del presente decreto, che deve essere adottato dalle pubbliche amministrazioni di cui al decreto n. 29/1993 ai sensi dell'art. 2, comma 1, lettera c), del presente decreto;

b) proporre i tempi, le modalità e le misure organizzative e tecniche di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del presente decreto;

c) predisporre il piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione, alla gestione, alla trasmissione, all'interscambio, all'accesso, alla conservazione dei documenti informatici d'intesa con il responsabile dei sistemi informativi automatizzati e con il responsabile della sicurezza dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni, e nel rispetto delle misure minime di sicurezza previste dal regolamento di attuazione emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318, in attuazione dell'art. 15, comma 2, della citata legge n. 675/1996.

Art. 5.

Manuale di gestione

1. Il manuale di gestione descrive il sistema di gestione e di conservazione dei documenti e fornisce le istruzioni per il corretto funzionamento del servizio.

2. Nel manuale di gestione sono riportati, in particolare:

a) la pianificazione, le modalità e le misure di cui all'art. 3, comma 1, lettera d), del presente decreto;

b) il piano di sicurezza dei documenti informatici di cui all'art. 4, comma 4, del presente decreto;

c) le modalità di utilizzo di strumenti informatici per lo scambio di documenti all'interno ed all'esterno dell'area organizzativa omogenea;

d) la descrizione del flusso di lavorazione dei documenti ricevuti, spediti o interni, incluse le regole di registrazione per i documenti pervenuti secondo particolari modalità di trasmissione, tra i quali, in particolare, documenti informatici di fatto pervenuti per canali diversi da quelli previsti dall'art. 15 del presente decreto, nonché fax, raccomandata, assicurata;

e) l'indicazione delle regole di smistamento ed assegnazione dei documenti ricevuti con la specifica dei criteri per l'ulteriore eventuale inoltro dei documenti verso aree organizzative omogenee della stessa amministrazione e/o verso altre amministrazioni;

f) l'indicazione delle unità organizzative responsabili delle attività di registrazione di protocollo, di organizzazione e tenuta dei documenti all'interno dell'area organizzativa omogenea;

g) l'elenco dei documenti esclusi dalla registrazione di protocollo, ai sensi dell'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998;

h) l'elenco dei documenti soggetti a registrazione particolare e le relative modalità di trattamento;

i) il sistema di classificazione, con l'indicazione delle modalità di aggiornamento, integrato con le informazioni relative ai tempi, ai criteri e alle regole di selezione e conservazione, anche con riferimento all'uso di supporti sostitutivi;

l) le modalità di produzione e di conservazione delle registrazioni di protocollo informatico ed in particolare l'indicazione delle soluzioni tecnologiche ed organizzative adottate per garantire la non modificabilità della registrazione di protocollo, la contemporaneità della stessa con l'operazione di segnatura ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998, nonché le modalità di registrazione delle informazioni annullate o modificate nell'ambito di ogni sessione di attività di registrazione;

m) la descrizione funzionale ed operativa del sistema di protocollo informatico con particolare riferimento alle modalità di utilizzo;

n) i criteri e le modalità per il rilascio delle abilitazioni di accesso interno ed esterno alle informazioni documentali;

o) le modalità di utilizzo del registro di emergenza ai sensi dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998, inclusa la funzione di recupero dei dati protocollati manualmente.

3. Il manuale di gestione è reso pubblico dalle pubbliche amministrazioni di cui al decreto n. 29/1993 secondo le modalità previste dai singoli ordinamenti. Esso può altresì essere reso accessibile al pubblico per via telematica ovvero su supporto informatico o cartaceo.

TITOLO II

IL SISTEMA DI PROTOCOLLO INFORMATICO

Art. 6.

Funzionalità

1. Il sistema di protocollo informatico comprende almeno la «funzionalità minima».

2. Le pubbliche amministrazioni di cui al decreto n. 29/1993 valutano l'opportunità di acquisire o realizzare le funzionalità aggiuntive sulla base del rapporto tra costi e benefici nell'ambito dei propri obiettivi di miglioramento dei servizi e di efficienza operativa.

3. Le funzionalità aggiuntive condividono con la funzionalità minima almeno i dati identificativi dei documenti.

Art. 7.

Requisiti minimi di sicurezza dei sistemi di protocollo informatico

1. Il sistema operativo dell'elaboratore, su cui viene realizzato il sistema di protocollo informatico, deve assicurare:

- a) l'univoca identificazione ed autenticazione degli utenti;
- b) la protezione delle informazioni relative a ciascun utente nei confronti degli altri;
- c) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati;
- d) la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza svolte da ciascun utente, in modo tale da garantirne la identificazione.

2. Il sistema di protocollo informatico deve consentire il controllo differenziato dell'accesso alle risorse del sistema per ciascun utente o gruppo di utenti.

3. Il sistema di protocollo informatico deve consentire il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e l'individuazione del suo autore.

4. Le registrazioni di cui ai commi 1, lettera d), e 3 del presente articolo devono essere protette da modifiche non autorizzate.

5. Al fine di garantire la non modificabilità delle operazioni di registrazione, il contenuto del registro informatico di protocollo, almeno al termine della giornata lavorativa, deve essere riversato su supporti informatici non riscrivibili e deve essere conservato da soggetto diverso dal responsabile del servizio appositamente nominato da ciascuna amministrazione.

6. L'autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione compila e mantiene aggiornata la lista dei sistemi operativi disponibili commercialmente che soddisfano i requisiti minimi di sicurezza e la rende pubblica sul proprio sito internet.

Art. 8.

Annullamento delle informazioni registrate in forma non modificabile

1. Fra le informazioni generate o assegnate automaticamente dal sistema e registrate in forma non modificabile l'annullamento anche di una sola di esse determina l'automatico e contestuale annullamento della intera registrazione di protocollo.

2. Delle altre informazioni, registrate in forma non modificabile, l'annullamento anche di un solo campo, che si rendesse necessario per correggere errori intercorsi in sede di immissione di dati, deve comportare la rinnovazione del campo stesso con i dati corretti e la contestuale memorizzazione, in modo permanente, del valore precedentemente attribuito unitamente alla data, l'ora e all'autore della modifica; così analogamente per lo stesso campo, od ogni altro, che dovesse poi risultare errato.

3. Le informazioni originarie, successivamente annullate, vengono memorizzate secondo le modalità specificate nell'art. 5, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998.

Art. 9.

Formato della segnatura di protocollo

1. Le informazioni apposte o associate al documento mediante l'operazione di segnatura di cui all'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998 sono espresse nel seguente formato:

- a) codice identificativo dell'amministrazione;
- b) codice identificativo dell'area organizzativa omogenea;
- c) data di protocollo secondo il formato individuato in base alle previsioni di cui all'art. 18, secondo comma, del presente decreto;
- d) progressivo di protocollo secondo il formato specificato all'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998.

TITOLO III

FORMATO E MODALITÀ DI TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI INFORMATICI
TRA PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

Art. 10.

Principi generali

1. Le amministrazioni pubbliche di cui al decreto n. 29/1993, ai fini della trasmissione di documenti informatici soggetti alla registrazione di protocollo e destinati ad altra amministrazione, adottano i formati e le modalità definiti nel presente titolo.

2. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, primo comma, del decreto legislativo n. 29/1993, realizzano nei propri sistemi di protocollo informatico, oltre alla «funzionalità minima», anche funzionalità interoperative che rispondono almeno ai requisiti di accesso di cui all'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998.

Art. 11.

Indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee

1. Per facilitare la trasmissione dei documenti informatici tra le amministrazioni è istituito l'indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee.

2. L'indice è destinato alla conservazione e alla pubblicazione dei dati di cui all'art. 12, comma 1, del presente decreto relativi alle pubbliche amministrazioni di cui al decreto n. 29/1993 ed alle loro aree organizzative omogenee.

3. L'indice delle amministrazioni di cui al comma 2 è gestito da un sistema informatico accessibile tramite un sito internet in grado di permettere la consultazione delle informazioni in esso contenute da parte delle amministrazioni e di tutti i soggetti pubblici o privati anche secondo una modalità compatibile con il protocollo LDAP definito nella specifica pubblica RFC 1777 e successive modificazioni o integrazioni.

4. Il sistema informatico di cui al comma 3 assicura altresì la conservazione dei dati storici relativi alle variazioni intercorse nell'indice delle amministrazioni e delle rispettive aree organizzative omogenee, onde consentire il corretto reperimento delle informazioni associate ad un documento protocollato anche a seguito delle variazioni intercorse nella struttura delle aree organizzative omogenee dell'amministrazione mittente o destinataria del documento.

Art. 12.

Informazioni sulle amministrazioni e le aree organizzative omogenee

1. Ciascuna pubblica amministrazione di cui al decreto n. 29/1993 che intenda trasmettere documenti informatici soggetti alla registrazione di protocollo deve accreditarsi presso l'indice di cui all'art. 11 del presente decreto fornendo almeno le seguenti informazioni identificative relative all'amministrazione stessa:

- a) denominazione dell'amministrazione;
- b) codice identificativo proposto per l'amministrazione;
- c) indirizzo della sede principale dell'amministrazione;
- d) elenco delle proprie aree organizzative omogenee.

2. L'elenco di cui al comma 1, lettera d), comprende, per ciascuna area organizzativa omogenea:

- a) la denominazione;
- b) il codice identificativo;

c) la casella di posta elettronica dell'area prevista dall'art. 15, comma 3, del presente decreto;

d) il nominativo del responsabile del servizio per la tenuta del protocollo informatico, per la gestione dei flussi documentali e degli archivi;

e) la data di istituzione;

f) la eventuale data di soppressione;

g) l'elenco degli uffici utenti dell'area organizzativa omogenea.

3. Il codice associato a ciascuna area organizzativa omogenea è generato ed attribuito autonomamente dalla relativa amministrazione.

Art. 13.

Codice identificativo dell'amministrazione

1. Il codice identificativo dell'amministrazione viene attribuito a seguito della richiesta di accreditamento dell'amministrazione nell'indice delle amministrazioni pubbliche e delle aree organizzative omogenee di cui all'art. 11 del presente decreto.

2. Il codice identificativo dell'amministrazione coincide con il codice identificativo proposto di cui all'art. 12, comma 1, lettera b), qualora esso risulti univoco.

Art. 14.

Modalità di aggiornamento dell'indice delle amministrazioni

1. Ciascuna amministrazione comunica tempestivamente all'indice ogni successiva modifica delle informazioni di cui all'art. 12, del presente decreto e la data di entrata in vigore delle modifiche.

2. Con la stessa tempestività ciascuna amministrazione comunica la soppressione ovvero la creazione di una area organizzativa omogenea specificando tutti i dati previsti dall'art. 12, comma 2, del presente decreto.

3. Le amministrazioni possono comunicare ciascuna variazione nell'insieme delle proprie aree organizzative omogenee di cui ai commi 1 e 2 anche utilizzando i servizi telematici offerti dal sistema informatico di gestione dell'indice delle amministrazioni pubbliche.

Art. 15.

Modalità di trasmissione e registrazione dei documenti informatici

1. Lo scambio dei documenti soggetti alla registrazione di protocollo è effettuato mediante messaggi conformi ai sistemi di posta elettronica compatibili con il protocollo SMTP/MIME definito nelle specifiche pubbliche RFC 821-822, RFC 2045-2049 e successive modificazioni o integrazioni.

2. Ad ogni messaggio di posta elettronica ricevuto da una area organizzativa omogenea corrisponde una unica operazione di registrazione di protocollo. Detta registrazione si può riferire sia al corpo del messaggio sia uno o più file ad esso allegati.

3. Ciascuna area organizzativa omogenea istituisce una casella di posta elettronica adibita alla protocollazione dei messaggi ricevuti. L'indirizzo di tale casella è riportato nell'indice delle amministrazioni pubbliche.

4. I messaggi di posta elettronica ricevuti da una amministrazione che sono soggetti alla registrazione di protocollo, vengono indirizzati, preferibilmente, alla casella di posta elettronica della area organizzativa omogenea destinataria del messaggio.

5. L'eventuale indicazione dell'ufficio utente, ovvero del soggetto, destinatario del documento, va riportata nella segnatura di protocollo secondo le modalità ed i formati previsti agli articoli 18 e 19 del presente decreto.

6. Ciascuna amministrazione stabilisce autonomamente le modalità di inoltro ed assegnazione dei documenti al singolo ufficio utente e le descrive nel manuale di gestione.

7. Qualora un documento informatico pervenga ad un ufficio utente di una area organizzativa omogenea per canali diversi da quello previsto al comma 1, è responsabilità dell'ufficio stabilire, secondo quanto previsto dal manuale di gestione di cui al precedente art. 5, comma 2, lettera *d*), se il documento sia soggetto alla registrazione di protocollo ovvero a registrazione particolare di cui all'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998.

8. In aggiunta alle modalità di cui al presente titolo le amministrazioni possono utilizzare altre modalità di trasmissione di documenti informatici purché descritte nel manuale di gestione.

Art. 16.

Leggibilità dei documenti

1. Ciascuna amministrazione garantisce la leggibilità nel tempo di tutti i documenti trasmessi o ricevuti adottando i formati previsti all'art. 6, comma 1, lettera *b*), della delibera AIPA n. 24/98 ovvero altri formati non proprietari.

Art. 17.

Impronta del documento informatico

1. Nell'effettuare l'operazione di registrazione di protocollo dei documenti informatici l'impronta di cui all'art. 4, comma 1, lettera *f*), del decreto del Presidente della Repubblica n. 428/1998 va calcolata per tutti i file inclusi nel messaggio di posta elettronica.

2. La generazione dell'impronta si effettua impiegando la funzione di hash, definita nella norma ISO/IEC 10118-3:1998, Dedicated Hash-Function 3, corrispondente alla funzione SHA-1.

Art. 18.

Segnatura di protocollo dei documenti trasmessi

1. I dati relativi alla segnatura di protocollo di un documento trasmesso da una area organizzativa omogenea sono contenuti, un'unica volta nell'ambito dello stesso messaggio, in un file, conforme alle specifiche dell'Extensible Markup Language (XML) 1.0 (raccomandazione W3C 10 febbraio 1998), compatibile con un file DTD (Document Type Definition) reso disponibile attraverso il sito internet di cui all'art. 11, comma 3, del presente decreto. Il file contiene le informazioni minime di cui al comma 1 del successivo art. 19. Le ulteriori informazioni definite al comma 2 del predetto articolo sono incluse nello stesso file.

2. L'Autorità per l'informatica definisce ed aggiorna periodicamente con apposita circolare gli standard, le modalità di trasmissione, il formato e le definizioni dei tipi di informazioni minime ed accessorie comunemente scambiate tra le pubbliche amministrazioni associate ai documenti protocollati; ne cura la pubblicazione attraverso il proprio sito internet.

3. Per l'utilizzo di strumenti di firma digitale o di tecnologie riferibili alla realizzazione e gestione di una PKI, si applicano le regole di interoperabilità definite con la circolare AIPA/CR/24 del 19 giugno 2000.

Art. 19.

Informazioni da includere nella segnatura

1. Oltre alle informazioni specificate all'art. 9 le informazioni minime previste comprendono:

- a) l'oggetto;
- b) il mittente;
- c) il destinatario o i destinatari.

2. Nella segnatura di un documento protocollato in uscita da una amministrazione possono essere specificate opzionalmente una o più delle seguenti informazioni:

- a) indicazione della persona o dell'ufficio all'interno della struttura destinataria a cui si presume verrà affidato il trattamento del documento;
- b) indice di classificazione;
- c) identificazione degli allegati;
- d) informazioni sul procedimento e sul trattamento.

3. Qualora due o più amministrazioni stabiliscano di scambiarsi informazioni non previste tra quelle definite al comma precedente, le stesse possono estendere il file di cui al comma 1 dell'art. 18, nel rispetto delle indicazioni tecniche stabilite dall'Autorità per l'informatica, includendo le informazioni specifiche stabilite di comune accordo.

Art. 20.

Realizzazione dell'indice delle amministrazioni

1. La realizzazione ed il funzionamento dell'indice di cui all'art. 12 del presente decreto sono affidati al centro tecnico di cui all'art. 17, comma 19, della legge n. 127/1997.

Art. 21.

Adeguamento delle regole tecniche

1. Le regole tecniche sono adeguate con cadenza almeno biennale a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto per assicurarne la corrispondenza con le esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze scientifiche e tecnologiche.

Omissis...

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DELIBERAZIONE 23 NOVEMBRE 2000. REGOLE TECNICHE IN MATERIA DI FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI INFORMATICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI AI SENSI DELL'ART. 18, COMMA 3, DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 NOVEMBRE 1997, N. 513 (DELIBERAZIONE N. 51/ 2000)*.

L'Autorità

Vista la legge 24 ottobre 1997, n. 801;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39;

Visto l'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;

Vista la legge 31 dicembre 1996, n. 675, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto l'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1999, n. 318;

Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490;

D'intesa con l'amministrazione degli archivi di Stato;

Delibera:

Di emanare le seguenti regole tecniche in materia di formazione e conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni ai sensi dell'art. 18, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513:

REGOLE TECNICHE IN MATERIA DI FORMAZIONE E CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI
INFORMATICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI

* Pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, serie generale, n. 291 del 14 dicembre 2000.

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. La presente deliberazione detta norme in materia di documenti informatici non classificati formati e conservati dalle pubbliche amministrazioni.

2. Le regole tecniche di cui al comma 1 sono adeguate periodicamente dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione alle esigenze istituzionali, organizzative, scientifiche e tecnologiche.

Art. 2.

Definizioni

1. Ai fini della presente deliberazione s'intende:

a) per amministrazioni pubbliche, tutte le amministrazioni previste dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

b) per documento informatico, la rappresentazione informatica di atti, fatti e dati formati dalle amministrazioni pubbliche o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività istituzionale ed amministrativa;

c) per formazione, il processo di generazione del documento informatico al fine di rappresentare atti, fatti e dati riferibili con certezza al soggetto e all'amministrazione che lo hanno prodotto o ricevuto. Esso reca la firma digitale, quando prescritta, ed è sottoposto alla registrazione del protocollo o ad altre forme di registrazione previste dalla vigente normativa;

d) per conservazione, l'ordinata custodia di documenti informatici in modo da assicurarne l'integrità, l'affidabilità e la consultabilità nel tempo, anche attraverso idonei strumenti di ricerca;

e) per formato, la modalità di rappresentazione del contenuto di un documento informatico;

f) per sicurezza, l'insieme delle misure organizzative e tecniche finalizzate ad assicurare, senza soluzione di continuità, l'integrità, la disponibilità e la riservatezza dei documenti e degli archivi informatici;

g) per accesso, la consultazione autorizzata, anche per via telematica, degli archivi e dei documenti informatici, sia per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti da parte di chi ne abbia interesse, sia per le attività amministrative;

h) per archivio, l'insieme, organizzato e gestito in modo unitario per aree omogenee, costituito da uno o più supporti di memorizzazione, univocamente identificati, contenenti i documenti registrati.

Art. 3.

Requisiti dei documenti informatici

1. La formazione e la conservazione dei documenti informatici delle pubbliche amministrazioni devono essere effettuate secondo i seguenti requisiti:

a) identificabilità del soggetto che ha formato il documento informatico e dell'amministrazione di riferimento;

b) sottoscrizione, quando prescritta, dei documenti informatici tramite la firma digitale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513;

c) idoneità dei documenti ad essere gestiti mediante strumenti informatici e ad essere registrati mediante il protocollo informatico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428;

d) accessibilità ai documenti informatici tramite sistemi informativi automatizzati;

e) leggibilità dei documenti;

f) interscambiabilità dei documenti.

2. I documenti informatici, muniti dei requisiti sopra detti, sono validi e rilevanti a tutti gli effetti di legge.

3. Nella formazione e conservazione dei documenti informatici le pubbliche amministrazioni applicano le norme in materia di semplificazione e razionalizzazione delle attività amministrative e dei procedimenti.

4. Le regole per la determinazione dei contenuti e della struttura dei documenti informatici sono definite dalla dirigenza, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e con riferimento all'ordinamento delle rispettive amministrazioni.

Art. 4.

Formato dei documenti informatici

1. I formati adottati devono possedere almeno i seguenti requisiti:

a) consentire, nei diversi ambiti di applicazione e per le diverse tipologie di trattazione, l'archiviazione, la leggibilità, l'interoperabilità e l'interscambio dei documenti;

b) la non alterabilità del documento durante le fasi di accesso e conservazione;

c) la possibilità di effettuare operazioni di ricerca tramite indici di classificazione o di archiviazione, nonché sui contenuti dei documenti;

d) l'immutabilità nel tempo del contenuto e della sua struttura. A tale fine i documenti informatici non devono contenere macroistruzioni o codice eseguibile, tali da attivare funzionalità che possano modificarne la struttura o il contenuto;

e) la possibilità di integrare il documento informatico con immagini, suoni e video, purché incorporati in modo irreversibile e nel rispetto dei requisiti di cui alle lettere b) e d).

Art. 5.

Sottoscrizione di documenti informatici

1. Ai fini della sottoscrizione, ove prevista, di documenti informatici di rilevanza esterna, le pubbliche amministrazioni:

a) possono svolgere direttamente l'attività di certificazione ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, solo per i propri organi ed uffici. In questo caso hanno l'obbligo di iscriversi nell'elenco pubblico dei certificatori presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione e devono attenersi alle regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999;

b) possono emettere certificati di firma digitale solo per i propri organi ed uffici ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, utilizzando i servizi offerti dal centro tecnico o dai certificatori iscritti nell'elenco pubblico presso l'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione secondo la vigente normativa in materia di contratti pubblici. In questo caso non vi è l'obbligo dell'iscrizione nel citato elenco pubblico.

2. Per la sottoscrizione di documenti informatici di rilevanza interna, le pubbliche amministrazioni possono emettere certificati di firma digitale secondo regole tecniche diverse da quelle di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999.

3. Per la formazione e la gestione di documenti informatici per i quali non è prevista la sottoscrizione, le pubbliche amministrazioni possono utilizzare sistemi elettronici di identificazione ed autenticazione nell'ambito della propria autonomia organizzativa e dei processi di razionalizzazione.

4. Per la formazione e la sottoscrizione dei documenti informatici, secondo quanto stabilito dal decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997 e dalle regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, le pubbliche amministrazioni devono attenersi alle regole di interoperabilità definite dalla circolare AIPA/CR/24 del 19 giugno 2000.

Art. 6.

Gestione dei documenti informatici

1. La gestione dei documenti informatici e le attività relative al protocollo informatico sono effettuate secondo i principi stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, e le relative regole tecniche.

Art. 7.

Conservazione dei documenti informatici

1. Per la conservazione e la esibizione dei documenti informatici, avuto riguardo a quanto previsto dall'art. 6, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, e dall'art. 61 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, si applicano le regole tecniche emanate con deliberazione dell'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione 30 luglio 1998, n. 24, ai sensi dell'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

2. Per l'estensione della validità del documento informatico si applica l'art. 60 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999.

Art. 8.

Trasmissione dei documenti informatici

1. Per la trasmissione dei documenti informatici si applicano le regole tecniche di cui agli articoli 4, 6 e 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni disciplinano autonomamente la trasmissione interna dei documenti informatici con riferimento al proprio ordinamento.

Art. 9.

Accesso ai documenti informatici

1. L'accesso ai documenti informatici è regolato dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, anche con riferimento al funzionamento della rete unitaria delle pubbliche amministrazioni.

2. Le pubbliche amministrazioni regolamentano, con riferimento al proprio ordinamento, l'accesso tramite sistemi informativi automatizzati per le attività di consultazione e di estrazione dei documenti.

Art. 10.

Sicurezza dei documenti informatici

1. Le pubbliche amministrazioni predispongono, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente deliberazione, un piano per la sicurezza informatica relativo alla formazione ed alla conservazione dei documenti informatici.

2. Il piano fa parte del manuale di gestione di cui alle regole tecniche emanate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 428.

3. Il piano considera almeno i seguenti aspetti: analisi dei rischi, politiche di sicurezza, interventi operativi.

4. Il piano è sottoposto a verifica ed aggiornato con cadenza almeno biennale.

Omissis...

AUTORITÀ PER L'INFORMATICA NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE. DELIBERAZIONE 13 DICEMBRE 2001. REGOLE TECNICHE PER LA RIPRODUZIONE E CONSERVAZIONE DI DOCUMENTI SU SUPPORTO OTTICO IDONEO A GARANTIRE LA CONFORMITÀ DEI DOCUMENTI AGLI ORIGINALI - ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL TESTO UNICO DELLE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI IN MATERIA DI DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA, DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 DICEMBRE 2000, N. 445. (DELIBERAZIONE N. 42/2001) *.

L'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione

Visto l'art. 6, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quale prevede che le pubbliche amministrazioni ed i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento è prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali;

Visto l'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quale prevede che gli obblighi di conservazione ed esibizione dei documenti di cui al comma 1 si intendono soddisfatti, ai fini sia amministrativi sia probatori, anche se realizzati su supporto ottico quando le procedure utilizzate sono conformi alle regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione;

Vista la propria deliberazione n. 24 del 30 luglio 1998, con la quale, in attuazione dell'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, sono state dettate le regole tecniche per l'uso dei supporti ottici;

Ritenuto di sostituire integralmente la deliberazione n. 24 del 30 luglio 1998 con altra finalizzata a dettare regole tecniche che soddisfino le esigenze connesse all'evoluzione tecnologica e nel contempo realizzino modalità semplificate ed uniformi per la conservazione e l'esibizione dei documenti su supporto ottico;

Delibera:

Le disposizioni della presente deliberazione si applicano, in sostituzione della deliberazione n. 24 del 30 luglio 1998, dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

* Pubblicata sulla *Gazzetta Ufficiale*, serie generale, n. 296 del 21 dicembre 2001.

Art. 1.

Definizioni

1. Ai fini della presente deliberazione si intende per:

a) documento: rappresentazione in formato analogico o digitale di atti, fatti e dati intelligibili direttamente o attraverso un processo di elaborazione elettronica;

b) documento analogico: documento formato utilizzando una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce su carta (esempio: documenti cartacei), come le immagini su film (esempio: pellicole mediche, microfiche, microfilm), come le magnetizzazioni su nastro (esempio: cassette e nastri magnetici audio e video). Si distingue in documento originale e copia;

c) documento analogico originale: documento analogico che può essere unico oppure non unico se, in questo secondo caso, sia possibile risalire al suo contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui sia obbligatoria la conservazione, anche se in possesso di terzi;

d) documento digitale: testi, immagini, dati strutturati, disegni, programmi, filmati formati tramite una grandezza fisica che assume valori binari, ottenuti attraverso un processo di elaborazione elettronica, di cui sia identificabile l'origine;

e) documento informatico: documento digitale sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 8 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 febbraio 1999, e successive modificazioni;

f) supporto ottico di memorizzazione: mezzo fisico che consente la memorizzazione di documenti digitali mediante l'impiego della tecnologia laser (quali, ad esempio, dischi ottici, magneto-ottici, DVD);

g) memorizzazione: processo di trasposizione in formato digitale su un qualsiasi idoneo supporto, attraverso un processo di elaborazione, di documenti analogici o digitali, anche informatici;

h) archiviazione digitale: processo di memorizzazione, su un qualsiasi idoneo supporto, di documenti digitali, anche informatici, univocamente identificati mediante un codice di riferimento, antecedente all'eventuale processo di conservazione;

i) documento archiviato: documento digitale, anche informatico, sottoposto al processo di archiviazione digitale;

l) conservazione digitale: processo effettuato con le modalità di cui agli articoli 3 e 4;

m) documento conservato: documento sottoposto al processo di conservazione;

n) esibizione: operazione che consente di visualizzare un documento conservato e di ottenerne copia;

o) riversamento diretto: processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un supporto ottico di memorizzazione ad un altro, non alterando la loro rappresentazione digitale. Per tale processo non sono previste particolari modalità;

p) riversamento sostitutivo: processo che trasferisce uno o più documenti conservati da un supporto ottico di memorizzazione ad un altro, modificando la loro rappresentazione digitale. Per tale processo sono previste le modalità descritte nell'art. 3, comma 2, e nell'art. 4, comma 4, della presente deliberazione;

q) riferimento temporale: informazione, contenente la data e l'ora in cui viene ultimato il processo di conservazione digitale, che viene associata ad uno o più documenti digitali, anche informatici. L'operazione di associazione deve rispettare le procedure di sicurezza definite e documentate, a seconda della tipologia dei documenti da conservare, dal soggetto pubblico o privato che intende o è tenuto ad effettuare la conservazione digitale ovvero dal responsabile della conservazione nominato dal soggetto stesso;

r) pubblico ufficiale: il notaio, ad eccezione di quanto previsto dall'art. 5, comma 4, e dei casi per i quali possono essere chiamate in causa le altre figure previste dall'art. 18, comma 2, del Testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Art. 2.

Obblighi di conservazione digitale

1. Gli obblighi di conservazione digitale dei documenti, previsti dalla legislazione vigente sia per le pubbliche amministrazioni sia per i privati, sono soddisfatti a tutti gli effetti, fatto salvo quanto indicato dall'art. 7, qualora il processo di conservazione venga effettuato con le modalità di cui agli articoli 3 e 4.

2. I documenti digitali, anche informatici, possono essere archiviati digitalmente prima di essere sottoposti al processo di conservazione. Per l'archiviazione digitale non sussistono gli obblighi di cui alla presente deliberazione.

Art. 3.

Conservazione di documenti digitali

1. Il processo di conservazione di documenti digitali, anche informatici, avviene mediante memorizzazione su supporti ottici e termina con l'apposizione, sull'insieme dei documenti, del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto svolgimento del processo.

2. Il processo di riversamento sostitutivo di documenti digitali conservati avviene mediante memorizzazione su altro supporto ottico e termina con l'apposizione sull'insieme dei documenti del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta il corretto svolgimento del processo. Qualora il processo riguardi documenti informatici, è inoltre richiesta l'apposizione del riferimento temporale e della firma digitale da parte di un pubblico ufficiale, per attestare la conformità di quanto riversato al documento d'origine.

Art. 4.

Conservazione digitale di documenti analogici

1. Il processo di conservazione digitale di documenti analogici avviene mediante memorizzazione della relativa immagine direttamente sui supporti ottici e termina con

l'apposizione, sull'insieme dei documenti, del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione che attesta così il corretto svolgimento del processo.

2. Il processo di conservazione digitale di documenti analogici originali unici si conclude con l'ulteriore apposizione del riferimento temporale e della firma digitale da parte di un pubblico ufficiale per attestare la conformità di quanto memorizzato al documento d'origine.

3. La distruzione di documenti analogici, di cui è obbligatoria la conservazione, è consentita soltanto dopo il completamento della procedura di conservazione digitale, fatto salvo quanto previsto al comma 4 dell'art. 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

4. Il processo di riversamento sostitutivo di documenti analogici conservati avviene mediante memorizzazione su altro supporto ottico. Il responsabile della conservazione, al termine del riversamento, ne attesta il corretto svolgimento con l'apposizione del riferimento temporale e della firma digitale sull'insieme dei documenti. Qualora il processo riguardi documenti originali unici di cui al comma 2, è richiesta l'ulteriore apposizione del riferimento temporale e della firma digitale da parte di un pubblico ufficiale per attestare la conformità di quanto riversato al documento d'origine.

Art. 5.

Responsabile della conservazione

1. Il responsabile del procedimento di conservazione digitale:

a) definisce le caratteristiche e i requisiti del sistema di conservazione in funzione della tipologia dei documenti (analogici o digitali) da conservare, della quale tiene evidenza. Organizza conseguentemente il contenuto dei supporti ottici e gestisce le procedure di sicurezza e di tracciabilità che ne garantiscono la corretta conservazione, anche per consentire l'esibizione di ciascun documento conservato;

b) archivia e rende disponibili, con l'impiego di procedure elaborative, relativamente ad ogni supporto di memorizzazione utilizzato, le seguenti informazioni:

1) descrizione del contenuto dell'insieme dei documenti;

2) estremi identificativi del responsabile della conservazione;

3) estremi identificativi delle persone eventualmente delegate dal responsabile della conservazione, con l'indicazione dei compiti alle stesse assegnati;

4) indicazione delle copie di sicurezza;

c) mantiene e rende accessibile un archivio del software dei programmi in gestione nelle eventuali diverse versioni;

d) verifica la corretta funzionalità del sistema e dei programmi in gestione;

e) adotta le misure necessarie per la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione digitale e delle copie di sicurezza dei supporti di memorizzazione;

f) richiede la presenza di un pubblico ufficiale nei casi in cui sia previsto il suo intervento, assicurando allo stesso l'assistenza e le risorse necessarie per l'espletamento delle attività al medesimo attribuite;

g) definisce e documenta le procedure di sicurezza da rispettare per l'apposizione del riferimento temporale;

h) verifica periodicamente, con cadenza non superiore a cinque anni, l'effettiva leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti.

2. Il responsabile del procedimento di conservazione digitale può delegare, in tutto o in parte, lo svolgimento delle proprie attività ad una o più persone che, per competenza ed esperienza, garantiscano la corretta esecuzione delle operazioni ad esse delegate.

3. Il procedimento di conservazione digitale può essere affidato, in tutto o in parte, ad altri soggetti, pubblici o privati, i quali sono tenuti ad osservare le disposizioni contenute nella presente deliberazione.

4. Nelle amministrazioni pubbliche il ruolo di pubblico ufficiale è svolto dal dirigente dell'ufficio responsabile della conservazione dei documenti o da altri dallo stesso formalmente designati, fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 3, comma 2, e dall'art. 4, commi 2 e 4, casi nei quali si richiede l'intervento di soggetto diverso della stessa amministrazione.

Art. 6.

Obbligo di esibizione

1. Il documento conservato deve essere reso leggibile in qualunque momento presso il sistema di conservazione digitale e disponibile, a richiesta, su supporto cartaceo.

2. Il documento conservato può essere esibito anche per via telematica.

3. Qualora un documento conservato venga esibito su supporto cartaceo fuori dall'ambiente in cui è installato il sistema di conservazione digitale, deve esserne dichiarata la conformità da parte di un pubblico ufficiale se si tratta di documenti per la cui conservazione è previsto il suo intervento.

Art. 7.

Procedure operative

1. Ad ogni soggetto pubblico o privato che intenda avvalersi del processo di conservazione digitale dei documenti è consentita l'adozione di accorgimenti e procedure integrative, nel rispetto delle norme stabilite nella presente deliberazione.

2. Le pubbliche amministrazioni comunicano preliminarmente all'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione le procedure integrative che intendono adottare ai sensi del comma 1.

Art. 8.

Altri supporti di memorizzazione

1. Tenuto conto dell'evoluzione tecnologica e della disciplina dettata dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, è data facoltà alle pubbliche amministrazioni e ai privati, ove non ostino altre motivazioni, di utilizzare, nel processo di conservazione digitale, un qualsiasi supporto di memorizzazione, anche non ottico, comunque idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali, nel rispetto delle modalità previste dalla presente deliberazione.

Art. 9.

Sistemi di conservazione preesistenti

1. Le regole tecniche dettate con le deliberazioni n. 15 del 28 luglio 1994 e n. 24 del 30 luglio 1998 continuano ad applicarsi ai sistemi di conservazione digitale già esistenti o in corso di acquisizione al momento della pubblicazione della presente deliberazione.

2. I documenti conservati in osservanza delle regole tecniche indicate al comma 1 possono essere riversati in un sistema di conservazione digitale tenuto in conformità alle regole tecniche dettate con la presente deliberazione.

Art. 10.

Revisione

1. Le disposizioni della presente deliberazione sono adeguate alle esigenze dettate dall'evoluzione delle conoscenze tecnologiche e sulla base dell'esperienza maturata, entro un anno dalla data di pubblicazione e successivamente con cadenza biennale.

Omissis...

NOTE ESPLICATIVE DELLE REGOLE TECNICHE PER LA RIPRODUZIONE E
CONSERVAZIONE DEI DOCUMENTI SU SUPPORTO OTTICO *

Premessa

L'art. 2, comma 15, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, successivamente abrogato dall'art. 77, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, prevedeva

* Le note esplicative sono disponibili sul sito www.aipa.it

che gli obblighi di conservazione e di esibizione di documenti per finalità amministrative e probatorie, previsti dalla legislazione vigente, si intendevano soddisfatti anche se realizzati su supporto ottico, purché le procedure adottate fossero conformi a regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione.

Conseguentemente, l'Autorità ha emanato la deliberazione n. 15 del 28 luglio 1994 e, quindi la deliberazione sostitutiva n. 24 del 30 luglio 1998, finalizzate allo sviluppo del nuovo sistema di conservazione dei documenti, alternativo a quello tradizionale su carta, per il settore pubblico e per il settore privato.

Successivamente, per coordinare la normativa in materia, è stato emanato il testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, il quale, all'art. 6, comma 1, prevede che le pubbliche amministrazioni e i privati hanno facoltà di sostituire, a tutti gli effetti, i documenti dei propri archivi, le scritture contabili, la corrispondenza e gli altri atti di cui per legge o regolamento sia prescritta la conservazione, con la loro riproduzione su supporto fotografico, su supporto ottico o con altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali. Lo stesso articolo, al comma 2, conferma che gli obblighi di conservazione ed esibizione di documenti realizzati su supporto ottico secondo le regole tecniche dettate dall'Autorità per l'informatica nella pubblica amministrazione si intendono soddisfatti, ai fini sia amministrativi sia probatori.

A distanza di tre anni dall'emanazione della deliberazione n. 24/98, l'Autorità ha ritenuto opportuno procedere ad un riesame delle regole tecniche, per renderle meglio aderenti alla tecnologia della firma digitale e del documento informatico. In particolare, l'evoluzione tecnologica e la diffusione degli strumenti di firma digitale consentono di definire norme per la conservazione dei documenti anche su supporti non ottici, garantendo la sicurezza della procedura di conservazione e la verifica di integrità. La deliberazione amplia quindi la tipologia di supporti di memorizzazione dando facoltà, laddove non ostino altre normative, di eseguire la conservazione su supporti non ottici.

La deliberazione è accompagnata da queste note esplicative, per chiarire gli aspetti maggiormente innovativi.

1. *Tipologia dei documenti*

Nell'articolo 1 sono esposte le definizioni dei termini utilizzati nel contesto nell'articolo, in modo da garantire uniformità interpretativa.

Al comma 1, lettera a), dell'art. 1, il « documento » è definito come la rappresentazione di atti, fatti e dati su un supporto intelligibile direttamente o attraverso un processo di elaborazione elettronica. Il documento è costituito da oggetti, quali testo, immagini, disegni, dati strutturati, programmi e codici operativi, filmati ed altro che, in base alla loro disposizione sul supporto, ne determinano la forma e, attraverso le relazioni che fra essi sussistono, la struttura.

Il documento si materializza su vari tipi di supporto, come ad esempio su una carta (con lo scritto, il dattiloscritto o la fotocopia), su una pellicola fotografica o cinematografica, su una microfiche, su un microfilm, su una cassetta VHS, su un nastro magnetico, su un DVD, su disco, sia esso magnetico, ottico o magneto-ottico, su una lastra o pellicola radiologica, su un tabulato, a seguito di una elaborazione elettronica e altro.

Nella deliberazione sono illustrate le caratteristiche del documento e le formalità richieste per la sua presentazione, in base alle quali esso può assolvere a finalità diverse. La tipologia di presentazione può essere analogica o digitale.

È considerato analogico il documento che, per la sua formazione, utilizzi una grandezza fisica che assume valori continui, come le tracce continue su carta per il documento cartaceo, le immagini continue per il film, le lastre o pellicole radiologiche, le microfiche e i microfilm, le magnetizzazioni continue su nastri audio e video e altro. Nel prevedere la tipologia del documento analogico si è quindi ampliato, concretamente con l'evoluzione delle tecnologie, l'oggetto della deliberazione n. 24/1998.

Il documento analogico può manifestarsi in copia e in originale; quest'ultima tipologia, a sua volta, in documento originale unico e non unico.

La copia non è compresa nelle definizioni previste dall'art. 1 e può essere considerata la matrice di una manifestazione di volontà che si concretizza con un documento originale. Per esemplificare, si può fare riferimento all'art. 2214 del codice civile, dove al secondo comma si considerano copie i documenti emessi da un imprenditore a fronte di quelli conformi che vengono spediti per essere conservati come originale dal ricevente. In questo caso, copia è ciò che viene formato da un soggetto quale informazione primaria; l'originalità è espressa in altro documento che un terzo deve tenere e conservare, nel rispetto dell'autenticità ed integrità del contenuto.

Il documento originale si contrappone alla copia ma risulta ben diverso per funzionalità e si presenta con caratteristiche proprie, formalizzate dalla legge per gli effetti giuridici che gli sono attribuiti.

Si è ritenuto di trattare diversamente i documenti che, pure considerati per norma originali, hanno la caratteristica di « documento originale non unico », in quanto si può risalire al loro contenuto attraverso altre scritture o documenti di cui siano obbligatorie la tenuta e la conservazione, anche se da parte di terzi. Sono inclusi tra questi, ad esempio, quelli considerati originali dallo stesso art. 2214 del codice civile già citato, come la fattura ricevuta da un imprenditore che, generata da un atto negoziale, assume il valore di dichiarazione di scienza. Essa viene emessa dal venditore del bene oggetto di transazione, che ne conserva copia; per la stessa è prescritta in forma obbligatoria la registrazione, a fini sia fiscali sia civilistici e contabili, adempimento che ne consente l'eventuale riscontro, anche se attraverso un processo di cognizione.

La distinzione tra documento originale unico e non unico, ripresa nella deliberazione, è motivata da esigenze di conservazione espresse sia dal settore pubblico sia dal settore privato. Infatti, oltre alle copie, anche i documenti originali non unici, per la quantità della loro produzione, destano preoccupazioni gestionali. Per questi motivi, operativamente, i documenti analogici originali non unici vengono trattati alla stregua delle copie, svincolandoli dalle modalità prescritte per i documenti analogici originali unici e precisamente dal processo di conformità eseguito da un pubblico ufficiale che, per il settore privato, si identifica quasi sempre con il notaio.

Il documento digitale, nella definizione data nel comma 1, lettera *d*), dell'art. 1, differisce da quello analogico per il fatto che l'informazione in esso contenuta si materializza su un supporto mediante una grandezza fisica che assume soltanto due distinti valori, quelli del sistema binario, e viene formato attraverso un processo di elaborazione elettronica del quale è identificabile l'origine.

Tra i documenti digitali viene considerato distintamente il documento informatico, firmato digitalmente nel rispetto delle norme previste dall'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000 e delle regole tecniche di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 1999.

2. Archiviazione digitale

Nella deliberazione, si tiene distinto il processo di conservazione da quello dell'archiviazione digitale. Quest'ultimo può essere propedeutico al primo, ma non è obbligatorio.

Per l'archiviazione digitale dei documenti non sono previste particolari modalità operative. L'adempimento viene lasciato all'iniziativa del soggetto interessato, il quale potrà utilizzare un qualsiasi tipo di supporto di memorizzazione, per l'acquisizione del documento, la sua classificazione e l'attribuzione di un codice di identificazione univoco, in modo da consentire un accesso facile e razionale.

Il processo di conservazione è finalizzato a rendere un documento non deteriorabile e quindi disponibile nel tempo in tutta la sua integrità ed autenticità. Il processo di conservazione è in generale successivo all'eventuale archiviazione digitale.

3. Obblighi di conservazione

Il comma 1 dell'art. 2 stabilisce che gli obblighi di conservazione dei documenti previsti dalla legislazione vigente, sia per il settore pubblico sia per il settore privato, sono soddisfatti

qualora il processo di conservazione venga effettuato con le modalità di cui ai successivi articoli 3 e 4. Non sono previste autorizzazioni preventive, lasciando all'utente l'iniziativa dell'adozione delle modalità operative per la conservazione digitale, con l'intento di dare ampia diffusione al nuovo sistema.

È consentito ad ogni soggetto pubblico o privato di adottare accorgimenti e procedure integrative, come anche l'adozione di altre tipologie di supporto digitale, purché nel rispetto delle norme previste dalla deliberazione.

4. *Supporto di memorizzazione*

La deliberazione autorizza l'utilizzazione di un qualsiasi tipo di supporto di memorizzazione digitale che consenta la registrazione mediante la tecnologia laser; quindi, non soltanto dischi ottici Worm e CD-R, ma anche magneto-ottici e DVD.

Inoltre, tenuto conto di quanto previsto nel già citato testo unico circa la possibilità d'impiego ai fini della conservazione di altro mezzo idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali e in considerazione dell'evoluzione tecnologica nel frattempo avvenuta, la deliberazione consente (art. 8) di utilizzare un qualsiasi altro supporto di memorizzazione digitale, oltre quelli a tecnologia laser, se non ostino altre motivazioni e comunque nel rispetto delle regole tecniche previste dalla deliberazione stessa.

Si ritiene, infatti, che i tecnicismi della firma digitale e del riferimento temporale siano idonei a garantire l'integrità del documento nel processo di sua conservazione, qualunque sia il tipo di supporto di memorizzazione digitale, anche se diverso da quello ottico. Soltanto specifiche motivazioni potrebbero suggerire o richiedere l'impiego di una particolare tipologia di supporto.

5. *Processo di conservazione*

Il processo di conservazione digitale è sempre generato da documenti digitali differenziati secondo la loro origine e prevede l'adozione di regole tecniche comuni. Qualora si trattino documenti analogici, il processo di conservazione è attivato con la trasposizione della loro immagine su un supporto di memorizzazione digitale; la conformità rispetto al documento d'origine è garantita dal responsabile della conservazione sotto la sua diretta responsabilità.

In effetti, il processo di conservazione può avere origine dalla necessità di convertire documenti già esistenti, per lo più cartacei. In tal caso, è necessario procedere preliminarmente alla predisposizione del materiale documentale, mantenendone l'ordine fisico e rendendo possibili eventuali diverse aggregazioni. Per i documenti cartacei questa operazione è conosciuta come « cartellinatura », operazione che consiste nella preparazione dei documenti cartacei, già raccolti fisicamente in un fascicolo, attraverso procedure definite dall'utente del sistema. Vengono quindi approntati strumenti di consultazione ed eventuali codificazioni aggiuntive cosicché, una volta registrati sul supporto di memorizzazione digitale ottico, sia possibile rilevare collegamenti fra gli atti e i documenti riprodotti (per unità, serie o altro livello di aggregazione) e reperire quanto oggetto di consultazione, duplicazione o esibizione.

Gli artt. 3 e 4 dettano le regole tecniche per la conservazione, rispettivamente, dei documenti digitali e analogici, prevedendo, in generale, che il relativo processo si realizzi attraverso la memorizzazione dei documenti sul supporto digitale, con le formalità dell'apposizione del riferimento temporale e, quindi, della firma digitale sull'insieme di documenti destinati alla conservazione.

L'apposizione del riferimento temporale prima della firma digitale trova motivazione nella necessità di bloccare ad una data certa il contenuto dei documenti memorizzati e conservati.

Per i soli documenti digitali originati da « documenti analogici originali unici » è prevista, oltre all'apposizione del riferimento temporale e della firma digitale da parte del responsabile della conservazione, anche l'apposizione del riferimento temporale e della firma digitale sull'insieme di documenti destinati alla conservazione da parte di un pubblico ufficiale. Quest'ultimo adempimento è finalizzato ad attestare la conformità di quanto conservato al documento d'origine.

6. Processo di riversamento

Il comma 2 dell'art. 3 e il comma 4 dell'art. 4 prevedono il processo di riversamento che, come precisato al comma 1, lettere *o*) e *p*) dell'art. 1, può essere diretto o sostitutivo.

Il riversamento diretto avviene con il trasferimento del documento conservato da uno ad altro supporto, senza alterarne la rappresentazione digitale (ad esempio, la produzione delle copie di sicurezza previste dal processo di conservazione al comma 1, lettere *b*), *e*) e *h*) dell'art. 5).

Il riversamento sostitutivo si ottiene, invece, attraverso il trasferimento di un documento conservato da uno ad altro supporto di memorizzazione, il quale comporti la modifica della rappresentazione digitale del suo contenuto. Questo tipo di riversamento consente l'aggiornamento tecnologico dell'archivio quando non sia possibile o conveniente mantenere nel tempo il formato della rappresentazione digitale dei documenti. L'operazione è necessaria per ottemperare all'obbligo di esibizione dei documenti conservati nel sistema.

Riguardo al riversamento sostitutivo, i documenti informatici sono stati assimilati a quelli digitali generati da documenti analogici originali unici. Per entrambe le tipologie, considerate le loro peculiari caratteristiche, a differenza di quanto previsto per la generalità dei documenti, è richiesto oltre l'intervento del responsabile della conservazione, anche quello ulteriore del pubblico ufficiale per l'apposizione del riferimento temporale e della firma digitale allo scopo di attestare la conformità all'originale.

7. Riferimento temporale

Al comma 1, lettera *q*) dell'art. 1 viene data la definizione del riferimento temporale, più ampia di quella della marca temporale, prevista dagli artt. 52 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 1999.

L'intento di semplificare il processo di conservazione ha suggerito di adottare questo particolare tecnicismo, finalizzato a fissare nel tempo il verificarsi di un'operazione.

Il riferimento temporale determina l'informazione della data e dell'ora nelle quali viene ultimata correttamente la memorizzazione del documento sottoposto al processo di conservazione o al processo di riversamento sostitutivo. L'informazione è associata, in generale, ad un insieme di documenti digitali.

Allo scopo di garantire l'affidabilità all'operazione di associazione, si è previsto che la procedura di generazione del riferimento temporale debba rispettare, a seconda della tipologia dei documenti da conservare, canoni di sicurezza stabiliti e formalizzati mediante specifica documentazione dal soggetto pubblico o privato che intende o è tenuto ad effettuare la conservazione digitale, ovvero dal responsabile della conservazione nominato dal soggetto stesso. Per questa specifica operazione, è consentito il ricorso anche a strumenti cartacei.

Gli organismi competenti e in particolare le pubbliche amministrazioni possono regolamentare, in base a quanto loro consentito dal primo comma dell'art. 7, altri tecnicismi analoghi senza precludere il ricorso alla marca temporale prevista dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 febbraio 1999. Oltre che per motivi di semplificazione, si cerca di limitare il ricorso massiccio a quest'ultimo strumento, per la difficoltà attuale di adottare standard riguardo all'interoperatività tra certificatori.

8. Distruzione del documento analogico

Il comma 3 dell'art. 4 prevede che il documento analogico d'origine, del quale sia obbligatoria la conservazione, può essere distrutto soltanto al termine del processo di conservazione. Per questo sarà necessario che sia avvenuta la sua digitalizzazione sul supporto di memorizzazione e che siano stati apposti dal responsabile del procedimento di conservazione il riferimento temporale e la firma digitale. Per i documenti analogici originali unici dovrà anche essere attestata la conformità da parte del pubblico ufficiale, con l'apposizione del riferimento temporale e della firma digitale.

Al riguardo, viene ricordata la norma contenuta nel comma 4 dell'art. 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445/2000, concernente i poteri di controllo del Ministero per i beni e le attività culturali sugli archivi delle amministrazioni pubbliche e sugli archivi dei privati dichiarati di notevole interesse storico ed artistico.

9. *Responsabile della conservazione*

La deliberazione dà risalto al responsabile della conservazione, attribuendogli (art. 5) precisi compiti e specifiche responsabilità.

In particolare, si affida al responsabile della conservazione la realizzazione di una base di dati relativa ai documenti digitali, gestita secondo principi di sicurezza stabiliti e documentati e che adotti procedure di tracciabilità in modo da garantire la corretta conservazione, l'accessibilità al singolo documento e la sua esibizione.

Inoltre, il responsabile della conservazione, con procedure realizzate autonomamente, e quindi adeguate al proprio ambiente applicativo e alla tipologia di documenti da conservare, deve definire il contenuto del supporto di memorizzazione e delle relative copie di sicurezza effettuate tramite riversamento diretto, soddisfacendo così i compiti che la deliberazione gli attribuisce.

Le semplificazioni più significative introdotte dalla deliberazione attuale riguardano l'eliminazione dell'art. 7 della deliberazione n. 24/1998 che determinava il contenuto obbligatorio del supporto di memorizzazione e comportava adempimenti onerosi da parte del responsabile e l'abolizione dell'operazione di chiusura del supporto di memorizzazione e del preventivo collaudo. Queste semplificazioni sono rese possibili, tra l'altro, attraverso l'impiego del riferimento temporale e della firma digitale, i quali determinano la cristallizzazione dei documenti registrati per la conservazione.

I commi 2 e 3 dell'articolo 5 consentono al responsabile del procedimento di conservazione di delegare in tutto o in parte le proprie attività ad altri soggetti interni alla struttura e a soggetti terzi.

10. *Obblighi di esibizione*

L'art. 6, al comma 1, richiama all'ottemperanza di quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 2220 del codice civile, il quale prevede che le scritture e i documenti conservati sotto forma di registrazioni su supporti di immagini devono essere, in ogni momento, resi leggibili con mezzi messi a disposizione dal soggetto che utilizza tali supporti per la conservazione.

L'esibizione per via telematica, prevista al comma 2, trova applicazione attraverso il rispetto della norme contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e particolarmente negli artt. 14 e seguenti.

L'intervento del pubblico ufficiale, previsto al comma 3 dell'articolo 6 della deliberazione, riguardante l'esibizione su supporto cartaceo di un documento da prodursi all'esterno, trova giustificazione nell'esigenza di dichiarare la conformità di quanto riprodotto su carta a quanto conservato sul supporto di memorizzazione. Si ricorda che si fa riferimento al documento conservato originato da un documento analogico originale unico. La procedura prevista trova, quindi, origine nell'intrinseca natura del documento d'origine.

DISPOSIZIONI NORMATIVE CITATE NEI TESTI E
GIÀ PUBBLICATE NELLA «RASSEGNA DEGLI ARCHIVI DI STATO»

- L. 7 agosto 1990, n. 241: Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi RAS, L (1990), 1-2, pp. 170-180
- D.P.R. 18 aprile 1994, n. 344: Regolamento recante disciplina del procedimento di costituzione e rinnovo delle commissioni di sorveglianza sugli archivi RAS, LIV (1994), 2 pp. 508-509
- L. 31 dicembre 1996, n. 675: Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali RAS, LVII (1997), 1, pp. 293-299
- L. 31 dicembre 1996, n. 676: Delega al governo in materia di tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali RAS, LVII (1997), 1, pp. 299-302
- L. 15 marzo 1997, n. 59: Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni e Enti locali, per la riforma della P. A. e per la semplificazione amministrativa RAS, LVII (1997), 1, pp. 303-305
- L. 15 maggio 1997, n. 127: Misure urgenti per lo snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo RAS, LVII (1997), 2-3, pp. 560-562
- L. 8 ottobre 1997, n. 352: Disposizioni sui beni culturali RAS, LVII (1997), 2-3, pp. 569-578
- D.P.R. 10 novembre 1997, n. 513: Regolamento recante criteri e modalità per la formazione, l'archiviazione e la trasmissione di documenti con strumenti informatici e telematici a norma dell'art. 15, comma 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59 RAS, LVIII (1998), 1, pp. 122-132
- D.lg. 31 marzo 1998, n. 112: Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del capo I della l. 15 marzo 1997, n. 59 RAS, LVIII (1998), 1, pp. 210-214
- D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 428: Regolamento per la tenuta del protocollo amministrativo con procedura informatica RAS, LVIII (1998), 2-3, pp. 486-495

D.P.C.M. 8 febbraio 1999, n. 513: Regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la duplicazione, la riproduzione, anche temporale, dei documenti informatici ai sensi dell'art. 3, comma 1, del DPR 10 novembre 1997, n. 513 RAS, LVIII (1998), 2-3, pp. 496-518

D.L.G. 30 luglio 1999, n. 281: Disposizioni in materia di trattamento dei dati personali per finalità storiche, statistiche e di ricerca scientifica RAS, LIX (1999), 1-2-3, pp. 259-283

Direttiva del Presidente del consiglio dei ministri 28 ottobre 1999: Gestione informatica dei flussi documentali nelle pubbliche amministrazioni RAS, LX (2000), 1, pp. 283-288

Si segnala inoltre:

Provvedimento 14 marzo 2001, n. 8/P/2001 del Garante per la protezione dei dati personali: « Codice di deontologia e di buona condotta per i trattamenti di dati personali per scopi storici », pubblicato in ASSOCIAZIONE BIANCHI BANDINELLI - ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO, *La storia e la privacy. Dal dibattito alla pubblicazione del codice deontologico. Atti del seminario di Roma, 30 novembre 1999, e testi normativi*, Roma 2001, pp. 130-140 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Quaderni della Rassegna degli Archivi di Stato, 96).

LA NUOVA RIVISTA
DEL CONSIGLIO INTERNAZIONALE DEGLI ARCHIVI:
«COMMA. INTERNATIONAL JOURNAL ON ARCHIVES»

Dalla fusione di «Archivum» e «Janus», le precedenti riviste del Consiglio internazionale degli archivi, prende avvio il nuovo periodico «Comma. International Journal on Archives», per il quale è stato scelto un titolo intrigante: comma, la virgola, «immagine sommersa, non inizio e non fine, con il compito di gettare luce sui dettagli, chiarire i significati, dare risalto alle idee», secondo le parole del segretario generale del CIA, Joan van Albada, che della rivista è stato l'ispiratore.

«Comma», che uscirà con cadenza trimestrale, è destinata ad accogliere articoli di singoli autori e contributi dei comitati e delle sezioni del CIA, con una forte apertura verso le regioni del mondo fino ad oggi meno presenti nelle pubblicazioni internazionali: Russia, Paesi arabi e Cina. A questo scopo ogni fascicolo pubblicherà gli abstract degli articoli in inglese, francese, tedesco, spagnolo, russo, cinese ed arabo.

Dispiace la scomparsa dell'italiano, anche se la presenza dell'Italia è almeno formalmente garantita da un componente nella segreteria di redazione, allargata fino a comprendere ben ventitré membri, un numero che rende non più realizzabile quella stretta collaborazione che era una piacevole abitudine del Comitato di redazione di «Archivum», ma che dovrebbe garantire una gamma più ampia e differenziata di contributi per la nuova rivista. Questo primo numero doppio appare infatti di grande ricchezza informativa e per facilitare la conoscenza degli articoli pubblicati si ritiene utile presentarne gli abstract in italiano, frutto di una libera traduzione di quelli contenuti nel fascicolo.

I prossimi numeri sono destinati ad accogliere contributi riguardanti la conservazione, i documenti elettronici, gli archivi dei paesi del Nord Europa e della Russia. Segretario del Comitato di redazione è Nancy Bartlett, Bentley Historical Library, University of Michigan, Ann Arbor, Michigan, 48109-2113, USA; fax 1.734.936.1333; e-mail nbart@umich.edu.

JOAN VAN ALBADA, Secretary General, CIA

Archives, Particles of Memory or More (Archivi, frammenti di memoria o qualcosa di più), pp. 13-18.

Le lingue uniscono e dividono la comunità archivistica internazionale. Ogni lingua è veicolo di concetti creati nel corso del tempo dalla teoria e dalla pratica della professione, formati e influenzati dalle circostanti tradizioni amministrative e dalla cultura di ciascuna nazione, di ciascun organismo. Ricordando episodi avvenuti nel corso dei suoi numerosi incontri con archivisti di Africa, Asia ed Europa, l'autore fornisce esempi di interpretazioni non coincidenti e di utilizzazioni diverse degli stessi termini in campo archivistico e sottolinea come ciascuna cultura abbia elaborato una propria posizione riguardo al fatto che gli archivi di memorie, narrazioni orali e oggetti possano essere considerati parte del patrimonio archivistico. Conclude con l'auspicio di un approccio alla definizione di archivio che sia integrato, attivo ed elastico.

JOSÉ BERNAL RIVAS FERNÁNDEZ, Sección de Archivística, Escuela de Historia, Universidad de Costa Rica

L'archivistique, les archives et les archivistes face aux défis du troisième millénaire (Gli archivi, gli archivisti e la scienza archivistica di fronte alle sfide del terzo millennio), pp. 19-28.

All'alba del terzo millennio gli archivi, gli archivisti e la scienza archivistica stessa devono confrontarsi con le sfide di una società che vive un processo accelerato di trasformazione e in cui i nuovi supporti digitali stanno progressivamente sostituendo quelli cartacei tradizionali. La disciplina archivistica in quanto scienza dell'informazione riesamina i suoi fondamenti teorici e concettuali, con un aumento significativo della produzione saggistica, in particolare nel mondo anglosassone. I testi pubblicati fino ad oggi hanno contribuito in una certa misura alla rinascita dell'archivistica come scienza e sono apparsi nuovi concetti, conseguenza dell'impatto della teoria sulla pratica: il lavoro degli archivisti ha acquisito in tal modo una nuova dimensione.

Le tecnologie dell'informazione, sviluppate in risposta alle nuove esigenze di scambio, accesso e diffusione dell'informazione, hanno inciso sul mondo degli archivi, anche perché la presenza di documenti su nuovi supporti costituisce una sfida riguardo alle strategie da mettere in atto per la loro gestione archivistica e conservazione fisica. In questo contesto l'archivista dovrebbe giocare un ruolo più attivo, particolarmente con l'aumento della domanda d'informazione da parte di ogni sorta di utenti e dovrebbe risaltarne rafforzata la posizione degli archivi nella società attuale e quella dell'archivistica come scienza autonoma tra le scienze dell'informazione.

VERNE HARRIS, National Archives of South Africa

Law, Evidence and Electronic Records: a Strategic Perspective from the Global Periphery (Leggi, valore probatorio e documenti elettronici: una prospettiva strategica dalla periferia della globalizzazione), pp. 29-43.

In questo articolo di ampio respiro, presentato al XIV Congresso internazionale degli archivi (Siviglia 2000), l'autore si interroga sul significato del documento archivistico in quanto testimone della verità, a partire dall'analisi sia della legislazione che riconosce valore probatorio nei procedimenti giudiziari ai documenti elettronici e definisce le modalità del commercio elettronico, che degli standard rilasciati da organismi internazionali e nazionali sulla gestione dei documenti, il loro valore probatorio, la loro protezione. Malgrado questa intensa attività normativa, peraltro assai diseguale nei diversi Stati, il settore degli archivi elettronici rimane una «terra di frontiera selvaggia» soprattutto nelle situazioni più arretrate nel processo di globalizzazione che le iniziative del Consiglio internazionale degli archivi non raggiungono adeguatamente. Una indiscutibile utilità deve essere riconosciuta al «record-keeping paradigm» che, reclamando per l'archivistica il ruolo di garante dell'autenticità dei documenti fin dalla loro creazione, lo pone in una posizione di forza per ottenere risorse e stabilire validi contatti con alleati potenti. Tuttavia, accanto al suo indubbio valore strategico, questo approccio reca in sé il pericolo, fortemente sottolineato dall'autore del saggio, di porre in secondo piano la vera essenza degli archivi come luoghi della memoria e della storia, fatta anche di silenzi e di dimenticanze che costituiscono l'altra faccia della verità.

BRIAN WILLIAMS and WILLIAM K. WALLACH, Bentley Historical Library, University of Michigan, USA

Documenting South Africa's Liberation Movements: Engaging the Archives at the University of Fort Hare (L'impegno degli archivi dell'Università di Fort Hare per documentare il Movimento di liberazione del Sud Africa), pp. 45-67.

Le organizzazioni che hanno guidato il movimento per rovesciare l'*apartheid* in Sud Africa hanno scelto di affidare la propria documentazione archivistica all'Università di Fort Hare (Sud Africa). I dirigenti dell'African National Congress, del Pan Africanist Congress e di altre organizzazioni per la liberazione hanno concordato di depositare i propri documenti a Fort Hare come riconoscimento del ruolo storico svolto da quell'Università nell'istruzione dei sudafricani di colore, tra i quali numerosi capi delle organizzazioni anti-*apartheid*. Le organizzazioni per la liberazione hanno compreso l'importanza delle fonti archivistiche come veicolo per la scoperta e la riappropriazione della storia della resistenza, precedentemente oggetto di censure. Per Fort Hare questi archivi hanno un valore inestimabile ma costituiscono anche

un peso che grava su risorse limitate. Gli autori – entrambi archivisti dell'Università del Michigan (Stati Uniti) – si sono recati in Sud Africa nell'ambito di un più ampio progetto di collaborazione tra le due Università per facilitare l'accesso a questi fondi. L'articolo illustra i diversi aspetti del progetto e i suoi obiettivi; esamina la scelta di collocare i documenti a Fort Hare alla luce del momento storico in cui la decisione venne presa; descrive le caratteristiche dei documenti stessi in rapporto al particolare periodo in cui sono stati prodotti.

GARY M. PETERSON,

New Technology and Copyright: the Impact on the Archives (Nuove tecnologie e diritto di autore: l'impatto sugli archivi), pp. 69-75.

Numerosi paesi hanno avviato la revisione della propria legislazione sul diritto d'autore allo scopo di ratificare il Trattato dell'Organizzazione mondiale sulla proprietà intellettuale, firmato nel 1996 ma che per entrare in vigore deve essere ratificato da almeno 30 Stati. L'articolo si propone di individuare i problemi che gli archivisti devono tenere presenti una volta che le leggi sono state modificate e avviene la ratifica. Riassume in primo luogo le caratteristiche generali della legislazione sul diritto d'autore e analizza l'impatto della nuova tecnologia sul copyright e la legislazione internazionale in materia, mettendo in guardia gli archivisti nei confronti dei tentativi di limitare il diritto al libero scambio, effettuati principalmente dalle imprese commerciali.

GUO SIPING, State Archives Administration of China

A Consideration of Copyright Protection in Archival Administration, with Relevant Legislation from a Chinese Civil Dispute (Esame della protezione del diritto d'autore nell'Amministrazione degli Archivi in Cina e presentazione della relativa legislazione a partire da un processo civile), pp. 77-83.

Il procedimento legale riguardante i diritti di *copyright* sulle carte dell'ultimo imperatore e la sentenza definitiva sollevano molte questioni di grande interesse per gli archivisti cinesi. Per diverse ragioni storiche, in Cina la tutela legale della proprietà intellettuale ha tardato molto ad affermarsi e malgrado l'intensa produzione normativa degli ultimi anni, rimangono ancora molte incertezze sulle modalità concrete di applicazione ai documenti archivistici della legge sul diritto d'autore promulgata nel 1990 e applicata nel 1991. L'autore prende in esame quattro punti e si chiede se sia necessario cercare nuove definizioni per concetti archivistici tradizionali, quali la raccolta o la donazione di archivi; se sia opportuno stabilire per legge un formulario per i contratti da applicare negli istituti archivistici; quali responsabilità debbano

assumersi gli istituti archivistici nel gestire documentazione tutelata dalla legge sul diritto d'autore. A proposito, infine, dell'obiettivo primario che hanno gli archivisti di trovare un equilibrio tra uso degli archivi e protezione di diritti e interessi rilevanti, sottolinea come, nell'immediato, il primo compito degli archivisti cinesi sia far sentire la propria voce in sede legislativa per armonizzare la legge sul diritto d'autore con la legislazione archivistica.

LAJOS KÖRMENDY, Deputy Director General, National Archives of Hungary
Privatisation and Archives (Archivi e privatizzazioni), pp. 85-89.

Numerosi istituti archivistici si trovano ad affrontare importanti questioni metodologiche in conseguenza dei cambiamenti causati dal passaggio delle imprese dalla proprietà dello Stato a quella dei privati. Gli archivi sono parte del patrimonio culturale della nazione e le privatizzazioni sollevano rilevanti problemi giuridici. Per conoscere le diverse esperienze delle amministrazioni archivistiche in rapporto alla privatizzazione, è stato inviato un questionario a diversi paesi, al quale hanno risposto gli archivi centrali di Austria, Canada, Cina, Croazia, Estonia, Francia, Germania, Italia, Lettonia, Olanda, Portogallo, Romania, Repubblica ceca, Russia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera, Regno Unito e Ungheria. Le domande riguardavano la normativa sulla privatizzazione; le definizioni nazionali di documenti pubblici e privati; la condizione giuridica dei documenti durante il processo di privatizzazione; il problema dell'inalienabilità e dell'imprescrittibilità dei documenti pubblici nel settore non pubblico; lo statuto degli archivi correnti degli organismi recentemente privatizzati; il controllo degli Archivi sui documenti pubblici conservati da organismi privati e infine l'eventualità — verificatasi soltanto nella Repubblica ceca e in Ungheria relativamente ad archivi ecclesiastici — della restituzione di documenti, ormai conservati in un istituto statale, all'organismo privato che li aveva prodotti prima di essere nazionalizzato.

HERVÉ L'HUILLIER - STEFFEN DEUTSCHBEIN, TotalFinaElf, France
How Mergers Affect the Management of Corporate Archives (Ripercussioni delle fusioni sulla gestione degli archivi d'impresa), pp. 91-95.

Le fusioni di gruppi affermati nei relativi settori e con decenni di storia alle spalle hanno ripercussioni considerevoli sui loro archivi. Gli autori esaminano il caso di TotalFinaElf che ha conosciuto l'esperienza di due recenti fusioni. Le fusioni costituiscono un'occasione da non perdere per migliorare sia gli archivi che la conoscenza della storia dell'impresa, ma il personale addetto all'archivio deve essere preparato ad agire rapidamente ed efficacemente, accogliendo la sfida di operare in un contesto difficile, quale quello che

inevitabilmente accompagna le fusioni, per integrare le operazioni di archiviazione già in uso, impiantando e armonizzando strumenti e procedure. Poiché non esiste un modello metodologico di gestione degli archivi d'impresa durante le fasi della fusione, sarebbe estremamente utile elaborarne uno.

CRAIG ST. CLAIR, Sapien Corporation, Cambridge, Massachusetts, USA
Abandonment, Status Quo, or Opportunity: Corporate Mergers and Corporate Archives (Abbandono, status quo o occasione da cogliere: fusioni e archivi d'impresa), pp. 97-99.

Quando avviene una fusione di imprese, gli archivi si trovano coinvolti nelle operazioni di smantellamento delle vecchie infrastrutture in misura maggiore di quanto gli archivisti vorrebbero ammettere. L'articolo esamina situazioni diverse di fusioni di imprese e le loro ripercussioni sui rispettivi archivi e conclude delineando strategie di sopravvivenza centrate sulla capacità degli archivi di mettere a punto progetti adatti alla nuova situazione, innovativi, conformi alle regole professionali e caratterizzati da spirito di iniziativa.

HENRIK FODE, Director, The Danish National Business Archives
Mergers: a Historical Review of their Effects on Northern European Archives (Fusioni: rassegna storica dei loro effetti negli archivi del Nord Europa), pp. 101-106.

Non solo gli Stati nazionali, ma neppure i continenti delimitano oramai l'attività economica, che sempre più si sviluppa senza frontiere in una dimensione internazionale. Tuttavia, la legislazione riguardante i documenti prodotti dalle società private rimane carente. In Danimarca un'apposita istituzione è incaricata della gestione degli archivi economici, ma non è dotata di risorse adeguate. Negli ultimi venticinque anni la struttura produttiva del paese ha subito profonde trasformazioni in linea con il riassetto economico in atto anche a livello internazionale e il Danish National Business Archives incontra crescenti difficoltà nell'acquisire i documenti, per le carenze normative in tema di archivi privati e per la debolezza dell'Amministrazione archivistica. Le stesse difficoltà incontrano gli altri paesi nordici, tutti privi delle risorse sufficienti per seguire in maniera sistematica i cambiamenti riguardanti la vita economica, compresi gli acquisti e le vendite di società, le fusioni, gli scioglimenti. Gli autori auspicano l'istituzione di enti in grado di coordinare a livello mondiale la raccolta e la conservazione degli archivi d'impresa, riconoscendo che questo obiettivo costituisce una vera sfida per la Sezione degli archivi d'impresa e del lavoro del CIA.

MARIO CÁRDENAS AYAIPOMA,
La formación del archivero en Iberoamérica (La formazione dell'archivista in America Latina), pp. 107-125.

L'interesse per la formazione degli archivisti è un fenomeno recente. In Spagna e Portogallo le prime scuole risalgono alla seconda metà del secolo XIX, in America dopo alcuni tentativi non andati a buon fine all'inizio del secolo successivo, soltanto a partire dalla seconda metà vennero istituite scuole dedicate alla formazione seria e sistematica degli archivisti, grazie all'azione di organismi specializzati all'interno di istituzioni di carattere e rilevanza sovranazionale e a un ampio dibattito sviluppato in occasione di convegni internazionali. Ad oggi sono attivi 50 corsi tenuti da 40 istituzioni in 11 paesi latino-americani, un numero ben più alto rispetto al 1970 e assai diversificato relativamente ai profili, livelli, discipline insegnate e diplomi rilasciati. L'articolo presenta un'ampia rassegna sulla formazione archivistica fornita da questi centri in Sud America, basata sulle informazioni ricevute da archivisti di Argentina, Brasile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Messico, Nicaragua, Panama, Perù, Portogallo, Uruguay e Venezuela.

JULIA MARIA RODRIGUEZ BARREDO, Directora del Archivo Municipal de Alcobendas, España
La formación de los archiveros en España. Una propuesta para el siglo XXI (La formazione degli archivisti in Spagna. Una proposta per il secolo XXI), pp. 127-133.

L'autrice descrive l'evoluzione storica e illustra la situazione attuale della formazione degli archivisti in Spagna, che avviene all'interno dei corsi universitari di biblioteconomia e documentazione. L'articolo lamenta la mancanza di una specifica qualificazione per la professione, il cui insegnamento spesso si perde nei più ampi programmi destinati alle biblioteche e alla scienza dell'informazione, che lasciano poco spazio all'approfondimento delle questioni tipicamente archivistiche. Allo scopo di porre rimedio a questa situazione, i presidenti delle associazioni di archivisti spagnoli hanno elaborato il progetto di un corso di laurea in archivistica, che è stato presentato al consiglio dei rettori delle università nel giugno 1999.

BERARDA SALABARRÍA - LUIS FRADES, Director y Subdirector del Archivo Nacional de Cuba
ALA Asociación Latinoamericana de Archivos. Una contribución a la Unidad Iberoamericana, pp. 135-143.

Una volta ricordato come gli Stati dell'America Latina abbiano punti di contatto tali da agevolare le possibilità di cooperazione, gli autori ripercorrono le iniziative intraprese con successo a partire dal 1939 per migliorare l'in-

tegrazione e la comprensione reciproca, così come per sviluppare comuni strategie di conservazione e diffusione. Dopo aver illustrato l'attività dell'Associazione degli Archivi latino-americani, fondata nel 1973 come Branca regionale del Consiglio internazionale degli archivi, descrivono attraverso quali tappe si è giunti alla sua costituzione e ai successi da allora ottenuti. Tra questi ultimi l'articolo ricorda la rivista « ALA », la *Guida delle fonti per lo studio dell'America Latina*, il censimento in formato digitale dei fondi documentari, i gruppi di lavoro sulla terminologia e la gestione dei documenti, le mostre e un numero crescente di corsi di formazione.

JOSÉ MARIA JARDIM - MARIA ODILA KAHL FONSECA (Universidad Federal Fluminense, Brasil)

Estudios de usuarios en archivos. En busca de un estado de la cuestión (Studio sugli utenti degli archivi: stato della questione), pp. 145-157.

L'articolo affronta questioni di carattere teorico e pratico relative all'utente degli archivi come soggetto del procedimento archivistico. Il ricorso crescente all'informatica negli archivi ha portato a ridefinire i rapporti politici, economici e culturali tra individui, gruppi sociali e Stati nazionali. Nuovi metodi di pubblicazione, di comunicazione e di uso dell'informazione hanno aperto possibilità senza limiti di utilizzo e divulgazione. L'articolo ne analizza l'impatto nel settore archivistico, dove si è passati dal modello tradizionale di archivio sviluppato dagli archivisti a quello degli istituti archivistici che pongono al centro l'utente, studiando la nozione di « servizio informativo orientato all'utente » e la sua incidenza nell'ambito della pianificazione e della gestione delle istituzioni archivistiche.

Da un'esaustiva rassegna della letteratura archivistica che ha studiato gli utenti nel corso degli ultimi decenni, gli autori traggono la conclusione che quando tali studi sono condotti all'interno del mondo degli archivi l'attenzione è sempre rivolta a indagare il livello di soddisfazione nei confronti dell'istituto piuttosto che al tentativo di identificare le effettive necessità degli utenti in termini di informazione e le richieste che essi stessi formulano. I cambiamenti avvenuti nei servizi di informazione nell'ottica del « servizio orientato all'utente » e con l'obiettivo di « identificare la necessità di informazione », presuppongono l'introduzione di un nuovo punto di vista che guarda agli archivi come istituti di informazione, da non considerare più soltanto « luoghi della memoria », ma gestire anche come « luoghi dell'informazione », talvolta anche virtuale, impostando una nuova dimensione politica e sociale degli archivi. Se non si supera la concezione tradizionale, gli studi consacrati agli utenti continueranno a limitarsi a delle riflessioni sui metodi di organizzazione, gli strumenti di ricerca e le condizioni legali di consultazione dei documenti. Le sfide a questo riguardo — l'estensione dell'utilizzazione dell'informazione archivistica e il reale dialogo tra archivisti e utenti — si collo-

cano sul piano della gestione degli archivi, ma anche su quello della promozione della ricerca e della formazione professionale.

ANA VIRGINIA GARCÍA DE BENEDICTIS, Subdirectora General, Archivo Nacional de Costa Rica

La diffusion dans les archives (La valorizzazione degli archivi), pp. 159-165.

L'articolo ha lo scopo di informare gli archivi, gli archivisti e il pubblico dei diversi paesi delle opzioni e delle strategie messi a punto da alcuni istituti archivistici in America Latina e in particolare in Costa Rica per diffondere la conoscenza del patrimonio documentario posseduto, promuovendo iniziative finalizzate ad entrare in contatto con il pubblico non specialistico, a partire da una visione più ampia e più dinamica del concetto di archivio. L'articolo presenta sia le attività divulgative tradizionali — pubblicazioni di saggi teorici e di strumenti di ricerca, mostre documentarie, visite guidate —, che le iniziative rivolte agli archivisti, quali seminari, corsi di formazione, *stages* presso alcuni Archivi nazionali e infine premi da assegnare a lavori archivistici particolarmente meritori; si sofferma infine su specifiche iniziative, quali la Settimana dell'Archivio nazionale del Costa Rica, che ha lo scopo di ravvicinare a questa istituzione centrale gli archivisti di tutto il paese, e progetti indirizzati in particolare ai ragazzi in età scolare e agli anziani. Sottolinea infine l'importanza di utilizzare gli strumenti d'informazione disponibili, dalla radio alla televisione alle pagine web.

MARTÍN TURRADO VIDAL, Inspector-Jefe del Cuerpo Nacional de Policía

Proyecto de investigación sobre historia de la policía. Reflexiones sobre la utilización de fondos documentales de carácter policial desde el punto de vista del usuario (Progetto di ricerca sulla storia della polizia. Riflessioni sulla utilizzazione dei fondi documentari di carattere poliziesco dal punto di vista dell'utente), pp. 167-180.

L'autore è ispettore capo del Corpo nazionale di Polizia spagnola, della cui storia è specialista e sulla quale ha pubblicato numerosi saggi. Nell'articolo presenta il Progetto di storia della polizia in Spagna, nel quale è impegnato, spiegandone la genesi e sviluppando una serie di riflessioni sulla problematica specifica relativa a quella istituzione e alle fonti documentarie che la riguardano. Il progetto deve fare i conti con la cattiva conoscenza dell'istituzione, i suoi frequenti cambiamenti di nome, il vocabolario impreciso utilizzato per l'individuazione delle fonti documentarie, la ricorrente confusione tra Corpo di polizia e funzioni poliziesche.

Passando quindi all'analisi dei fondi documentari dell'Archivio centrale di polizia, dei quali sottolinea l'importanza come patrimonio storico della na-

zione, li suddivide in tre periodi cronologici: anteriori, contemporanei o successivi alla Guerra civile. Approva senza riserve la struttura destinata alla gestione dei documenti amministrativi del Ministero dell'Interno, ma reclama l'intervento di archivisti esperti nella materia e la dotazione di risorse sufficienti.

Infine, basandosi sulla propria esperienza di studioso, affronta le principali difficoltà che presenta la ricerca in questi fondi e offre alcuni consigli sulle modalità da seguire volendo effettuare scavi approfonditi in una mole tanto cospicua e differenziata di fonti, in gran parte ancora da esplorare e per la quale è indispensabile un adeguato intervento pubblico o privato.

LEONARDO GUZMÁN, Archivo General de la Nación (Colombia)

Les archives latino-américaines et leur développement technologique (Gli archivi dell'America Latina e il loro sviluppo tecnologico), pp. 181-185.

In questo periodo caratterizzato dal grande sviluppo dell'informazione, gli Archivi dei paesi dell'America Latina e dei Caraibi si sono impegnati per l'integrazione delle nuove tecnologie nella gestione dei loro fondi, utilizzando le norme ISAD (G) adattate alla realtà della regione. L'autore cita diversi esempi e progetti di realizzazioni che sovente associano banche dati testuali e immagini digitali, nel rispetto dei principi archivistici fondamentali.

DANIEL RESTREPO MANRIQUE, General Manager, Fundación Histórica Tavera
Preservation and Spread of the Documentary and Bibliographic Heritage of Latin America, Spain and Portugal: Projects Developed by the Fundación Histórica Tavera (Conservazione e divulgazione del patrimonio documentario e bibliografico dell'America Latina, Spagna e Portogallo: progetti della Fondazione storica Tavera), pp. 187-194.

La Fondazione storica Tavera è un'istituzione privata non a scopo di lucro con il fine principale di migliorare la conservazione e promuovere la diffusione del patrimonio documentario e bibliografico di America Latina, Spagna e Portogallo. Dalla sua istituzione nel 1993 ha dato avvio ad operazioni di salvaguardia degli archivi storici con il Programma per gli archivi e le biblioteche dell'America Latina, che riunisce il Rockefeller Centre di studi latino-americani dell'Università di Harvard e la Andrew W. Mellon Foundation. In collaborazione con l'Agenzia spagnola di cooperazione internazionale che dipende dal Ministero degli Affari esteri ed altre istituzioni latino-americane, ha lanciato un piano di aiuti agli archivi latino-americani ed un programma di rimodernamento dell'Archivio nazionale delle Filippine.

La Fondazione ha aperto a Madrid un Centro di consultazione per archivi e documenti storici latino-americani, dove è possibile consultare 3.100 inven-

tari di archivi storici; pubblica guide di fonti e strumenti di ricerca, oltre a un bollettino di informazione sulle proprie attività; ha avviato la collana dei « Clasicos Taveras », biblioteca virtuale destinata a raccogliere 5.000 opere dal sec. XVI al XIX in formato digitale, per un insieme di 150 CD Rom.

JOÃO VIEIRA,

Safeguarding Architectural Archives with Documentary Sources (La salvaguardia degli archivi dell'architettura attraverso il progetto Documentary Sources), pp. 195-203.

La Direzione generale degli edifici e monumenti nazionali (DGEMN) è un organo dell'amministrazione centrale portoghese costituito nel 1929 con lo scopo di assicurare sistemazioni adeguate per gli uffici pubblici e la salvaguardia e valorizzazione del patrimonio architettonico della nazione. I fondi archivistici che ha prodotto in oltre 70 anni costituiscono una completa documentazione sugli edifici pubblici realizzati in questo secolo, dai più importanti a quelli di minore rilevanza, compresi i progetti di costruzioni e restauro architettonico del periodo della dittatura; forniscono inoltre informazioni di prima mano sulle condizioni tecniche, scientifiche e artistiche in cui operavano le istituzioni. Pur non avendo tra i suoi compiti costitutivi la protezione e valorizzazione del proprio patrimonio documentario, la DGEMN considera una funzione prioritaria la conservazione dei propri archivi e la loro apertura al pubblico e a questo scopo ha promosso il progetto *Documentary Sources* per la salvaguardia e la promozione degli archivi iscritti nel catalogo del patrimonio architettonico e come tali tutelati della Direzione generale anche se sono stati prodotti da altri enti. L'articolo illustra le principali caratteristiche del programma sia dal punto di vista tecnologico che da quello archivistico.

MADALENA GARCIA, Archivo do Torre do Tombo, Lisboa (Portugal)

Terminology and Archival cooperation (Terminologia e cooperazione archivistica), p. 205.

Allo scopo di contribuire allo sviluppo della professione dotando gli archivisti portoghesi di un comune linguaggio tecnico, è stato recentemente realizzato in Portogallo un *Dizionario di terminologia archivistica*, su iniziativa di un Comitato per gli archivi istituito all'interno dell'organizzazione portoghese per la standardizzazione, l'Istituto portoghese di qualità. Il Comitato, in primo luogo ha tradotto in portoghese il *Dictionary of Archival Terminology* del CIA e per adattarne i termini alla tradizione archivistica locale, che ha le sue radici in quella particolare realtà amministrativa, ha preso contatto con gli archivisti brasiliani, anch'essi impegnati nella traduzione e adattamento del *Dictionary*, e con altri archivisti attivi nel Forum dei paesi di lingua portoghese e nel Gruppo degli archivi latino-americani, entrambi comprendenti paesi

con una tradizione archivistica simile. La convergenza di vedute tra gli archivisti è oggi essenziale per mettere a punto risposte comuni alle sfide della tecnologia e tanto più opportuna in quanto i patrimoni documentari delle diverse nazioni sono in molti casi complementari. Per questo, il *Dizionario di terminologia archivistica* portoghese si sforza di trovare le equivalenze con i termini inglesi, francesi, tedeschi, italiani e spagnoli.

ELENA CALDERÓN PAVÓN, Directora del Archivo del Tribunal Supremo (Madrid, España)

Tratamiento archivístico de los fondos documentales de la Administración de Justicia en España (Gestione dei fondi archivistici dell'Amministrazione della giustizia in Spagna), pp. 207-217.

L'autrice affronta i problemi specifici relativi alla gestione dei documenti giudiziari, iniziando con l'illustrare la complessa Amministrazione della giustizia in Spagna nei secc. XIX e XX e le successive riforme destinate a unificare le procedure giudiziarie e le norme legislative che hanno dato origine all'ordinamento attuale. Passando quindi a una riflessione più specificamente archivistica, suggerisce le tappe per l'introduzione di un sistema di gestione dei documenti che risolva la questione di delimitare i confini tra personale amministrativo e archivisti. Propone la creazione di una rete di depositi di archivi giudiziari come unica soluzione praticabile per conseguire una gestione adeguata dei documenti di tutti gli organi giudiziari delle Comunità autonome, con degli archivi intermedi organizzati gerarchicamente e periodi di conservazione predefiniti per gli atti. Come esempio descrive gli archivi della Corte di prima istanza ed istruttoria di Madrid. Sottolinea infine l'utilità di un sistema informativo comune per risolvere i problemi di descrizione, reperimento, controllo e individuazione di ciascun fascicolo processuale, dal momento in cui è aperto fino al più alto livello di appello alla Suprema corte. In ultimo, illustra i procedimenti di valutazione e selezione, i periodi di conservazione e i limiti alla consultazione, concludendo con alcune riflessioni circa lo scarto dei documenti giudiziari.

ANTONELLA MULÈ
Direzione generale per gli archivi

Versamenti, trasferimenti, depositi, doni e acquisti: 1999

ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO

Versamenti

CORTE DEI CONTI

- Sezione I giurisdizionale: giudizi di responsabilità e di conto, giudizi di appello, verbali di udienza, protocolli di appello, 1933-1969, bb. e regg. 114; Sezione III giurisdizionale: pensioni militari, 1863-1951, bb. e regg. 474; Sezioni speciali pensioni di guerra, 1923-1968, bb. 126; rubriche e protocolli diversi, secc. XIX-XX, bb. 160.

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI - DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

- Ministero del turismo e dello spettacolo (soppresso): copioni teatrali e radiotelevisivi sottoposti a censura, 1946-1962, bb. 500 (schedario) (integrazione di precedente versamento).

MINISTERO DELLA DIFESA - DIREZIONE GENERALE DEI LAVORI E DEL DEMANIO (GENIODIFE)

- Divisione II - Esercito: bonifica campi minati, 1946-1950, bb. 115; 1978-1981, bb. 567; Divisione III - Marina, 1970-1987, bb. 434; miscellanea, 1945-1981, bb. 1.029.

MINISTERO DELLE FINANZE

- Direzione generale delle private, Ufficio contratti, 1883-1927, bb. 100 e scatole 2 di piante e disegni; Azienda autonoma monopoli di Stato: archivio del patrimonio immobiliare, 1928, bb. 180 e una scatola di piante e disegni; Azienda monopolio banane, 1938-1964, scatole 150 e bb. 4.

MINISTERO DELL'INTERNO

- Gabinetto, 1946-1968, bb. 19.

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE

- Direzione generale dell'alimentazione, 1940-1975, bb. 1.100 e regg. 720 (elenco); Direzione generale dei miglioramenti fondiari e servizi speciali: mutui bonificamento agrario, 1905-1972, bb. 28 e fascc. 191 (elenco); Direzione generale produzione agricola, Ufficio per la proprietà direttocoltivatrice, 1948-1971, bb. 127 (elenco).

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

- Direzione generale istruzione media non statale, 1920-1940, fasc. 303.

MINISTERO DELLA SANITÀ

- Consiglio superiore di sanità, 1872-1978, voll. 203 (elenco).

MINISTERO DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

- Direzione generale affari generali e del personale, 1903-1967, bb. 18.
- Direzione generale del tesoro, 1935-1943, bb. 222 e regg. 2.
- Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio enti disciolti (IGED), Div. VI: Azienda rilievo alienazione residuati (ARAR), 1945-1972 bb. 311; Unione petrolifera con l'Oriente (SUPOR), 1950-1971, bb. 58; Ente gestione e liquidazione immobiliare (EGELI), 1940-1977, bb. 219; Opera nazionale combattenti (ONC) (ditte espropriate del Tavoliere di Puglia e del Volturno, contratti, finanziamenti a cooperative ed artigiani, collegio arbitrale, bonifiche e bilanci), 1919-1978, bb. 1.642
- Ragioneria generale dello Stato, Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero dell'interno: registri delle somme pagate dal Fondo culto per le congrue e gli assegni agli economi spirituali, 1950-1978, regg. 308.

AGENZIA PER LO SVILUPPO DEL MEZZOGIORNO (AGENSUD) (soppressa)

- 1950-1994, scatole, buste, cartelle e voll. 12.444.

D e p o s i t i

- Prof. Renato Grispo (RM): carte relative all'attività di direttore generale per i beni archivistici, 1982-1992, scatole 267; capo di gabinetto del Ministero per i beni culturali e ambientali, 1992-1994, scatole 114; consigliere della Corte dei conti, 1994-2000, bb. 82.

D o n i

- Maria Carandini Antonelli: archivio di Nicolò Carandini, 1943-1972, bb. 22.
- Giuseppe Cultrera, giornalista: archivio fotografico, seconda metà sec.XX, bb. 63.
- Avv. Lucrezia Esy Pollio: archivio di Lucrezia, Pietro e Vincenzo Pollio, 1843-1996, bb. 45.
- Paul Hyde-Thomson: carte di Giuseppe, Menotti e Ricciotti Garibaldi, 1850-1880, lettere 233, 2 album di foto e ritagli stampa.
- Famiglia Leonardi: archivio dell'arch. Mario Leonardi, 1937-1941, bb. 85, 149 rotoli di disegni, 12 album fotografici e 2 scatole di diapositive.
- M. Angela Vescovali: archivio dell'ing. Angelo Vescovali, seconda metà XIX secolo, bb. 2.
- Intersind: affari sindacali, 1945-1992, bb. 2.410; segreteria generale e relazioni esterne, 1956-1995, bb. 927.

A c q u i s t i

- Autografi vari del periodo risorgimentale, 1821-1894, docc. 20.
- Lettere a Filippo Cremonesi di personaggi diversi e autografi di Mussolini, 1923-1941, docc. 32.

Archivi di Stato

ALESSANDRIA

V e r s a m e n t i

CONSERVATORIA DEI REGISTRI IMMOBILIARI DI CASALE MONFERRATO

- Iscrizioni ipotecarie, titoli di trascrizione, registri e repertori (con documentazione dei soppressi Uffici del registro di Moncalvo, Murisengo, Occimiano, Vignale Monferrato), secc. XIX-XX, voll. e regg. 4.246 (elenco).

UFFICIO DEL REGISTRO DI CASALE MONFERRATO

- Atti pubblici, privati e successioni, 1824-1972, bb. 685 e regg. 489 (elenco).

UFFICIO DEL REGISTRO DI TORTONA

- Atti pubblici, privati e successioni (con documentazione del soppresso Ufficio del registro di Volpedo), 1862-1962, bb. 725 e regg. 153 (elenco).

TRIBUNALE MILITARE DI TORINO

- Fascicoli processuali e registri delle sentenze del Tribunale militare di guerra e del Tribunale militare territoriale di Alessandria, 1911-1930, bb. 151 e regg. 65 (elenchi).

D e p o s i t i

- COMUNE DI ALESSANDRIA: mappa della città, 1805; piano regolatore di Alessandria, 1846; carta della provincia di Alessandria, 1852; carta degli « Stati di terra di Sua Maestà », 1883 (integrazione di precedente deposito).

ANCONA

V e r s a m e n t i

UFFICIO DI POLIZIA DI FRONTIERA PRESSO LO SCALO MARITTIMO ED AEREO DI ANCONA

- Fascicoli di cat. A 11 e A 12 (stranieri; stranieri sospetti e pericolosi), 1990-1993, bb. 37.

DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LE MARCHE - ANCONA

- Ex Intendenza di finanza, 1873-1957, bb. 839 (elenco).

PROVVEDITORATO AGLI STUDI

- Registri di scuole elementari e medie, 1929-1960, regg. 137 e rubriche 11 (elenco).

DISTRETTO MILITARE DI ANCONA

- Liste di leva dei comuni della provincia di Ancona, classe 1928, regg. 34 (elenco).
- Liste di leva dei comuni della provincia di Ascoli Piceno, classe 1928, regg. 72 (elenco).
- Liste di leva dei comuni della provincia di Pesaro, classe 1928, regg. 59 (elenco).

COMUNE DI ANCONA

- Ufficio di conciliazione (soppresso), 1964-1998, bb. 245 e regg. 19.

Doni

- Eredi Marinelli (AN): archivio dell'avv. Oddo Marinelli e del figlio Manlio, sec.XIX, bb. 10; biblioteca specialistica sull'apicoltura e album fotografici.

ASCOLI PICENO

Versamenti

COMANDO PROVINCIALE DEI VIGILI DEL FUOCO

- 1940-1962, fasc. 60 (elenco).

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI ASCOLI PICENO

- Affari penali, ordini professionali, ricorsi, 1924-1987, bb. 26 e regg. 20 (elenco).

POSTE ITALIANE S.P.A.

- Repertori dei contratti dell'ex Ufficio provinciale delle poste di Ascoli Piceno, 1940-1998, regg. 3.

ASTI

Versamenti

UFFICIO DEL REGISTRO DI NIZZA MONFERRATO

- 1888-1989, bb. e regg. 878.

UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI ASTI

— Campionatura modd. 740, 750, 760, 770, 1966-1986, bb. 127.

UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI NIZZA MONFERRATO

— 1955-1989, bb. 20 e regg. 17.

DIREZIONE DIDATTICA DI MONTECHIARO D'ASTI

— Carteggio e registri scolastici, 1915-1973, bb. 102.

DIREZIONE DIDATTICA DI SAN DAMIANO D'ASTI

— Carteggio e registri scolastici, 1901-1970, bb. 94.

DIREZIONE DIDATTICA DI VILLAFRANCA D'ASTI

— Carteggio e registri scolastici, 1906-1970, bb. 39.

DIREZIONE DIDATTICA DI VILLANOVA D'ASTI

— Carteggio e registri scolastici, 1916-1960, bb. 11.

SCUOLA MEDIA « GOLTIERI » - ASTI

— Carteggio e registri scolastici, 1939-1980, pacchi 120.

UFFICIO PROVINCIALE REPRESSIONE FRODI

— 1958-1994, bb. 145.

UFFICIO METRICO PROVINCIALE

— 1902-1980, bb. 19.

TRIBUNALE DI ASTI

— Fascicoli e sentenze penali e civili, 1934-1960, bb. e regg. 450.

— Tribunale speciale per la difesa dello Stato, 1944-1945, bb. 3.

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA

— Atti di società cessate, 1940-1992, bb. 138.

COMUNE DI CISTERNA D'ASTI

— Ufficio di conciliazione (soppresso), 1866-1961, bb. 2.

POSTE ITALIANE S.P.A.

— Direzione provinciale delle poste di Asti (soppressa), 1907-1992, bb. 46 e regg. 555.

D e p o s i t i

— Famiglia Gani (Monale d'Asti): archivio Amico di Castell'Alfero, 1556-1786 (con docc. in copia dal 1333), bb. 18.

- Famiglia Gani (Monale d'Asti): archivio Malabaila d'Antignano, 1305-1529, perg. 32, 1512-1829 (con docc. in copia dal 1162), bb. 3.
- CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA, ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI ASTI: biblioteca, sec. XX, voll. 2.712.

Doni

- Adele Barozzi (Settime d'Asti): biblioteca delle famiglie Borsarelli di Rifredo-Mazzetti di Frinco-Roero di Settime, secc. XVI-XX, voll. 1.509.
- Ida Gazelli di Rossana (Asti): biblioteca delle famiglie Cotti di Ceres-Gazelli di Rossana, secc. XVI-XX, voll. 36.

AVELLINO

Versamenti

DISTRETTO MILITARE DI SALERNO

- Esiti di leva dei comuni della provincia di Avellino, classe 1928, bb. 11 (elenco).

PRETURA CIRCONDARIALE DI AVELLINO

- Procedimenti civili e di esecuzione civile, 1951-1956, bb. 100.

Acquisti

- Archivio Grassi di Solofra, 1522-1948, pezzi 285 (elenco).

BARI

Versamenti

COMPARTIMENTO DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI

- 1970-1997, bb. 37 (elenco).

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE

- 1966-1986, bb. 264 e regg. 42 (elenco).

SOPRINTENDENZA AI BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI

- Atti relativi alle province di Bari e di Foggia, 1937-1997, bb. 772.

COMUNE DI BARI

- Ex Opera pia « Giovanni XXIII » già Asilo di pietà, 1822-1985, bb. 95 (elenco).

CONSERVATORIO DI MUSICA « N. PICCINI »

- 1919-1985, bb. 284 (elenco).

D e p o s i t i

- AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE BA/2 DI BARLETTA: archivio del presidio ospedaliero di Molfetta, Barletta e Bisceglie, 1573-1980, bb. 237 (elenco).
- COMUNE DI BARI: licenze di costruzione, 1950-1975, bb. 914 (elenco).

SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI BARLETTA

V e r s a m e n t i

COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO DI ANDRIA

- Fascicoli di cat. A1 (informazioni) e A4 (ordine pubblico), 1990-1992, pacchi 5.

DISTRETTO MILITARE DI BARI

- Liste di leva dei comuni di Andria, Barletta, Bisceglie, Canosa, Corato, Minervino, Molfetta, Ruvo di Puglia, Spinazzola, Terlizzi, Trani, classe 1928, regg. 3.

BENEVENTO

V e r s a m e n t i

DISTRETTO MILITARE DI CASERTA

- Liste di leva dei comuni della provincia di Benevento, classe 1928, regg. 73.
- Ruoli matricolari, classe 1928, regg. 20 con rubrica.

PRETURA CIRCONDARIALE DI BENEVENTO

- Liste elettorali, 1994-1997, fasc. 526 (elenco).

BERGAMO

Versamenti

DISTRETTO MILITARE DI BRESCIA

— Ruoli matricolari del comune di Treviglio, classe 1922, un registro.

Acquisti

— Archivio Martinengo - Colleoni, 1450 - sec. XIX, bb. 4.

BIELLA

Versamenti

DOGANA PRINCIPALE DI BIELLA

— Tabulati e bollettari a campione delle stazioni doganali di Biella e Vercelli, 1987, bb. 119 con registri (elenco).

DIREZIONE DIDATTICA DI CANDELO

— Registri e giornali classe, carteggio e relazioni, 1958-1959, bb. 4 (inventario).

PRETURA DI BIELLA

— Fascicoli e sentenze civili e penali, 1939-1978, bb. 1.514, voll. e regg. 301 (elenco).

COMUNE DI BIELLA

— Ospizio di carità (soppresso), 1970-1980, pacchi 10.

BOLOGNA

Versamenti

DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER L'EMILIA ROMAGNA - BOLOGNA

— Seconda copia atti catastali relativi a terreni e fabbricati, 1878-1950, mazzi, voll. e regg. 1.400; redditi a campione, 1974-1981, bb. 140; partitari, 1968-1974, fasc. 1.051; mappe, 1960, cartelle 43 (elenchi).

DISTRETTO MILITARE DI BOLOGNA

- Liste di leva dei comuni della provincia di Bologna, classi 1928-1929, regg. 126 (elenco).

BOLZANO

V e r s a m e n t i

COMMISSARIATO DEL GOVERNO

- Atti amministrativi, 1921-1957, bb. 165.

UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI BRESSANONE

- Dichiarazione dei redditi a campione, 1980-1985, pacchi 11.

UFFICIO IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO

- Modelli IVA (campionatura), verbali e attestazioni di pagamento, 1974-1988, pacchi. 38.

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE

- Atti tra vivi e testamenti, 1857-1891, voll. 45.

BRESCIA

V e r s a m e n t i

DISTRETTO MILITARE DI BRESCIA

- Liste di leva dei comuni di Bergamo Brescia, Cremona e Mantova, classe 1927, regg. 222.

TRIBUNALE PER I MINORENNI DI BRESCIA

- Tutele, volontaria giurisdizione, processi penali, 1903-1958, fasc. 140 e regg. 29.

A c q u i s t i

- Archivio famiglia Arici, secc. XIV-XVIII, perg. 132; secc. XVI-XX, fasc. 30.

BRINDISI

Versamenti

COMPARTIMENTO DI POLIZIA POSTALE E DELLE COMUNICAZIONI DI BRINDISI

- Misure preventive di vigilanza e sicurezza; disposizioni di massima; statistiche; registri di protocollo, 1957-1980, bb. 6 (elenco).

UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

- Comitato provinciale prezzi di Brindisi (soppresso), 1973-1994, bb. 14 (elenco).

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI BRINDISI

- Servizio generale; rilascio certificati lavori eseguiti; opere stradali, sanitarie, igieniche; cantieri; danni di guerra, 1929-1977, bb. e regg. 749 (elenco).

DISTRETTO MILITARE DI LECCE

- Liste di leva dei comuni della provincia di Brindisi, classe 1928, regg. 20.

COMUNE DI FASANO

- Ufficio di conciliazione di Fasano (soppresso), 1869-1998, bb. e regg. 163 (elenco).

CAGLIARI

Versamenti

PREFETTURA

- Gabinetto, secc. XIX-XX, bb., regg. e fascc. 391 (elenco).

COMMISSARIATO DI POLIZIA DI STATO DI CARBONIA

- 1940-1989, bb. 12 (elenco).

I UFFICIO DELLE ENTRATE DI CAGLIARI

- Ufficio distrettuale delle imposte dirette di Cagliari (soppresso): mappe catastali di vari comuni della provincia, sec. XX, pezzi 2.265 (elenco).

Acquisti

- Atti notarili relativi ad enti ecclesiastici delle province di Cagliari e Oristano e regie patenti di Vittorio Amedeo III, 1638-1847, docc. 96 e un registro (elenco).

CALTANISSETTA

Versamenti

PREFETTURA

- Opere pie e assistenziali, 1923-1970, bb. 62 (elenco).

PRETURA CIRCONDARIALE DI CALTANISSETTA

- Preture di Mussomeli, Riesi, Sommatino (soppresse): processi penali, 1922-1989, bb. 430 (elenchi).

CAMPOBASSO

Versamenti

UFFICIO DEL TERRITORIO

- Conservatoria dei registri immobiliari (soppressa): titoli di trascrizione; note di iscrizione; annotazioni; repertori dotali, 1865-1929, voll. 3.410 (inventario).

DISTRETTO MILITARE DI CASERTA

- Liste di leva dei comuni della provincia di Campobasso, classe 1928, regg. 82 (elenco).
- Ruoli matricolari, classe 1928, regg. 20 e 2 rubriche alfabetiche (elenco).

PRETURA CIRCONDARIALE DI CAMPOBASSO

- Procedimenti civili, penali e di esecuzione civile, 1950-1957, bb. 137 e regg. 22 (elenco).

TRIBUNALE DI CAMPOBASSO

- Contenzioso civile, 1948-1957, bb. 96; esecuzioni immobiliari, 1947-1957, bb. 10 (elenco).

Doni

- Barbara Bertolini: documentazione relativa all'attività di dirigente della Pubblica Istruzione e di pubblicista del prof. Raffaele Tullio, 1952-1996, una busta (inventario).

Acquisti

- Archivio degli avv. Emilio e Giannantonio De Gennaro di Casacalenda, 1873-1912, bb. 39 (inventario).

- Carte del filosofo e giurista Igino Petrone, 1868-1938, bb. 12; opere a stampa, 1861-1947, voll. 65 (inventario).

CASERTA

Versamenti

DISTRETTO MILITARE DI CASERTA

- Liste di leva, classe 1928, regg. 101.
- Ruoli matricolari, classe 1928, regg. 27 con rubrica.
- Verbali delle sedute del Consiglio di leva, classi 1952-1955, regg. 17.

PREFETTURA

- Comuni, 1905-1960, bb. 405.

Doni

- Istituto femminile parificato « Patrocinio S. Giuseppe » (CE): archivio, 1901-1999, bb. 145.

CATANIA

Versamenti

UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI ACIREALE

- Vecchio catasto fabbricati, 1874-1904, bb. 8 (elenco); Nuovo catasto edilizio urbano, sec. XX, bb. 19 (elenco).
- Nuovo catasto terreni, sec. XX, bb. e regg. 424 (elenco).

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DEI MINORI DI CATANIA

- Procedimenti penali, 1934-1944, bb. 35 (elenco); ricoveri a seguito di misure amministrative, 1935 e 1956, bb. 2 (elenco); istanze di ricovero, 1946-1959, bb. 10 (elenco).

TRIBUNALE DI CATANIA

- Sentenze civili, 1932; 1937-1956, voll. 332 (elenco).

Depositi

- UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI CATANIA: fascicoli degli studenti della Facoltà di giurisprudenza, 1880-1942, bb. 750; verbali del Senato accademico, del Con-

siglio di amministrazione, dei consigli di varie facoltà, registri di esami della Facoltà di lettere, 1866-1975, voll. e regg. 123; registri contabili, sec. XX, voll. e regg. 600; registri di protocollo, sec. XX, regg. 150.

Acquisti

- Carte della famiglia Rizzari, secc. XVIII-XIX, docc. 190 (elenco).
- Eredità Paternò Castello di Bicocca, 1867-1952, voll. e regg. 4 (elenco).

CATANZARO

Versamenti

UFFICIO DELLE ENTRATE DI CROTONE

- Partitari fabbricati, 1877-1978, voll. 115; fogli di mappa, secc. XIX-XX, pezzi 491.

CHIETI

Versamenti

PREFETTURA

- Divisioni I, III, IV, sec. XX, bb. 260; conti consuntivi dei Comuni, 1932-1962, bb. 170; protocolli e rubriche, 1966-1992, regg. 684

QUESTURA

- Commissariati di Polizia di Stato di Lanciano e Vasto (categorie A1, A4, Q1.1, Q2.2, Q2.4, 6B, 6C), 1990-1992, bb. 44 (elenco).

DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER L' ABRUZZO - SEZIONE STACCATA DI CHIETI

- Danni di guerra, 1944-1984, bb. 3.359 e regg. 143 (elenco).

DISTRETTO MILITARE DI CHIETI

- Liste di leva, classe 1928, regg. 99 (elenco).

COMO

Versamenti

TRIBUNALE DI COMO

- Ufficio del giudice istruttore, 1934-1935, bb. 3 (elenco); processi penali,

1935-1955, bb. 351 (elenco); sentenze penali, 1921-1958, regg. 96; fallimenti, 1936-1955, bb. 77 (elenco); esecuzioni immobiliari, 1942-1955, bb. 13 (elenco); volontaria giurisdizione, 1948-1955, bb. 8 (elenco).

COSENZA

Versamenti

UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI CASTROVILLARI

— Platea relativa alle vicende e ai beni del clero di Santa Maria del Castello, 1855, un volume; platea relativa alle vicende e ai beni della chiesa e del clero di San Pietro, 1858, un volume; successioni dei Comuni di Lungro e Mormanno, 1862-1958, bb. 259.

UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI ACRÌ

— Catasto terreni e fabbricati dei Comuni di Acri, Bisignano, Santa Sofia d'Epiro, secc. XIX-XX, regg. 210 e 271 mappe.

CREMONA

Versamenti

QUESTURA

— Relazioni mensili, mattinali, categorie diverse di affari, comizi, elezioni, patti colonici, 1947-1987, bb. 7

ISTITUTO TECNICO « G. GRANDI » DI CREMONA

— Carteggio, relazioni sull'attività dell'Istituto, schede personali degli insegnanti, pagelle scolastiche, contabilità, 1868-1943, bb. 19 (inventario).

UFFICIO METRICO PROVINCIALE

— 1917-1992, bb. 7 e regg. 2 (inventario).

Depositi

— ISTITUZIONI PUBBLICHE DI ASSISTENZA E BENEFICENZA RIUNITE CITTÀ DI CREMONA: Opera pia « Colonie riunite cremonesi », 1880-1997, bb. 59 (elenco).

Doni

— Prof. Luigi Spotti (CR): volantini di organizzazioni politiche e studentesche cremonesi, 1976-1979, una busta.

- Prof. Maria Giuseppina Soldi (CR): documenti relativi al Compensorio del dugale colatore Riglio di Acquanegra Cremonese, 1828-1871, una busta e 13 disegni (inventario).

Acquisti

- Manoscritto contenente frammenti di statuti cittadini (1239-1313) e atti della signoria di Ugolino Cavalcabò e del dominio visconteo-sforzesco (1404-1495), in copia, sec. XVI, un registro.

CUNEO

Versamenti

REGIONE PIEMONTE - UFFICIO OPERE PUBBLICHE - DIFESA SUOLO DI CUNEO

- Genio civile, 1881-1970, bb. 452 (elenco).

ENNA

Versamenti

PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI NICOSIA

- Registri generali delle notizie di reato, 1886-1929, regg. 38 e rubriche alfabetiche.

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI ENNA

- Bastardelli del distretto di Nicosia, 1539-1860, voll. 3.623; atti tra vivi e testamenti, 1797-1895, bb. 772 (elenchi).

FERRARA

Versamenti

DISTRETTO MILITARE DI BOLOGNA

- Esiti di leva dei comuni della provincia di Ferrara, classi 1928-1929, regg. 41.

FOGGIA

Versamenti

UFFICIO PROVINCIALE DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

— Bollettini ufficiali degli idrocarburi e della geotermia, 1993-1998, voll. 31.

FORLÌ

Versamenti

LICEO CLASSICO STATALE DI FORLÌ

— Verbali, esami, scrutini, personale direttivo e insegnante, 1832-1959, regg. 66.

DISTRETTO MILITARE DI BOLOGNA

— Liste di leva dei comuni delle province di Forlì e Ravenna, classi 1928-1929, regg. 136 (elenco).

FROSINONE

Versamenti

COMANDO DI COMPAGNIA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI CASSINO

— Danni di guerra, 1947-1986, bb. 63.

COMANDO DI BRIGATA DELLA GUARDIA DI FINANZA DI CEPRANO

— Danni di guerra, 1945-1983, bb. 33 (elenco).

GORIZIA

Versamenti

RAGIONERIA PROVINCIALE DI STATO DI GORIZIA

— Cassa mutua provinciale malattia per i coltivatori diretti della provincia di Gorizia (soppressa), 1955-1981, bb. 173 e regg. 49.

COMUNE DI VILLESSE

— Ufficio di conciliazione (soppresso), 1954-1995, bb. 7 e regg. 17.

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI GORIZIA

— Atti tra vivi e testamenti, 1856-1899, bb. 290 e regg. 41.

GROSSETO

Versamenti

UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI GROSSETO

— Opere idrauliche e marittime, bonifiche, fabbricati demaniali, statistiche, personale, 1860-1977, bb. 1.024.

IMPERIA

Versamenti

UFFICIO DEL REGISTRO, ATTI GIUDIZIARI, BOLLO E DEMANIO DI IMPERIA

— 1779-1994, regg. 278 (elenco).

ASILO INFANTILE « REGINA MARGHERITA » DI IMPERIA

— 1991-1992, una busta (elenco).

Acquisti

— Carte del senatore Giuseppe Canepa (1865-1948), 1892-1942, pezzi 49 (elenco).

SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI SANREMO

Doni

— Archivio dipartimentale di Nizza: atti di un processo penale relativo ad un delitto commesso nell'entroterra di Nizza, 1830, voll. 6 (elenco)¹.

¹ La documentazione è stata donata dall'Archivio dipartimentale di Nizza (fondo *Senato di Nizza*) che la possiede in duplice copia.

ISERNIA

Versamenti

QUESTURA

- Casellario giudiziario, 1904-1951, bb. 39 (elenco).

UFFICIO DEL TERRITORIO DI ISERNIA

- Nuovo catasto terreni, 1929-1957, bb. 534 e regg. 4 (elenco).

DIREZIONE PROVINCIALE DEL TESORO DI ISERNIA

- Assegni del Fondo culto, 1970-1986 (con docc. dal 1924), bb. 15; pensioni di guerra (campionatura), 1970-1990 (con docc. dal 1931) (elenchi).

DIPARTIMENTO PROVINCIALE DEL TESORO, BILANCIO E PROGRAMMAZIONE ECONOMICA - DIREZIONE PROVINCIALE DEI SERVIZI VARI DI ISERNIA

- Depositi amministrativi e cauzionali già gestiti dalla Cassa depositi e prestiti e incamerati dalle Direzioni provinciali del tesoro di Campobasso e di Isernia, 1945-1999, bb. 89 (elenco).

DISTRETTO MILITARE DI CASERTA

- Liste di leva dei comuni della provincia di Isernia, classe 1928, regg. 49 (elenco).

TRIBUNALE DI ISERNIA

- 1865-1967, bb. 227, fasc. 121, voll. 97, regg., ruoli e pandette 194 (elenchi).

L'AQUILA

Doni

- Sig. Adriano Ruggeri (RM): archivio famiglia Paolini-Capponi di Amatrice, 1586-1903, bb. 12 (inventario).

Acquisti

- Carte della famiglia Paolini-Capponi di Amatrice, 1637-1911, una busta; 1644-1712, 2 protocolli notarili e un registro di contabilità.

LA SPEZIA

Versamenti

DISTRETTO MILITARE DI GENOVA

- Liste di leva dei comuni della provincia di La Spezia, classi 1927-1928, voll. 10 (elenco).

LATINA

Versamenti

UFFICIO DEL REGISTRO DI FORMIA

- 1882-1962, atti 461, fatture 10 e regg. 6 (elenco).

UFFICIO DELLE IMPOSTE DIRETTE DI FORMIA

- 1877-1989, bb. 13, mappe 493, regg. 1.055 (elenco).

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI LATINA

- secc. XVIII-XX, bb. 9 (elenco).

Depositi

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI LATINA: 1901-1960, bb. e regg. 499 (inventario).

Doni

- Sig. Piergiacomo Sottoriva: foto utilizzate per servizi giornalistici, 1980-1991, pezzi 10.000.

LECCE

Versamenti

DISTRETTO MILITARE DI LECCE

- Liste di leva dei comuni della provincia di Lecce, classe 1928, regg. 92 (elenco).

LUCCA

Versamenti

QUESTURA

— sec. XX, bb. 123.

POSTE ITALIANE - FILIALE DI LUCCA

— Personale cessato, gestione uffici, verbali e protocolli, 1920-1993, bb. e regg. 695.

Depositi

— OSPEDALE PSICHIATRICO DI MAGGIANO: cartelle cliniche, fascicoli personale medico e paramedico, registri di ammissione, 1865-1996, bb. e regg. 1.256.

Doni

— Sig.ra Nadia Giovannetti: disegni del pittore lucchese Antonio Possenti, sec. XX, pezzi 35 (elenco).

Acquisti

— Lettere del medico Gregorio Marcucci, 1774-1775, una busta (elenco).

MACERATA

Versamenti

QUESTURA

— Casellario giudiziario, 1944-1953, bb. 58 (elenco).

AZIENDA UNITÀ SANITARIA LOCALE - MACERATA 9

— Consorzio provinciale antitubercolare di Macerata, 1930-1970, bb. 193 (elenco).

MANTOVA

Versamenti

PROVVEDITORATO AGLI STUDI DI MANTOVA

— 1922-1974, bb. 452; 1940, 10 lastre fotografiche (prospetti di edifici scolastici) (elenco).

D e p o s i t i

- Marchese Federico Cavriani (RM): volumi manoscritti di Federico Cavriani, politico e letterato, secc. XVIII-XIX, voll. 21 (inventario).

D o n i

- Società degli amici di Palazzo Te e dei Musei mantovani: carte provenienti dall'archivio della famiglia Magnaguti, 1528-1592, perg. 8; 1729-1955, pezzi 344 (inventario).

A c q u i s t i

- Carte riguardanti Ferrante Gonzaga, governatore di Milano, 1534, una pergamena; 1544-1708, cc. 55 (inventario).

MASSA**V e r s a m e n t i****ARCHIVIO NOTARILE SUSSIDIARIO DI MASSA**

- Atti tra vivi e ultime volontà, 1844-1896, bb. e regg. 423 (elenco).

MATERA**V e r s a m e n t i****QUESTURA**

- 1947-1989, regg. 49.

DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI MATERA

- Controversie di lavoro, commissioni comunali, cooperative cessate, statistiche, 1940-1993, bb. 74.

D e p o s i t i

- COMUNE DI GRASSANO: Biblioteca Viscera, secc. XVI-XX, voll. 1.400.
- Maria Teresa Bartoli e Angela Vitale (eredi Materi): archivio privato famiglia Materi di Grassano (MT), 1814-1990, bb. 8; opere a stampa di Francesco Paolo Materi, 1865-1907, una busta.

- Rocco Mazzarone (Tricarico): carte della Commissione per lo studio della città e dell'agro di Matera, 1887-1955, una busta.
- Michelangelo De Filippis: spartiti e riviste musicali, 1922-1933, voll. 9.

MILANO

Versamenti

DISTRETTO MILITARE DI MILANO

- Liste di leva, classe 1928, bb. 9 e regg. 4.

Doni

- Luisa Cogliati Arano (MI): una pergamena di Gian Galeazzo Sforza, vicario imperiale, contenente una donazione, 1386.
- British Records Association (Londra): una lettera di Ambrogio Ubaldi di Milano a Giacomo Parodi di Genova, 1829.
- Annibale del Mare, giornalista (MI): archivio, 1943-1999, bb. 12.
- Renzo Rizzi (MI): lettere inviate da studiosi di araldica al conte Dario Biandrà Trecchi di Reaglie, sec. XX, un fascicolo.

Acquisti

- Documenti relativi all'amministrazione del Lombardo-Veneto, sec. XIX, con docc. dal XVI, carte sciolte.
- Registri e un volume a stampa, 1594-1769, pezzi 8.

MODENA

Versamenti

DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE - SEZIONE STACCATA DI MODENA

- Ex Intendenza di finanza, 1915-1956, bb. e regg. 669.

TRIBUNALE DI MODENA

- Ex Pretura di Mirandola, 1890-1980, bb. e regg. 2.233; ex pretura di Vignola, sec. XVI-1980, bb. e regg. 295.

DISTRETTO MILITARE DI BOLOGNA

- Liste di leva dei comuni degli ex distretti di Modena e Reggio, classi 1928 e 1929, regg. 188.

NOVARA

Versamenti

PREFETTURA

— Gabinetto, 1945-1995, bb. 312 (elenco).

QUESTURA

— sec. XX, bb. 486 (elenco).

TRIBUNALE DI NOVARA

— Atti di società, 1883-1942, bb. 88 e regg. 2 (inventario).

DISTRETTO MILITARE DI TORINO

— Liste di leva, classe 1928, regg. 86 (elenco).

REGIONE PIEMONTE

— Ente provinciale del turismo di Novara (soppresso), 1970-1987, bb. 17 (elenco).

Depositi

— AZIENDA USL N. 13 DI NOVARA: Ospedale psichiatrico di Novara (soppresso), 1875-1971, bb. e regg. 1.093.

— Fondazione Omar (NO): archivio di Giuseppe Omar e della sua famiglia, 1657-1893, bb. 9; archivio della Fondazione e dell'istituto professionale, 1886-1977, bb. 145.

Doni

— Stefano Accomazzi (NO): archivio della famiglia Marchetti, commercianti di Oleggio (NO), 1832-1950, bb. 4 (elenco).

ORISTANO

Versamenti

PREFETTURA

— Ufficio depenalizzazioni 1977-1989, bb. 377.

RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO

— Imposte dirette, invalidi civili, fallimenti, decreti tolleranze e revoche, 1975-1998, bb. 131.

PADOVA

Versamenti

UFFICIO IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) DI PADOVA

— Dichiarazioni annuali, deleghe per versamenti, 1982-1987, bb. 4 (elenco).

DIREZIONE DIDATTICA DI TEOLO (PD) - VII CIRCOLO

— Registri delle scuole elementari del distretto di Teolo, 1874-1938, regg. 369 (elenco).

DISTRETTO MILITARE DI PADOVA

— Liste di leva, classe 1928, regg. 105 (elenco).

PALERMO

Versamenti

PREFETTURA

— Gabinetto, 1946-1965, bb. 608.

Acquisti

- Archivio dei marchesi Mortillaro di Villarena, 1557-1915, bb. 135 (inventario).
- Archivio famiglia Natoli (PA), secc. XVI-XX, bb. 27 (elenco).

PAVIA

Versamenti

TRIBUNALE DI PAVIA²

— Sentenze civili e penali, decreti penali, campione penale dell'ex pretura di Corteleona, 1823-1951, bb., fasc. e voll. 39.

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE

— Copie di atti pubblici e privati degli uffici del registro di Pavia e comuni della provincia, 1862-1966, voll. 301 (elenco).

² Dal 1999 competente anche per l'archivio della Pretura.

PERUGIA

Versamenti

QUESTURA

— Associazioni, personale, disposizioni di massima, 1930-1956, bb. 8 (elenco).

UFFICIO DELLE ENTRATE DI CITTÀ DI CASTELLO

— Vecchio e nuovo catasto terreni e fabbricati, 1860-1968, bb. 165 e regg. 283.

RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO

— Enti assistenziali soppressi, 1950-1980, bb. 42 e regg. 12 (elenco).

SCUOLA MEDIA « S. PURGOTTI » (PG)

— 1861-1963, regg. 300.

DISTRETTO MILITARE DI PERUGIA

— Liste di leva e dei renitenti, classi 1928 e 1948, regg. 218 (elenco).

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI PERUGIA

— Fascicoli delle udienze, 1950-1958, bb. 32 (elenco).

SOPRINTENDENZA PER I BENI AMBIENTALI, ARCHITETTONICI, ARTISTICI E STORICI DELL'UMBRIA

— Vincoli, 1951-1977, bb. 84.

Depositi

— COMUNE DI SCHEGGIA E PASCELUPO (PG): 1947-1960, scatole 25 e regg. 82 (elenco).

— Famiglia Severi: archivio del prof. Lucio Severi, sec. XVII-1987, pezzi 263 e 64 album fotografici (elenco).

Doni

— Stefania Lancione: archivio di Decio Lelmi, patriota risorgimentale, sec. XIX, bb. 6.

SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI FOLIGNO

Versamenti

PRETURA DI FOLIGNO

— 1861-1960, bb. e regg. 1.900.

UFFICIO DELLE ENTRATE DI FOLIGNO

- Corporazioni religiose soppresse di Foligno e comuni limitrofi, 1610-sec.XIX, regg. 140.
- Seminario vescovile di Foligno e Congregazione dei Liguorini di Trevi, secc. XVIII-XIX, regg. 26.

Depositi

- COMUNE DI FOLIGNO: ex Congregazione di carità, secc.XIX-XX, bb. e regg. 1.500.

SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI GUBBIO

Depositi

- ASL N. 1 - PRESIDIO OSPEDALIERO DI GUBBIO: IPAB di Gubbio e territorio, secc. XIX-XX, bb. 1.268, scatole 16 e regg. 1.610 (elenco).

SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI SPOLETO

Versamenti

TRIBUNALE DI SPOLETO

- Fascicoli istruzione penale, 1947-1949, bb. 6

PESARO

Versamenti

COMUNE DI MONDAVIO (PS)

- Cancelleria criminale; Commissariato di Mondavio; Governatore di Mondavio; Ufficio di intavolazione; archivi notarili di Barchi, Mondavio, Montebello, San Giorgio, Torre; archivio notarile centrale di Mondavio; archivio notarile mandamentale di Mondavio, 1501-1927, mazzi e regg. 120 (elenco) (integrazione di precedente versamento).

SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI FANO

Depositi

- Myriam de Crescenzo (MO): 1565-1685, perg. 8; manoscritti di commedie di Torello Torelli, 1829-1949, una busta (elenco).

- Romolo Eusebi (Fano): carte delle famiglie Fonti Biscaccianti e Galavotti, 1500-1770, perg. 11; 1638-1864, bb. 8 (elenco) (integrazione di precedente deposito).

PESCARA

Versamenti

COMUNE DI PIANELLA (PE)

- Carcere mandamentale di Pianella (soppresso): matricola detenuti, contabilità, 1902-1958, fasc. 4 e regg. 6.

DISTRETTO MILITARE DI CHIETI

- Liste di leva dei comuni della provincia di Pescara, classe 1928, regg. 45.

REGIONE ABRUZZO

- Ente provinciale del turismo di Pescara (soppresso), 1943-1998, bb. 96.

Depositi

- Barone Mario di Genova di Salle (PE): miscellanea di carte e pergamene, 1721-1841, perg. 4; 1590-1849, docc. 22 (elenco).

Doni

- Famiglia Scarano (Pianella): carte di Angelo Umberto Scarano, poeta e scrittore (manoscritti e documenti personali), 1892-1967, bb. 2.

PIACENZA

Acquisti

- Società italiana di ferrovie e tramvie poi Società emiliana autoservizi, sec. XX, bb. 554 con regg. e disegni.
- Carte Anguissola, Barattieri, Malvezzi, Petrucci, secc. XIV-XX, bb. 43.

PRATO

Depositi

- AZIENDA USL N. 4 DI PRATO: Pia eredità G. Martini, sec. XVIII-1950, bb. 141;

documentazione sanitaria e contabile, 1822-1967, bb. 1.072; (elenco di versamento)³.

RAGUSA

Versamenti

COMUNE DI CHIARAMONTE GULFI (RG)

— Ufficio di conciliazione (soppresso), 1951-1997, bb. 7; 1942-1997, regg. 21 (elenco).

SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI MODICA

Versamenti

COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI RAGUSA

— 1923-1973, regg. 49 (elenco).

Trasferimenti

ARCHIVIO DI STATO DI RAGUSA

— Catasto terreni e fabbricati dei comuni di Ispica, Modica, Pozzallo, Scicli, 1875-1970, regg. 1.547 (elenco).

RAVENNA

Versamenti

QUESTURA

— Fascicoli di categorie diverse della Questura di Ravenna e del Commissariato di Lugo, 1981-1990 (con docc. dal 1954), bb. 270 (elenco).

UFFICIO DEL REGISTRO DI LUGO

— Dichiarazioni di successione; registrazioni di atti pubblici, privati e giudiziari anche del soppresso Ufficio del registro di Bagnacavallo, 1862-1959, bb., regg. e voll. 607 (elenco).

³ Il deposito va ad integrare il fondo *Ospedale della misericordia e Dolce*.

UFFICIO DISTRETTUALE DELLE IMPOSTE DIRETTE DI LUGO

- Campione delle dichiarazioni dei redditi e dei sostituti d'imposta, 1985, bb. 6 (elenco).

UFFICIO PROVINCIALE DEL LAVORO DI RAVENNA

- Cooperative cessate, sec.XX, bb. 249 (elenco).

REGGIO CALABRIA

SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI PALMI

V e r s a m e n t i

UFFICIO DELLE ENTRATE DI PALMI

- Vecchio catasto terreni e fabbricati, 1877-1977, mappe 170, regg. 616 e schede fabbricati (elenco).

REGGIO EMILIA

V e r s a m e n t i

PREFETTURA

- Corrispondenza, contabilità, rendiconti elettorali, istruzione, segretari comunali cessati, 1929-1992 (con atti dal 1900), scatole 17, bb. 29 e un registro (elenco).

UFFICIO DEL TERRITORIO

- Ufficio tecnico erariale (soppresso), 1942-1986, bb. 876 e regg. 394 (elenco).

A c q u i s t i

- Pergamene, 1052-1189, pezzi 7.
- Disegni vari, di cui uno datato 1751.

RIMINI

V e r s a m e n t i

I UFFICIO DELLE ENTRATE DI RIMINI

- Ufficio del registro di Coriano (soppresso), 1864-1937, bb. 163; Ufficio del

registro di Morciano (soppresso), 1937-1959, bb. 105 e un registro; Ufficio del registro di Rimini (soppresso), 1862-1951, bb. 218 (elenchi).

ROMA

Versamenti

ARCHIVIO NOTARILE MANDAMENTALE DI SUBIACO

— Atti notarili, secc.XVI-XIX, voll. e regg. 1.148 (elenco).

SALERNO

Versamenti

QUESTURA

— 1977-1992, bb. 289.

DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA CAMPANIA - SEZIONE STACCATA DI SALERNO

— Fondo culto, 1816-1956, bb. 1.367.

UFFICIO DELLE ENTRATE DI AGROPOLI

— 1926-1977, regg. 582.

UFFICIO DELLE ENTRATE DI AMALFI

— 1923-1947, bb. 20 e regg. 456.

DISTRETTO MILITARE DI SALERNO

— Liste di leva, classe 1928, regg. 152.

PRETURA CIRCONDARIALE DI SALERNO

— 1925-1980, scatole 822.

SASSARI

Versamenti

QUESTURA

— Stranieri, anticrimine, squadra mobile, 1979-1992, bb. 22 (inventario).

DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA SARDEGNA - SEZIONE STACCATA DI SASSARI

— Liquidazione asse ecclesiastico; feudi, 1766-1912, regg. 9 (elenco).

SAVONA

Versamenti

PROVINCIA DI SAVONA

— Consorzio arginamento fiume Centa, 1909-1992, bb. e regg. 56 (elenco).

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI SAVONA

— Atti privati, tra vivi e di ultima volontà, 1844-1899, regg. 764 (elenco).

SIENA

Versamenti

DIREZIONE REGIONALE DELLE ENTRATE PER LA TOSCANA - SEZIONE STACCATA DI SIENA

— 1940-1960, bb. 1.600.

Deposit

— Fondazione Monte dei Paschi di Siena: *Storia di Siena* di Orlando Malavolti, un volume a stampa, 1599.

Acquisti

— Archivio della famiglia Rinieri de' Rocchi, 1770-1910, lettere 4.000, un diario di viaggio e regg. 20.

TARANTO

Versamenti

DISTRETTO MILITARE DI LECCE

— Liste di leva dei comuni della provincia di Taranto, classe 1928, regg. 30.

TERAMO

Versamenti

UFFICIO IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (IVA) DI TERAMO

— Campionatura mod. IVA 11, 1973-1981, bb. 13.

DISTRETTO MILITARE DI CHIETI

— Liste di leva dei comuni della provincia di Teramo, classe 1928, regg. 45 (elenco).

TERNI

Versamenti

COMUNE DI TERNI

— Ufficio di conciliazione (soppresso), 1961-1994, bb. 146.

Acquisti

— Archivio dell'arch. Cesare Bazzani, 1884-1938, pezzi 5.013 (disegni, progetti, bozzetti e fotografie).

TORINO

Versamenti

PREFETTURA

— Ufficio di ragioneria, 1890-1994, regg. 756 (elenco).

PROVVEDITORATO AGLI STUDI

— 1916-1988, bb. 1.508 (elenco).

UFFICIO DEL REGISTRO DI PINEROLO

— Atti di successione, 1824-1962, bb. 1.252 (elenco).

Depositi

— Ditta SALP lavorazione pelli (Rivarolo Canavese, TO): 1919-1995, bb. 586 (elenco).

Doni

- Prof. Ermanno Vercellotti (TO): carte, disegni e scritti degli architetti Giuseppe, Marcello e Guido Roda, 1856-1967, cartelle 9, fasc. 21, disegni 171, planimetrie 8, album 3, voll. 35 (elenco).
- Prof. Dino Dal Verme, presidente dell'Istituto superiore di organizzazione (ISDO): archivio del Centro studi aziendali dell'ISDO, 1951-1990, bb. 285 (inventario).

Acquisti

- Archivio dell'arch. Renzo Venturelli, 1936-1976, bb. 23, cartelle 16 (disegni e progetti), 30 dipinti, 4 bozzetti e manifesti vari (elenchi).
- Documentazione relativa alle famiglie Asinari di San Marzano e Villa, secc. XV-XIX, bb. 8 (elenco).
- Miscellanea di lettere di personaggi illustri, tra cui membri di casa Savoia, secc. XVIII-XIX, una busta (elenco).

TRAPANI**Versamenti****COMUNE DI ERICE (TP)**

- Atti notarili, 1412-1949, regg. 1934.

TRENTO**Versamenti****DISTRETTO MILITARE DI TRENTO**

- Documenti matricolari e caratteristiche marescialli; ruoli matricolari dell'ex distretto militare di Bolzano e del distretto di Trento, classi 1928-1929, bb. 29, regg. 19 e rubriche 7.

PRETURA CIRCONDARIALE DI TRENTO

- 1930-1950, bb. 568 e regg. 17.

TREVISO**Versamenti****PREFETTURA**

- 1952-1968, bb. 441 e regg. 30 (elenco).

DISTRETTO MILITARE DI PADOVA

- Liste di leva dei comuni della provincia di Treviso, classe 1928, regg. 94 (elenco).

ARCHIVIO NOTARILE DISTRETTUALE DI TREVISO

- Atti pubblici, 1871-1957, fasc. 1.132 (elenco).

TRIESTE

Versamenti

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE FRIULI VENEZIA GIULIA

- 1945-1979, bb. 178 (comprende anche atti del Governo militare alleato e del Commissariato generale del governo per il territorio di Trieste).

PREFETTURA

- Ragioneria, 1919-1988, bb. 342 e regg. 38; Presidenza di zona, 1948-1954, una busta.

RAGIONERIA REGIONALE DELLO STATO

- Rilievi e relazioni periodiche, 1963-1988, bb. 16; Associazione nazionale mutilati e invalidi (stralcio), 1978-1991, regg. 5.

UFFICIO PROVINCIALE METRICO E DEL SAGGIO DEI METALLI PREZIOSI

- 1951-1990, bb. e regg. 69 (con schedario degli utenti).

SCUOLA REALE SUPERIORE POI LICEO SCIENTIFICO « G. OBERDAN » DI TRIESTE

- 1862-1961, bb. 73 e regg. 171.

PRETURA DI TRIESTE

- Atti di volontaria giurisdizione, ingiunzioni, controversie del lavoro, 1929-1951, bb. 22 e regg. 6.

Depositi

- Paolina Fonda Bartoli: archivio di Gianni Bartoli, ingegnere, ex sindaco di Trieste e presidente della società di navigazione « Lloyd Triestino », 1940-1973, bb. 55.

UDINE

Versamenti

PREFETTURA

— Opzioni di cittadinanza, 1951-1960, bb. 7.

PRETURA DI PONTEBBA E MOGGIO

— 1818-1950, bb. 1.146.

Deposit

— Biblioteca comunale di Udine: registri contabili dell'Archivio comunale, 1824-1847, regg. 12.

— Piera Rossitti: archivio della famiglia Cozzi, secc. XVII-XIX, bb. 7; *Theatrum vitae humanae*, 1631, voll. 8 (elenco).

VENEZIA

Versamenti

DISTRETTO MILITARE DI PADOVA

— Liste di leva dei comuni della provincia di Venezia, classe 1928, regg. 26.

Acquisti

— Archivio Grimani Morosini Gatterburg, secc. XV-XVII, pergg. 100; secc. XIV-XIX, 6 contenitori (fasc., regg., cc. sciolte tra cui 60 docc. in turco, voll. a stampa) (elenco).

— Archivio Alvise Dolfìn (capitano a Bergamo), 1628-1688, una busta (lettere ducali, copie di sentenze, note di spesa) (elenco).

— Archivio Nani Mocenigo, secc. XV-XIX, bb. 230 (con pergamene) (elenco).

VERBANIA

Versamenti

UFFICIO DELLE ENTRATE DI VERBANIA

— Denunce di successione degli ex Uffici del registro di Intra, 1962-1970, bb. 15; Omegna, 1960-1972, bb. 39; Pallanza, 1962-1974, bb. 61 (integrazione di precedente versamento).

UFFICIO DELLE ENTRATE DI DOMODOSSOLA

— Denunce di successione, 1828-1961, bb. 450.

DISTRETTO MILITARE DI TORINO

— Liste di leva dei comuni della provincia di Verbania, classe 1928, regg. 66.

D e p o s i t i

— COMUNE DI VIGNONE: archivio, 1593-1962, bb. 171.

— COMUNE DI CANNERO: archivio, 1529-1956, bb. 185.

D o n i

— Ester Bonacossa: archivio Della Valle di Casanova, secc. XIX-XX, bb. 12 e fotografie 200.

VERCELLI

V e r s a m e n t i

UFFICIO DELLE ENTRATE DI SANTHÌÀ

— Denunce delle società, 1982-1986, fasc. 133.

UFFICIO DEL TERRITORIO DI VERCELLI

— Privilegi agrari, sec.XX, bb. 140; partitari e tavole censuarie dei comuni della provincia di Vercelli, 1875-1971, regg. 1.250.

SCUOLA MEDIA DI ASIGLIANO (VC)

— Registri di classe, 1946-1966, bb. 14.

SEZIONE DI ARCHIVIO DI STATO DI VARALLO

T r a s f e r i m e n t i

ARCHIVIO DI STATO DI VERCELLI

— Tribunale di Vercelli: atti di stato civile, 1866-1918, con atti fino al 1937, pacchi 866 (contenenti registri).

VERONA

Versamenti

DISTRETTO MILITARE DI VERONA

- Liste di leva dei comuni della provincia di Verona, classe 1928, regg. 97.

Deposit

- AZIENDA SANITARIA LOCALE N. 20 DI VERONA: archivio del Centro educativo riabilitativo di ricerca e intervento sociale (CERRIS) (esposti, assistiti, brefotrofo, nutrici), 1919-1968, bb. 168 e regg. 48 (elenco).

Acquisti

- Compagnia del Ss. Sacramento in Sorgà, un libro mastro di uscita, 1712-1909; un registro di entrata e uscita, 1833-1893.

VIBO VALENTIA

Versamenti

COMUNE DI TROPEA

- Ufficio del registro di Tropea (soppresso), 1862-1960, bb. 196 (inventario).

VITERBO

Versamenti

COMUNE DI VALENTANO (VT)

- Archivio notarile mandamentale, 1400-1889, regg. 1.500 (schedario).

COMUNE DI VIGNANELLO (VT)

- Archivio notarile mandamentale, 1683-1745, regg. 5 (schedario).

RAGIONERIA PROVINCIALE DELLO STATO

- Atti contabili del Partito nazionale fascista di Viterbo, 1932-1948, regg. 18.

DISTRETTO MILITARE DI PERUGIA

- Ruoli matricolari dei comuni delle province di Orvieto e Viterbo, classe 1926, regg. 21.

ANNAMARIA CORBO, *Cantori, artisti e condottieri alla corte dei papi nel secolo XV*, Roma, Edilazio, 2000, pp. 145, ill. 22.

Il libro, presentato alla Fondazione Besso dal prof. Arnold Esch e dal dott. Antonio Martini, si prefigge di illustrare partitamente diversi aspetti dell'attività della corte pontificia, alcuni già oggetto di studi di vari ricercatori e dell'autrice stessa, ma condotti qui su documenti d'archivio in gran parte inediti, interpretati storicamente in modo assai suggestivo. Una prosa asciutta, solo preoccupata della chiarezza dei concetti, tesa alla razionalità dell'interpretazione; le note stesse, mai allungate a sfoggio nozionistico, intendono soltanto chiarire e corredare il testo.

Integra ogni capitolo una scelta di documenti; è evidente che questi sono stati selezionati secondo l'importanza che dava loro l'autrice per la chiarezza dell'assunto.

Le lunghe liste di nomi propri offrono utilissime indicazioni per eventuali futuri lavori: ad esempio, la presenza di cantori stranieri (francesi, fiamminghi, tedeschi) nelle cappelle papali offre spunti interessanti per la storia della musica italiana e per i suoi sviluppi; i nomi di orafi, di cappellai, di ricamatori della corte risultano utili per un'indagine sulle arti minori; quelli dei cursori, cioè dei corrieri diplomatici di diverse nazionalità, confermano il carattere cosmopolita della corte; appaiono infine assai rilevanti per indagini storico-sociologiche le liste dei soldati di ventura, dove accanto a celebri condottieri e ai cadetti di famiglie nobili

figurano numerosi i nomi di gente spinta dalla miseria a prender le armi per sopravvivere.

Nel primo capitolo: *Cantori della cappella papale nella prima metà del secolo XV*, quattordici documenti si riferiscono, ai *vadia aut salaria* spettanti ad ogni cantore indicato col proprio nome; in seguito, con Eugenio IV, è indicata solo la somma totale, con la nota a margine *unicuique florenos quinque* o simili. Si è già sottolineata la rilevanza delle diverse nazionalità negli elenchi dei nomi.

Il secondo capitolo: *Il trasporto dell'archivio papale da Costanza a Roma e il viaggio illustrato di Martino V*, è stato per l'autrice, e proprio nella sua qualità di ex archivista di Stato, particolarmente impegnativo; vi si sottolinea l'opera di quel pontefice come primo sollecito raccoglitore e conservatore della documentazione archivistica e anche libraria, fino allora conservata nell'archivio. Solleva qui lo spirito la citazione del curiosissimo testo di un contemporaneo, lo studente udinese Antonio Baldana: *De Magno schismate*. La Corbo segnala la rilevanza letteraria dell'opera, già messa in luce dalla studiosa Paola Guerrini: prosa e poesia in volgare e in latino (che intramezzano trenta illustrazioni) su alcune tappe del viaggio del papa.

Dei rapporti esterni dei pontefici coi potentati del tempo la Corbo tratta nel capitolo seguente: *La rosa d'oro, la spada e il cappello: orafi e ricamatori di corte*, anche qui nel modo tutto suo. Invece di soffermarsi tanto sul significato diplomatico dei doni papali (e del resto ci spiega come ne manchino i dati documentari) ne prende in esame gli artefici,

gli orafi, i ricamatori, i fabbricanti di cappelli (corredano il saggio ricche illustrazioni poste alla fine del volume), come aveva fatto per i mestieri, anche i più umili, dei servitori della corte papale in un delizioso libretto, pubblicato dallo stesso editore qualche tempo fa (*I mestieri nella vita quotidiana alla corte di Nicolò V*, Roma 1998).

Segue il quarto capitolo che riguarda i *Cursori, ovvero i corrieri diplomatici dei pontefici*. Ne compare un accurato elenco dove sono riportati cavallanti italiani, tedeschi, fiamminghi, slavi.

Ma a mio parere il saggio più significativo è il quinto capitolo, che riguarda *I condottieri al servizio dei papi alla metà del secolo XV, Capitanei, conductores, comestabiles, caporales, stipendiarii al servizio di papa Condulmer (Eugenio IV)*. A differenza degli innumerevoli scrittori di storia delle compagnie di ventura, l'autrice mette in risalto in particolare la presenza di piccolissimi gruppi di mercenari (una, due lance e un cavallo, tre isolati *pedites* e tanti altri) accanto a forze militari imponenti, come quelle di Muzio Attendolo Sforza, di Braccio da Montone, del Gattamelata, del Tartaglia da Lavello. Probabilmente la curia pontificia si preoccupava della strapotenza dei grandi condottieri (che avevano senza dubbio lo scopo e l'animo di crearsi una signoria personale), arruolando una forza militare fatta di piccoli gruppi direttamente dipendenti e pagati singolarmente dalla corte (come appare in esempi tratti dai documenti che corredano il capitolo): ad Antonio da Macereto *Caporali trium peditum* nove fiorini per un solo mese, 5 maggio 1431; oppure, tra quelli pagati nello stesso mese, a Pasquale da Monteneano *conductori duarum lancearum et unius equi* trenta fiorini e venti bolognini.

Quanto all'arruolamento, già se n'è accennato, accanto a cadetti di famiglie notevoli compaiono elementi di classi

sociali depresse, specialmente numerosi quelli provenienti da regioni allora assai povere, come Marche e Umbria. C'è materia per studi economici e sociali non solo sull'Italia ma su tutta l'Europa centrale di quel tempo. Una parte rilevante assumono nel contesto i condottieri mecenati, tra i quali si citano Federico da Montefeltro, Sigismondo Malatesta, Alessandro Sforza, per citarne solo alcuni.

Conclude il lavoro un'adeguata bibliografia, severamente limitata alle opere riguardanti gli argomenti trattati, nonché un prezioso indice dei nomi. Il volume viene degnamente concluso con una suggestiva serie di illustrazioni.

Michele Pardo

Il « liber » di S. Agata di Padova (1304), a cura di G. CARRARO. Nota di diplomatica di G. G. FISSORE, Padova, Antenore, 1997, pp. LXXXVI, 542 (Giunta regionale del Veneto, Fonti per la storia della Terraferma veneta, 11).

La pubblicazione di fonti medievali, soprattutto di quelle documentarie che maggiormente interessano il diplomaticista, conosce da qualche tempo un'apprezzabile ripresa, anche se non sempre accompagnata da altrettanto consenso da parte degli addetti ai lavori: troppo spesso infatti siamo costretti a vedere edizioni affrettate e scorrette, anche da parte di studiosi qualificati, magari sotto gli auspici di prestigiose istituzioni scientifiche (v. al proposito D. PUNCUH, *Cartulari monastici e conventuali. Confronti e osservazioni per un censimento*, in *Libro, scrittura, documento della civiltà monastica e conventuale nel basso medioevo, secoli XIII-XV, Atti del convegno di studio, Fermo, 17-19 settembre 1997*, a cura di G. AVARUCCI, R. M. BORRACCINI VERDUCCI, G. BORRI, Spoleto 1999, pp. 378-380). Così non è per questo volume e

di ciò il diplomatista si compiace con il curatore.

Prima di addentrarmi nell'esposizione, per meglio calarmi nell'atmosfera di queste carte, voglio ricordare un episodio degli anni Cinquanta, riaffiorato alla mia mente in vista della loro presentazione padovana (12 dicembre 1997), dalla quale derivano in gran parte queste osservazioni. Era dicembre, intorno al 20: mi trovavo una sera nella basilica inferiore di Assisi, in coincidenza con la novena di Natale, quella di una volta, in latino, col canto della profezie, libere parafrasi costruite su testi di Isaia, Zaccaria, Gioele (*et stillabunt montes dulcedinem et colles fluent lac et mel...*). La suggestione del canto dei frati, alimentata dal clima esterno, tipicamente invernale, con la neve, era grande. Era facile che al giovane studente, da poco reduce dall'esame di storia medievale con un grande ed indimenticabile maestro quale Giorgio Falco, riaffiorassero alla mente e al cuore le sue bellissime pagine dedicate a san Benedetto e alla sua opera. Al salmodiare dei frati di Assisi veniva così sovrappo- nendosi quello dei monaci benedettini; ora gli sembrava di udire quasi le parole della Regola *Obsculta o fili praecepta magistri et inclina aurem cordis tui*, ora di riascoltare le ingenuie storie benedettine narrate da Gregorio Magno, ora di vedere scorrere davanti ai suoi occhi le processioni notturne dei monaci recantisi nella chiesa per cantare le lodi del Signore, *et sic stemus ad psallendum ut mens nostra concordet voci nostrae*, secondo l'insegnamento del santo fondatore. L'esperienza assisiata mi richiamava efficacemente quella straordinaria impresa del santo di Norcia che ha impregnato di sé gran parte del medioevo europeo.

Quasi cinquant'anni dopo, certamente più scaltrito dalla quotidiana esperienza con le vecchie carte, ferma restando la suggestione delle stesse pagine di allora,

guardo con altri occhi alla medesima impresa: non intendo certo riproporre qui l'intellettualistica vicenda del libro di Umberto Eco. E tuttavia mi viene da chiedere: quali pensieri agitavano l'abate mentre dirigeva la preghiera notturna? Non si sarà chiesto, mentre osservava ad uno ad uno i suoi monaci piamente intenti alla preghiera, quali fossero i loro sentimenti, le loro aspettative, le loro miserie umane? Si sarà forse posto l'angoscioso dubbio che qualcuno di essi potesse anche avvelenarlo, come era già accaduto allo stesso Benedetto? E i monaci, osservandosi di sottocchi, non avranno in cuor loro anticipato la prossima elezione dell'abate, guardando con invidia, se non con rancore, i colleghi « in ascesa », non avranno pregato stancamente e svogliatamente pensando al letto caldo appena abbandonato? È lo stesso Benedetto a ricordarci sia il dovere di andare a gara per arrivare primi all'*Opus Dei*, la preghiera comune, sia anche le *excusationes somnolentorum*. Per non ipotizzare altri pensieri più o meno leciti. Per farla breve: i pensieri umani e mondani non avranno fatto aggio su quella serena e santa letizia, su quel fiducioso abbandono in Dio, costanti riferimenti del salmista, dei quali sono pervase le pagine della regola e le stesse prime vicende benedettine raccontate da Gregorio Magno?

Ecco alcuni argomenti che ci piacerebbe poter meglio indagare: cogliere cioè dall'interno sentimenti, passioni e vicende di un cenobio, monastero o convento. Ma di tutto questo i documenti sono molto avari; chiusi a queste nostre curiosità, le risposte che essi danno sono altre. Il *liber* di Sant'Agata di Padova non fa eccezione, come era facilmente prevedibile da chi ben conosce il contenuto degli archivi monastici e di quelli ecclesiastici più in generale. D'altra parte quelli privati non fanno eccezione, anche per epoche più vicine alla nostra.

Potrei azzardarmi a sostenere che ad un certo pudore nel celare ai posteri le loro vicende più intime, anche quelle di carattere istituzionale come la successione degli abati, il fervore religioso, l'opera di evangelizzazione, i monaci, e gli ecclesiastici in genere, contrappongono, con orgogliosa coscienza, i titoli giuridici delle loro proprietà, quei soli documenti che le legittimano. È precisamente il caso del libro di Sant'Agata di Padova, riconducibile ai cosiddetti *libri iurium*, in quanto contenitore di copie autentiche di documenti dell'archivio monastico — si tratterebbe già di un prodotto eccezionale stante la scarsità di prodotti similari in ambito femminile —, ma ben distinto dagli stessi perché la copia dei documenti appare finalizzata ad una più completa elaborazione di dati relativi al patrimonio immobiliare dell'ente, propria dei cosiddetti *libri censuales*, cabrei o inventari. Il che segnala, almeno in base alle nostre conoscenze al riguardo, quest'esperienza padovana come unica in Italia, solo parzialmente avvicinabile a quella di carattere minore, anch'essa femminile, del monastero di Montescudaio, in territorio pisano (sul quale v. R. CAPASSO, *Il cartulario di S. Maria di Montescudaio, in Lucca e la Tuscia nell'Alto Medioevo, Atti del V Congresso internazionale di studi sull'Alto Medioevo, Lucca, 3-7 ottobre 1971*, Spoleto 1973).

Il manoscritto da cui deriva questa bella edizione curata da Giannino Carraro, con un'esauriente nota di diplomatica di Gian Giacomo Fissore, un pergameneo di ampie dimensioni — e già il formato anomalo (mm. 510 x 370) rispetto ad altre redazioni analoghe appare significativo dell'importanza e del valore che ad esso veniva attribuito — parrebbe iniziato dopo l'11 marzo 1304, in coincidenza con la copia in esso di un capitolo statutario del 1302 col quale il monastero veniva posto sotto la protezione del Comune. Successivamente, il 13 novem-

bre 1304, Mascara de Mascaris, giudice ed ufficiale del comune di Padova negli ultimi due mesi della podesteria del genovese Montano de Marini, dopo aver dichiarato che Giacomo, figlio del maestro Antonio, notaio del sacro palazzo, che abita in Padova, nella contrada di San Luca, è addetto al suo ufficio, e aver visto ed esaminato diligentemente i documenti originali o autentici, gli antigrifi cioè di questo libro *iurium, bonorum et possessionum* del monastero, dà mandato al medesimo notaio di procedere alla trascrizione degli stessi, accordando ai documenti, già copiati (*exemplati*) o da copiare (*exemplandi*), lo stesso valore degli originali.

Prima di proseguire richiamo l'attenzione su questo passo che mi pare particolarmente significativo: da una parte l'accento ai documenti esemplati dimostra che il lavoro era già iniziato da tempo, anzi, come viene esemplarmente dimostrato dal curatore, era ormai in via di conclusione; dall'altra l'attribuzione della cosiddetta *fides plenaria* a documenti ancora da trascrivere solleverebbe non poche perplessità se non trovasse giustificazione in due atti, del febbraio 1305, premessi alla raccolta in una carta non numerata, aggiunta successivamente, a conclusione dell'operazione. Il primo di essi è un estratto dal secondo libro degli statuti padovani, posto sotto la rubrica *De fide instrumentorum exemplatorum*, ove si dispone, sulla base di un antico statuto anteriore al 1236, che si debba prestare piena credibilità ai documenti redatti in copia autentica da un notaio *de officio* (addetto cioè ad uffici comunali), per mandato ed autorità di un giudice in carica, esclusi naturalmente i documenti implicanti obbligazioni quali mutui e prestiti in genere. Il secondo è la naturale conseguenza del primo, trattandosi di un altro estratto, questa volta dal libro degli ufficiali ordinari e straordinari del comune in carica negli ultimi due mesi

della podesteria del predetto podestà genovese, tra i quali figurano sia il giudice che ha rilasciato il mandato sia il predetto notaio.

Il percorso procedurale sarebbe così concluso: il monastero ha affidato ad un notaio 'abilitato' il compito di redigere il libro; il suo lavoro, in fase avanzata di esecuzione, viene presentato, unitamente alla documentazione originale, al giudice competente che applica lo statuto comunale. Non a caso, come correttamente segnalato da Fissore (pp. XXIV-XXV), la scrittura delle autentiche del notaio Giacomo è di modulo inferiore rispetto a quella dei documenti e « la stessa disposizione in doppia colonna delle formule notarili di autenticazione, in cui la sottoscrizione del rogatario dell'atto è collocata a sinistra, mentre a destra, ma in forme avvolgenti intorno al proprio *signum* notarile e al testo della sottoscrizione altrui si colloca l'autenticazione di Giacomo, sembra accentuare la caratteristica di una composizione a più stadi, che ha previsto spazi particolari, da sfruttare con sapienza in un secondo momento, e cioè dopo che fosse stato impartito l'ordine ufficiale di procedere, da parte del giudice podestarile ». Da rilevare anche che l'autore del *liber*, quando non riesce ad ultimare la trascrizione di un documento in una facciata, aggiunge un'autenticazione, qualificata come « intermedia » da Fissore (pp. XX-XXI): « S.T. Ego Iacobus filius magistri Antonii, sacri pallacii notarius, totam scripturam in hoc latere contentam feci meumque signum apposui consuetum », che mi riporta ad analoghe esperienze viterbesi e vallombrosane (D. PUNCUH, *Cartulari monastici...* cit., p. 372). Quest'autentica intermedia non parrebbe premeditata, accertato che essa appare aggiunta in un primo momento « nel margine, al di fuori dello specchio di scrittura e con evidenti variazioni di modulo e di colore dell'inchiostro » (p. XXI, nota 39), mentre in

seguito, procedendo il lavoro, essa appare programmata in quanto iniziante nell'ultima riga lasciata bianca e completata nel margine inferiore « in forme e con inchiostro che evidenziano la continuità del lavoro del copista » (*ibidem*).

Quanto detto finora si collocherebbe perfettamente nella categoria dei *libri iurium* tradizionali, se il nostro testo, avvicinabile per molti aspetti all'*Oculus memorie* del monastero cistercense di Eberbach (D. PUNCUH, *Cartulari monastici...* cit., p. 373, nota 131), non andasse oltre tale tipologia, allargandone le finalità fino ad accostarsi agli altrettanto tradizionali « polittici » o ai libri *consuales*. Non a caso l'intitolazione che segue il mandato riferisce: « Iste est liber inventarii seu registracionis omnium possessionum, bonorum et iurium (*si osservi l'inversione rispetto al testo del mandato del giudice — diritti, beni e possedimenti — che non credo casuale, rivelando anzi quali erano veramente gli intendimenti del monastero nella progettazione del liber*) ... et instrumentorum de ipsis confectorum per tabelliones in ipsis instrumentis subscriptos. In quo libro continentur possessiones que laborantur per fratres dicti monasterii (*i conversi che curavano personalmente la conduzione di tutte le proprietà tenute dal monastero in economia diretta*) et que tenentur ad livellum ab ipso monasterio in autenticis scripturis et exemplis ex eisdem sumptis (*ma dei numerosi contratti di locazione o livello citati non c'è traccia nel libro*). Scriptus per Iacobum notarium, filium magistri Antonii, diligenti quamplurium sapientum iuris peritorum consilio prehabito... ».

E saremmo ancora in linea con la tradizione se poco dopo la frase « aperticatis terris ipsarum possessionum in ipso tempore per (seguono i nomi degli *aperticatores*) » non ci mettesse sull'avviso. Torna comodo allora riprendere un altro passo del *liber*, posto all'inizio,

nella carta non numerata, dopo cioè i due estratti di cui abbiamo già parlato, là dove il notaio indica più precisamente il disegno che ha presieduto all'opera, come cioè il volume sia stato strutturato e come il ricorso all'opera dei giurisperiti e degli *aperticatores* travalichi il mandato ricevuto dall'autorità comunale, chiaramente limitato alla redazione di copie di documenti originali o autentici, suscitando non pochi problemi al diplomatista, come giustamente rilevato da Fissore. Cito dal testo: «*Omnes possessiones monasterii Sancte Agate ... in hoc presenti libro scripte sunt in publicis et autenticis scripturis in hunc modum: primo enim per publica instrumenta, dummodo ea ipsum monasterium habeat, vel eciam per aliam scripturam determinatur quo iure, sive per modum empcionis sive per aliquem alium modum quelibet earum possessionum in ipsum monasterium ... devenerit*».

A questo proposito occorrerà stabilire — da questa esigenza deriva il ricorso ai giurisperiti — a quale titolo alcune proprietà prive di documentazione o di cui si tratta nei documenti trascritti, oggetto di negozi giuridici intervenuti tra parti che non sembrano avere alcun rapporto col monastero, siano pervenute allo stesso: in gran parte, in calce ai documenti trascritti, una nota di commento ne dichiara la devoluzione ad esso in occasione di monacazioni; oppure si ricorrerà ad altri documenti conservati nel monastero, anche se c'è da chiedersi, stante la diversità di citazione di questi ultimi, se proprio tutti fossero in suo possesso, se cioè non ci sia stata anche qualche ricerca esterna allo stesso. In alcuni casi infatti si identifica il documento omissso solo attraverso il nome del rogatario, talvolta accompagnato dall'indicazione dell'anno; in altri si dichiara esplicitamente che i documenti erano presenti nel monastero, ora collocati insieme all'autentico od originale dal

quale deriva la copia, ora riposti in sacchetti, identificati o per toponimo («*Carte de Montesello; in saculo ubi sunt alia instrumenta possessionum ... in Cortolada et Bocone*») o per nominativi («*in quodam sacculo ubi solummodo carte dicti fratris Mançii sunt reposite; carte de domina Orabona*»); talvolta si ricorda che di una certa proprietà sono conservati diversi documenti, talaltra, benché di una vendita al monastero non sia conservato il relativo documento, se ne nomina il venditore, mentre in altre due occasioni — la conferma vescovile di alienazioni o di livelli in favore del monastero di Sant'Agata da parte di un altro ente monastico — ora la si riproduce integralmente, ora ci si limita alla citazione; altrove si ricordano una permuta priva di documentazione, o, a proposito di una proprietà acquisita a suo tempo dal notaio Gerardo, con denaro del monastero, si fa ricorso alla memoria collettiva dei presenti all'atto, per attestare che «*quamquam autem nullum instrumentum sit in dicto monasterio in quo contineatur quod dictus dominus Gerardus notarius sua iura dicte possessionis donaverit vel remiserit seu per alium modum dederit dicto monasterio, tamen re vera iura dicte possessionis totaliter sunt monasterii Sancte Agate ... ut hoc omnes de ipso monasterio affirmant qui ipsi empcioni interfuerunt*». Si giunge infine ad invocare il «*principio del possesso non contestato e dei termini di usucapione*» là dove si afferma — e non si tratta di un caso isolato — che il monastero, «*qualitercumque fuerit, hoc est certum quod dictum monasterium ... dictas possessiones habet, tenet et possidet per longissimum temporis spacium iam elapsi cuius memoria non extat*» (p. XVI).

Il testo così prosegue: «*postea subsequenter ad quamlibet possessionem ... ponuntur sue coherencie quas quelibet possessio habebat tempore quo iste liber factus fuit*» e quantificate le attuali par-

cellazioni, che corrisponderebbero, stando al curatore dell'edizione, a circa 1376 campi, per un'estensione di circa 530 ettari, con ricognizione delle mutate coerenze, donde la necessità del ricorso agli *aperticatores*. Viene quindi segnalato il reddito di ogni proprietà, per un totale, sempre calcolato dal curatore, di oltre 300 cespiti (terreni, case, mulini, decime, livelli). Chiude questo preambolo l'indice delle proprietà, raggruppate in 51 rubriche, corrispondenti ad altrettante aree geografiche.

In sostanza, nel testo, ad ogni rubrica di cui all'indice premesso, corrisponde in apertura una prima informazione di carattere toponimico, cui seguono i documenti esemplati (acquisti, permuta, donazioni, testamenti e divisioni di beni, prestiti concessi dal monastero con rivalsa sul debitore insolvente e sui suoi fideiussori), se conservati o ritenuti funzionali al lavoro; in qualche caso, in calce alla trascrizione, una breve nota fa riferimento ad altri documenti non trascritti o ai titoli giuridici che legittimano la proprietà. Chiudono il tutto le parcellazioni e la lista dei redditi percepiti.

A questo punto, rilevato che siamo di fronte ad un'operazione laboriosa e complessa, sicuramente gravosa per le finanze del monastero e innovativa, in quanto risultato della cosciente sovrapposizione ad un *liber iurium* di stampo tradizionale del più complesso inventario ragionato dell'intero patrimonio immobiliare, non mi sentirei di spingermi, con Fissore, oltre la portata limitativa del mandato comunale, come forse era nell'intendimento dell'ente religioso che nell'intitolazione stessa del *liber* rovescia i termini dell'impostazione originaria, quale era stata approvata dal giudice: non mi sentirei cioè di estendere «l'autenticità a tutte le scritture del registro» (p. XI) che diventerebbe così «un testo con valore pubblico e autentico ... strumento indispensabile e insostituibile — aggiunge

Carraro (p. xxxi) — per l'attuazione dell'impegno di tutela assunto dal comune». Mi pare che i limiti siano ben circoscritti, sia dal mandato del giudice, sia dalle autentiche che il notaio Giacomo appone esclusivamente ai documenti esemplati. Non credo cioè che tutto il contenuto del nostro libro possa godere di quella *fides publica* della quale godevano invece i *libri iurium*, laici o ecclesiastici che fossero, soprattutto quelli realizzati in ambito comunale se, come sostenuto dai giuristi medievali, *scriptura in archivo publico fidem facit*. Per tutto il resto, oltre alle relazioni «ufficiali» degli *aperticatores*, che supportavano i risultati dell'aggiornamento patrimoniale sul territorio e che dovevano essere depositati nell'archivio del monastero, restano i riferimenti ad altra documentazione, conservata o meno che fosse dall'ente monastico, ed i richiami alla lunga consuetudine del possesso o alla devoluzione ad opera delle monache che, in ogni caso, non potevano avere che un valore limitato. Che poi si tratti di un lavoro delicato, implicante un accesso critico alle fonti con notevoli risvolti di natura giuridica, questo non cambia, a mio parere, la sostanza dell'operazione e del giudizio che ne consegue.

Ma allora c'è da chiedersi se questa redazione padovana non possa configurarsi come un'impresa scarsamente limpida o comunque ambigua. Certo non tutto è chiaro. Abbiamo già rilevato come ad un mandato del giudice, limitato alla sola trascrizione in copia autentica della documentazione relativa ai diritti, beni e possedimenti, si sovrapponga, in una carta posta significativamente all'inizio del libro, successivamente al mandato, una nuova intestazione che rovescia la sequenza precedente, ponendo al primo posto i possedimenti, relegando i diritti all'ultimo; come il tutto venga posto sotto l'egida della norma statutaria che attribuiva la cosiddetta *fides* ai documenti

trascritti da un notaio d'ufficio per mandato di un giudice in carica. A questo punto l'ambiguità del risultato mi pare chiara, talché mi sembra legittimo riprendere l'affermazione di Fissore e ipotizzare che agendo in tal modo si intendesse prefigurare una qualche forma di autenticità non solo per i documenti trascritti (157 documenti a partire dal 1224), ma anche per gli interventi esplicativi, aggiunti dal redattore del *liber*, «che costituiscono — come rilevato dal curatore — la cornice e la chiave di lettura dell'intero lavoro» (p. XXXIII). Senonché una cosa è l'intendimento, altra cosa è la natura giuridica del libro, che non può che essere circoscritta, come ho già detto, entro i limiti stabiliti dall'autorità comunale. Il che non sminuisce affatto la nostra ammirazione per la raffinatezza autenticatoria posta in essere dal monastero padovano, un *unicum* che non trova riscontri in altre esperienze italiane analoghe; anche la complessità della procedura, finemente analizzata da Fissore, con ricorso a giurisperiti ed *aperticatores*, gravoso per le finanze del monastero, rappresenta una bella testimonianza della sua ricchezza che è poi la diretta conseguenza del prestigio ed autorevolezza di cui lo stesso godeva. Né poteva essere altrimenti per un ente alla cui fondazione e fortuna avrebbero partecipato e contribuito esponenti di rilievo della società padovana del Duecento come i da Vo', i Gizi, i Rogati, i Cibi, i Bellegrassi, sia attraverso generose donazioni, sia attraverso frequenti monacazioni di loro esponenti femminili, consentendogli di diventare, in pochi decenni dalla fondazione, nel primo ventennio del Duecento, uno dei più potenti monasteri della città. Non a caso il numero delle monache si accresce costantemente, passando da 16 dei primi documenti a circa cinquanta-sessanta della seconda metà del secolo: che poi

molte di esse provenissero da prestigiose famiglie dell'aristocrazia comunale, anche appartenenti a fazioni avverse o contrapposte — il che, seguendo l'introduzione storica di Carraro, consentì al monastero di superare «senza apparenti traumi il difficile periodo ezzeliniano» (p. XLI) — non fa che confermare il ruolo ed il prestigio di Sant'Agata, ma acuisce nel contempo alcune curiosità alle quali, come sempre in casi analoghi, non c'è una risposta sicura. Mi riferisco a un fenomeno abbastanza noto e non infrequente nella società medievale, anche moderna, quale la monacazione di interi gruppi familiari. Vedi il caso del notaio Manzio che entra nell'ordine domenicano, mentre moglie e due figlie, vestono l'abito di Sant'Agata; vedi l'altro della madre, nipote e cognata del giudice Benedetto Ardenghi, anch'esse monache dello stesso monastero. Quali spinte interiori hanno indotto la scelta della vita religiosa? Quali le motivazioni o le pressioni che possono aver condotto le fanciulle della migliore società padovana nel chiostro? Non tutte possono essere ricondotte ai condizionamenti ai quali potrebbe aver soggiaciuto la figlia minore del ricordato notaio Manzio, entrata bambina in Sant'Agata per esservi educata, per volere paterno, fino all'età di dodici anni. A queste nostre curiosità non c'è risposta, non può esserci risposta: al rinnegamento, alla fuga dal mondo si addice solo il silenzio delle coscienze, cui fa da contraltare quello del chiostro, dietro il portone del monastero, di fronte al quale devono arrestarsi molti interrogativi.

In compenso possiamo riprendere il nostro cammino di ricerca seguendo, attraverso l'indagine di Carraro, lo sviluppo patrimoniale di Sant'Agata: al silenzio della vita interiore fa riscontro la ricca e polifonica voce dei documenti, attraverso i quali si distende un altro

percorso, strettamente correlato alla vita economico-sociale dell'ambiente padovano. Va da sé che le origini di tale patrimonio dipendono da donazioni, legati testamentari, doti monacali, con qualche isolata compravendita; meno scontata appare la constatazione che fin dagli anni Trenta del XIII secolo «l'accrescimento della proprietà cominciò a dipendere più dall'accorta e consapevole politica di acquisti attuata dal monastero» (p. LI). Le tabelle di cui opportunamente è arricchita l'introduzione storica di Carraro ci consentono di valutare esaurientemente tale processo: se per il decennio iniziale — anni Venti del Duecento — gli acquisti si attestano, in rapporto alle donazioni e alle doti monacali, su una percentuale del 40,3%, nei decenni posteriori, fino al 1304, raggiungono il 74,6%, con una media, sull'intero arco di tempo, per un totale di 1376 campi, del 61,4%, contro il 13,5 delle doti, il 3,7 delle permutate, l'11,1 delle donazioni, il 10 delle provenienze incerte. Se ne deduce che il monastero doveva possedere anche notevoli liquidità per poter far fronte agli obiettivi di razionalizzare la struttura delle sue proprietà: non a caso la percentuale delle permutate, che altrove rappresentano lo strumento primario per tale azione, appare decisamente minoritaria rispetto agli acquisti.

Dalle tabelle risulta che circa un terzo dei beni era condotto e lavorato direttamente dai frati conversi e da personale dipendente: la cosiddetta *pars dominica*, estesa per 440 campi era destinata per la massima parte al bosco (52,2%) e al prato (14,3), necessari per soddisfare bisogni essenziali quali l'approvvigionamento del legname e l'allevamento; ma non indifferente era un buon 18,5% dedicato alle colture della vite e dell'olivo; seguiva con un 14,4% il seminativo, risultando minima, ridotta allo 0,5%, la percentuale dell'incolto. Se poi vogliamo porre nel

giusto rilievo l'operosità del nostro monastero, basterà ricordare come un terreno, acquistato nel 1258, in gran parte paludoso e boschivo, solo parzialmente coltivato, meno di cinquant'anni dopo, all'epoca cioè della redazione del *liber* — cito direttamente dall'introduzione — «si presentava come una vera e propria fattoria. Della palude e del bosco non vi era più traccia e al loro posto, accanto alle colture principali (vigneti, oliveti, seminativi) si trovavano invece prati e alberi diversi. Inoltre alla sommità del colle sorgeva una corte con casa murata da ogni parte e coperta da coppi» (p. LXI); e tutto questo in un'epoca, la seconda metà del Duecento, in cui parrebbe conclusa, almeno nel Padovano, l'epoca delle grandi bonifiche e disboscamenti, forse preannuncio, e ce ne sarebbe traccia anche in questo libro, di quell'imminente degrado ecologico registrato in diverse aree italiane nel secolo XIV, strettamente correlato al disboscamento selvaggio, che indusse alcune amministrazioni a prendere i primi provvedimenti di tutela del paesaggio.

Quanto agli altri due terzi, a conduzione indiretta, essi erano regolati da una diversificata tipologia di contratti, ricavabile dallo stato dei singoli appezzamenti al momento della redazione del *liber*, in mancanza cioè della documentazione relativa agli accordi tra monastero e conduttori che pur dovevano esistere, sia sotto forma di documenti sciolti, sia di copie in registro, delle quali non mancano accenni: contro un 21,88 % di terreni dati *ad laborandum ad partem*, in regime cioè di colonia parziaria, a mezzadria o con altre forme contrattuali, sta il rilevante 78,12% di terreni dati in affitto a canone fisso, con predominio assoluto dei contratti livellari che rappresentano il 70,22% della totalità dei contratti, contro un 7,9% di locazioni.

E tuttavia, quel 30% circa di forme contrattuali più moderne, più garantiste

per i diritti del proprietario, non mi pare da sottovalutare: a questa gestione più cauta del patrimonio potrebbe essere ricondotta la fortuna del monastero nel secolo XIV, quando esso figura al decimo posto per consistenza patrimoniale fra tutti i monasteri della diocesi, addirittura al secondo posto tra quelli femminili, anche se ancora in pieno Trecento, quando altrove si vanno affermando pattuizioni agrarie di durata più ridotta, un altro registro di Sant'Agata documenta la persistenza del tradizionale livello perpetuo a rinnovo ventinovenale.

Concludiamo con le finanze che, come già rilevato a proposito della politica di acquisti, dovevano essere assai floride. Le tabelle e le considerazioni che le accompagnano ne sono la dimostrazione concreta. Canoni e fitti annuali, specialmente di immobili posti nel centro cittadino o negli immediati sobborghi, unitamente alla vendita delle eccedenze dei prodotti agricoli, in particolare vino e grano, valutato sugli 872 quintali annui, agli utili derivanti dalla proprietà di mulini o dalla partecipazione al loro controllo, con quote che in alcuni casi erano maggioritarie, consentivano una grande liquidità, prevalentemente indirizzata, in un primo tempo, all'acquisto di terreni; successivamente, nella seconda metà del Duecento, quando la stessa estensione delle proprietà rischiava di pregiudicarne l'efficienza, in favore di altre attività a carattere mercantile, quali, probabilmente, la vendita dei panni prodotti nel laboratorio monastico, o finanziario attraverso prestiti a breve termine: un investimento fruttuoso, con rendimento elevato, certamente praticato molto più intensamente di quanto non si possa ricavare dai pochi documenti del *liber* che lo attestano in occasione di acquisizioni di beni sequestrati ai debitori morosi o ai loro fideiussori.

Ecco, in sintesi, la conclusione che se ne può trarre: la fuga dal mondo non

significa isolamento dallo stesso, bensì un migliore servizio reso al mondo, alla società del proprio tempo: non tanto, e cito direttamente dalla bella conclusione di Carraro, per servire e portare lustro a una singola famiglia, come spesso accadeva in cenobi di più antica origine, ma a un'intera classe dirigente e di riflesso all'intera città. In quest'ottica — conclude il curatore, e non si può che concordare — la stessa composizione del *liber* può essere a buona ragione considerata un segno concreto ed eloquente della coscienza di sé ormai maturata dalla comunità monastica.

Dino Puncuh

ENRICO LOMBARDI, *I frati bianchi di Gussago. L'Eremo di San Bernardo dei Camaldolesi di Monte Corona*, Brescia, Fondazione Civiltà Bresciana, 2000, pp. 436 (Terre Bresciane, 5).

Questo volume è costruito intorno ad un manoscritto dal titolo *Historia e instrumenti dell'Eremo di S. Bernardo*, reperito ed acquistato sul mercato antiquario romano, intorno al 1980, da un appassionato bibliofilo, l'avv. Pietro Lorenzotti. Si tratta del testo nel quale l'eremita camaldolese coronese fra Basilio da Vicenza, al secolo Giovanni Basili, di nobile famiglia vicentina, nel triennio 1648-1651, nel quale era stato priore dell'Eremo bresciano di S. Bernardo di Gussago, aveva voluto «registrare (...) tutte le scritture spettanti alla medesima fondazione (...) [per] rimettere il lettore alla fonte delle stesse scritture, dalle quali, senza nota di adulazione, in pura verità, si può conoscere quanto di notevole è occorso dal 1623 fino all'anno 1650».

Lasciar parlare i documenti, dunque, quale metodologia alla base della storia

narrata in questo manoscritto; e non solo: perché chi legge non abbia alcun dubbio sull'autenticità dei testi da lui trascritti, fra Basilio si preoccupa di far collazionare con gli originali ed autenticare da un notaio tutti i documenti riportati nella sua *Historia*.

Osserva a questo proposito Enrico Lombardi (p. 33) che lo scritto di fra Basilio è destinato sia ad uso interno che esterno e che proprio quest'ultima finalità « giustifica l'autenticazione notarile attestante la fedeltà dei testi trascritti, posta in fine al volume, mentre, proprio per questo suo essere rivolto ad estranei alla Congregazione, si fa precedere il *Sommario della historia eremitica camaldolese* alla narrazione di quanto concerne la storia dell'eremo bresciano ».

Il manoscritto, difatti, è diviso in due parti: un *Sommario della Historia eremitica camaldolese* e *Documenti dell'Eremo bresciano di S. Bernardo di Gussago dei Camaldolesi di Monte Corona*, che occupano rispettivamente le pp. 141-169 e 173-341 del volume qui recensito.

Il modo di scrivere la storia da parte di fra Basilio — osserva ancora Lombardi — « è nuovo per i suoi tempi: premessa la volontà divina come motivo e disegno degli avvenimenti contingenti, egli lascia al documento e a questo solo il compito e la suggestione di ricostruire i fatti nella mente del lettore e di "provocare" la storia » (p. 30).

Il lavoro di Enrico Lombardi, si è svolto, come già detto, intorno al manoscritto di fra Basilio, e Lombardi vi ha messo proficuamente a frutto l'esperienza maturata nell'arco di una intera vita lavorativa in seno all'Amministrazione degli Archivi di Stato italiani. Lo attesta l'ampiezza stessa dell'indagine, estesa agli Archivi di Stato di Bologna, di Brescia, di Firenze, di Padova, di Parma, di Roma, all'Archivio storico civico di Brescia, all'Archivio diocesano vescovile

di Brescia, agli Archivi del Sacro Eremo di Camaldoli, all'Archivio storico della Congregazione Camaldolese di Monte Corona, presso il Sacro Eremo Tuscolano.

Lombardi premette alcuni cenni sul movimento eremitico in Europa a partire dal sec. X e sulla fondazione dell'eremo di Camaldoli (1027), sino alla fondazione della Congregazione camaldolese di Monte Corona, località nei pressi di Perugia, ad opera del beato Paolo Giustiniani, al secolo Tommaso di Francesco Giustiniani, da Venezia.

Da Monte Corona, poi, deriva l'Eremo di Gussago, in territorio bresciano. I documenti pubblicati da fra Basilio — afferma Lombardi — non sono sufficienti a dare una visione completa dell'attività dell'Eremo (p. 36), anche perché fra Basilio non ha trascritto alcuni documenti (e dalla lettura se ne possono intuire i motivi). Dalla documentazione riportata nel manoscritto e da quella conservata nell'Archivio storico comunale di Brescia, Lombardi ha ricostruito anche le complesse operazioni finanziarie che hanno portato alla costituzione dell'Eremo di S. Bernardo, il solo per il quale gli eremiti coronesi hanno provveduto all'acquisto del terreno contando esclusivamente sui propri mezzi.

Nel manoscritto, inoltre, non si accenna all'Ospizio di Brescia in Strada Larga (ora via Gramsci). Da questo ospizio, di cui la quasi totalità degli storici bresciani e gli stessi eremiti montecoronensi ignoravano l'ubicazione e le vicissitudini, Lombardi prende le mosse per seguire dagli inizi la presenza montecoronese in Brescia, alla quale dedica un intero capitolo del suo studio.

L'« Hospitio » ebbe origine da un testamento del 1601 del *q. Salustii filii quondam Bartholomei de Theanis*, che istituì una « Commissaria », mettendo in essere « un istituto giuridico che si può

assimilare ad una fondazione » (p. 41), così strutturato per « eludere le disposizioni venete in materia di lasciti e donazioni », ampiamente esposte da Lombardi e raffrontate con le disposizioni testamentarie di Sallustio Teano (o Teani, *de Theanis*). Attraverso un'accurata disamina dei documenti, Lombardi conclude di poter ritenere che almeno dal 1634 i Camaldolesi avessero ottenuto la possibilità di abitare nella casa in Strada Larga, trasformata in Ospizio, e che dal 1637 avessero ottenuto l'autorizzazione a celebrare essi stessi le messe in suffragio del Teano.

Appunto l'Ospizio in Strada Larga di Brescia sarebbe stata quindi la « base logistica » che avrebbe permesso la realizzazione dell'Eremo (p. 49). La peste del 1630 spopolò Brescia: i morti furono 21.780, i sopravvissuti appena 13.000. Fra i morti furono genitori, fratelli e tutti i membri della famiglia di uno dei confratelli della Congregazione coronese, fra Faustino da Brescia, rendendo così disponibili i mezzi di sostentamento per il costituendo eremo (una delle condizioni poste nella bolla *Cum alia felix* del 17 agosto 1622 di Gregorio XV per l'erezione di nuove istituzioni religiose era appunto che queste fossero autosufficienti economicamente). Nel manoscritto di fra Basilio — osserva Lombardi — « il fatto luttuoso della morte di un'intera famiglia viene interpretato come provvidenziale per i religiosi camaldolesi, che trarranno da quell'evento i mezzi necessari al sostentamento dell'eremo bresciano » (p. 50).

Non possiamo, nel breve spazio di una recensione, seguire passo passo l'ampio e documentato studio di Enrico Lombardi sulle vicende dell'eremo, da lui descritte anche per il periodo posteriore a quello del manoscritto di fra Basilio e sino ai complessi avvenimenti del turbinoso periodo tra la fine del XVIII ed i primi anni del XIX secolo, che ne provocarono la soppressione. Anzi, lo studio di Lombardi prosegue anche oltre, tanto da seguire le vicende di quel territorio sino ai giorni nostri.

Crediamo tuttavia che queste brevi note siano sufficienti per indicare l'interesse di quest'opera, l'ampiezza della ricerca e la ricchezza di informazioni che vi sono contenute, dalla metrologia delle monete citate nei documenti alla legislazione veneziana contro la formazione di grandi proprietà ecclesiastiche.

Il volume è altresì arricchito da sette appendici, relative alla fondazione dell'eremo, a testamenti, a brevi inventari di fondi archivistici, alla ricostruzione, anno per anno, dell'elenco di priori e famiglie dell'eremo (priori, eremiti, conversi, oblati), dal 1639 al 1775.

Il lavoro è frutto, come già detto, dell'esperienza di una intera vita lavorativa trascorsa dall'Autore nell'Amministrazione archivistica, e ne attesta non solo la capacità professionale e l'acutezza di indagine, accompagnate da un'esposizione piacevole e di gradevole lettura, ma anche l'amore appassionato, che traspare ad ogni pagina, di Enrico Lombardi per la terra bresciana.

Elio Lodolini

Libri ricevuti*

- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SIENA, *L'archivio comunale di Castiglione d'Orcia. Inventario della sezione storica*, a cura di GIUSEPPE CHIRONI e ANDREA GIORGI, Siena, Amministrazione provinciale, 2000, pp. 293 (Inventari degli archivi comunali della provincia di Siena, 23).
- ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *L'archivio del Ministero della pubblica istruzione del Regno delle Due Sicilie. «Real museo borbonico». «Soprintendenza generale degli scavi»*. Inventario, a cura di ROSSANA SPADACCINI, Napoli, Luciano, 1999, pp. 456 (Quaderni della Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica).
- ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *L'archivio della Questura di Napoli: Inventario delle «Disposizioni di massima» (1902-1971). Inventario*, a cura di GIULIANA BUONAURIO; coordinamento scientifico e saggio introduttivo di PAOLO FRANZESE, Napoli, Luciano, 2000, pp. 379, ill., tavv. 8 (Quaderni della Scuola di archivistica, paleografia e diplomatica).
- L'archivio storico comunale di San Giovanni in Persiceto (1114-1949). Inventario*, a cura di PATRIZIA CREMONINI, [Bologna], Il Nove, 1999, pp. xxvi, 804, tavv. 21 (Gli archivi dell'area metropolitana, 2). [In cop.: Provincia di Bologna, Assessorato alla cultura, Servizio archivistico metropolitano; Comune di San Giovanni in Persiceto, Archivio storico].
- Archivio storico del comune di Troina. Inventario*, [a cura di] GAETANO CALABRESE, Catania, Società di storia patria per la Sicilia orientale, 2000, pp. 202, ill. (Biblioteca della Società di storia patria. Atti e strumenti di ricerca, 2).
- BANCA COMMERCIALE ITALIANA, ARCHIVIO STORICO, *Segreteria degli amministratori delegati Facconi e Mattioli (1926-1972)* [a cura di ALBERTO GOTTARELLI, GUIDO MONTANARI, FRANCESCA PINO], Milano, [Banca commerciale italiana], 2000, pp. lxxxix, 251, ill. (Inventari: Serie II, 2).
- FRANCESCO BELMAGGIO, *Araldica pubblica e privata nella provincia dell'Aquila: civica, notarile, ecclesiale, nobiliare e notevole*, L'Aquila, Amministrazione provinciale, 2000, pp. 556, ill., tavv. 12 (Quaderni di provinciaoggi, 33).
- CONSEIL INTERNATIONAL DES ARCHIVES, SECTION DES ARCHIVES D'ARCHITECTURE, *Manuel de traitement des archives d'architecture XIX^e-XX^e siècles*, Paris, Conseil international des archives, 2000, paginazione varia, ill.
- Digitale Archive - Ein neues Paradigma? Beiträge des 4. Archivwissenschaftlichen Kolloquiums der Archivschule Marburg*, hrsg. von ANDREAS METZING, Marburg, Archivschule, 2000, pp. 325 (Veröffentlichungen der Archivschule Marburg. Institut für Archivwissenschaft, 31).
- ESPOSIZIONE NAZIONALE QUADRIENNALE D'ARTE DI ROMA - SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER IL LAZIO, *Quadriennale d'arte di Roma. Inventario dell'archivio*, a cura di BRUNA COLAROSI, Roma, Palombi - Quadriennale d'arte, 2000, pp. 363, ill.

* Tra i libri ricevuti si segnalano: inventari, edizioni di fonti, opere di archivistica e di discipline affini. La rubrica viene curata dalla dott.ssa Isotta Scandaliato, bibliotecaria presso la Direzione generale per gli archivi.

- FONDAZIONE VERA NOCENTINI, *Guida all'archivio storico sindacale. L'archivio dell'Unione CISL di Torino*, Torino, Fondazione Vera Nocentini - Archivio storico, 1999, pp. 277.
- ROBERTO GRASSI, *Archivi storici e lavoro per progetti*, San Miniato, Archilab, 2000, pp. 77 (Saggistica/Manuali, 2).
- ISTITUTO CAMPANO PER LA STORIA DELLA RESISTENZA « VERA LOMBARDI », *L'archivio di Giovanni e Vera Lombardi. Inventario*, a cura di DOMENICO CIRELLA, Napoli, Libreria Dante & Descartes, 2000, pp. 114.
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, ARCHIVIO CENTRALE DELLO STATO - CONSIGLIO NAZIONALE DELLE DONNE ITALIANE (CNDI), *L'archivio del Consiglio nazionale delle donne italiane. Inventario*, a cura di ELENA GINANNESCHI, LUISA MONTEVECCHI, FIORENZA TARICONE, Roma, Tip. Publiprint, 2000, pp. 158.
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, ARCHIVIO DI STATO DI REGGIO EMILIA, *Lettere dai Due mondi: Pietro de Angelis e altri corrispondenti di Carlo Zucchi*, [a cura di] GINO BADINI, Reggio Emilia, Archivio di Stato, 1999, pp. 402 (Inventari e cataloghi).
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA SARDEGNA - ARCIDIOCESI DI CAGLIARI, ARCHIVIO CAPITOLARE, ARCHIVIO ARCIVESCOVILE - COMUNE DI CAGLIARI, ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, *L'archivio del Capitolo della Cattedrale di Cagliari. Guida*, a cura di MARIA BONARIA LAI e GIUSEPPINA USAI; *Mostra, Cagliari, novembre 1999*, a cura di CLAUDIA CAMPANELLA, MARIA BONARIA LAI, GIUSEPPINA USAI, Cagliari, AIPSA, 1999, pp. 35, ill.
- Percorsi di archivio. L'archivio di Ernesto Balducci*, a cura di BRUNA BOCCHINI CAMAIANI, MONICA GALFRÉ, NICOLETTA SILVESTRI, Firenze, Regione Toscana, Giunta regionale - [Fiesole], Fondazione E. Balducci, 2000, pp. 207 (Toscana beni librari. Inventari e cataloghi, 13).
- REGIONE LOMBARDIA, DIREZIONE GENERALE CULTURA, SERVIZIO BIBLIOTECHE E SISTEMI CULTURALI INTEGRATI, *Guida ai patrimoni milanesi. Le dichiarazioni di successione ottocentesche*, [a cura di] STEFANIA LICINI, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2000, pp. XII, 228 (Fonti e strumenti, 29).
- REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - CENTRO REGIONALE PER LA PROGETTAZIONE E IL RESTAURO E PER LE SCIENZE NATURALI ED APPLICATE AI BENI CULTURALI, *Gli archivi storici comunali della Valle del Belice*, a cura di FRANCESCO VERGARA, Palermo, Arti grafiche Pezzino, 1999, voll. 2.
- REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI E DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE - SOPRINTENDENZA PER I BENI CULTURALI ED AMBIENTALI TRAPANI, SEZIONE PER I BENI ARCHIVISTICI - BIBLIOTECA FARDELLIANA, *L'archivio del Senato di Trapani. Inventario*, Trapani, Soprintendenza per i beni culturali ed ambientali - Biblioteca fardelliana, 2000, pp. 120, ill.
- ALFIO SEMINARA, *Verzino: il recupero della memoria*, Messina, Di Nicolò, 2000, pp. 80, ill. [Alle pp. 39-61: *Inventario sommario degli atti contenuti nella Sezione separata di archivio*].
- I soggetti e altri apparati di indicizzazione in archivistica: ipotesi di lavoro. Atti dello stage organizzato a San Miniato il 12-13 febbraio 1998*, a cura di MONICA PIERULIVO e ROBERTO CERRI, San Miniato, Archilab, 2000, pp. 125 (Saggistica/Seminari e convegni, 5

Indici dell'annata 2000

CARUCCI PAOLA, <i>Nota introduttiva</i>	601
CHIRONI GIUSEPPE, <i>Prime note sull'ordinamento dei fondi Giuridici dell'Antico Stato senese e Feudi dell'Archivio di Stato di Siena</i>	345
Le commissioni di sorveglianza: D.P.R. 8 gennaio 2001, n. 37: «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di costituzione e rinnovo delle commissioni di sorveglianza sugli archivi e per lo scarto dei documenti degli uffici dello Stato», p. 881 Disposizioni normative citate nei testi e già pubblicate nella «Rassegna degli Archivi di Stato», p. 920	
FAMELI MARIO, <i>Sistemi informativi in tema di nuovi diritti dell'era tecnologica: l'archivio elettronico su «Diritto alla vita e aborto»</i>	27
GIUVA LINDA, <i>Il Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa</i>	620
HÄRTEL REINHARD, <i>Il notariato fra Alpi e Adriatico</i>	9
LA LEGISLAZIONE DEI BENI CULTURALI (1998-2001) COMMENTI: v. Carucci P., Giuva L., Manno Tolu R., Pastura M.G. TESTI NORMATIVI: v. Le commissioni di sorveglianza, L'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, Le regole tecniche per il protocollo e i documenti informatici, I testi unici in materia di beni culturali e ambientali e di documentazione amministrativa	597-921
MANNO TOLU ROSALIA, <i>Gli archivi dello Stato contemporaneo. Sorveglianza e tutela: il nuovo assetto normativo</i>	632
L'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali : D.Lg. 20 ottobre 1998, n. 368: «Istituzione del Ministero per i beni e le attività culturali», p. 645; D.P.R. 29 dicembre 2000, n. 441: «Regolamento recante norme di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali», p. 667; Decreto 11 maggio 2001: «Articolazione della struttura centrale del Segretariato generale e delle Direzioni generali del Ministero per i beni e le attività culturali», p. 704; D.P.R. 6 luglio 2001, n. 307: «Regolamento recante organizzazione degli Uffici di diretta collaborazione del Ministero per i beni e le attività culturali», p. 713.	
PALETTA GIUSEPPE, <i>L'attività del Centro per la cultura d'impresa</i>	455

- PASTURA MARIA GRAZIA, *Il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali* 611
- Le regole tecniche per il protocollo e i documenti informatici:
 D.P.C.M. 31 ottobre 2000: « Regole tecniche per il protocollo informatico », p. 893; Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione, Deliberazione 23 novembre 2000: « Regole tecniche in materia di formazione e conservazione di documenti informatici delle pubbliche amministrazioni », p. 904; Autorità per l'informatica nella Pubblica amministrazione, Deliberazione 13 dicembre 2001: « Regole tecniche per la riproduzione e conservazione di documenti su supporto ottico idoneo a garantire la conformità dei documenti agli originali », p. 909
- Riprogettare « Anagrafe ». Elementi per un nuovo sistema archivistico nazionale. Relazione del gruppo di lavoro per la revisione e la reingegnerizzazione del sistema informativo nazionale « Anagrafe informatizzata degli archivi italiani »* 373
- SANACORE MASSIMO, *Documenti « seriali » politici, letteratura non convenzionale e conservazione archivistica* 362
- I testi unici in materia di beni culturali e ambientali e di documentazione amministrativa:
 D.Lg. 29 ottobre 1999, n. 490: « Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali », p. 733; D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445: « Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa », p. 819.
- CRONACHE
- ARRIGHI VANNA - KLEIN FRANCESCA, *Un convegno per ricordare David Herlihy (1931-1991)* 65
- BONFIGLIO-DOSIO GIORGETTA, *Convegno: « Gaspare Crivelli. Tra censo ed archivi: dall'Ancien régime alla Restaurazione » (Pergine Valsugana, 10 dicembre 1999)* 86
- BUONORA PAOLO, « *Digitisation of European Cultural Heritage* » (Utrecht, 21-23 ottobre 1999) 73
- GEMINI FIORENZA, *Convegno di studi: « Donne a Roma. Ruoli sociali, presenze pubbliche e vite private » (Roma, 1°-2 dicembre 1999)* 83
- GEMINI FIORENZA, *Giornata di studi sulle biblioteche d'archivio (Roma, 24 febbraio 1999)* 61
- IOZZIA ANNA MARIA, *Seminario-mostra: « I luoghi delle donne nella Catania del Sette-Ottocento. Realtà storica e immagine letteraria » (Catania, 20 gennaio 1999)* 46

	<i>Indici dell'annata</i>	987
LOI ANNA PAOLA, <i>Le carte dei Lorena nell'Archivio centrale di Stato di Praga</i>		89
ORLANDO ERMANNINO, <i>Convegno di studi: «La memoria delle chiese venete. Archivi diocesani e storiografia» (Padova, Monastero di S. Giustina, 29 gennaio 1999)</i>		50
RANIERI MARIA, <i>Memoria e identità: riflessioni in margine ad un recente convegno</i>		474
NOTE E COMMENTI		
BACCHETTI ENRICO, <i>Un documento fiscale in versi del secolo XV</i>		102
BOTTI LORENA - IMPAGLIAZZO GIANCARLO - MANTOVANI ORIETTA - RUGGIERO DANIELE, <i>I limiti imposti all'indagine analitica: l'esame dei danni presenti su un volume membranaceo miniato</i>		157
BOTTI LORENA - IMPAGLIAZZO GIANCARLO - RUGGIERO DANIELE, <i>L'illeggibilità dei documenti, un problema antico. I tentativi di soluzione</i>		164
BOTTI LORENA - MANTOVANI ORIETTA, <i>La deacidificazione non acquosa della carta in volumi rilegati</i>		138
BOTTI LORENA - MANTOVANI ORIETTA - RUGGIERO DANIELE, <i>I nastri adesivi nel campo della conservazione dei documenti cartacei: indagine sperimentale sul Filmoplast P e P90</i>		143
IMPAGLIAZZO GIANCARLO, <i>Le immagini digitali</i>		176
IMPAGLIAZZO GIANCARLO - RUGGIERO DANIELE, <i>Un'esperienza sulla rimozione di timbri ad alcool</i>		151
LA ROSA MARISTELLA, <i>In margine al versamento dell'Ufficio del veterinario di confine di Ventimiglia. Note sulle Fonti d'archivio per la storia sociale degli animali</i>		492
MANCINI CLAUDIO M., <i>Le carte Luigi Mancini all'Archivio centrale dello Stato</i>		499
MANNI FRANZ, <i>Archivi parrocchiali: tra genetica e memoria storica. Il progetto Gutenberg II</i>		110
MANNO TOLU ROSALIA, <i>La nuova edizione degli Statuti della Repubblica fiorentina (1322-1325)</i>		486
MARINUCCI GIOVANNI - RUSCHIONI ELENA - VECA EUGENIO, <i>Il monitoraggio entomologico nei depositi archivistici</i>		186
MULÈ ANTONELLA, <i>La nuova rivista del Consiglio internazionale degli Archivi: «Comma. International Journal on Archives»</i>		922

NIGRO GINO, <i>Le compagnie di ventura in Sicilia. Contributo allo studio del problema</i>	94
OPLL FERDINAND, <i>Un monumento industriale come archivio. La nuova sede dell'Archivio comunale e regionale di Vienna nel gasometro D a Vienna-Simmering</i> (traduzione italiana di Mauro Tosti-Croce)	514
ORLANDO ERMANNO, <i>Una lista di autorità per nomi e titoli di argomento religioso</i>	115
PEDINI OTELLO, <i>La collaborazione volontaria presso gli istituti archivistici. Ottanta anni di storia</i>	506
RESIDORI LUCIANO, <i>Impatto dell'inquinamento ambientale di origine chimica sulla documentazione conservata in istituti archivistici olandesi</i>	118
DOCUMENTAZIONE	
<i>Raccomandazioni finali del XIV Congresso internazionale degli archivi: « Gli archivi del nuovo millennio nella società dell'informazione » (Siviglia, 21-26 settembre 2000)</i>	520
<i>La XXXIII Conferenza internazionale della Tavola rotonda degli Archivi: « Accesso all'informazione: le sfide tecnologiche » (Stoccolma, 6-12 settembre 1998)</i>	194
ORDINAMENTI E INVENTARI	199, 523
VERSAMENTI, TRASFERIMENTI, DEPOSITI, DONI E ACQUISTI: 1998;1999	209, 934
NOTIZIARIO BIBLIOGRAFICO	259, 541, 971
LIBRI RICEVUTI	280, 557, 983
L'ORGANIZZAZIONE DEGLI ARCHIVI DI STATO	536
DISPOSIZIONI NORMATIVE	283, 560
INDICI DELL'ANNATA	985
Opere segnalate	989
Collaboratori	990

Notiziario bibliografico

Opere segnalate

- «Annali della Scuola normale superiore di Pisa», numero monografico: *Gli ufficiali negli Stati italiani del Quattrocento*, Pisa 1997, pp. xx, 334 (s. IV, Quaderni, 1 - Classe di lettere e filosofia). 541
- ARCHIVIO DI STATO DI NAPOLI, *La Repubblica napoletana del Novantanove. Memoria e mito*, Napoli, Gaetano Macchiaroli, 1999, pp. 419. 259
- ARCHIVIO DI STATO DI ROMA, *Atlante della Cina, di Michele Ruggieri S.I.*, a cura di EUGENIO LO SARDO, Roma, Istituto poligrafico e Zecca dello Stato, 1995, pp. ix, 137, 40 tavv. 263
- Archivio municipale moderno di Conegliano. Inventario della sezione A (1797-1935)*, a cura di LAURA IAIA - CRISTINA ZIANI, Conegliano, Comune di Conegliano, 1997, pp. l, 338, tav. corografica all. 265
- BONAVENTURA ENZA, v. *L'episcopato di Feltre nel Medioevo*
- CARRARO GIANNINO, v. *Il «liber» di S. Agata di Padova*
- CEPPARI MARIA ASSUNTA, *Maghi, streghe e alchimisti a Siena e nel suo territorio (1458-1571)*. Con una presentazione di Mario Ascheri, Siena, Edizioni Il Leccio, 1999, pp. 143, tavv. 12. 541
- COLLODO SILVANA, v. *L'episcopato di Feltre nel Medioevo*
- CONTRADA DELLA TORRE, *Salicotto com'era. Il plastico del quartiere e il risanamento edilizio negli anni '30*, a cura di FRANCESCO FUSI e PATRIZIA TURRINI, Siena, Edizioni il Leccio per il circolo culturale «I Battilana della Contrada della Torre», 1999, pp. 101, figg. 46. 266
- CORBO ANNAMARIA, *Cantori, artisti e condottieri alla corte dei papi nel secolo XV*, Roma, Edilazio, 2000, pp. 145, ill. 22. 971
- DALL'OLIO GUIDO, *Eretici e inquisitori nella Bologna del Cinquecento*, Bologna, Istituto per la storia di Bologna, 1999, pp. 479 (Collana Studi e Ricerche. Nuova serie, 4). 543
- L'episcopato di Feltre nel Medioevo. Il Catastrum seu inventarium bonorum del 1386*, a cura di ENZA BONAVENTURA, BIANCA SIMONATO, CARLO ZOLDAN. *Saggio storico introduttivo* di SILVANA COLLODO, Venezia, Deputazione di storia patria per le Venezie, 1999, pp. xxx, 243 (Monumenti storici, XXV). 549
- FERRANDINO VITTORIA, *La Strega e gli Alberti. Storia di un'industria dell'Italia meridionale*, Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 1999, pp. 272 (Pubblicazioni della Facoltà di economia - Università degli studi del Sannio, Benevento, Sezione economica, 4). 550
- FISSORE GIAN GIACOMO, v. *Il «liber» di S. Agata di Padova*
- FUSI FRANCESCO, v. CONTRADA DELLA TORRE
- GASPARINI SILVIA, v. ZORDAN GIORGIO
- IAIA LAURA, v. *Archivio municipale moderno di Conegliano*
- Inventario da criação dos expostos do arquivo histórico da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa*, Lisboa 1998, pp. XLIV, 428, ill. 52 [64] b. e n. 268
- JACONA ERMINIO, *Siena tra Melpomene e Talia. Storie di teatri e teatranti*, Siena, Edizioni Cantagalli, 1998, pp. 231, ill. 22. 269

- Il «liber» di S. Agata di Padova (1304)*, a cura di G. CARRARO. Nota di diplomatica di G.G. FISSORE, Padova, Antenore, 1997, pp. LXXXVI-542 (Giunta regionale del Veneto, Fonti per la storia della Terraferma veneta, 11). 972
- LOMBARDI ENRICO, *I frati bianchi di Gussago. L'Eremo di San Bernardo dei Camaldolesi di Monte Corona*, Brescia, Fondazione Civiltà Bresciana, 2000, pp. 436 (Terre bresciane, 5). 980
- LO SARDO EUGENIO, v. ARCHIVIO DI STATO DI ROMA
- MAIORINI MARIA GRAZIA, v. TANUCCI BERNARDO
- PAOLETTI CIRO, *La marina italiana in Estremo Oriente, 1866-2000*, Roma, Ufficio storico della marina militare, 2000, pp. 294. 551
- RICCI ALDO G., *Il compromesso costituyente, 2 giugno 1946-18 aprile 1948*, Foggia, Bastogi, 1999, pp. 286. 553
- RUBINI LUISA, *Fiabe e mercanti in Sicilia. La raccolta di Laura Gonzenbach. La comunità di lingua tedesca a Messina nell'Ottocento*, Firenze, Leo S. Olschki, 1998, pp. XII, 401 (Biblioteca di «Lares», n.s., LIII, Monografie). 270
- SCARAMELLA LORENZO, *Fotografia: storia e riconoscimento dei procedimenti fotografici*, Roma, Edizioni De Luca, 1999, pp. 255, tavv. 178. 555
- SIMONATO BIANCA, v. *L'episcopato di Feltre nel Medioevo*
- TANUCCI BERNARDO, *Epistolario, XVI (1765-1766)*, a cura e con introduzione di MARIA GRAZIA MAIORINI, Napoli, Società napoletana di storia patria, 2000, pp. XXXIII, 563. 276
- TURRINI PATRIZIA, v. CONTRADA DELLA TORRE
- ZIANI CRISTINA, v. *Archivio municipale moderno di Conegliano*
- ZOLDAN CARLO, v. *L'episcopato di Feltre nel Medioevo*
- ZORDAN GIORGIO, *Repertorio di storiografia veneziana. Testi e studi*. Elaborazione informatica e coordinamento a cura di SILVIA GASPARINI, Padova, Il Poligrafico, 1998, pp. 365 (Varianti, 24). 278

Collaboratori

- Ascione Imma, 259, 276.
 Bidolli Anna Pia, 553.
 Bonfiglio-Dosio Giorgetta, 265, 268, 278, 549, 550.
 Ceppari Ridolfi Maria Assunta, 266.
 Cipriano Giuseppe, 270, 543.
 de Courten Ludovica, 551.
 Lodolini Elio, 980.
 Mannino Lorenzo, 541, 555.
 Pardo Michele, 971.
 Puncuh Leopoldo, 972.
 Tamblé Donato, 263.
 Turrini Patrizia, 269, 542.